

ANTIGONE



Rivista *ANTIGONE*

a cura dell'associazione Antigone onlus

SEDE OPERATIVA: via Silvano n. 10, fabbricato D, scala I, 00158 Roma

SEDE LEGALE: via della Dogana Vecchia n. 5, 00186 Roma

TEL.: 06 443631191 - FAX: 06 233215489

SITO: www.associazioneantigone.it - E-MAIL: segreteria@associazioneantigone.it

DIRETTORE RESPONSABILE: Claudio Sarzotti (Università di Torino)

CO-DIRETTORE: Stefano Anastasia (Università di Perugia)

COMITATO SCIENTIFICO: Amedeo Cottino (Università di Torino); Alessandro De Giorgi (San José State University); Luigi Ferrajoli (Università di Roma Tre); Paolo Ferrua (Università di Torino); Carlo Fiorio (Università di Perugia); Francesco Maisto (magistrato); Alberto Marcheselli (Università di Torino); Antonio Marchesi (Università di Teramo); Pio Marconi (Università di Roma La Sapienza); Alessandro Margara (Fondazione Giovanni Michelucci); Luigi Marini (magistrato); Dario Melossi (Università di Bologna); Giuseppe Mosconi (Università di Padova); Mauro Palma (PC-CP, Consiglio d'Europa); Massimo Pavarini (Università di Bologna); Livio Pepino (Associazione studi giuridici Giuseppe Borrè); Tamar Pitch (Università di Perugia); Franco Prina (Università di Torino); Eligio Resta (Università di Roma Tre); Iñaki Rivera Beiras (Universitat de Barcelona); Marco Ruotolo (Università di Roma Tre); Loïc Wacquant (University of California, Berkeley)

REDAZIONE

COORDINATORI: Daniela Ronco, Giovanni Torrente

CORPO REDAZIONALE: Rosalba Altopiedi, Noemi Bertoletti, Cristiana Bianco, Cecilia Blengino, Valeria Casciello, Dario Stefano Dell'Aquila, Valeria Ferraris, Patrizio Gonnella, Susanna Marietti, Simona Materia, Michele Miravalle, Andrea Molteni, Silvia Mondino, Marta Pastorelli, Silvia Riccetti, Alvise Sbraccia, Vincenzo Scalia, Alessio Scandurra, Francesca Vianello

IN COPERTINA: Giovanni Battista Piranesi, *Carceri d'invenzione (1745-1761)*, Tavola XI, ediz. Jaspard, Polus et Cie, Monaco, 1961; tavole riprodotte da Bracon-Duplessis, con prefazione di Marguerite Yourcenar (collezione privata)

STAMPA TIPOGRAFICA: Vulcanica S.r.l. - Torre del Greco (NA) - Maggio 2016

Pubblicazione realizzata con il contributo della Compagnia di San Paolo di Torino

Editoriale Scientifica Srl

via San Biagio de' Librai, 39 - 80138 Napoli

TEL./FAX: 081 5800459

SITO: www.editorialescientifica.com - EMAIL: info@editorialescientifica.com

ANTIGONE
SEMESTRALE DI CRITICA
DEL SISTEMA PENALE E PENITENZIARIO

Editoriale Scientifica
Napoli

ANTIGONE

SEMESTRALE DI CRITICA DEL SISTEMA PENALE E PENITENZIARIO

(ISSN = 1828-437X)
2 FASCICOLI ANNUALI

ITALIA/ ITALY	45,00 €
Singolo fascicolo	24,00 €
ESTERO/FOREIGN	90,00 €

Francesco Buongiorno
UFFICIO ABBONAMENTI
editoriale.abbonamenti@gmail.com

INDICE
(N. 1 – 2015 Guardiamoci dentro)

Editoriale di Claudio Sarzotti	7
--	---

Guardiamoci dentro (Torino, 25 e 26 febbraio 2015)

Luca Remmert, <i>La Compagnia di San Paolo e la sua missione sociale</i>	11
Guido Neppi Modona, <i>La storia infinita del non lavoro carcerario</i>	21
<i>“Squarciare il silenzio, perché parlare di pena significa parlare della società che vogliamo”</i> Conversazione con Mauro Palma	37
Daniela Ronco, Giovanni Torrente, <i>“Dovevo nascere prima ed essere un operaio fisso”. Il progetto Logos tra esclusione sociale e carcere</i>	43
Patrizio Gonnella, <i>Bisogna avere visto</i>	73

Sintesi dei lavori di gruppo

<i>Il senso della pena in relazione al quadro normativo</i> (Gruppo coordinato da Giovanni Torrente)	85
<i>Volontari, cooperative, personale penitenziario: come lavorare insieme</i> (Gruppo coordinato da Anna Cellamaro)	88
<i>La pena del non lavoro: azioni di contrasto</i> (Gruppo coordinato da Angelo Cappetti)	91
<i>Il territorio come risorsa: a quali condizioni?</i> (Gruppo coordinato da Lucia Giordano e Joli Ghibaudi)	93

I dibattiti (La carcerazione delle famiglie)

Vanina Ferreccio, <i>La prisión y mas allà: los familiares de detenidos como participes involuntarios del proyecto resocializador</i>	99
Livia Cacialli, <i>La relazione incarcerata: rimanere padri dentro e oltre il carcere</i>	127

Saggi

- Francesca Vianello, *‘Mai dire mai’: contro l’ergastolo, per una penalità inquieta* 139
 Livio Pepino, *È l’uso politico del carcere che ne garantisce il perpetuarsi* 161

Rubrica giuridica

- Prison Law Clinic: la nascita di una clinica legale in materia penitenziaria*
 di Maria Grazia Carnevale 173

Recensioni

- L. Manconi, G. Torrente, *La pena e i diritti. Il carcere nella crisi italiana*,
 di Ivan Pupolizio 185
 L. Manconi, S. Anastasia, V. Calderone, F. Resta, *Abolire il carcere*
 di Perla Allegri 187
 S. Anastasia, M. Anselmi, D. Falcinelli, *Populismo penale;
 una prospettiva italiana* di Daniela Ronco 189
 R. Cammarata, L. Mancini, P. Tincomi (a cura di), *Diritti e
 culture. Un’antologia critica*, di Angelo Pio Buffo 191
- Note sugli Autori 195

Editoriale

Claudio Sarzotti

Nei recenti lavori per i tavoli di consultazione pubblica degli Stati Generali dell'Esecuzione penale promossi dal Ministero della Giustizia (su cui vedi *infra* la conversazione con Mauro Palma nel presente numero) si è molto discusso anche della questione degli attori della società civile che dovrebbero essere coinvolti nella costruzione dei percorsi di reinserimento sociale delle persone che entrano nel circuito penitenziario. Tra questi attori, che in molte realtà locali hanno giocato nel recente passato un ruolo assai rilevante, possiamo certamente collocare le fondazioni bancarie. Si tratta di *players* delle politiche di inclusione sociale che dispongono di risorse economiche ancora cospicue in un periodo storico in cui tali risorse, sia pubbliche che private, si sono drammaticamente ridotte. In parallelo, nell'ambito del settore delle fondazioni, è emersa negli ultimi anni la necessità di rimettere in discussione il significato del loro intervento nel sociale, superando un modello che vedeva le fondazioni come una sorta di bancomat a cui attingere risorse senza una progettualità complessiva sul territorio. In particolare, la Compagnia di San Paolo di Torino ha promosso un'indagine scientificamente accurata in merito alla valutazione dei suoi interventi nell'ambito dell'esecuzione penale anche per la rilevanza dell'impegno finanziario assunto sul tema: dal 2000 ad oggi, infatti, sono stati investiti nell'area piemontese e genovese qualcosa come 13,4 milioni di euro. È assai raro in Italia che nel settore dell'esecuzione penale venga valutato, in modo rigorosamente scientifico, l'impatto degli interventi che si realizzano, attraverso un attento esame, quantitativo e qualitativo, degli effetti prodotti sui percorsi di reinserimento sociale delle persone ex reclusi. E questo è stato fatto per il Progetto Logos (cfr. il saggio di Daniela Ronco e Giovanni Torrente nel presente numero). Altrettanto raro è che una fondazione bancaria assegni ad una agenzia esterna, competente ed indipendente, l'analisi economica dell'impatto di un progetto (il Progetto Libero) che ha finanziato nel triennio 2011-2013 136 progetti d'intervento. Il convegno *Guardiamoci dentro*, di cui

pubblichiamo qui i principali interventi e i risultati dei gruppi di lavoro, tenutosi a Torino il 25 e 26 febbraio 2015, è stata proprio l'occasione per discutere e presentare al pubblico i risultati di questo sguardo riflessivo sulle attività della Compagnia in un momento forse decisivo di riorganizzazione della politica penitenziaria nazionale. Tra l'altro, gli esiti di questa riflessione critica sono stati alquanto simili a quelli emersi nel lavoro di mappatura dell'esistente effettuata dai tavoli degli Stati Generali. Quando, nella valutazione dei progetti finanziati da Compagnia San Paolo, si parla di "frammentazione ed eterogeneità degli interventi", di "assenza di sistemi di *follow up* che consentano di osservare gli esiti occupazionali", di "elevato *turn over* tra i partecipanti ai progetti – soprattutto quelli volti all'inserimento lavorativo – e un numero di partecipanti che in alcuni casi è solo di qualche unità" sembra di leggere i punti di criticità indicati nei report conclusivi prodotti dai tavoli di consultazione pubblica.

Come ci ricorda Neppi Modona nel suo intervento introduttivo, si tratta di questioni non inedite nell'ormai non breve storia del carcere moderno. Il "non lavoro penitenziario" è un elemento di quel fallimento della funzione rieducativa dell'istituzione carceraria che Livio Pepino riprende nel suo saggio che riattualizza la lezione foucaultiana secondo la quale la reale finalità del carcere è, in senso lato, politica: differenziare gli illegalismi, colpire povertà e marginalità per criminalizzare condotte tipiche dei gruppi sociali posti in fondo alla gerarchia della struttura sociale. Ma se questa è la conclusione a cui giunge una disamina realistica della storia del carcere, allora quando discutiamo di pena e di giustizia penale in realtà discutiamo di uguaglianza e di inclusione sociale; in altri termini della qualità e dell'essenza stessa del nostro sistema democratico. E in tale prospettiva, assume un'ulteriore pregnanza l'affermazione di Voltaire, qui citata da Luca Remmert, Presidente della Compagnia di San Paolo, secondo la quale il grado di civiltà di un Paese si misura dall'aspetto delle sue carceri. Non direi solamente civiltà, ma appunto democrazia, ovvero "la peggior forma di governo eccetto tutte le altre sperimentate sinora" volendo fare riferimento ad un'altra citazione molto nota, di Winston Churchill. Sarebbe bene ricordarlo sempre, anche quando oggi incombono nuove emergenze che sembrano rimettere in discussione le conquiste di civiltà e di democrazia che hanno caratterizzato la cultura giuridica europea per lo meno dai tempi di Cesare Beccaria.

Guardiamoci dentro

*(Convegno nazionale,
Torino 25 e 26 febbraio 2015)*



La Compagnia di San Paolo e la sua missione sociale

Luca Remmert

(Presidente della Compagnia di San Paolo)

La Compagnia di San Paolo ha per scopi istituzionali e statutari la partecipazione alle attività della società, con l'obiettivo di favorire lo sviluppo civile, culturale ed economico delle comunità in cui opera. La missione della Compagnia è lo sviluppo di tutta la comunità; uno sviluppo complessivo si può ottenere solo attraverso un sostegno che sia distribuito in modo omogeneo nell'ambito delle diverse e molteplici attività e aspetti della comunità di riferimento, di cui il mondo carcerario è componente integrante; la sua sorte riguarda tutti, anche coloro che in carcere non sono. Molto ricordata in Italia, specie negli ultimi tempi, è la frase di Voltaire "non fatemi vedere i vostri palazzi, ma le vostre carceri perché è da esse che si misura il grado di civiltà di una nazione".

Si tratta di un'azione svolta in questi anni sempre con l'accordo e la preziosa collaborazione delle strutture e delle autorità penitenziarie regionali. Garantire un adeguato livello di dignità alla pena non è solo un dovere morale a favore del condannato, ma è anche un principio sancito dalla Costituzione. Accanto a tali valori, alti e meritori, vi sono quelli che riguardano la comunità di riferimento, fra cui la sicurezza: siamo convinti che offrire ai detenuti opportunità per riabilitarsi, per acquistare o riacquistare dignità e onore, pur nella severità necessaria e imprescindibile della pena, contribuisca in maniera concreta e duratura alla sicurezza sociale, che va a beneficio di tutti.

Questo impegno si traduce in storie di persone che danno significato all'intervento della Compagnia: detenuti che durante gli anni di carcerazione hanno lavorato alle dipendenze di cooperative acquisendo professionalità eccellenti, impegnando utilmente il proprio tempo, guadagnando onestamente denaro per mantenere le proprie famiglie e permettendo ai figli di studiare. Affinché esempi come questi non restino episodi isolati, ma possano diffondersi e divenire quanto più possibile la norma,

la Compagnia di San Paolo ha promosso e organizzato i due giorni di incontro *Guardiamoci dentro*. Affinché si possa “guardare dentro” e trovare concrete soluzioni per migliorare le condizioni di vita, di lavoro, di istruzione di detenuti e detenute, e per aumentare la qualità della vita di operatori e polizia penitenziaria. In questo modo è stata offerta una possibilità, per molti la prima, di accedere ai valori della legalità e dell’onestà e si è offerto alla società tutta più sicurezza, più giustizia, più coesione. In una parola, più civiltà.

Con *Guardiamoci dentro* il mondo del carcere è uscito “fuori”¹

A cura dell’Area Politiche Sociali della Compagnia di San Paolo

Dentro: nelle carceri. Persone, non numeri bensì risorse, potenzialità, intelligenze. Offrire opportunità non è solo un’azione meritoria, è un dovere costituzionale. Guardiamo dentro le carceri: troveremo stimoli per migliorare la società.

Con l’occasione di questo convegno abbiamo voluto far conoscere concretamente al pubblico alcune delle molte attività positive, creative e produttive del carcere: nelle due esposizioni allestite nell’atrio del Campus Luigi Einaudi e all’interno Teatro Regio, infatti, abbiamo avuto modo di rappresentare gli oggetti fatti nelle carceri, che erano e sono tuttora acquistabili nel negozio Marte, nel centro di Torino, un valido esempio di attività volta a far conoscere al “mondo di fuori” le tante “buone azioni” che vengono svolte in carcere. Nelle esposizioni, specie quella al Teatro Regio, si è avuta però anche una rappresentazione di altre attività, che permettono di apprendere regole, disciplina, metodo. Ci teniamo molto a sottolineare che questi allestimenti sono il risultato di un lavoro realizzato all’interno di un progetto che ha coinvolto detenuti del carcere di Saluzzo e che è stato realizzato a partire dal 2013 col contributo della Compagnia di San Paolo.

Nel programma abbiamo, inoltre, presentato spettacoli di teatro realizzati con e da detenuti. Due spettacoli dal significato e dal conte-

¹ A cura dell’Area Politiche Sociali della Compagnia di San Paolo.

nuto molto diversi. Il primo, realizzato dall'Associazione Teatro Società e la partecipazione degli studenti del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino, con il suo titolo provocatorio *Ognuno ha la sua legge uguale per tutti*, induceva a riflettere su che cosa sia e come sia variamente interpretato il concetto di legalità. Il secondo, *La favola bella*, realizzato dall'Associazione Voci Erranti, era una rilettura, densa di fisicità e di movimento, della fiaba di Cappuccetto Rosso vista dalla parte dei lupi.

Tutti i convegnisti, inoltre, hanno avuto modo di consumare cibi e bevande prodotti all'interno delle carceri, da detenuti che lavorano come dipendenti di cooperative che realizzano tali progetti, sostenuti anche dalla Compagnia. Gli stessi astucci nominativi offerti ai partecipanti sono il risultato di un lavoro congiunto pensato e realizzato da tre cooperative sostenute dalla Compagnia e delle quali una rivolge il suo lavoro alle donne detenute.

Abbiamo infine pensato a una visita al Museo dell'ex carcere di Torino, Le Nuove. Esistono in molte parti del mondo carceri trasformate in musei: dagli Stati Uniti alla Patagonia, e anche in Piemonte; in particolare alla Castiglia di Saluzzo dove è stato recentemente inaugurato il *Museo della memoria carceraria*, primo museo italiano interamente dedicato alla storia del carcere moderno. In ognuno di questi musei sono rappresentati i principi di quelle nazioni e di quei popoli. A Le Nuove si ritrova non solo una gran parte della toponomastica urbana, ma anche della storia recente: negli anni della Resistenza moltissimi partigiani vi furono reclusi prima di essere assassinati e molti ebrei vi transitarono prima di finire nei vagoni piombati diretti ai campi di sterminio. Tra quelle mura fredde, il "guardare dentro" diviene un atto non solo simbolico, ma di ricordo e di omaggio.

A chiusura del convegno *Guardiamoci dentro* desideriamo ringraziare i molti e prestigiosi relatori e conduttori che, con l'altissimo livello dei loro interventi, hanno interessato e appassionato il pubblico, che ha contato oltre trecento partecipanti. Un ringraziamento va all'Università di Torino per l'ospitalità della prima giornata nella prestigiosa sede del Campus Einaudi e al Teatro Regio, che ha ospitato la seconda giornata nel tempio della musica torinese. Grande merito è anche di Luigi Morello, che fino a pochi mesi prima dell'evento rivestiva il ruolo di Responsabile dell'Area Politiche Sociali della Compagnia di San Paolo e che, da

sempre attento alla situazione del carcere, ha voluto e promosso questo convegno.

Guardiamoci dentro si è svolto sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica, con il patrocinio del Ministero della Giustizia, della Regione Piemonte, della Città di Torino, dell'Università degli Studi di Torino e della Camera di commercio di Torino.

Oltre 13 milioni di contributi a favore delle carceri in Piemonte

La Compagnia di San Paolo emerge nel panorama italiano quale fondazione di origine bancaria sistematicamente impegnata, con stanziamenti di consistente entità, sui temi riguardanti il carcere, con una molteplicità di interventi volti a formare e a contribuire a ridare dignità ai detenuti e alle detenute. Quando iniziammo, verso la metà degli anni Novanta, fummo i primi e unici a sostenere un progetto, delicato e per molti aspetti rivoluzionario, come il Polo Universitario nel carcere di Torino. Negli anni il sostegno si è esteso a progetti di economia carceraria ed è proseguito e si è ampliato fino a quando, nel 2011, abbiamo sistematizzato i nostri interventi attraverso l'istituzione di linee guida per meglio orientare gli enti richiedenti nella realizzazione dei progetti. Non è un caso che per le linee guida abbiamo scelto il nome di Progetto Libero, perché le attività che stanno all'interno di questo progetto sono in grado di far conoscere quella libertà che viene dall'attività utile, dalla dignità del lavoro, dal riscattarsi dell'errore commesso.

Con soddisfazione possiamo dire che dal 2000 a oggi i contributi della Compagnia di San Paolo a favore delle persone detenute nelle carceri del Piemonte e nell'area genovese ammontano complessivamente a 13,4 milioni di euro; in particolare 6 milioni sono stati investiti tra il 2011 e il 2014 per Progetto Libero. A questi si aggiungono gli importi assegnati dall'Ufficio Pio per oltre 2 milioni di euro relativi al Progetto Logos, che nel 2015 ha compiuto dieci anni ed è rivolto ai detenuti in uscita dal carcere, e ad altri interventi in sostegno alle necessità primarie dei detenuti della Casa circondariale Lorusso e Cutugno di Torino

Guardiamoci dentro: le ragioni di una riflessione sul carcere in Italia

Alla base della attività della Compagnia di San Paolo a favore delle persone detenute vi è il dettato costituzionale, che all'articolo 27 afferma che la pena non deve rappresentare soltanto una sanzione bensì deve tendere alla riabilitazione; funzione della pena, pertanto, è il recupero – o l'assunzione – di responsabilità individuale e sociale. È questa una condizione indispensabile per rinsaldare il rapporto con la società.

Gherardo Colombo, ne *Il perdono responsabile*, sostiene che la sofferenza imposta insegna a obbedire. “Ma chi obbedisce non è psicologicamente, se non giuridicamente, responsabile delle proprie azioni (ne è responsabile chi dà l'ordine). La pena, quindi, anziché creare responsabilità, la distrugge”. Una pena che non favorisca l'assunzione di responsabilità non assolve alla funzione riabilitativa prevista dalla Costituzione.

Questi sono i principi ispiratori dei due giorni del convegno *Guardiamoci dentro*, ideato per sottolineare anche i dieci anni di attività del Progetto Logos, condotto dall'Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo.

L'evento si è aperto a diventare occasione di confronto, dialogo, scambio di esperienze e prospettive di miglioramento. Abbiamo cercato di far discutere di come svolgere di più e meglio il lavoro nelle carceri, di come estendere alla maggior parte possibile di detenuti le attività che migliorano l'ambiente e le condizioni di vita.

Abbiamo inteso fare il punto della situazione sviluppando quattro temi in diverse accezioni, partendo da un primo esame effettuato in quattro gruppi di lavoro che hanno tratto altrettanti temi: il significato della pena; come favorire una maggior efficacia di chi, a diverso titolo, opera nel carcere; l'assunzione di responsabilità e la costruzione di una nuova identità; la responsabilità collettiva e un nuovo patto di cittadinanza.

- *Qual è il senso della pena?* Nel mondo dell'illegalità e della criminalità la pena non ha una reale efficacia preventiva perché, se un individuo temporaneamente viene sottratto al crimine perché detenuto, viene immediatamente rimpiazzato da un altro. Si potrebbe dire che la pena detentiva non contrasta il crimine, ma favorisce il ricambio generazionale di coloro che lo commettono; non favorisce neppure un'azione riparativa nei confronti delle vittime. Sull'onda della strada intrapresa

già dal Governo Monti, quali azioni possono essere caldegiate per sostenere una concezione di pena orientata alla responsabilità individuale e collettiva?

- *All'interno degli istituti penali operano diverse figure, istituzionali e non: personale penitenziario, operatori di cooperative sociali e associazioni, garanti, ministri di culto, volontari: come favorire una maggior efficacia dei diversi interventi ponendo al centro la persona detenuta? Come costruire e mantenere una rete che operi sinergicamente per rendere osmotiche le pareti del carcere e permettere la costruzione di percorsi che sostengano le persone recluse anche alla dimissione e al ritorno nei propri contesti di vita familiare e sociale?*

- *L'assunzione di responsabilità individuale e sociale costituisce per la persona detenuta l'avvio di un processo di ricostruzione di una identità diversa; ma tale ricostruzione identitaria necessita di essere sostenuta anche dall'attività lavorativa: sappiamo quanto il lavoro permetta il recupero di dignità. Quali azioni potrebbero essere attivate per rendere l'attività formativa e/o lavorativa parte imprescindibile del trattamento educativo? Come facilitare un continuum lavorativo alla dimissione dal carcere al fine di consentire alla persona di fronteggiare in modo più sereno il rientro nel proprio contesto di vita?*

Il territorio può diventare una risorsa fondamentale per creare inclusione, ma la condizione imprescindibile è un cambiamento culturale che parta dal riconoscere una responsabilità collettiva nella costruzione di un nuovo patto di cittadinanza. La riflessione sul senso della pena non può coinvolgere solo gli addetti ai lavori; è innegabile che il carcere produce marginalizzazione e aumenta le diseguaglianze. Come governare questo processo?

Quesiti cui si è cercato di dare possibili risposte e proposte con una riflessione congiunta di studiosi, istituzioni e operatori per i quali il carcere è lavoro quotidiano. Risposte e proposte che si rivolgono non solo allo Stato e alle Istituzioni ma anche a tutta la società civile che vive fuori delle celle ma che non può più prescindere da quello che accade "dentro".

Il Progetto Logos: i primi dieci anni di un lungo cammino

Il Progetto Logos, avviato nel 2004, offre ai detenuti a fine pena un sostegno per raggiungere l'autonomia e il reinserimento sociale. È promosso e sostenuto dalla Compagnia di San Paolo e direttamente seguito dall'Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo e dall'Area Politiche Sociali della Compagnia stessa. Coinvolge a livello istituzionale il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per il Piemonte e la Valle d'Aosta; gli UEPE – Uffici di Esecuzione Penale Esterna di Alessandria, Cuneo, Torino e Asti, Vercelli e Biella, Novara, Aosta, Verbania. Enti partner sono la Cooperativa Sociale Eta Beta di Torino, il Centro Studi sui problemi dell'età evolutiva Hänsel & Gretel di Moncalieri (TO), le associazioni A pieno titolo e Il Bandolo.

Una recente ricerca condotta dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino sull'attività di *Logos* mostra come la percentuale di recidiva media fra coloro che hanno seguito per intero il Progetto Logos, nei 7 anni presi in esame (2007-2014), è del 23,20%, ben 15 punti in meno del miglior dato nazionale ad oggi disponibile (38,11% relativo ai fruitori di indulto), ma soprattutto ben 45 punti inferiore rispetto alla recidiva ordinaria rilevata dall'Amministrazione penitenziaria (68,45%).

Il testo integrale della ricerca, condotto dall'Università degli Studi di Torino e dall'Osservatorio nazionale sulle condizioni detentive in Italia dell'Associazione Antigone, è disponibile sul sito: www.ufficiopio.it. Riportiamo di seguito un estratto delle conclusioni.

L'impatto del Progetto Logos

Il monitoraggio dell'impatto del Progetto Logos (vedi anche l'articolo di Daniela Ronco e Giovanni Torrente nel presente numero della rivista) in relazione ai percorsi dei fruitori si conclude con alcune valutazioni che in questa sede riteniamo di proporre in forma schematica.

- L'impatto del progetto in relazione alla recidiva dei fruitori appare sicuramente positivo. Come detto, la percentuale media inferiore al 30% dopo cinque anni dalla conclusione del percorso è positiva, soprattutto se si considera la struttura del campione con cui ci si è confrontati.

- Tale valutazione positiva è corroborata dal fatto che l'impatto del progetto appare migliorare nel tempo. L'affinamento delle procedure, accanto ad una selezione nell'universo dei fruitori, pare proprio in questi ultimi anni produrre un significativo impatto in termini di efficacia delle azioni proposte. Di tale efficacia è testimone la progressiva diminuzione della recidiva dei fruitori. A mitigare l'entusiasmo, permangono tuttavia dei fattori di criticità, che anche in questo caso segnaliamo attraverso alcuni punti principali.
- A fronte della non elevata recidiva fra coloro che hanno concluso il progetto, permane un tasso di recidiva medio-alto fra coloro che non hanno portato a termine le fasi previste. Il numero stesso di persone che non conclude il progetto rimane piuttosto elevato. Occorre quindi riflettere sulle strategie per rendere meno elevato il *drop-out* dei partecipanti.
- La recidiva non elevata non corrisponde pienamente a percorsi di vita stabilizzati in senso positivo sia sul piano economico, sia su quello relazionale. In questo senso, l'auspicio è che il progetto possa adottare pratiche in grado di accompagnare per periodi più lunghi, o in maniera maggiormente strutturata con altri servizi, i percorsi dei soggetti più in difficoltà.
- La selezione dell'universo dei fruitori produce sicuramente un impatto positivo in termini di efficacia del progetto. Tuttavia occorre riflettere sull'impatto di tale selezione sul percorso degli esclusi. In altre parole, si è visto come le dinamiche adottate tendano a favorire i soggetti maggiormente dotati sia sul piano individuale che su quello relazionale. È opportuno quindi interrogarsi sul destino degli esclusi e su quali strategie adottare per coinvolgere efficacemente una fascia più ampia di soggetti svantaggiati.

Tali considerazioni richiamano naturalmente la dinamica dell'intervento di rete con la quale un progetto come Logos necessariamente si deve confrontare. Il progetto con i suoi operatori non può naturalmente farsi carico di tutte le situazioni svantaggiate che accompagnano i percorsi dei soggetti sottoposti a sanzione penale. Ecco quindi che la progettualità offerta deve necessariamente inserirsi in una dinamica di rete con altri servizi presenti, sia nell'ambito pubblico che in quello del volontariato e del privato sociale.

In quest'ottica appare oltremodo preoccupante un'assenza che più volte è stata ravvisata durante il monitoraggio del progetto: quella dello Stato e dei suoi servizi. Il progressivo allontanamento dell'ente pubblico dal suo ruolo di "calmieratore" del conflitto sociale attraverso i servizi offerti e le risorse destinate allo Stato sociale ha avuto un impatto particolarmente evidente nell'ambito penalistico. Dell'impatto di tale fuga sono testimoni le storie delle vite analizzate durante la ricerca. Dai racconti offerti emerge con forza la necessità di forme di supporto che si accompagnino a progetti come Logos, offrendo una rete di servizi e di sostegni che deve necessariamente essere più ampia e strutturata, e non delegata in toto al campo del privato sociale.

Progetto Libero

Dal 2011 a oggi le iniziative in ambito carcerario sostenute dalla Compagnia di San Paolo sono state sistematizzate in linee guida specifiche denominate Progetto Libero. Impegno prioritario è stato il recupero dell'autonomia e di una qualità di vita accettabile per i detenuti e per le loro famiglie. Lavoro, sport, ascolto, formazione, benessere, creatività, cittadinanza, esigenze primarie, genitorialità e famiglia, oltre a lavori di ristrutturazione dei locali sono i principali ambiti in cui si svolgono i progetti sostenuti dalla Compagnia.

Anche il Progetto Libero, come il Progetto Logos, è stato oggetto di una ricerca, condotta dall'Associazione per lo Sviluppo della Valutazione e l'Analisi delle Politiche Pubbliche (ASVAPP), i cui dati sono stati utilizzati, durante il convegno, per la presentazione delle attività della Compagnia nell'ambito del carcere e della quale si riportano di seguito le conclusioni.

Sintesi delle principali evidenze emerse

In estrema sintesi, le informazioni raccolte nel corso dell'indagine che riguarda il periodo tra il 2011 e il 2014, segnalano alcune evidenze. Nel periodo considerato, sono state presentate 286 richieste di contributo su quattro bandi annuali e 136 sono state approvate. Ad eccezione della prima annualità, la percentuale di richieste finanziate ogni anno si aggira

intorno al 40%. L'indagine si è concentrata sui primi tre bandi – 216 richieste di cui 107 finanziate – in quanto il Bando 2014 non era ancora chiuso al momento di avvio della presente analisi.

I principali elementi che sembrano caratterizzare Progetto Libero sono i seguenti:

- un'estrema frammentazione ed eterogeneità degli interventi finanziati per finalità e per caratteristiche – anche se il “sostegno all'occupazione” è l'attività più svolta nei progetti, essa si traduce in azioni con contenuti di volta in volta assai differenti;
- un'elevata addizionalità del contributo della Compagnia di San Paolo che, nella maggior parte dei casi, consente la realizzazione di progetti che altrimenti non vedrebbero la luce;
- problemi di coordinamento nella selezione dei beneficiari e di condivisione degli obiettivi dell'intervento da parte dei soggetti attuatori coinvolti;
- elevato *turn over* tra i partecipanti ai progetti – soprattutto quelli volti all'inserimento lavorativo – e un numero di partecipanti che in alcuni casi è solo di qualche unità;
- assenza di sistemi di *follow up* che consentano di osservare gli esiti occupazionali tra i partecipanti e ricorso nullo a modelli di sperimentazione controllata (o comunque di valutazione controfattuale) che permettano di identificare gli effetti delle soluzioni adottate.

La forte addizionalità dell'intervento (intorno al 60% in base alle percezioni dei beneficiari) rafforza la convinzione che, almeno in una buona misura, i progetti finanziati non rientrano tra le attività ordinarie delle istituzioni coinvolte. Essi costituiscono un qualcosa di aggiuntivo che in assenza del contributo non verrebbe svolto. La Compagnia è attualmente impegnata a ridisegnare il Progetto Libero al fine di incrementare l'efficacia effettiva della risposta ai problemi che tali progetti sono chiamati ad affrontare.

La storia infinita del non lavoro carcerario

Guido Neppi Modona

Abstract: *L'Autore ripercorre le vicende del lavoro carcerario a partire dall'Unità d'Italia sottolineando la continuità di alcuni aspetti di tale fenomeno nonostante l'avvicinarsi dei regimi politici e amministrativi. Si sottolinea che ancora oggi, nonostante i principi legislativi siano pienamente adeguati, di fatto siano resi inoperosi dalla diffusa mancanza di lavoro per i detenuti. Anche la recente Commissione Palma ha affrontato il tema senza peraltro fornire un dettagliato progetto d'intervento, in quanto per un verso non esiste una mappatura dell'esistente e, dall'altro, le strategie d'intervento devono adattarsi alle diverse realtà territoriali e quindi un piano nazionale rischierebbe di compromettere la necessaria flessibilità a livello locale.*

Keywords: lavoro carcerario, storia, accesso al mercato del lavoro, retribuzione.

1. La continuità nella storia delle istituzioni penitenziarie

La storia di lungo periodo dell'Amministrazione penitenziaria è certamente caratterizzata, nel confronto con altre istituzioni dello Stato, da una più marcata continuità, espressa da tre costanti capaci di riprodursi a prescindere dai mutamenti istituzionali, politici, socio-culturali della società libera. Nel primo secolo di storia dell'Italia unita, sino alla riforma dell'ordinamento penitenziario del 1975, queste costanti possono essere così sintetizzate.

In primo luogo, il totale isolamento dalla società libera, ben oltre le ovvie esigenze di sicurezza che si accompagnano alla privazione della libertà, emblematicamente rappresentato dalla vera e propria fobia nei confronti della stampa quotidiana e periodica; non a caso il leader socialista Filippo Turati, proprio con riferimento al bando dei giornali, delle notizie e dei contatti con l'esterno, in un famoso discorso parlamentare del 1904 definì il carcere come «il cimitero dei vivi».

Altro perno della continuità è il clima di violenza che connota la vita carceraria, violenza tra i detenuti, di questi ultimi nei confronti degli

agenti di custodia e viceversa, violenza legalizzata anche sul corpo dei detenuti attraverso le sanzioni disciplinari dei ferri alle mani e ai piedi, del letto di contenzione, della camicia di forza.

Infine il governo delle carceri è assicurato dalla struttura rigidamente centralizzata e verticistica dell'Amministrazione penitenziaria, basata sulla deresponsabilizzazione dei direttori degli stabilimenti penitenziari mediante la loro pressoché totale subordinazione alla Direzione generale. Il sistema priva i direttori di qualsiasi autonomia a livello locale, costringendoli a dipendere dalla Direzione generale anche per decidere sulle più modeste e elementari richieste relative alla vita quotidiana dei detenuti, che vengono a loro volta sottoposti alla ulteriore forma di violenza dei tempi lunghissimi che si frappongono alla soddisfazione delle loro più che legittime esigenze, quali tenere aperto lo sportello della porta della cella per diminuire un poco il calore interno durante i mesi estivi o utilizzare una piccola forchetta in legno oltre al cucchiaino per aiutarsi a mangiare.

Ebbene, queste tre costanti presenti nell'arco dello Stato liberale, nel ventennio fascista e nei primi decenni del periodo repubblicano tendono ad esaurirsi con la riforma dell'ordinamento penitenziario del 1975, ma rimane fermo sino ai tempi nostri un quarto elemento di continuità, relativo alla mancata attuazione del lavoro carcerario, a cui ci si è talvolta riferiti parlando di «pena del non lavoro». Tale è ad esempio il titolo di una pubblicazione della Facoltà di Scienze Politiche di Torino dedicata ad un seminario sul lavoro carcerario condotto con i detenuti de Le Nuove dal 1988 al 1990 (L. Berzano, 1994) e non a caso alla *pena del non lavoro* è dedicato ancora oggi uno dei gruppi di lavoro di questo convegno.

Cercherò di tracciare a grandi linee le non edificanti vicende del *non lavoro carcerario* a partire dall'Unità, occupandomi soprattutto delle false rappresentazioni che ne hanno accompagnato la storia, con l'auspicio che quelle poco nobili pagine non abbiano, sia pure sotto diverse spoglie, mai più a ripetersi.

2. Il lavoro carcerario nei primi decenni dello Stato liberale

Nell'intenso dibattito sui problemi penitenziari che si sviluppa sin dai primi anni dopo l'Unità d'Italia unanime è la condanna della piaga dell'ozio, fonte di nuova delinquenza e di irreparabile danno morale, ma non appena si passa dal generico riconoscimento del ruolo fondamentale del lavoro carcerario alle possibili soluzioni concrete (lavoro per conto dello Stato o appaltato ai privati, all'esterno o dentro al carcere, profitto riservato allo Stato o al detenuto e alla sua famiglia) vengono avanzate da ogni settore politico, compresa la sinistra socialista, tali e tante riserve da far pensare che si voglia sabotare ogni iniziativa concreta. In effetti i dati ufficiali sul lavoro carcerario (secondo quanto riportato dalla Relazione al bilancio di prima previsione della spesa per il Ministero dell'Interno, in *Rivista penale*, vol. XVII, 1883, p. 576 ss.) sono sconfortanti: a seconda dei vari istituti di pena nel 1883 tra il 74 e il 54 per cento dei detenuti sono abbandonati all'ozio più totale, soltanto in 23 stabilimenti il lavoro si svolge per conto dello Stato, mentre nei rimanenti vige il sistema degli appalti ai privati e i detenuti – commenta la *Rivista penale* – sono soggetti al più iniquo sfruttamento.

Gli stessi socialisti – in genere più sensibili al pessimo stato in cui versano gli stabilimenti penitenziari e alle incivili condizioni di vita dei detenuti – paiono ottenebrati dallo spauracchio dalla concorrenza al lavoro libero (si veda la proposta di A. Costa, 1887), problema in realtà inesistente stante la minima incidenza del lavoro carcerario sul prodotto nazionale, e si pronunciano, sia pure con molte cautele, solo a favore dei lavori agricoli di bonifica dei terreni incolti (si veda la proposta di E. Ferri, 1886).

Eppure in anni di poco successivi con alcuni articoli sulla rivista *Critica sociale* i socialisti avevano cercato di approfondire le loro posizioni sul lavoro carcerario. Particolare interesse riveste una polemica che si sviluppa nel corso del 1892 tra due eminenti studiosi di area socialista, Ettore Ciccotti e Osvaldo Gnocchi Viani. Ne accenno brevemente perché venne allora proposta una alternativa tuttora irrisolta, e che forse non deve essere risolta.

Con un articolo dal titolo *Lavoro redentore. Contributo al programma dei socialisti in ordine al lavoro carcerario* Ettore Ciccotti (1892,

pp. 266-269) prende spunto dalla proposta avanzata in altra sede da Osvaldo Gnocchi Viani di fare lavorare i detenuti in società cooperative di produzione insieme ai lavoratori liberi e dalla protesta di una associazione di calzolai contro il lavoro carcerario per proporre a sua volta una soluzione all'annoso e tormentato problema. Ciccotti non esclude che in particolari e circoscritte situazioni il lavoro carcerario possa recare concorrenza al lavoro libero e appoggia in linea di massima la via della cooperazione proposta di Gnocchi Viani, ma ritiene che dalle cooperative miste di detenuti e lavoratori liberi deriverebbero «più impacci che vantaggi». Propone quindi cooperative di produzione sostenute dall'Amministrazione penitenziaria formate solo da detenuti, i cui utili dovrebbero confluire in una Banca del Lavoro per essere destinati a vantaggio del movimento cooperativo generale. Si tratterebbe di una «organizzazione del lavoro carcerario che dia per una via ai lavoratori liberi quello che per altra via può togliere loro con la concorrenza». In realtà Ciccotti sembra interessato più al progetto di una totale palingenesi del sistema produttivo basata sulla cooperazione che allo specifico problema del lavoro carcerario; è facile per Osvaldo Gnocchi Viani rispondere che l'idea di una Banca del Lavoro alimentata con gli utili del lavoro carcerario potrebbe ingenerare nei detenuti il sospetto di essere sotto nuova forma vittime di sfruttamento; rilancia quindi la proposta delle cooperative miste, destinando gli utili alla cooperativa ove lavorano i detenuti e i lavoratori liberi (O. Gnocchi Viani, 1892). L'Autore è comunque ben conscio che la sua proposta richiede che siano debellati i pregiudizi delle stesse associazioni operaie contro il *delinquente*, che il lavoro carcerario sia concepito non più come una pena o come una forma di sfruttamento, ma come una funzione sociale, e vede nella prospettiva di «cooperativizzare il lavoro carcerario con il lavoro operaio eterno» l'unica soluzione «a cotesto eterno quesito del lavoro carcerario, che è ben da mezzo secolo e più che si dibatte, senza costruito pratico alcuno».

In una successiva replica e contro-replica le due concezioni del lavoro carcerario vengono ulteriormente chiarite: Ciccotti insiste sui problemi che si troverebbero ad affrontare associazioni cooperative composte da soggetti eterogenei, quali sono i lavoratori liberi e quelli detenuti, sul

fatto che i lavoratori detenuti si troverebbero a dipendere per certi aspetti dall'Amministrazione penitenziaria e per altri dalla cooperativa, sulle difficoltà di reperire i capitali necessari per il funzionamento delle cooperative miste. In definitiva per Ciccotti il lavoro carcerario dovrebbe assumere la forma di una produzione di carattere essenzialmente pubblico, organizzato come *pubblica istituzione*, mentre Gnocchi Viani insiste che i lavoratori liberi e i lavoratori detenuti non sono categorie eterogenee, in quanto sono entrambi lavoratori e tanto più si assomigliano quando gli uni e gli altri siano membri di una medesima cooperativa e vede nelle cooperative miste un elemento di rinnovamento economico e morale non solo del movimento cooperativo, ma degli stessi detenuti (E. Ciccotti 1892, pp. 294-295).

Questi spunti, che conservano a 125 anni di distanza una sconcertante attualità, tanto che ancora oggi viene da domandarsi se siano più realistiche le proposte di Ciccotti o quelle di Gnocchi Viani, o se piuttosto non vadano coltivate entrambe, cadono purtroppo nel vuoto e si rientra in una spirale di sconcertanti e reiterate manifestazioni di buone intenzioni accompagnate dalla mancanza di concrete iniziative. E ciò malgrado l'obbligo del lavoro dei detenuti sia solennemente enunciato sia nel codice penale del 1889 che nel Regolamento penitenziario del 1890.

L'importanza attribuita al lavoro carcerario nel Codice penale è documentata dalla disciplina assai analitica che vi è riservata (articoli 12-15), per certi aspetti assai avanzata, ma purtroppo mai attuata e non ripresa nei suoi aspetti più illuminati dal Codice fascista del 1930. L'obbligo del lavoro è previsto per tutte le pene detentive: per gli ergastolani sin dal primo periodo di sette anni di segregazione cellulare continua e successivamente in comune con gli altri condannati, ma con l'obbligo del silenzio; quanto alla reclusione il condannato dopo avere scontato la metà della pena può essere ammesso a scontare il rimanente in uno stabilimento agricolo o industriale o anche lavorando in opere pubbliche o private; quanto alla pena della detenzione il condannato può scegliere tra le specie di lavoro ammesse nello stabilimento quella che è più confacente alle sue attitudini e precedenti occupazioni, e può essergli concesso di svolgere anche una specie diversa di lavoro. Par di sognare, siamo nel 1889, il codice penale concede ai condannati di scegliere il lavoro più

confacente alle loro attitudini. Per la sua parte, il monumentale il Regolamento generale degli stabilimenti carcerari e dei riformatori governativi del 1891, ricco di ben 891 articoli, inserisce al primo posto il lavoro tra le tre leggi fondamentali e tassative che, a livello di dichiarazioni di principio, dovrebbero reggere la vita carceraria (le altre due sono l'istruzione civile e le pratiche religiose).

La realtà è purtroppo ben diversa: lungi dal dare attuazione al nuovo Codice penale e al Regolamento penitenziario negli anni Novanta si assiste alla progressiva riduzione e poi alla sospensione totale dei fondi stanziati per l'edilizia penitenziaria, e alla diminuzione di quelli destinati alle lavorazioni carcerarie e alle manifatture per conto dello Stato, con l'ovvio corollario – rileva la *Rivista penale* nel 1893 – che il lavoro dei condannati viene appaltato ai privati e abbandonato ad ogni forma di sfruttamento (L. Lucchini, 1893). Un decennio dopo, siamo nel 1903, la situazione non è mutata: una circolare del ministro dell'interno Giolitti invita i direttori dei riformatori a imporre l'osservanza della legge del 1886 sul lavoro dei fanciulli – in particolare, i limiti della durata giornaliera per i minori degli anni 12, il divieto di fare svolgere lavori insalubri o pericolosi – in quanto risulta, specie nei riformatori ove le lavorazioni sono condotte nell'interesse di appaltatori privati, tali norme vengono sistematicamente violate¹.

Il reale atteggiamento del governo nei confronti del problema penitenziario è una volta tanto espresso con sincerità dal relatore al bilancio del Ministero dell'interno, chiamato a giustificare la mancata attuazione del nuovo regolamento del 1890: «Le condizioni economiche del paese impongono tanti sacrifici (...) a tanta parte di popolazione onesta che non può esservi alcun rimorso se per la gente trista e sulla quale la società è costretta a far pesare il rigore della legge non si prevedono miglioramenti (...)» (L. Romanin Jacur, 1891).

¹ Si veda la circolare in Archivio Centrale dello Stato, *Ministero dell'Interno, Direzione Generale Carceri e Riformatori*, Atti Amministrativi, 1894-1900, b. 2.

3. La svolta “riformatrice” del nuovo secolo: i lavori di bonifica dei terreni incolti o malsani

Nei primi anni del '900 il dibattito sulla perdurante carenza del lavoro carcerario si concentra sul disegno di legge relativo all'impiego dei condannati in lavori di bonifica di terreni incolti o malsani da destinare ai lavoratori liberi presentato dal ministro dell'interno Giolitti nel 1902. La proposta, indirettamente collegata al tema che riaffiora periodicamente della deportazione nelle colonie d'oltremare, viene considerata un toccasana per risolvere il problema del lavoro carcerario ed è destinata ad essere riproposta per oltre un cinquantennio. Nelle intenzioni di Giolitti (Id., 1902), la legge avrebbe consentito di affrontare due annosi e irrisolti problemi: il fatiscente stato dell'edilizia penitenziaria, smistando i condannati nelle colonie agricole della Sardegna ovvero nelle zone destinate alla bonifica dei terreni, e la cronica mancanza del lavoro carcerario, tacitando anche le vivaci polemiche dei socialisti e dei sindacati sulla concorrenza al lavoro libero.

In Parlamento si leva qualche voce di disagio e preoccupazione per il pericolo di un aumento delle malattie e della mortalità dei condannati «per infezioni miasmatiche» e si propone di eliminare quantomeno dal titolo della legge il riferimento ai terreni *malsani*, che «può essere ripugnante ai sensi più umani e civili» in quanto «la legge e l'Amministrazione(...) sono e devono essere ben lungi dal compromettere la salute e la vita dei condannati, e votarli alle infermità o alla morte» (L. Lucchini, 1902, p. 5). Le preoccupazioni sono fugate da Giolitti con un breve cenno «ai mezzi preventivi e profilattici testé sperimentati con successo nelle zone malariche» e nel titolo definitivo della legge 26 giugno 1904 n. 285 si parla di «bonificazione dei terreni incolti o malarici».

Con la legge del 1904 risulta in un certo senso istituzionalizzato il principio che lo Stato ha il diritto di «utilizzare nel miglior modo possibile l'opera dei condannati per compensare in parte l'erario della grave spesa che per il loro mantenimento grava sul bilancio nazionale» (G. Giolitti, 1902, p. 5). Utilizzazione da cui è evidentemente estranea la finalità di offrire ai condannati una qualsiasi qualificazione professionale; al contrario la stessa relazione di Giolitti nel giustificare la legge sostiene con una buona dose di ipocrisia la necessità di impiegare i con-

dannati in lavori di dissodamento e di bonifica per rispettare la loro precedente e prevalente attività di contadini, braccianti, manovali, terrazzieri; al riguardo vengono richiamati dati statistici da cui risulta che al 31 dicembre 1901 su 12.963 condannati presenti nelle case di pena che erano contadini o manovali prima dell'arresto solo 2777 svolgono analoghe attività in carcere; come a dire che in carcere sottoccupati e sottosviluppati si entra e tali si deve necessariamente uscire, senza acquisire alcuna qualificazione che consenta di reinserirsi come membri attivi nel contesto sociale.

Sappiamo grazie ad una Relazione del 1915 del nuovo direttore generale delle carceri e dei riformatori² che non si è in condizioni di assicurare il lavoro a tutti i condannati e che la legge del 1904 sui lavori di bonifica non ha praticamente avuto applicazione, il che – visti i suoi presupposti ideologici – non è evidentemente stato un gran male. Per il resto sono frequenti gli interventi parlamentari o gli scritti di parte socialista e sindacale che contestano il lavoro carcerario per la concorrenza al lavoro libero, sulla scia delle proposte di Enrico Ferri, risalenti anche agli ultimi decenni del secolo precedente, in favore dell'impiego dei condannati in lavori di fortificazione, estrattivi, agricoli, di costruzione di stabilimenti penitenziari, di dissodamento dei terreni che serviranno poi ai coloni liberi, lavori da concentrarsi in zone ove non vi sia concorrenza di operai liberi. Due provvedimenti legislativi del 1907 e del 1908 a favore dell'agricoltura in Sardegna si innestano sulla legge del 1904, prevedendo la possibilità di concedere ai coltivatori che ne facciano richiesta l'opera di condannati alla reclusione per lavori di bonifica, irrigazione e trasformazione agraria, ma in sostanza l'immobilismo è la nota che caratterizza il problema del lavoro carcerario sino al nuovo Regolamento penitenziario del 1931, emanato sulla scia del completo rinnovamento dei codici penale e di procedura penale attuato l'anno precedente dal regime fascista.

² Si veda in Archivio Centrale dello Stato, *Ministero di Grazia e Giustizia, Direzione Generale Istituti di Prevenzione e di Pena*, 1915, b. 51.

4. Il lavoro carcerario nel periodo fascista

Il nuovo Regolamento si pone in una linea di sostanziale continuità con la precedente disciplina: rimangono ferme le tre leggi fondamentali del lavoro, dell'istruzione e delle pratiche religiose; in particolare, per quanto qui interessa, la funzione rieducativa e risocializzante che a parole viene assegnata al lavoro carcerario è in realtà contraddetta da forme di dichiarato sfruttamento in favore dello Stato e di colonizzazione interna. Così si esprime al riguardo il Guardasigilli Alfredo Rocco.

«Le pubbliche amministrazioni hanno tali e tanti bisogni che possono bene assicurare con le loro richieste il lavoro negli stabilimenti carcerari, e sarebbe strano che si insistesse nell'attuale sistema di rinunciare a servirsi di una mano d'opera che lo Stato può regolare come crede nell'interesse della generalità dei cittadini. Le case di lavoro per il miglioramento dei terreni non debbono essere fine a sé stesse, non debbono servire esclusivamente a una buona organizzazione penitenziaria, ma avere per finalità la preparazione all'occupazione delle terre da parte dei lavoratori liberi, concorrendo così a quella grandiosa opera di colonizzazione interna, cui il Regime attende con illuminata visione dei più vitali bisogni della nostra Patria» (A. Rocco, 1931).

Le continue dichiarazioni sull'importanza e sullo sviluppo del lavoro trovano sbocco nella legge 9 maggio 1932 n. 547, pomposamente definita dalle fonti ufficiali «Carta del lavoro carcerario», ove viene ribadito l'obbligo delle pubbliche amministrazioni di commettere parte delle loro richieste alle lavorazioni carcerarie. Il lavoro è retribuito con una *remunerazione* la cui misura è determinata dal Ministero e sulla quale vengono ovviamente prelevate le somme dovute a titolo di risarcimento del danno provocato dal reato, il rimborso per le spese del procedimento, le spese per il mantenimento in carcere. Al condannato comunque spetta solo una *mercede*, che continua ad essere determinata nella misura di 6/10 per gli ergastolani, 7/10 per i condannati alla reclusione, 8/10 per i condannati all'arresto e 9/10 per gli imputati in attesa di giudizio. La differenza tra remunerazione e mercede è devoluta allo Stato. Una circolare del 1931 diminuisce del 12% questa modestissima gratificazione o compenso che dir si voglia, premurandosi di precisare che tra i due sfruttatori della manodopera dei detenuti – gli appaltatori privati e lo Stato – della riduzione

usufruirà esclusivamente lo Stato. Ma i detenuti lavoratori vengono discriminati non solo per quanto riguarda l'aspetto salariale, altre circolari precisano che non si applicano le assicurazioni per nuzialità, natalità e disoccupazione e che i contributi per l'invalidità e vecchiaia non vengono versati per i condannati all'ergastolo.

Lo sfruttamento non è limitato al lavoro svolto nel periodo della carcerazione ma si estende dopo la liberazione. Con impudente cinismo si insiste sui vantaggi che gli industriali potranno trarre dal lavoro degli *ex* condannati organizzato presso i consigli di patronato, in quanto «l'assistito non ancora inquadrato nelle categorie sindacali può essere retribuito con un salario inferiore a quello stabilito nei contratti di lavoro» (S. Longhi, 1933, pp. 727-728); il principio verrà poi formalizzato in una Circolare ministeriale del 1937³.

Le storia del lavoro carcerario durante il periodo fascista si conclude tragicamente nel territorio della Repubblica sociale italiana controllato dai tedeschi: i nazisti occupano di fatto intere sezioni delle principali carceri giudiziarie del nord Italia, che divengono al di fuori di ogni controllo centri di raccolta e di deportazione dei detenuti nei campi di lavoro in Germania. La deportazione dei detenuti verrà poi in un certo senso legalizzata nel giugno del 1944: il Ministro della giustizia della RSI Piero Pisenti e le autorità tedesche firmano un protocollo di intesa per «convogliare nello sforzo bellico dell'Asse anche il lavoro carcerario dei detenuti attualmente inoperosi nelle carceri italiane» (si veda sul tema C. De Vito, 2009). Furono migliaia i detenuti abili al lavoro venduti dalla RSI ai nazisti e deportati coattivamente nei campi di lavoro in Germania.

5. Il dopoguerra e la riforma penitenziaria del 1975

L'onda lunga della suggestione, o illusione che dir si voglia, che i lavori di dissodamento e bonifica dei terreni incolti sarebbero stati il rimedio risolutivo del problema del lavoro dei detenuti è ancora presente negli anni successivi alla caduta del fascismo. Tra le proposte – piuttosto timide, ma in genere condivisibili – della prima e unica Commissione

³ Circolare 1° marzo 1937, in *Rivista di diritto penitenziario*, 1937, p. 359.

parlamentare di inchiesta sulle carceri nella storia italiana, insediata il 9 luglio 1949 e presieduta dal sen. Giovanni Persico⁴, figura anche il potenziamento del lavoro agricolo di bonifica e dissodamento dei terreni da destinare ai lavoratori liberi, in base al rilievo di giolittiana memoria che la popolazione carceraria italiana è eminentemente agricola. Ma insieme a questo quasi secolare retaggio compaiono raccomandazioni relative all'abolizione del sistema degli appalti privati delle lavorazioni carcerarie, che dovrebbero essere tutte gestite in economia per conto dello Stato e all'aumento delle remunerazioni del lavoro carcerario, che in effetti negli anni successivi verranno aumentate mediante periodiche Circolari ministeriali, ferme restando le decurtazioni della mercede effettivamente percepita dai detenuti a seconda delle varie categorie di appartenenza. Si deve comunque arrivare agli anni Settanta del secolo scorso, a ridosso della riforma penitenziaria del 1975, perché dai dibattiti parlamentari emergano proposte radicalmente innovative sulla funzione e sulla disciplina del lavoro carcerario. Si incomincia a parlare di adeguamento della retribuzione dei detenuti ai 2/3 delle tariffe sindacali, di superamento del connotato affittivo del lavoro carcerario per trasformarlo in strumento volto al recupero sociale del condannato, sino a sostenere nel corso del dibattito al Senato sulla legge di riforma la completa equiparazione del lavoro carcerario al lavoro libero e a proporre la gestione esclusiva in capo all'Amministrazione penitenziaria, alla stregua di un vero e proprio servizio sociale, in curiosa sintonia con le posizioni sostenute quasi un secolo prima dal socialista Ettore Ciccotti.

Siamo ormai alle soglie dell'approvazione della legge del 26 luglio 1975 n. 354 con cui verrà varata la totale riforma dell'ordinamento penitenziario e finalmente sembra che le false rappresentazioni che per quasi un secolo avevano monopolizzato il dibattito sul lavoro carcerario siano superate: non si parla più di lavori di bonifica e dissodamento dei terreni incolti quale obiettivo privilegiato per assicurare il lavoro ai detenuti, né viene avanzato il timore che il lavoro carcerario possa tradursi in una indebita concorrenza al lavoro libero. Grazie anche a successive numerose

⁴ Si veda Relazione della Commissione parlamentare di indagine sulla condizione dei detenuti negli stabilimenti carcerari, in *Atti Parlamentari*, Camera dei Deputati, Legislatura I, vol. XXXIX, Doc. XII.

integrazioni del testo originario della legge del 1975, quantomeno sulla carta la disciplina legislativa del lavoro carcerario trova una corretta collocazione tra gli strumenti che concorrono a dare attuazione al principio costituzionale secondo cui «le pene devono tendere alla rieducazione del condannato» ed è in linea con le più recenti raccomandazioni del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa⁵.

I caposaldi della nuova disciplina possono essere così sintetizzati: il lavoro fa parte del trattamento rieducativo e a tale fine, salvo casi di impossibilità, deve essere assicurato a tutti i condannati (art. 15, comma 2); il lavoro penitenziario non ha carattere affittivo ed è remunerato (art. 20, comma 2); è obbligatorio per i condannati (comma 3); l'organizzazione e i metodi devono riflettere quelli del lavoro nella società libera al fine di fare acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative e agevolarne il reinserimento sociale (comma 5); le Amministrazioni penitenziarie centrali e periferiche stipulano apposite convenzioni con soggetti pubblici o privati e cooperative sociali per fornire ai detenuti opportunità di lavoro (comma 13); per l'assunzione della qualità di socio nelle cooperative sociali non si applicano le incapacità derivanti da condanne penali o civili (comma 18); è favorito il lavoro all'esterno, anche presso imprese private (art. 21); la remunerazione è determinata in misura non inferiore ai 2/3 del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro (art. 22, comma 1); salvo la quota trattenuta per il rimborso delle spese di mantenimento e delle spese del procedimento penale la remunerazione è destinata al detenuto lavoratore, eliminando la ritenuta dei 3/10 in favore della Cassa per l'assistenza delle vittime del delitto, che peraltro era stata abolita sin dal 1978 (articoli 2 e 23); sono istituite apposite Commissioni regionali con la partecipazione delle associazioni degli imprenditori e delle cooperative sociali per l'organizzazione del lavoro penitenziario (art. 25-*bis*).

Altrettanto soddisfacente è la disciplina prevista per i corsi professionali e per l'organizzazione del lavoro all'interno e all'esterno del carcere dagli articoli 42-57 del Regolamento penitenziario emanato con

⁵ Raccomandazione R (2006)2 del Comitato dei Ministri sulle regole penitenziarie europee, punto 36.

D.P.R. 30 giugno 2000, n 230. Leggendo quegli articoli e i puntuali riferimenti alle lavorazioni organizzate e gestite sia dalle direzioni degli istituti, sia da imprese pubbliche e private, in particolare da imprese cooperative sociali, aventi ad oggetto anche servizi interni, quali somministrazione del vitto, pulizia, manutenzione dei fabbricati, si ha l'impressione che il lavoro carcerario, in tutte le sue possibili manifestazioni, sia pratica diffusa tra tutti i detenuti, perfettamente organizzata in tutti gli istituti.

6. Quale futuro per il lavoro dei detenuti

Sia a livello legislativo che regolamentare i principi di una corretta disciplina e organizzazione del lavoro dei detenuti ci sono tutti o quasi tutti, ciò che purtroppo manca quasi del tutto è il lavoro carcerario. Ammessi al lavoro, per di più a turno, sono un numero assai scarso di condannati ed una percentuale ancora inferiore di imputati in attesa di giudizio. Secondo i dati ufficiali del dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, i detenuti che svolgono attività lavorativa sono il 26% a livello nazionale e il 20% nella Regione Piemonte, ma in tali percentuali sono compresi anche detenuti incaricati di svolgere ad esempio lavori di pulizia per una sola ora al giorno.

Per quanto è a mia conoscenza non esiste un piano complessivo e organico per sviluppare il lavoro dei detenuti, e probabilmente è giusto che sia così, posto che non esistono ricette magiche e universali, ma le forme e le modalità del lavoro dei detenuti sono profondamente diversificate. Esistono isole felici, come il carcere di Bollate, ove l'80% dei detenuti svolgono attività lavorative all'esterno o all'interno dello stabilimento; esistono esempi di lavorazioni artigianali di alta qualità e prestigio in alcuni istituti penitenziari, che peraltro coinvolgono un numero ristretto di detenuti. La realtà più diffusa, purtroppo, è che nella maggioranza degli istituti i detenuti sono abbandonati nell'ozio pressoché totale o comunque non svolgono vere e proprie attività lavorative idonee a inserirli nel mercato del lavoro libero.

Non a caso la Relazione del 25 novembre 2013 della Commissione ministeriale sul sovraffollamento degli istituti penitenziari italiani presie-

duta da Mauro Palma⁶, nell'introdurre il tema del lavoro carcerario segnala la necessità di avviare un censimento preliminare di tutte le attività presenti negli istituti, della loro incidenza numerica, degli attori istituzionali e non istituzionali coinvolti; vengono indicati alcuni interventi di immediata attuazione, ma si rinvia ad un momento successivo la ridefinizione del quadro complessivo di *governance* del lavoro dei detenuti, per la quale dovrà intervenire un nuovo organismo in grado di coordinare e gestire il potenziamento del lavoro carcerario in tutte le sue possibili forme.

Tenuto conto della estrema frammentazione e specificità delle varie forme di lavoro carcerario mi sembra che questo approccio di doverosa cautela sia adeguato alla complessità e difficoltà del problema. Basti pensare ai differenti problemi che riguardano rispettivamente: *lavori domestici* relativi alla manutenzione (lavori edili, impianti di riscaldamento, idraulici, sanitari, elettrici, ecc.) e ai servizi degli stabilimenti penitenziari (pulizia, approvvigionamento alimentare, mensa, bar, e via dicendo); *lavorazioni penitenziarie*, gestite in economia dall'Amministrazione penitenziaria e/o da imprese pubbliche o private che impiegano detenuti all'interno o all'esterno del carcere; la sfera di applicazione della c.d. legge Smuraglia (legge 22 giugno 2000 n. 193) per favorire l'attività lavorativa dei detenuti attraverso le cooperative sociali; il coinvolgimento nell'attività dei servizi delle cooperative sociali a composizione mista (lavoratori liberi e detenuti); l'organizzazione stabile del lavoro all'esterno, sia per i detenuti ordinari sia per quelli in regime di semi-libertà; la prestazione da parte dei detenuti a titolo volontario e gratuito di attività di pubblica utilità in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, Regioni, Province, nonché presso enti di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, e anche a sostegno delle famiglie delle vittime dei reati da loro commessi, attività previste dall'art. 2 della legge 9 agosto 2014 n. 94, che ha introdotto il comma 4-ter nell'art. 21 dell'ordinamento penitenziario.

È facile rendersi conto che si troviamo di fronte a forme e modalità di lavoro tra loro assai disparate, per le quali dovranno essere disposte

⁶ La relazione è disponibile all'indirizzo http://www.ristretti.it/commenti/2014/aprile/pdf4/relazione_ministro.pdf.

regole e garanzie generali, lasciando peraltro la più ampia autonomia e discrezionalità alle iniziative locali e alle specifiche situazioni territoriali, a seconda delle peculiarità della popolazione carceraria dei singoli stabilimenti e delle lavorazioni già esistenti, dei collegamenti che sarà possibile instaurare con gli imprenditori locali, della presenza di cooperative sociali disponibili ad accogliere detenuti tra i soci, della disponibilità dei comuni e di altri enti pubblici a ricorrere ai detenuti per progetti di lavori volontari e gratuiti di pubblica utilità, e via dicendo. Consapevoli, per di più, che le opportunità di lavoro carcerario sono a loro volta strettamente collegate ai mutamenti sempre più rapidi, alle linee di sviluppo e ai periodi di crisi del mercato libero del lavoro.

Si tratta di un processo composto di piccoli passi, di tempi lunghi, di percorsi non lineari e di battute di arresto, come quella a cui stiamo assistendo sulla base di una mal riposta politica di tagli della spesa e di trasparenza che ha bloccato la positiva esperienza delle cooperative sociali miste di detenuti e lavoratori liberi. Solo mettendo insieme piccoli tasselli variamente distribuiti sul territorio e nel tempo è possibile che nel giro di alcuni anni il numero dei detenuti lavoratori raggiunga livelli accettabili e, soprattutto, aumenti la percentuale di detenuti che usciranno dal carcere con una qualificazione professionale o comunque una preparazione tale da facilitare uno sbocco occupazionale sul mercato del lavoro libero.

Lo sconcertante esito di una ormai plurisecolare esperienza storica fallimentare ci invita a lasciare da parte facili entusiasmi e ad armarci piuttosto di molta pazienza, consapevoli che i tempi saranno necessariamente lunghi: 21 anni or sono quel volume del 1994 intitolato *La pena del non lavoro*, ove erano pubblicati i risultati del seminario sul lavoro carcerario condotto dalla Facoltà di Scienze Politiche insieme ai detenuti delle Carceri di Torino, già denunciava che i principi legislativi erano pienamente adeguati, ma resi inoperosi dalla diffusa mancanza di lavoro per i detenuti.

Non credo che a livello nazionale la situazione sia sensibilmente migliorata. Vedo però che sono ancora molti, direi moltissimi, i soggetti impegnati a discutere quali siano i più efficaci mezzi di contrasto della *pena del non lavoro* e ancora capaci di sperare che sia la volta buona per dare concreta attuazione al lavoro dei detenuti. È doveroso riconoscere che il

clima di rinnovato impegno è stato alimentato e valorizzato, grazie anche all'organizzazione di questo Convegno, dalle sinergie chela Compagnia di San Paolo e il suo Ufficio Pio sono riusciti a creare tra tutti – o quasi tutti – i soggetti pubblici e privati, locali e nazionali, professionali o volontari, a qualsiasi titolo impegnati a realizzare sbocchi lavorativi per i detenuti dentro e fuori del carcere, durante e dopo l'esecuzione della pena.

Bibliografia

Berzano Luigi (1994), a cura di, *La pena del non lavoro*, Franco Angeli ed., Milano.

Ciccotti Ettore (1892), *Dal lavoro coatto al lavoro redentore*, in *Critica sociale*, p. 294 e ss.

Ciccotti Ettore (1882) "Lavoro redentore (Contributo al programma dei socialisti in ordine al lavoro carcerario)" in *Critica sociale*, p. 266 -269.

Costa Andrea (1887), proposta riportata in *Rivista penale*, vol. XXV, pp. 563 ss.

De Vito Christian (2009), *Camosci e girachiavi. Storia del carcere in Italia*, Laterza, Bari.

Ferri Enrico (1886), proposta riportata in *Rivista penale*, vol. XXIII, pp. 232 ss.

Giolitti Giovanni (1902), *Relazione al disegno di legge sull'impiego dei condannati nei lavori di bonificazione dei terreni incolti o malarici*, presentata alla Camera il 6 dicembre 1902, in *Atti Parlamentari*, Camera dei Deputati, Legislatura XXI, p. 5.

Gnocchi Viani Osvaldo (1892), *Cooperazione e lavoro carcerario*, in *Critica sociale*, pp. 279-280.

Longhi Silvio (1933), *L'assistenza professionale ai liberati dal carcere*, in *Rivista penale*, pp. 727-728.

Lucchini Luigi (1893), *Intervento alla Camera*, in *Rivista Penale*, vol. XXXVII, p. 177 ss.

Lucchini Luigi (1902), *Relazione della commissione incaricata dell'esame del disegno di legge sull'impiego dei condannati in lavori di dissodamento e di bonifica*, in *Atti Parlamentari*, Camera dei Deputati, Legislatura I, vol. XXXIX, Documenti, p. 5

Neppi Modona Guido (1973), *Carcere e società civile*, in *Storia d'Italia*, vol. V, I Documenti, Einaudi, Torino, pp. 1904-1998.

Neppi Modona Guido (1976), *Appunti per una storia parlamentare della riforma penitenziaria*, in *La questione criminale*, pp. 345 ss.

Rocco Alfredo (1931), *Relazione al regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena*, Roma.

Romanin Jacur Leone (1891), *Intervento alla Camera*, in *Rivista penale*, vol. XXXIV, 1891, p. 57 ss.

“Squarciare il silenzio, perché parlare di pena significa parlare della società che vogliamo”

Conversazione con Mauro Palma¹

La portata di ogni storica decisione giudiziale, come nel caso della c.d. sentenza Torregiani del gennaio 2013, si misura anche dalle reazioni che produce nella società. Dunque quando una Corte internazionale, come appunto la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, sancisce che un Paese ha violato uno degli articoli centrali della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, quell’art. 3 che fissa il divieto assoluto di sottoporre chiunque a tortura o a trattamenti inumani e degradanti, e certifica dunque che quel Paese non è stato in grado di garantire alle persone private della libertà che tal diritto venga rispettato, bisogna domandarsi come reagisce quel mondo culturale “illuminato” che costituisce la coscienza di quel Paese. Tra le tante riflessioni seguite alla sentenza Torregiani, a mio modo di vedere, non è stata data sufficiente importanza alla risposta a questa domanda. I giudici di Strasburgo, infatti, hanno posto questioni enormi non solo rivolte agli operatori dell’universo penitenziario e della giustizia penale in genere, ma hanno indirettamente interrogato il mondo sociale e culturale italiano, che ha omesso di domandarsi cosa stesse avvenendo nelle carceri e cosa era diventata la pena proprio nel Paese di Cesare Beccaria.

La sentenza della Corte ha tre destinatari non dichiarati: anzitutto gli operatori del diritto, sia quelli che amministrano la pena, sia quelli che sono chiamati a sorvegliare come tale pena è amministrata, e infine gli operatori culturali e sociali.

I primi, gli operatori del diritto, hanno reagito in modo diversificato, ma sinteticamente la loro reazione si può collocare tra lo stupore e la difesa del proprio operato. La CEDU non ha ribadito nient’altro che principi contenuti nella nostra Costituzione e pacificamente condivisi dalla dottrina giuridica; il messaggio da Strasburgo è stato chiaro e semplice:

¹ Colloquio raccolto e trascritto a cura di Michele Miravalle.

“voi, che amministrare la pena, non siete stati in grado di amministrarla in maniera conforme alla vostra Costituzione. E voi, magistrati di sorveglianza che sorvegliavate su come veniva amministrata, non siete stati in grado di sorvegliare adeguatamente”.

Gli operatori sociali e culturali, invece, hanno tenuto un profilo basso, quasi di apatia, sia nel momento della decisione che nel momento (maggio 2013) in cui la sentenza è diventata esecutiva. Salvo lodevoli eccezioni e alcuni commenti scandalizzati, di tipo impressionistico piuttosto che di tipo costruttivo, il silenzio della società intorno alla vicenda è stato assai sorprendente. Quindi, tre assenze sono state il punto di partenza, le radici da cui la sentenza della Corte è partita: l'assenza del mondo della cultura, l'assenza di coloro che amministravano la pena, l'assenza di coloro che erano chiamati a sorvegliare.

Fortunatamente in questi due anni trascorsi dalla sentenza parecchio è cambiato; c'è stato infatti un momento in cui si è cominciato a pensare che la vicenda negativa della sentenza stessa potesse essere declinata al positivo, potesse essere un'occasione per richiamare tutti gli attori che ho indicato a riflettere sulla questione della pena. E allora si è capito che il problema non era soltanto ridurre i numeri della popolazione detenuta. La questione cruciale era ed è come superare quei lunghi decenni in cui il legislatore ha determinato la crescita della rete dell'intervento penale, rendendola abnorme, non corrispondente all'esigenza di sicurezza, e non essendo in grado di assicurare condizioni di detenzione dignitose per le persone recluse. Erano e sono questi gli ostacoli che andavano e vanno rimossi, poiché queste erano le cause principali del sovraffollamento. Il compito del legislatore e del governo doveva indirizzarsi in questo senso; gli altri attori invece andavano richiamati al loro ruolo specifico, che non era quello di occuparsi di come ridurre, nella contingenza, i numeri della detenzione, bensì quello di sviluppare una riflessione su come prendere quest'occasione per riportare il nostro sistema penale all'interno del quadro tracciato dalle regole internazionali che l'Italia stessa aveva sottoscritto e, in primo luogo, le *Regole penitenziarie europee* del 2006.

Da questi presupposti, si è prima insediata una *Commissione ministeriale per le questioni penitenziarie* da me presieduta² per stabilire nuo-

² La relazione finale di tale commissione è disponibile in <http://www.assemblea.it>.

ve regole all'interno degli istituti, che aiutasse il processo legislativo di deflazione quantitativa della popolazione reclusa e che mettesse a disposizione della magistratura di sorveglianza un rimedio preventivo, là dove quella condizione di sovraffollamento e di inumanità di trattamento si dovesse verificare di nuovo, e un rimedio compensativo per riaffermare i diritti di coloro che l'avevano subita. Al di là delle specifiche scelte normative, quello che è importante sottolineare è la convinzione che le leggi non hanno senso se non vengono accompagnate da una riflessione culturale più generale.

In tale prospettiva, si è pensato di convocare una larga consultazione pubblica denominata gli *Stati Generali sull'Esecuzione Penale* che coinvolgesse vari attori sociali: dagli operatori sociali, al mondo dell'accademia, dal mondo della cultura, ai detenuti stessi, per discutere quale modello di detenzione si ritenga adeguato al nostro Paese. Tali Stati generali si sono articolati in diciotto tavoli tematici che si sono occupati di tutti gli aspetti contenuti nel nostro ordinamento penitenziario. Dall'architettura dei luoghi carcerari, perché esiste un rapporto stretto tra come viene costruito un luogo e ciò che avviene al suo interno, sino al modello di detenzione e alle condizioni organizzative necessarie per la sua realizzazione concreta. Oltre dall'architettura in senso stretto, si è discusso anche di quella per così dire *ordinamentale*, ovvero l'insieme delle regole che devono sovraintendere all'operato dei vari organismi istituzionali che compongono l'apparato dell'amministrazione penitenziaria. Da tale punto di vista, si è abbandonata la tradizionale logica pletorica che ha governato il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria costituendo due diverse direzioni generali autonome, una per l'amministrazione della pena in senso stretto e l'altra per il dialogo con il territorio per la gestione del nuovo istituto della messa alla prova anche per gli adulti e per l'esecuzione delle cd. sanzioni di comunità o misure alternative alla reclusione. Due direzioni, tuttavia, tenute insieme da un'unica agenzia formativa che sia in grado di costruire un terreno di cultura professionale comune per gli operatori che gestiscono la detenzione e per quelli si occupano più direttamente dei rapporti con il territorio.

emr.it/garanti/attivita-e-servizi/detenuti/documentazione/documentazione-1/giurisprudenza/documento-finale-dei-lavori-della-commissione-ministeriale-per-le-questioni-penitenziarie-201c-palma201d/view.

Questi tavoli dovranno dialogare anche con il legislatore. Il Governo ha infatti presentato in Parlamento una legge delega che incide per un buon numero di punti sull'impianto originale dell'ordinamento penitenziario del 1975 e i nove punti di tale disegno di legge delega sono stati alla base dello sviluppo dei diciotto tavoli tematici degli Stati Generali. Un ordinamento, quello del 1975, all'epoca d'avanguardia, ma che si rifà ad un profilo socio-economico-culturale della popolazione detenuta molto diverso da quello attuale: basti pensare al fenomeno dell'immigrazione straniera che quarant'anni fa era pressoché inesistente nel Paese e, quindi, produceva un numero di detenuti di nazionalità diversa da quella italiana del tutto insignificante.

Il progetto politico complessivo è dunque chiaro: nel momento in cui il Governo dovrà provvedere alla scrittura dei decreti delegati e di fatto riammodernare radicalmente il nostro ordinamento penitenziario a partire dai nove punti indicati, non lo dovrà fare sulla base di elucubrazioni astratte di un gruppo ristretto di decisori politici, ma sulla base di questa larga consultazione pubblica avviata in questi mesi dai diciotto tavoli. Al termine di questa consultazione, infatti, chi dovrà scrivere tecnicamente i decreti avrà a disposizione una mole preziosa di materiali da cui partire. Se questo processo sarà virtuoso e funzionale, allora si sarà probabilmente avviato a quella assenza di un mondo sociale e culturale attento al contesto dell'esecuzione penale di cui parlavo all'inizio. Chiamare a raccolta all'incirca duecento esperti; interpellare altresì, attraverso audizioni, altri attori del mondo sindacale, imprenditoriale, professionale e via dicendo è un'operazione culturale ampia mai tentata in tutta la storia repubblicana e che vorrebbe avere il senso di rilanciare l'importanza di discutere dell'esecuzione penale. Troppo spesso è stata avallata l'idea che essa riguardi solo gli operatori penitenziari e della giustizia penale, nonché coloro che devono scontare una pena. Invece no, è un tema che investe il nostro modello di società e di democrazia, come insegna del resto la stessa storia del carcere moderno.

Un'operazione culturale e politica di questo tipo rappresenta un investimento anche sul piano economico, in quanto migliorare l'esecuzione penale in termini di efficacia dei processi di reinserimento sociale delle persone condannate è un investimento che inizialmente può apparire costoso, ma di fatto ridurrà i costi derivanti dalla recidiva. È, inoltre, un

investimento dal punto di vista delle relazioni sociali, perché una società impaurita e che tiene *distante e celato* il mondo di chi commette reati è una società destinata ad incattivirsi. È un investimento dal punto di vista della speranza di costruire una cultura diversa da far conoscere alle nuove generazioni. I giovani non possono guardare al futuro in termini di sicurezza personale, di sicurezza sociale e anche di sicurezza rispetto ai fantomatici “nemici” che sono chiusi al di là delle mura di un carcere se non sono rassicurati non solo sulle loro possibilità di realizzazione di progetti di vita, ma anche sulle possibilità che la società costruisca ponti e non lacerazioni tra individui e gruppi sociali.



“Dovevo nascere prima ed essere un operaio fisso”. Il progetto Logos tra esclusione sociale e carcere

Daniela Ronco e Giovanni Torrente¹

Abstract: *In questo articolo vengono sinteticamente presentati i risultati di una ricerca condotta dagli Autori sul tema della recidiva. Oggetto specifico dell'analisi è l'impatto che un progetto di reinserimento realizzato nel contesto torinese ha avuto su un campione di persone condannate. L'analisi, di carattere quali-quantitativo, ha preso in esame sia i fascicoli di tutte le persone inserite nel percorso di presa in carico in un arco temporale di dieci anni, sia il materiale raccolto tramite la somministrazione di interviste in profondità ad un sotto-gruppo ristretto di destinatari. La ricerca si inserisce quindi in un campo, quello della recidiva, raramente affrontato da un punto di vista empirico nel nostro paese e intende mettere in evidenza la stretta corrispondenza tra i percorsi di esecuzione penale e le più generalizzate condizioni di marginalità sociale.*

Keywords: *recidiva, reinserimento, detenuti, misure alternative, marginalità.*

1. Introduzione e nota metodologica

Il presente contributo intende presentare i primi risultati di una ricerca sull'impatto che un progetto di reinserimento definibile ad “alta soglia” ha avuto sui destinatari (persone condannate in gran parte provenienti da un periodo di detenzione).

Il Progetto Logos, realizzato da dieci anni nel contesto torinese, è rivolto a chi si trovi in prossimità del fine pena ed offre una varietà di azioni di sostegno che ruotano in primis attorno al reinserimento lavorativo (attraverso l'orientamento, la possibilità di seguire percorsi di formazione, l'accesso a tirocini in borsa-lavoro), collocato tuttavia in un più ampio contesto di sostegno educativo e, in alcuni casi, psicologico.

¹ Daniela Ronco ha scritto i paragrafi 1, 2, 3, 4 mentre Giovanni Torrente ha scritto i paragrafi 5 e 6. Le conclusioni sono opera di entrambi gli autori.

Le proposte di inserimento possono arrivare da vari enti: l'Amministrazione Penitenziaria (tramite gli operatori del carcere o dell'Ufficio per l'Esecuzione Penale Esterna), i Servizi Sociali Territoriali, i Servizi per le Tossicodipendenze, i Servizi Sociali per Minori nel caso di giovani adulti.

L'analisi che si intende qui proporre riguarda la valutazione dell'impatto in termini di recidiva e, più in generale, del contributo al reinserimento sul territorio che la partecipazione al progetto ha contribuito a rafforzare.

Il tema della recidiva è frequente oggetto del dibattito politico, ma nel nostro paese, a differenza di molti altri, è pressoché del tutto scollegato da un'accurata e sistematica ricerca empirica sul campo. Come noto, sono poche le ricerche che si sono occupate nello specifico di analizzare la recidiva di persone con trascorsi carcerari.²

Il presente studio è stato svolto sia in termini quantitativi (attraverso l'analisi dei fascicoli relativi alle persone che sono state inserite nel percorso di presa in carico), sia in termini qualitativi (attraverso la somministrazione di interviste in profondità ad un sotto-campione rappresentativo di soggetti).

Dal punto di vista quantitativo, il monitoraggio ha analizzato 458 fascicoli predisposti dagli operatori dell'Ufficio Pio (ente realizzatore del progetto) riguardanti le persone che sono state inserite nel percorso di presa in carico. Per l'analisi della recidiva sono stati inoltre utilizzati i dati sui rientri in carcere forniti dal Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria di Piemonte e Valle d'Aosta, relativamente ai soggetti oggetto del campione di ricerca. L'analisi è stata realizzata attraverso l'utilizzo del programma SPSS. La maschera di rilevazione dati ha preso in considerazione 134 variabili riguardanti le seguenti aree tematiche: le caratteristiche socio-anagrafiche, le esperienze di formazione e lavoro pregresse (prima, durante e dopo la condanna in carcere), le relazioni familiari e le prese in carico da parte dei servizi, i dati relativi alla partecipazione al progetto *Logos* e le tipologie di sostegno ricevuto, la carriera deviante e i trascorsi penali.

² Per una rassegna sugli studi italiani e internazionali sul tema della recidiva si rimanda al recente volume di Luigi Manconi e Giovanni Torrente (2015).

Per l'analisi qualitativa, è stata predisposta una traccia di intervista semi-strutturata poi sottoposta ad un campione di 40 soggetti che sono stati inseriti nel progetto, per approfondire i percorsi di reinserimento sul territorio. Le persone coinvolte nell'analisi qualitativa sono state selezionate in maniera casuale dagli elenchi di chi ha partecipato al progetto negli anni.


2. Caratteristiche socio-anagrafiche del campione e andamento dei percorsi

Sono stati considerati i casi di progetti conclusi nell'arco temporale compreso tra il 2004 e il 2013, ossia, nello specifico, 458 casi. Le principali variabili socio-anagrafiche (età, genere, livello di istruzione, nazionalità) sono state raffrontate con i dati relativi alla popolazione detenuta. Nello specifico, prendiamo in riferimento i dati completi forniti dal Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, che si riferiscono al 31 dicembre 2014.³

I soggetti inseriti hanno un'età media di circa 42.3 anni e un'età mediana di 39.5 anni (ovvero metà intervistati hanno meno di 39.5 anni e l'altra metà ne hanno di più). Comparando i dati del campione con quelli relativi alla popolazione detenuta, le persone inserite in *Logos* rientrano soprattutto nelle fasce d'età comprese tra i 36 e i 60 anni, risultando così mediamente meno giovani rispetto alla popolazione detenuta (la cui popolazione di età compresa tra i 25 e i 35 anni è ben più elevata, come emerge dal grafico sottostante).

³ Se, da un punto di vista statistico, la comparazione tra dati che fanno riferimento ad un arco temporale che va dal 2004 al 2010 con i dati della popolazione detenuta a fine dicembre 2014 può costituire una scorrettezza metodologica, si è scelto di adoperare questa modalità di comparazione per esigenze di semplificazione espositiva. D'altra parte, possiamo affermare che le caratteristiche socio-anagrafiche della popolazione detenuta prese in considerazione sono rimaste pressoché stabili nell'ultimo decennio.

Grafico 1 – Distribuzione per classi di età: inserimenti in Logos e popolazione detenuta



Per quanto riguarda la distribuzione per genere, il campione è composto per il 5,7% da donne, dato che rispecchia abbastanza le presenze distinte per genere della popolazione detenuta: al 31 dicembre 2014, le donne costituivano infatti il 4,3% del totale dei detenuti.

Per quanto riguarda il livello di istruzione, da un confronto con i dati sulla popolazione detenuta al 31 dicembre 2014 emergono due considerazioni. In primo luogo, l'altissima percentuale di dati non rilevati dal DAP (in quasi un caso su due, il 44,26%, il titolo di studio non viene rilevato) e l'ampia forbice riguardante la formazione professionale: tra gli inserimenti in *Logos*, il 28,7% risulta essere in possesso di un titolo riguardante una qualche tipologia di formazione professionale, mentre nel caso della popolazione detenuta soltanto lo 0,73%. La divergenza presumibilmente può essere spiegata dal fatto che il DAP prende in considerazione esclusivamente i casi di formazione professionale certificati. Gli inserimenti in *Logos*, inoltre, considerano anche la formazione professionale riguardante i corsi seguiti nel periodo detentivo.

Tabella 1 – Analisi per nazionalità: confronto Progetto Logos – popolazione detenuta al 31 dicembre 2014

Nazionalità	Progetto Logos	Popolazione detenuta
italiano	88,6	67,4
comunitario	2,6	7,05
extra-Ue	8,7	25,51
totale	100,0	100,0

La nazionalità costituisce l'elemento di maggior differenziazione tra il campione di inserimenti in Logos e la popolazione detenuta complessiva. Come vediamo dalla tabella, 1 gli stranieri inseriti nel progetto nell'intervallo considerato costituiscono soltanto l'11,3% del totale. Com'è noto, invece, la popolazione detenuta straniera si è assestata negli ultimi anni intorno al 30-35%, più precisamente al 31 dicembre 2014 gli stranieri presenti nelle carceri italiane era pari al 32,56%.

Tale dato è facilmente spiegabile dalle difficoltà per gli stranieri di accedere a percorsi di reinserimento una volta finito di scontare la condanna, considerato che nella stragrande maggioranza dei casi manca un regolare permesso di soggiorno ed è prevista l'espulsione a fine pena. La retorica del reinserimento a fine pena delle persone detenute si scontra, nel caso degli stranieri, con una politica dell'immigrazione che è volta all'allontanamento di chi ha trascorsi penali e che solo in rarissimi casi offre concrete possibilità di integrarsi (cfr. Palidda, 2009; Sbraccia, 2007; Melossi, 2002). Questa è la ragione per cui, a fronte di un certo numero di stranieri inseriti in percorsi in misura alternativa (che siano o meno in possesso del permesso di soggiorno), risulta molto più difficile, per gli enti che si occupano di reinserimenti post-carcerari, coinvolgere persone straniere che escono dal carcere o che finiscono di scontare la misura alternativa.

Per quanto riguarda l'andamento dei percorsi in *Logos*, dai fascicoli desumiamo se il percorso è stato concluso o se per qualche ragione non è stato portato a termine. In tal senso è possibile che il progetto sia stato abbandonato, per volontà del soggetto coinvolto, oppure interrotto per fattori indipendenti dalla sua volontà (che possono andare dal subentrare

di una nuova carcerazione, ad un trasferimento, ad una nuova opportunità lavorativa, al rinvio al Sert, al mancato rinnovo di un permesso di soggiorno in caso di stranieri, ecc.).

Tabella 2 – Andamento del percorso Logos

Percorso	Frequenze	%	% valide
concluso	258	56,33	56,58
abbandonato	71	15,50	15,57
interrotto	127	27,73	27,85
	2	0,44	Missing
Totale	458	100,0	100,0

Come vediamo dalla tabella n. 2 le persone che hanno concluso il progetto sono 258, quelle che hanno lo abbandonato 71 e quelle che lo hanno interrotto 127. È interessante notare che quasi il 60% di chi ha abbandonato il percorso lo ha fatto entro i 6 mesi.

Introduciamo soltanto in questa fase il tema centrale di tutta l'analisi, la recidiva, che sarà ripreso più dettagliatamente in seguito. Dalla tabella che segue osserviamo che è rientrato in carcere il 32% dei soggetti coinvolti nel progetto. Possiamo dire, quindi, che il progetto ha "funzionato" per il 68% dei soggetti coinvolti, i quali non sono rientrati in carcere. Dalle percentuali distinte a seconda che il percorso sia stato concluso, abbandonato o interrotto, intravediamo che la percentuale di "successi" è significativamente più alta tra chi ha concluso, rispetto a chi ha abbandonato o interrotto. Sembra esserci quindi una relazione significativa tra la conclusione dei percorsi e l'abbattimento della recidiva. Ma su questo ci concentreremo approfonditamente in seguito.

Tabella 3 – Rientri in carcere in relazione ai percorsi

Percorso Progetto Logos	rientrato in carcere dopo il Progetto Logos		Totale
	no	Si	
concluso	169,0	51,0	220,0
	76,8%	23,2%	100,0%
abbandonato	33,0	34,0	67,0
	49,3%	50,7%	100,0%
interrotto	53,0	35,0	88,0
	60,2%	39,8%	100,0%
Totale	255,0	120,0	375,0
	68,0%	32,0%	100,0%

La distinzione tra percorsi interrotti e percorsi abbandonati, tuttavia, ci pone almeno due problemi di carattere metodologico. Innanzitutto, da un punto di vista statistico, sviluppare delle riflessioni a partire da dati numericamente così limitati (gli abbandoni, per esempio, sono pari a 71) ci porterebbe a delle conclusioni non scientificamente accurate. In secondo luogo, la distinzione risulta talvolta vaga e imprecisa: spesso è difficile, infatti, definire se il percorso non è stato portato a termine per volontà del soggetto coinvolto o per fattori esterni. Spesso si tratta di più fattori concomitanti o che comunque non consentono di fare delle considerazioni sulla significatività dell'impatto (un percorso può essere stato interrotto tanto per inserimento in un'attività lavorativa altra, magari più qualificante e duratura della borsa-lavoro, quanto per una sopravvenuta carcerazione). Per tali ragioni, nel prosieguo dell'analisi, le due categorie interruzione e abbandono sono state accorpate e le rilevazioni distingueranno solo tra i due casi della conclusione o non conclusione del progetto.

3. I lavori precari e “l’arte di arrangiarsi”

Sia attraverso l’analisi dei fascicoli che, soprattutto, durante le interviste in profondità, si è cercato di ricostruire i percorsi lavorativi prima e dopo la partecipazione al progetto Logos.

Durante le interviste, in particolare, abbiamo avuto modo di approfondire non solo il tipo di lavori svolti, ma altresì le modalità di assunzione, la durata dei rapporti contrattuali e le relazioni con i datori di lavoro. Il quadro che emerge è di un percorso lavorativo tipico fatto di vari lavori precari e spesso in nero. Quella che segue è una testimonianza rappresentativa della situazione generalizzata.

“Ho fatto degli stage, ho fatto dei lavoretti di due o tre mesi e rimanevo a casa. Prendevo un misero stipendio, 300 o 400 euro al mese, dipende dalle ore che facevo. E sono sempre andato avanti così. Adesso sono in cerca di lavoro.” (Intervistato 14)

Altra caratteristica tipica dei percorsi analizzati riguarda “l’arte di arrangiarsi” sviluppata da molti per potersi destreggiare in una realtà lavorativa fatta di lavori precari. Questa, tuttavia, sembra rappresentare un’arma a doppio taglio: da un lato, consente appunto di ricollocarsi e trovare delle alternative quando si perde il lavoro; al contempo può però, nei momenti di “fiacca” contribuire facilmente a far cadere in stati depressivi. Da varie interviste traspare come il lavoro sia un fattore cui si attribuisce un peso particolarmente significativo anche in un generale percorso di “reinserimento” e la sua perdita può costituire un fattore di rischio, non soltanto a livello materiale ma altresì a livello morale, di ricaduta in percorsi di devianza.

“E di lavori ne ho fatti tanti, tantissimi, però mai una cosa definitiva, sempre un anno lì, sei mesi qui, quattro mesi là... e gli anni passano. Poi ci sono anche momenti della vita in cui non fai niente, non dico che vai in depressione, però ci sono momenti di fiacca.” (Intervistato 26)

Non mancano alcuni casi in cui invece si hanno alle spalle percorsi di lavori in proprio, di responsabilità e gratificanti dal punto di vista

qualitativo ed economico. Ma l'anomalia di tali esperienze sta nella loro sporadicità e pertanto esse non rappresentano il campione. La stragrande maggioranza delle persone intervistate ha un trascorso di lavori precari, saltuari, poco qualificati e spesso in nero e sembra quindi a trovarsi frequentemente intrappolata in una "zona carceraria sociale", in cui la condanna viene ad intersecarsi in un percorso di disoccupazione o di occupazione precaria, flessibile e illegale (Ruggiero, 2011).

Si è tentato, in secondo luogo, di approfondire l'esperienza lavorativa all'interno del carcere. Innanzitutto occorre rilevare che il 27,72% dei soggetti del campione non ha svolto alcun tipo di attività lavorativa in carcere. Tra coloro che hanno invece avuto accesso a tale opportunità, si è trattato nel 50,19% dei casi di lavori "precari" e nel 22,10% di lavori "qualificanti". Tra i lavori "precari" (quelli più diffusi all'interno degli istituti penitenziari e indispensabili per la vita dell'istituto) sono incluse le mansioni di pulizia, portavitto, spesino, scrivano, mof⁴/giardinaggio. Tra i lavori "qualificanti", ossia quelli maggiormente spendibili anche all'esterno del carcere, sono incluse invece per esempio le attività in cucina/catering, in falegnameria, i lavori edili, la contabilità.

Per quanto riguarda l'inserimento in articolo 21, ossia la possibilità di lavorare all'esterno per parte della giornata durante la detenzione, risulta che soltanto 10 persone, pari al 2,18% del campione, abbiano potuto accedervi.

Dai racconti sulle attività lavorative all'interno del carcere emergono due considerazioni ricorrenti, riguardanti la motivazione al lavoro e le sue evoluzioni nel tempo. Per quanto riguarda il primo aspetto, il lavoro e la formazione professionale assumono più la connotazione di "passa-tempo" che di attività formative e qualificanti e spesso di conseguenza vengono accettate perché l'alternativa (l'ozio in cella) è semplicemente peggiore, oltre che per poter pesare meno sulla famiglia.

⁴ Con tale acronimo Manutenzione ordinaria del fabbricato si identificano in carcere i lavori di ordinaria manutenzione della struttura a cui sono adibiti quei detenuti capaci che sono ritenuti particolarmente affidabili. Si tratta infatti di lavorazioni che presuppongono l'utilizzo di materiale anche potenzialmente pericoloso e quindi il detenuto assegnato gode generalmente di una buona fiducia da parte degli agenti e degli altri operatori.

“Non è che si può fare il discorso che ti fa piacere fare quel lavoro, lo devi fare. Cioè non è che vieni stipendiato, ti danno una cifretta tanto da poter vivere. C’è la persona cosciente accetta almeno non pesa sulla famiglia, però niente di particolare” (Intervistato 6)

Per quanto riguarda il secondo aspetto, invece, dalle narrazioni emerge la percezione di come sia cambiato il lavoro in carcere nel tempo (“non è più come una volta”): il lavoro è diventato “a rotazione”, si lavora meno e si guadagna meno e in questo processo viene attribuito un ruolo significativo agli stranieri “più disperati di noi” che chiedono di lavorare e, nella guerra tra poveri e nella concorrenza della forza lavoro, peggiorano la situazione collettiva.

“Ormai non è più come prima il carcere, una volta potevi lavorare un anno. Adesso un mese, a giro. Mi assumevano per un mese a me, per un mese all’altro... e prima che toccava di nuovo a me passava un anno. Praticamente ho fatto quattro, cinque mesi di lavoro in carcere in quattro anni. Pure bella dura là dentro, anche là dentro non c’è più niente, neanche là, sti stranieri che arrivano sono più disperati di noi. Poi c’è la rivalità, cominciano a dire “razzista, quello fa lavorare” e allora han trovato sto meccanismo per accontentare un po’ tutti. Un mese, un mese. Erano 160 euro, una cosa del genere. Con 160 euro andavi avanti un paio di mesi almeno. Adesso siamo di nuovo punto e a capo.” (Intervistato 21)

4. Tra famiglie cuscinetto e sfiducia nei servizi

Una parte della ricerca ha inteso approfondire la questione delle relazioni che i soggetti hanno con terzi significativi (familiari, amici, ecc.) e con i servizi, entrambi intesi quali “risorse sociali” che contribuiscono a ridurre la possibilità che il carcere diventi “terminale dell’esclusione” (Berzano, 1994).

Per quanto riguarda la situazione familiare, dall’analisi dei fascicoli emerge che il 27,92% è coniugato/convivente (in particolare il 18,24% con figli e il 9,68% senza figli), mentre il 26,35% è separato (in particolare il 20,27% con figli e il 6,08% senza figli); il restante 45,72% si trova in una condizione di stato libero. In quasi un caso su tre, sono presenti dei figli minori.

La presenza di relazioni significative è preponderante e coinvolge nella grande maggioranza dei casi i familiari. Tuttavia, occorre sottolineare che nel 15,61% non risultano invece legami rilevanti.

In molti casi, la presenza di una famiglia costituisce una sorta di “cuscinetto” nei momenti di particolari difficoltà economiche, per esempio all’uscita dal carcere o in caso di perdita di lavoro. Ma tali momenti spesso si prolungano, per via delle difficoltà economiche che si protraggono negli anni. Ricorrenti sono le testimonianze di chi vive tuttora con uno o entrambi i propri genitori anziani e ottiene un sostegno per il mantenimento quotidiano.

“Casa, sto con mia madre. Non ho la residenza e non posso prendere la residenza da mia madre. Adesso va bene che prendo la pensione, sono 280 euro al mese, e posso aiutare mia madre. Con la pensione che prende paga affitto e bollette, non mangeremmo. Per adesso con il poco che prendo ce la faccio, però se non trovo un lavoro o qualcosa con cui posso riuscire a mantenermi non so cosa fare.” (Intervistato 13)

Talvolta emerge anche la frustrazione legata al doversi far mantenere dalla famiglia o comunque uno stato di malessere per le condizioni di precarietà che impediscono di vivere delle relazioni serene.

“A volte devo stare attento a come mi muovo e ad una cosa e l’altra, e non è che faccio chissà che cosa perché non faccio assolutamente nulla. Non posso permettermi di portare mia figlia a mangiare una pizza. Proprio... come facciamo? Dove vado? Mi dispiace anche per mia figlia, più che altro è quello. Una figlia a quattordici anni comincia a crescere, a capire, vedere le amichette... a quattordici anni li vuoi dare cinque euro in tasca alla bambina? Non è che non la fai uscire... e cosa fai? Se non ne ho non ne ho. A volte sto male io per lei, e per mia moglie. Mi chiedo che vita gli sto facendo fare, quello è il brutto. Tanto quanto a me non me ne frega niente, io mi adatto con poco. Però con una bambina... adesso, vede le sue amiche che vanno in piscina e lei sta a casa. Come faccio? Cosa le dico? Non si può, se non si può non si può.” (Intervistato 11)

In ogni caso, non sempre esiste una famiglia “cuscinetto” e qualcuno mette in luce le difficoltà che si fronteggiano in solitudine. E se non c’è nessuno, in qualche modo “ci si deve arrangiare”.

“Quando esci c’hai un impatto con il mondo esterno che non è tanto positivo, non sai cosa fare, dici “cosa faccio? Dove vado?” e allora ti muovi, vai da chi conosci, se hai qualcuno, o se no se non hai nessuno ti devi arrangiare.[...] Quella di una casa, di un lavoro, una casa dove poter vivere, poter stare, poter mettere a posto magari la tua testa, che ne so. Se non ci sono queste cose, la prima cosa che ti viene in mente è “stasera cosa mangio? Ora che mi ricordo non ho neanche i soldi dietro.” La prima cosa è andarsi a procurare i soldi, per mangiare. Poi ci sono altri motivi. Se c’è qualcuno che ti può aiutare, sempre se hai qualcuno, un fratello, o una sorella o una ragazza o una madre, ma se non hai nessuno è proprio dura.” (Intervistato 7)

All’interno del campione risultano piuttosto frequenti quelli che abbiamo definito “eventi drammatici”, che troviamo sintetizzati nella tabella 4 e che risultano aver colpito circa il 40% dei soggetti coinvolti dall’indagine. Nella maggior parte dei casi si tratta di contesti familiari pluri-problematici, di insorgenza di patologie importanti/invalidanti e di affidamenti etero-familiari o perdita della potestà genitoriale. Vediamo inoltre che non sono pochi i casi in cui si rileva la concomitanza di più eventi drammatici.

Tabella 4 – Eventi drammatici vissuti nella sua vita

Eventi drammatici	Frequenze	%	% valide
lutto durante la pena	16	3,49	8,89
affidamento eterofamiliare dei figli/ perdita patria potestà	19	4,15	10,56
contesto familiare pluriproblematico	68	14,85	37,78
perdita del lavoro	13	2,84	7,22
più eventi drammatici	28	6,11	15,56
separazione/divorzio	3	,66	1,67
insorgenza di patologie importanti/invalidanti	32	6,99	17,78
altro	1	,22	,56
	278	60,70	Missing
Totale	458	100,0	100,0

Anche dalle interviste emergono frequentemente fotografie di percorsi di vita difficili e problematici, che spesso hanno origine nel passato e si ripercuotono nel presente. Abbandoni scolastici precoci, situazioni economiche estremamente disagiate e, soprattutto, presenza diffusa di disabilità fisiche.

“Sto prendendo il sussidio dai servizi sociali, 188 euro, 200 euro, e bom mi arrangio. Come le ho detto al telefono, ieri sono andato a prendere da mangiare, lì in chiesa, anche se è poco, ho già finito tutto. Mi stanno aiutando, l'associazione [...], infatti quando mi chiedono se posso fare delle cose ricambio, eccetera eccetera. Vediamo come andrà a finire. Tutto qui, non è che c'è molto da dire.” (Intervistato 28)

“Son rimasta a casa, mi hanno dato l'invalidità del 90%, perché l'INPS non mi dava il busto se io non facevo l'aggravamento, perché io non lo volevo fare, per non avere troppo di invalidità, ora m'hanno messo che sono invalida al 90%, mi hanno messo che sono idonea al lavoro però sotto poi c'è la clausola “capacità motoria non buona” ed è un controsenso, io adesso son così dal giorno che loro mi hanno lasciato a casa, io son così, invalida al 90% che non riesco a fare tante cose, con due bambine a carico e nessuno mi ha tutelato.” (Intervistato 4)

Un altro dato di una certa importanza riguarda il frequente coinvolgimento dei servizi, che rileviamo nel 71,50% dei casi. I servizi maggiormente presenti sono i Sert e, in subordine, i servizi sociali territoriali. La presenza di dipendenze è d'altra parte un elemento ricorrente e riguarda il 54,52% del campione.

In generale, emerge una marcata sfiducia nei servizi (intesi in senso lato). Più nello specifico, la disaffezione maggiore riguarda i servizi sociali territoriali e gli Uepe, mentre in generale si riscontrano relazioni percepite in maniera molto più positiva con i Sert. Se frequentemente le relazioni con gli operatori dei Sert o delle comunità di accoglienza sono vissute come più positive e spesso perdurano anche a lungo dopo la fine della presa in carico, le attività degli Uepe e le relazioni con gli assistenti sociali territoriali vengono in genere descritte come permeate da un sostrato di burocrazia.

“Pessimo, pessimo (il rapporto con l’Uepe, nda), perché anche lì è soltanto una forma diciamo così burocratica, non è che hai appoggi più di tanto. Se hai il lavoro vai in affidamento, se no niente, poi una volta fuori hai il colloquio quindicinale con l’assistente “va tutto bene?”, se ti serve qualche permesso presenti l’istanza, boh, burocratico, né più né meno. [...] Quella è una macchina così che è nata malata e continua a essere malata.” (Intervistato 3)

Dalla seguente testimonianza, in particolare, emerge la differenza tra il tipo di relazione instaurata con i Sert e con i servizi sociali territoriali.

“Ma come servizi nella tossicodipendenza sono stato seguito bene, nel senso i servizi hanno funzionato. Nella vita normale, al di fuori, adesso in queste condizioni che non ho più problemi di tossicodipendenza, mi rendo conto che aiuti non ce n’è. È una guerra, e quindi o stai in mezzo a una strada e piangi o ti dai da fare. Se il lavoro non lo trovi, perché il lavoro c’è e non c’è, quindi accetti anche di lavorare a meno, perché io ho lavorato anche a meno, perché qui ho accettato condizioni che vent’anni fa non avrei accettato.” (Intervistato 10)

In generale, quindi, possiamo rilevare che laddove c’è un’effettiva presa in carico, accompagnata da una relazione non burocratizzata tra operatore e utente, la percezione dell’utente è indubbiamente più positiva. Il punto è approfondire se questo possa avere un impatto o meno anche sui percorsi di reinserimento lavorativo post-penitenziario e una conseguente incidenza sulla recidiva. Il progetto Logos, infatti, implica una presa in carico e un sistema relazionale operatore-utente più affine a quello instaurato nell’ambito di un percorso di uscita dalla tossicodipendenza che non quello che caratterizza la relazione operatore-utente nei servizi sociali (territoriali o della giustizia), ma dallo studio è emerso che in pochi casi l’inserimento in un progetto di presa in carico con borsa-lavoro ha costituito qualcosa di più di una parentesi in un percorso fatto di emarginazione sociale ed esclusione dal mercato del lavoro. Da qui deriva una generalizzata sfiducia, da parte degli utenti, rispetto alle concrete possibilità offerte dai servizi. L’assistente sociale, il tutor, l’educatore di riferimento si limitano all’assistenza in percorsi “a termine” (la

borsa-lavoro), che tutt'al più consentono di "stare un po' tranquilli", ma che non aprono ad opportunità di uscita dalla marginalità.

5. Pena e recidiva

Come accennato nella parte introduttiva di questo *report*, il tema della recidiva nel nostro Paese, pur divenendo periodicamente oggetto di discussione all'interno del campo giuridico e di quello politico, scarseggia di argomenti frutto di ricerche empiriche. Accanto allo scarso numero di ricerche condotte, emerge l'assenza, nel monitoraggio condotto dall'amministrazione penitenziaria, di una tradizione culturale attenta alle implicazioni metodologiche connesse alla definizione della recidiva. Ai fini del nostro studio, tale carenza costituisce un grave problema, in quanto ci priva di dati attendibili con cui confrontare quanto emerso nel monitoraggio qui proposto.

Solo alcune ricerche, recentemente condotte al fine di valutare l'impatto della carcerazione rispetto ad altre forme di esecuzione penale, ci corrono in soccorso offrendo alcuni dati con cui raffrontare quelli da noi raccolti. Un primo esempio, è fornito dalla ricerca condotta da Emilio Santoro e Raffaella Tucci (2006) presso l'allora Centro Servizi Sociali per Adulti della Toscana. Oggetto dello studio era un campione di condannati che avevano scontato la pena in affidamento in prova ai servizi sociali o in affidamento terapeutico per alcool e tossicodipendenti, considerato dopo cinque anni dalla fine della misura alternativa. La ricerca ha evidenziato come, su un campione selezionato di 75 persone in affidamento ordinario, il 18,84% aveva commesso nuovi reati nei successivi cinque anni; fra i 77 soggetti in affidamento terapeutico, il 28,38% risultava nuovamente condannato. I risultati, pur con alcune cautele⁵, hanno

⁵ Occorre infatti considerare che i dati concernenti i percorsi di vita dei 118 soggetti che risultano non aver più commesso reati, in alcuni casi, si rivelano incompleti, poiché dalle relative schede non sempre è possibile stabilire con certezza se questi soggetti non hanno effettivamente più commesso reati, oppure se gli eventuali nuovi reati non figurano ancora nel casellario giudiziale. Inoltre, nel caso di soggetti non recidivi, risulta arduo valutare se la non commissione di reati dipenda da un effettivo reinserimento sociale, oppure dall'aver trascorso il periodo in esame in carcere per il sopravvenire di una

indotto i ricercatori ad una valutazione positiva sull'impatto prodotto dalla fruizione dell'affidamento ai servizi sociali sul percorso esistenziale delle persone coinvolte.

A risultati simili è giunto uno studio condotto dalla Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna, a cura di Fabrizio Leonardi (2007). In quel caso l'indagine ha mirato a stabilire la portata del fenomeno della recidiva degli affidati in prova al servizio sociale con riferimento ad un universo composto da tutti coloro che in Italia hanno finito di scontare la misura nel 1998, per un totale di 8.817 soggetti. Il periodo di riferimento è stato l'arco temporale di sette anni compreso tra il 1998 e il 2005. In totale, le persone che hanno avuto nuove condanne iscritte al Casellario Giudiziale sono state 1.667, pari al 19% del totale. Se si considerano i tassi di recidiva in relazione alle modalità di affidamento, si rileva come per le persone alcol o tossicodipendenti, beneficiarie dell'affidamento terapeutico, la percentuale di recidiva si assesti su valori prossimi al 30% per chi ne ha fruito dallo stato di libertà, mentre per chi ha ottenuto la misura dopo un periodo di carcerazione il tasso si colloca sul livello del 40%. Riguardo agli affidati ordinari, per i provenienti dalla libertà la percentuale di soggetti autori di nuovi reati risulta del 17%, mentre per i provenienti dalla detenzione si giunge a valori di poco superiori al 20%. La ricerca evidenzia quindi sensibili differenze nei tassi di recidiva a seconda delle modalità di affidamento cui le persone sono sottoposte. Tali differenze evidentemente si giustificano con le problematiche connesse allo stato di alcool e tossicodipendenza che rendono più elevato il rischio di reiterazione del reato per i soggetti sottoposti all'affidamento terapeutico. Al contempo, anche in questo caso, si rileva, nonostante i consueti motivi che inducono ad utilizzare un elevato grado di cautela nei giudizi⁶, la relativa efficacia della misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali nella limitazione della recidiva, specie se comparata con il tasso ordinario del 68,45% riscontrato in ambito carcerario nei medesi-

sentenza di condanna per un fatto commesso precedentemente alla misura alternativa. Tuttavia, per 105 dei soggetti non recidivi si può stabilire con certezza l'assenza di condanne nel periodo di riferimento.

⁶ Come noto, quello che giunge in misura alternativa è un campione "selezionato" di condannati, ed in quanto tale difficilmente comparabile con la popolazione che sconta per intero la pena in carcere.

mi anni. Tale tasso è ricavato da una rilevazione interna del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria sulla percentuale di soggetti scarcerati nel 1998 e poi rientrati in carcere.

Un terzo studio è stato il monitoraggio sulla recidiva dei beneficiari del provvedimento di indulto del 2006 (Manconi, Torrente, 2013). Come noto, tale provvedimento è stato oggetto di forti critiche, anche in relazione al fatto che la scarcerazione di un così elevato numero di persone⁷ non è stata accompagnata da un'adeguata accoglienza degli ex detenuti. Tale mancato intervento di accoglienza avrebbe dovuto causare, a detta di molti, un'elevata recidiva fra i beneficiari. In realtà, i dati raccolti in quella occasione mostrarono come i reingressi in carcere dei beneficiari della legge si attestassero su livelli molto inferiori alle attese. Nel 2011, dopo cinque anni dall'entrata in vigore del provvedimento, i rientrati in carcere risultarono infatti il 33,92%. Il dato è quindi storia recente e può essere utilizzato per un'utile comparazione con i dati qui raccolti su un arco temporale simile: da un lato, soggetti scarcerati "allo sbaraglio", privi di forma di assistenza strutturata; dall'altro, persone che hanno, almeno in parte, seguito un progetto di accompagnamento all'uscita. Dal punto di vista metodologico, prima di procedere alla comparazione, è corretto precisare un aspetto. In occasione dell'indulto si verificò una significativa differenza nel tasso di recidiva degli stranieri rispetto agli italiani. I primi, mostravano tassi di rientro in carcere molto bassi, pari al 25,36%, mentre gli italiani si mostravano più inclini alla reiterazione del reato, essendo rientrati in carcere il 38,11% dei fruitori del provvedimento di clemenza. È tale ultimo dato che deve quindi essere correttamente comparato con il nostro campione, costituito, come detto, per la quasi totalità da soggetti italiani.

6. Logos e recidiva

La recidiva media dei beneficiari del progetto Logos è del 32% (cfr. tabella 5). Tale dato, in sé, mostra come il progetto abbia avuto un impatto positivo in termini di sicurezza in quanto il numero di coloro che,

⁷ Secondo le rilevazioni del DAP i beneficiari della legge sono infatti stati oltre 36.000.

una volta seguito il progetto, sono tornati in carcere è piuttosto basso, inferiore ai tassi ricavati da altri monitoraggi.

Si tratta tuttavia di un dato, in parte, bugiardo. Per comprendere pienamente l'impatto di *Logos* su coloro che ne hanno fruito, occorre distinguere, all'interno dell'universo dei beneficiari, coloro che hanno concluso il progetto da chi invece non ha portato a termine il percorso previsto. Si è visto nella prima parte di questo lavoro, come i motivi della mancata conclusione possano essere differenti, e non tutti legati ad un volontario abbandono da parte del fruitore. Tuttavia, ai fini del monitoraggio della recidiva, un dato appare significativo: di fronte ad un universo di soggetti che ha seguito tutte le fasi del progetto, ne abbiamo un altro che invece, per vari motivi, non ha potuto concludere il percorso di sostegno. Significativo, dal nostro punto di vista, il fatto che tali due gruppi mostrino tassi di recidiva molto differenti fra di loro. Coloro che hanno concluso il progetto mostrano un tasso di recidiva medio del 23,2%, mentre fra quelli che non lo hanno concluso la recidiva media è del 44,52% (cfr. tabella 6).

Il primo dato è significativo soprattutto se comparato con quanto emerso dalle ricerche citate nel paragrafo precedente. Coloro che hanno concluso il progetto mostrano una percentuale di recidivi chiaramente molto più bassa di quel 68,45% rilevato dall'amministrazione penitenziaria nel settennato 1998-2005, ma anche di 15 punti inferiore rispetto alla recidiva degli italiani beneficiari di indulto nel quinquennio 2006-2011 (cfr. tabella 7). Si tratta quindi di una percentuale non elevata e pressoché inedita in studi che si sono occupati di recidiva post-penitenziaria. Tali ricerche, come visto in precedenza, mostrano solitamente tassi di recidiva che si aggirano fra il 10 e il 20% fra persone che hanno usufruito di programmi di natura extra-detentiva, mentre fra gli ex detenuti le percentuali di reingresso in carcere sono solitamente molto più elevate. Nel nostro caso, quindi, il giudizio non può che essere positivo per un progetto che ha affrontato casi di persone che hanno scontato per intero, o quasi per intero, la pena in carcere e che solo successivamente hanno beneficiato di una rete di accoglienza post-detentiva.

Tabella 5 – Recidiva media fruitori progetto Logos

	Si	No
Reingressi in carcere dopo Logos	32%	68%

Tabella 6 – Recidiva in relazione alla conclusione del progetto

	Si	No
Reingressi in carcere fra coloro che hanno concluso il progetto	23,2%	76,8%
Reingressi in carcere fra coloro che non hanno concluso il progetto	44,5%	55,5%

Tabella 7 – Confronto fra tassi di recidiva rilevati in diversi studi

Reingressi fra i soggetti che hanno concluso Logos	Reingressi dopo cinque anni fra i beneficiari italiani del provvedimento di indulto	Reingressi fra coloro che non hanno concluso il progetto Logos	Reingressi dopo sette anni secondo la rilevazione del DAP
23,2%	38,11%	44,5%	68,45%

Riflessioni più approfondite debbono invece riguardare il confronto fra coloro che hanno concluso il progetto e chi invece no, e i relativi tassi di recidiva. Tali riflessioni debbono necessariamente fondarsi sulla parte qualitativa della nostra ricerca e sul confronto con le persone che hanno accettato di sottoporsi all'intervista. Il progetto *Logos*, infatti, non è un intervento a bassa soglia. Si tratta infatti di un programma di secondo livello che prevede un percorso di reintegrazione sociale fondato sul supporto lavorativo, abitativo e, in generale, sullo stimolo delle capacità della persona accompagnata nel post pena carceraria. La natura di tale progetto è stata efficacemente descritta da molti intervistati con la metafora del paracadute: un sostegno nella fase di ripresa della vita da libero che presuppone un ruolo non passivo da parte di colui che partecipa al

progetto. Anzi, l'avvio al lavoro, tramite borse-lavoro o altri strumenti finalizzati all'ingresso nel mercato lavorativo, presuppone capacità non indifferenti per cogliere l'occasione offerta. Al riguardo, può essere richiamata, nella descrizione dell'universo con cui ci si è confrontati, una schematizzazione proposta qualche anno fa da Luigi Berzano (1994) in una ricerca su processi di carcerizzazione e mercato del lavoro. Nel descrivere la popolazione detenuta l'autore distingue coloro che possiedono risorse individuali o risorse relazionali da coloro che invece sono privi di tali risorse. Per risorse individuali si intendono quelle capacità soggettive che permettono al soggetto di sfruttare a proprio vantaggio le poche opportunità fornite dall'istituzione penale. Lo sfruttamento di tali opportunità permette quindi di rendere meno afflittiva l'esperienza detentiva e di cogliere opportunità in vista della scarcerazione. Sono quindi risorse individuali, ad esempio, la cultura, le esperienze lavorative, la capacità di *coping*. Sono invece risorse relazionali quei contatti con l'esterno che permettono di non recidere completamente i legami con il mondo libero durante il periodo di carcerazione. Tali legami, naturalmente sono importanti sia durante la detenzione, in quanto strumento per lenire il senso di solitudine che accompagna le giornate in prigione, sia al momento della scarcerazione, in quanto le relazioni offrono maggiori possibilità per un reingresso attivo, sia nel mondo del lavoro, sia più in generale a livello di legami relazionali e affettivi. Sono quindi risorse relazionali, ad esempio, i rapporti con la famiglia di origine, i contatti con precedenti datori di lavoro, amici ecc.

Come noto, l'attuale popolazione detenuta si caratterizza per il fatto che la fascia di soggetti che dispongono, almeno in parte, di tali risorse, è sempre più ridotta. L'elevata percentuale di persone fortemente marginali, spesso affette da problematiche psichiche o legate alle dipendenze, determina un universo di individui scarsamente appetibili all'interno del campo lavorativo e profondamente destrutturati a livello di relazioni interpersonali. Non a caso, da questo punto di vista, la letteratura criminologica contemporanea (Feeley, Simon, 1992), nel descrivere l'attuale composizione della popolazione detenuta, utilizza la metafora dell'*underclass*. Secondo tale definizione la popolazione che in questi ultimi trent'anni ha sempre maggiormente affollato le carceri, prima degli Stati Uniti, e in seguito dell'Europa

occidentale, si caratterizzerebbe per l'appartenenza ad una specifica categoria sociale figlia della destrutturazione del mercato del lavoro all'epoca della post-modernità. Tale categoria è composta da soggetti non competitivi che, all'interno di un modello caratterizzato dalla precarietà e dalla temporaneità dell'impiego, sono invece totalmente esclusi, anche dai percorsi di inserimento nel mercato del lavoro temporaneo. L'esclusione, naturalmente deriva da diversi fattori di cui in questa sede proponiamo solo alcuni esempi:

- problematiche individuali, legate a deficit cognitivi o relazionali che generano un'incapacità di competere nel mercato del lavoro;
- problematiche legate a dipendenze;
- preclusioni di carattere giuridico (si pensi ad esempio agli immigrati privi di permesso di soggiorno).

Da questo punto di vista la popolazione detenuta in Italia non costituisce un'eccezione. Tutte le letture sulla composizione della comunità penitenziaria confermano infatti il rapporto fra povertà e detenzione. In particolare, le analisi sino ad ora offerte descrivono i detenuti nelle carceri italiane degli anni 2000 utilizzando tre categorie principali: immigrati, tossicodipendenti, soggetti ultra-marginali, spesso affetti da forme varie di disagio psichico e relazionale.

Di questo universo è fortemente rappresentativo il campione di soggetti con cui ci siamo confrontati durante il progetto. Per le ragioni di cui si è detto nella parte introduttiva di questo scritto, nel nostro campione non è presente la categoria dell'immigrato privo di permesso di soggiorno. Sono invece fortemente presenti le altre due categorie. Le vicende narrate dagli intervistati, a parte qualche rara eccezione, sono quelle di vite caratterizzate da un livello spesso estremo di sofferenza e di esclusione. Il brano tratto da un'intervista può costituire un esempio del vissuto di larga parte delle persone incontrate:

“Mah io ho un passato un po' allucinante, ho fatto fino alla terza media, e poi niente, poi ho iniziato a delinquere, per forza di cose, arrivando da una famiglia numerosa... non ho mai avuto nessuno che mi dicesse fermati, mi hanno dato sempre carta bianca e ho iniziato a fare quello che ho sempre fatto comunque. Oggi non lo faccio più, fortunatamente.” (Intervistato 5).

Inoltre, nella maggioranza dei casi, si tratta di soggetti che hanno percorso tutto il processo di criminalizzazione, scontando spesso interamente la condanna in carcere, senza aver beneficiato di una misura alternativa. L'esperienza insegna infatti come l'accesso a tali misure sia fortemente selettivo e come all'interno di tale processo di selezione, spesso, le risorse individuali e relazionali del condannato contino ben più della sua oggettiva pericolosità sociale.

Da questo punto di vista, quindi, il campione con cui ci siamo confrontati è costituito da persone risultate sconfitte all'interno dei vari stadi della giustizia penale e che, infine, non hanno avuto le risorse per sottrarsi alla carcerazione, con tutte le implicazioni connesse in termini di destrutturazione delle relazioni individuali e di esclusione dal mercato del lavoro.

Ecco quindi che la lettura del campione sulla base delle risorse individuali e relazionali presenta in questo caso un livellamento verso il basso di cui necessariamente occorre tenere conto nella valutazione dei risultati. È in quest'ottica, inoltre, che va letta la metafora del paracadute.

Il progetto, infatti, pare essere stato un paracadute importante, significativo, per quei soggetti in grado di cogliere l'occasione e di sfruttarla nell'ottica di un futuro migliore. Si tratta di casi, sfortunatamente minoritari, di persone che, a seguito del supporto ricevuto, hanno intrapreso percorsi lavorativi soddisfacenti e hanno realmente mutato prospettiva esistenziale:

“D. E secondo lei, se se ne fatto un'idea, per quali ragioni è stato selezionato tra tante persone per partecipare a questo progetto?”

R. Non vorrei essere vanitoso, per carità di Dio, ma lo ripeto, sicuramente per un discorso di affidabilità, cioè nel senso che è giusto che tutti debbano essere aiutati, ma è anche giusto che dall'altra parte ci sia una componente di impegno, e questo vuol dire che le persone che lavorano col progetto Logos si aspettano, non dico chiedono, ma si aspettano delle garanzie, questo è ovvio, no? E quindi probabilmente hanno visto in me una persona con delle qualità e delle caratteristiche che potevano garantire sia il buon esito dell'operazione, perché comunque anche loro con le aziende, se i risultati sono buoni le collaborazioni possono continuare, quindi c'è un discorso anche di prosecuzione, di sviluppo, altrimenti si rischia che le aziende non si prestino più, esiste già la difficoltà del discorso di prima del

pregiudizio, e quindi era anche un modo secondo me hanno capito che con me io ero anche in grado di gestire questa componente psicologica direttamente col datore di lavoro, senza bisogno della loro presenza costante, perché una volta che vai poi a lavorare non è che ce li hai sempre alle spalle che ti coprono, quindi secondo me è stato anche quello, non dico solo quello. Questo è quello che vedo io dalla mia parte, poi le ragioni che loro hanno non le conosco, se no farei il loro mestiere.” (Intervistato 1)

D. *Invece del periodo post-Logos, che valutazione può dare?*

R. *10 su 10. Per scelta anche del personaggio, fortuna, son tante le cose che giocano nella vita, le posso dire soltanto 10 su 10 perché questo personaggio da quattro anni a questa parte si comporta in maniera egregia, è stato giustamente avvisato da dove venivo e tutto, anzi mi ha tenuto ancora il posto per la seconda evasione della motoretta, ha detto “non c’è problema, gli do un’aspettativa e tutto”. E’ sempre il solito discorso, non fossi una persona che “merita” direbbe “mi spiace, buongiorno”. (Intervistato 8)*

Per altri, fortemente privi di risorse, di capacità di sfruttare i servizi offerti, il progetto è risultato sicuramente un momento di aiuto, un supporto utile, senza tuttavia essere una vera occasione di rilancio. Da questo punto di vista, è una drammatica testimonianza dello stato di indigenza in cui ancora versano molti intervistati, la speranza con la quale molti di essi si sono presentati al colloquio con l’equipe di ricerca. Molti di essi, infatti, pur essendo stati informati che non si trattava di un colloquio di lavoro, si sono comunque presentati muniti di curriculum – quando non di bollette per le quali non erano in grado di procedere con il pagamento – nella speranza che gli potessimo essere di aiuto.

Qual è quindi il rapporto tra l’umanità con cui ci siamo confrontati e la recidiva rilevata dai dati statistici?

Un dato appare evidente: la precarietà economica appare ben più elevata dei tassi di recidiva. La gran parte degli intervistati, infatti, anche dopo diversi anni dalla fruizione del progetto, continua a versare in condizioni socio-economiche fortemente svantaggiate, caratterizzate spesso da una povertà estrema. Questi brani, tratti da alcune interviste realizzate, sono solo degli esempi dello stato di estrema privazione nel quale ancora versano molti intervistati:

“D.: la casa è dell’atc?”

R.: è dell’atc. Io ne pago una ogni tanto però sono una marea. Mi hanno chiamato sono andato a fargli vedere quanto guadagno e una cosa e un’altra. Mi fa “devi vedere tu cosa fare se no perdi la casa”, cosa devo fare? Con 250 euro devo mangiare? Devo mandare mia figlia a scuola? Cosa faccio. Infatti a settembre pensavo di venire qui a vedere, per trovare un lavoro più decente, almeno da poter non dico vivere, ma almeno sopravvivere.”
(Intervistato 11)

“Sì, io volevo dire una cosa, visto che adesso mi trovo in una situazione un po’ brutta e questo qui dove lavoravo non mi pagava, mi pagava a 50-100 euro la settimana, io son rimasto indietro di un po’ di bollette del gas e della luce, insomma mi vergogno un po’, ma mi trovo nella situazione che mi è arrivato l’avviso di sospensione di tutto questo. Adesso io lunedì devo entrare in ospedale che mi devono operare e non so come fare, dove andare a sbattere la testa.” (Intervistato 2)

“Ancora oggi non sono stato inserito, anzi mi farebbe molto comodissimo perché sono proprio nei guai proprio all’ultima goccia. Se vuole le faccio vedere cosa mi ha mandato l’Italgas, che è una cosa che mi fa paura, anche perché sono 6 mesi che viaggio come se fossi in galera diciamo, con il fornello e allora di conseguenza.. (mi mostra bolletta del gas di oltre 1000 Euro, nda) difatti la scorsa settimana mi ha telefonato un avvocato, perché hanno messo un avvocato, che mi dice possiamo accordarci per una cifra un po’ inferiore ed io non c’ho da mangiare per cui evidentemente.. per dire, mi farebbe molto piacere se mi inserissero in qualche lavoro, anche mensile, in qualsiasi maniera .. [...] Ad essere sincero non ho comprato neanche il biglietto del tram, a venire qua ho rischiato la multa, ad andare giù rischio di nuovo la multa.” (Intervistato 6)

Ciononostante, solo una parte minoritaria di queste persone ha commesso reati dopo la conclusione del progetto. Indagare sui motivi per i quali soggetti con percorsi esistenziali assai complessi, e in condizioni economiche disagiate, abbiano comunque deciso di non commettere nuovamente reati è naturalmente assai complesso. Per alcuni la tentazione è molto forte e strettamente collegata allo stato di sofferenza vissuto:

“Certamente che se sto per morire di fame io sono disposto a qualunque cosa per portare da mangiare a casa. E non guardo in faccia nessuno, certamente. Sono obbligato, cosa faccio? Provi con andare dove devi andare e lì non riesci, sbatti una, sbatti due, sbatti tre le porte, poi... la testa si scollega, non hai.. a me non fa piacere rischiare di tornare in galera per portare da mangiare a casa, assolutamente, preferisco lavorare, anche essere sottopagato ma preferisco lavorare, però veramente, oggi è diventato pazzesco. Ogni cosa è complicata, è proprio complicato, veramente. E questo mi dà un sacco di delusioni... devo tenere la testa collegata ancora un po’.” (Intervistato 10)

Tuttavia, un dato appare evidente: il rapporto fra povertà e crimine è tutt'altro che diretto; anzi, spesso soggetti provenienti da esperienze detentive riescono a trovare le risorse per non commettere ulteriori reati, anche a prescindere dal successo dei percorsi risocializzativi proposti. Naturalmente, la sopravvivenza in questo caso è spesso affidata a reti di relazioni informali e strategie di sopravvivenza sperimentate giorno per giorno:

“Comunque da allora mi sono sempre arrangiato, adesso per dire sto lavorando con un mio amico, mi chiama un giorno poi magari sto una settimana a casa. Adesso per dire sabato scorso sono stato al baloon quando mi ha chiamato. Sei sempre così” (Intervistato 19).

In questi casi, la valutazione dell'impatto del progetto Logos sui percorsi delle persone coinvolte appare ambigua: da un lato, i soggetti fruitori non sono tornati in carcere, e questo evidentemente è un successo; dall'altro lato, il paracadute offerto non è stato sufficiente, in molti casi, a garantire un percorso esistenziale caratterizzato da una maggiore solidità economica e serenità lavorativa. Per molti di essi il paracadute è apparso come una parentesi, un momento di serenità, comunque non in grado di mutare radicalmente la propria condizione:

“Sì. Direi di sì. Perché qualcosa è servito, ha fatto in modo di farmi avere la borsa lavoro e poi dopo per sei mesi di essere un pochettino tranquillo. Quello è servito.” (Intervistato 20)

Di questa carenza, naturalmente, non può essere incolpato il progetto e le sue dinamiche operative. Piuttosto emerge l'assenza di un collegamento fra un progetto offerto da una fondazione bancaria e una rete di sostegno pubblica in grado di attenuare l'impatto della marginalizzazione che si associa al periodo successivo alla carcerazione. In particolare, il progetto appare collocato in una fase storica nella quale la crisi generale del *Welfare State* si è manifestata in maniera particolarmente acuta nel campo della giustizia penale. Lo Stato moderno pare infatti aver definitivamente abbandonato quella forma di *Welfare penalistico* che, nel caso italiano, si era manifestato con la riforma dell'ordinamento penitenziario e l'affermazione dell'ideale risocializzativo della pena. La realizzazione di tale modello trattamentale, come noto, richiede un significativo investimento di risorse che negli anni è progressivamente venuto meno. Nel caso piemontese, in particolare, è ancora oggi ricordato dagli operatori il momento – coincidente con la fase successiva alle elezioni regionali del 2010 – nel quale la Regione ha pressoché cancellato ogni forma di sostegno alle persone provenienti da un percorso di esecuzione della pena. A tale rinuncia è seguita la delega, anche in questo caso pressoché completa, a soggetti privati, quali le fondazioni bancarie, per il finanziamento dei percorsi post-detentivi dei condannati.

La ricerca oggi ci conferma come tale delega sia insufficiente, se non accompagnata da un ruolo effettivo dell'ente pubblico nel supporto dei soggetti in difficoltà. Perché, come afferma un intervistato:

“no, le ripeto, lei mi ha chiesto di (...) e per me è stato un trampolino di lancio, nel senso che mi ha dato la possibilità di entrare nel mondo di lavoro. Non tanto dalla finestra, ma diciamo dalla porta di servizio, purtroppo, tutto qua.” (Intervistato 17).

Ecco, il passaggio dalla porta di servizio a quella di ingresso, per molti intervistati, avrebbe richiesto che, a fianco del progetto Logos, vi fosse una più ampia rete di servizi pubblici in grado di supportare, per periodi più lunghi e in maniera più strutturata, percorsi che appaiono ancora troppo lontani dal raggiungimento di una stabilità economica e esistenziale.

Ulteriormente complesso appare il quadro di coloro che hanno interrotto o abbandonato il progetto. In questo caso il fallimento del per-

corso, o comunque la sua interruzione, si accompagna a tassi di recidiva che sono elevati, più elevati di quelli di coloro che avevano beneficiato dell'indulto nel 2006 e quasi doppi rispetto a quelli di chi ha concluso il progetto. In questo caso le informazioni raccolte con le interviste sono più scarse, in quanto, a seguito di una selezione "naturale" del campione, hanno accettato l'invito all'intervista soprattutto persone che avevano concluso il progetto. Ciò che è possibile ipotizzare, tuttavia, è che in questo caso la precarietà economica si accompagni a carriere devianti più consolidate. È noto infatti come in materia di recidiva post-penitenziaria i dati mostrino solitamente tassi di reingressi molto più elevati fra coloro che hanno numerose esperienze detentive alle spalle, attraverso un processo di consolidamento di un percorso deviante che conosce una progressiva affermazione con il trascorrere del tempo. Nel nostro caso è quindi possibile ipotizzare che per molti di coloro che hanno affrontato il progetto l'abbandono coincida con l'ennesimo fallimento di un percorso compromesso sia sul piano lavorativo, sia su quello giudiziario.

Conclusioni

L'impatto del progetto in relazione alla recidiva dei fruitori appare positivo. Come detto, la percentuale media inferiore al 30% dopo cinque anni dalla conclusione del percorso è positiva, soprattutto se si considera la struttura del campione con cui ci si è confrontati.

A mitigare l'entusiasmo, permangono tuttavia dei fattori di criticità, che anche in questo caso segnaliamo attraverso alcuni punti principali.

- A fronte della non elevata recidiva fra coloro che hanno concluso il progetto, permane un tasso di recidiva medio-alto fra coloro che non hanno portato a termine le fasi previste. Il numero stesso di persone che non conclude il progetto rimane piuttosto elevato. Occorre quindi riflettere sulle strategie per rendere meno elevato il drop-out dei partecipanti.
- La recidiva non elevata non corrisponde pienamente a percorsi di vita stabilizzati in senso positivo sia sul piano economico, sia su quello relazionale. In questo senso, l'auspicio è che il progetto possa adottare pratiche in grado di accompagnare per periodi più lunghi,

o in maniera maggiormente strutturata con altri servizi, i percorsi dei soggetti più in difficoltà.

- La selezione dell'universo dei fruitori produce sicuramente un impatto positivo in termini di efficacia del progetto. Tuttavia occorre riflettere sull'impatto di tale selezione sul percorso degli esclusi. In altre parole, si è visto come le dinamiche adottate tendano a favorire i soggetti maggiormente dotati sia sul piano individuale che su quello relazionale. È opportuno quindi interrogarsi sul destino degli esclusi e su quali strategie adottare per coinvolgere efficacemente una fascia più ampia di soggetti svantaggiati.

Tali considerazioni richiamano naturalmente la dinamica dell'intervento di rete con la quale un progetto come *Logos* necessariamente si deve confrontare. Il progetto, e i suoi operatori, non possono naturalmente farsi carico di tutte le situazioni svantaggiate che accompagnano i percorsi dei soggetti sottoposti a sanzione penale. Ecco quindi che la progettualità offerta deve necessariamente inserirsi in una dinamica di rete con altri servizi presenti, sia nell'ambito pubblico che in quello del volontariato e del privato sociale.

In quest'ottica, appare oltremodo preoccupante un'assenza che più volte è stata ravvisata durante il monitoraggio del progetto: quella dello Stato e dei suoi servizi. Il progressivo allontanamento dell'ente pubblico dal suo ruolo di "calmieratore" del conflitto sociale attraverso i servizi offerti e le risorse destinate allo Stato sociale ha avuto un impatto particolarmente evidente nell'ambito penalistico. Dell'impatto di tale fuga sono testimoni le storie delle vite con cui ci siamo confrontati durante la ricerca. Dai racconti offerti emerge con forza la necessità di forme di supporto che si accompagnino a progetti come *Logos*, offrendo una rete di servizi e di sostegni che deve necessariamente essere più ampia e strutturata, e non delegata in toto al campo del privato sociale.

Bibliografia

- Berzano Luigi (a cura di) (1994), *La pena del non lavoro*, Franco Angeli, Milano
- Feeley Malcolm, Simon Jonathan (1992), *The New Penology: Notes on the Emerging Strategy of Corrections and its Implications*, "Criminology", 30, pp. 449-474
- Leonardi Fabrizio (2007), *Le misure alternative alla detenzione tra reinserimento sociale ed abbattimento della recidiva*, in "Rassegna penitenziaria e criminologia", n. 2, Ministero della Giustizia
- Manconi Luigi, Torrente Giovanni (2013), *Clemenza e recidiva: il caso del provvedimento di indulto del 2006*, in "Rassegna italiana di sociologia", 4, pp. 539-568
- Manconi Luigi, Torrente Giovanni (2015), *La pena e i diritti. Il carcere nella crisi italiana*, Carocci, Roma
- Melossi Dario (2002), *Stato, controllo sociale, devianza*, Mondadori, Milano
- Palidda Salvatore (2009) (a cura di), *Razzismo democratico. La persecuzione degli stranieri in Europa*, XBook, Milano
- Ruggiero Vincenzo (2011), *Il delitto, la legge, la pena. La contro-idea abolizionista*, Edizioni Gruppo Abele, Torino
- Santoro Emilio, Tucci Raffaella (2006), *L'incidenza dell'affidamento sulla recidiva: prime indicazioni e problemi per una ricerca sistematica*, in "Rassegna penitenziaria e criminologia", n. 1 Ministero della Giustizia
- Sbraccia Alvise (2007), *More or less eligibility? Prospettive teoriche sul processo di criminalizzazione dei migranti in Italia*, in "Studi sulla questione criminale", I, 3, pp. 91-108



Bisogna avere visto¹

Patrizio Gonnella

Abstract: *L'Autore prende le mosse da una citazione di Calamandrei sulla necessità di avere vissuto un'esperienza detentiva per poter parlare a pieno titolo dell'istituzione carceraria per rievocare i vari periodi della storia del carcere italiano a partire dall'epoca fascista sino ad arrivare ai giorni nostri. Citando prodotti della cultura popolare sul carcere che fanno riferimento alla musica, al cinema e alla narrativa, l'Autore ripercorre una vicenda storica che mostra delle sorprendenti linee di continuità. Il filo rosso che lega queste varie vicende è quello del valore coinvolgente che possiede l'esperienza visiva nella percezione della realtà carceraria e nello stimolare iniziative di advocacy. Questo a maggior ragione in una società dell'immagine come quella odierna.*

Keywords: *osservazione, indignazione, empatia, media, advocacy, società civile*

1. Bisogna avere visto 1 (1931 - 1948)

Sono trascorsi quarant'anni dall'approvazione della legge penitenziaria. Nel 1975 c'era assoluta necessità di regolamentare per legge un sistema che era ancora costretto a essere disciplinato dal Regolamento carcerario del 1931. Il regime fascista permeò di sé l'operatività penitenziaria ispirandola a principi pedagogici, punitivi e reclusivi di tipo autoritario. Per trent'anni dalla fine della guerra quel regolamento autoritario ha continuato a governare il sistema delle carceri italiane nonostante i costituenti, agli articoli 13 e 27 della Carta Costituzionale, avessero disegnato un altro modello di rapporto custode-custodito e dunque un altro modello di pena. In quei trent'anni ha regnato una schizofrenia normativa. Da un lato principi costituzionali di profilo alto, dall'altro norme regolamentari di dettaglio che rimandavano ai sistemi penitenziari dell'Ottocento.

¹ Era questo il titolo dell'editoriale della rivista mensile di politica e letteratura *Il Ponte*, diretta da Piero Calamandrei, anno V, n. 3, marzo 1949.

“Bisogna avere visto” per poter intuire quali sono le intenzioni profonde del legislatore. Soltanto chi ha visto può raccontarlo agli altri alimentando la catena dell’indignazione, motore estetico di un possibile progetto riformista contro le ragioni di realismo politico avanzate da chi governa nel nome dello Stato. Affinché qualcuno possa raccontare quello che ha visto accadere in un carcere, in alcuni momenti storici, l’unica condizione possibile è quella di detenuto. In altri periodi non segnati dal dispotismo, hanno un ruolo invece la società civile, il sistema democratico di controllo, l’opinione pubblica.

“Nell’inasprire il sistema penale e penitenziario, il ministro era ben d’accordo con il suo padrone” (G. Neppi Modona, 1973). Il ministro era Alfredo Rocco, il cui codice penale è ancora in vigore. Il padrone era Benito Mussolini. Il numero della rivista *Il Ponte* del 1949 nasce dall’esperienza del vissuto carcerario capace di narrare l’inenarrabile. Il 27 ottobre del 1948 in un suo discorso alla Camera dei Deputati Piero Calamandrei afferma: “Bisogna vederle. Bisogna esserci stati, per rendersene conto. Ho conosciuto a Firenze un magistrato di eccezionale valore che i fascisti assassinarono nei giorni della liberazione sulla porta della Corte d’Appello, il quale aveva chiesto, una volta, ai suoi superiori, il permesso di andare sotto falso nome per qualche mese in un reclusorio, confuso coi carcerati, perché soltanto in questo modo egli si rendeva conto che avrebbe capito qual è la condizione materiale e psicologica dei reclusi, e avrebbe potuto poi, dopo quella esperienza, adempiere con coscienza a quella sua funzione di giudice di sorveglianza, che potrebbe esser pienamente efficace solo se fosse fatta da chi avesse prima sperimentato quella realtà sulla quale deve sorvegliare. Vedere! Questo è il punto essenziale”. L’esperienza diretta reclusiva visiva, uditiva, tattile, olfattiva e finanche gustativa è quella più efficace per conoscere cos’è il carcere nelle sue viscere, per dare senso alle norme che lo regolamentano, per comprendere i meccanismi fisiologici e patologici del rapporto di custodia fra uomini. La conoscenza fredda e razionale sarà sempre e inevitabilmente parziale. Il *vedere* significa poter poi immedesimarsi. L’empatia è un fattore straordinario di conoscenza, nonché ha una potenziale forza rivoluzionaria (cfr. L. Hunt, 2010). La storia di Henry Brubaker (nel film interpretato da Robert Redford), direttore coraggioso che si finge detenuto per conoscere, contrastare e denunciare gli scandali e le violenze della *Wakefield Prison* in Arkansas, è una storia

di 'osservazione ed empatia'. Nei regimi, come in quello fascista, o nei periodi che le democrazie definiscono emergenziali, l'unico modo per conoscere e far conoscere quello che avviene in carcere è osservarlo con gli occhi del detenuto. Devono essere però occhi capaci di svelare le brutture e le ipocrisie di quanto visto.

2. Bisogna avere visto 2 (1948 -1975)

Strani quei ventisette anni trascorsi tra il 1948, anno dell'entrata in vigore della Costituzione repubblicana e il 1975, anno dell'entrata in vigore dell'Ordinamento penitenziario. Anni nei quali il sistema era regolato da norme di ispirazione autoritaria e dunque non democratica. In quel periodo c'era bisogno di vedere quello che accadeva dentro le carceri, ma l'osservazione fu di tipo quasi esclusivamente istituzionale. Molteplici furono le commissioni parlamentari di studio e indagine avviate in quel periodo. Si pensi alla Commissione presieduta dal senatore Giovanni Persico nella prima legislatura repubblicana. O all'iniziativa assunta nel 1957 del Guardasigilli Guido Gonella che affidò all'allora Direttore Generale degli Istituti di Prevenzione e Pena Nicola Reale la responsabilità dei lavori di una Commissione per la riforma del regolamento carcerario. Dopo tre anni fu redatta da un gruppo ristretto interno alla Commissione una bozza che andò a confluire in un disegno di legge parlamentare. Nel 1968 ridivenne Guardasigilli Guido Gonella e ripropose il testo in Parlamento². Le commissioni erano però principalmente ambiti di studio e di ricerca legislativa, seppur meritevolmente con impostazione non necessariamente mono-disciplinare. Decisiva fu in quegli anni l'influenza di coloro i quali avevano partecipato a commissioni di studio internazionale che portavano altre esperienze nelle quali si iniziava a contrastare la centralità del carcere nel sistema punitivo. Bisognava avere visto quello che accadeva in altri ordinamenti a democrazia più antica e solida per superare le norme e le pratiche che governavano il carcere del ventennio. La legge penitenziaria è del 26 luglio del 1975. Non erano quelli anni

² Un racconto del lungo percorso parlamentare che portò all'approvazione dell'Ordinamento Penitenziario nel 1975 è in E. De Gennaro, 2005.

ordinari. La retorica dell'emergenza era già ben presente. Renato Curcio, considerato dagli inquirenti già da allora capo delle Brigate Rosse, viene arrestato l'8 settembre del 1974. Il 18 febbraio del 1975 evade dal carcere di Casale Monferrato. Eventi che avrebbero potuto condizionare negativamente il processo di innovazione legislativa avviato per mitigare gli aspetti repressivi presenti nella regolamentazione carceraria del 1931. Non avvenne. Il corpo politico, nel caso della riforma penitenziaria, riuscì a non essere vittima di fatti di cronaca, politica o nera, ma pur sempre cronaca. La legge del 1975, nelle aspirazioni dei proponenti, era una modernizzazione del modello di reclusione che avrebbe dovuto coniugare neutralizzazione, umanizzazione e istanze correzionaliste.

3. Bisogna avere visto 3 (1975-2015)

“È una trappola mortale, un invito al suicidio. Dobbiamo fuggire finché siamo giovani. Perché i vagabondi come noi, tesoro, sono nati per fuggire”. *Born to run* di Bruce Springsteen è del 1975. I pochi versi citati sembrano in qualche modo evocare il tema della prigionia. I temi della drammaticità penitenziaria ci sono tutti: la trappola, il suicidio, la fuga, la marginalità sociale, la gioventù ristretta. L'ordinamento penitenziario italiano del 1975 doveva rispondere a molte sollecitazioni, non tutte dello stesso tipo, alcune delle quali in qualche modo presenti anche nella canzone di Springsteen. Doveva ridimensionare il tasso di arbitrarietà presente nella gestione degli istituti di pena, ridurre il tasso di violenza verso gli altri e verso se stessi, occuparsi dei più poveri evitando che la galera riproducesse il classismo della vita libera, scoraggiare le fughe con un'offerta alternativa di progettualità. Ma l'Italia non è l'America. Nella *hit-parade* italiana di quell'anno il singolo più venduto era *Sabato pomeriggio* di Claudio Baglioni. Non di “vagabondi” si cantava ma di “passerotti”. Springsteen cantava la “dignità degli ultimi”, Baglioni la “speranza dell'amore”. Nonostante all'articolo 1 dell'Ordinamento Penitenziario comparisse il termine “dignità”³, la “speranza” ha meglio con-

³ “Il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona” (art. 1 Ord. Penit.).

notato la storia degli ultimi quarant'anni di norme e prassi carcerarie. Il nostro è stato il carcere della speranza come lo chiamava Niccolò Amato (1987), a lungo direttore generale degli istituti di prevenzione e pena a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta. Una speranza vissuta, coltivata e in parte tradita. La legge penitenziaria è sempre una legge manifesto del potere e della cultura del Paese. La liberazione da un regime dispotico avviene in primo luogo attraverso una nuova regolamentazione della vita detentiva. Nel 1979 la prima legge dello Stato spagnolo successiva all'entrata in vigore della Costituzione post franchista fu la *Ley Organica General Penitenciaria*, per l'appunto la numero uno di quell'anno di avvio della democrazia costituzionale. Tra il 1970 e il 1975 il legislatore italiano provò a dare forma alla Costituzione del 1948. L'Ordinamento Penitenziario seguì le leggi in materia di regionalismo, lavoro, divorzio, diritto di voto, diritto di famiglia. La legge penitenziaria del 1975 – modificata in senso di maggiore apertura all'esterno nel 1986 e di maggiore chiusura nel 1991 – ha vissuto in quel conflitto penitenziario infinito tra umanità e disumanità, fiducia e delusione, professionalità e approssimazione, nonviolenza e violenza, dentro e fuori, premi e punizioni, trattamento e maltrattamento, norme e prassi. Tutti questi sono nodi difficili da sciogliere i quali richiedono una non ovvia capacità di lettura, di osservazione dei fenomeni e di interpretazione degli stessi. Le ambiguità penitenziarie non da tutti possono essere facilmente colte (cfr. A. Sofri, 1993). Negli anni Settanta ci fu una generazione di giovani della borghesia che fu imprigionata per la propria militanza nella lotta armata. Era capace di svelare all'esterno le ingiustizie del sistema, la sua intrinseca violenza a differenza del sotto-proletariato (cfr. A. Ricci, G. Salierno, 1971) che in modo quasi esclusivo fino ad allora aveva riempito le carceri d'Italia. Le rivolte e le fughe continue sui tetti hanno aperto squarci di conoscenza su quanto accadeva nelle carceri, su quanto la legge del 1975 era lontana dalla pratica di vita penitenziaria ma anche su quanto l'ideologia correzionalista stesse producendo effetti. Tutto quel che accadeva nelle carceri si doveva a questi squarci di informazione. La riforma in senso universalista e anti-reclusiva del 1986 fu l'impegno di un umanista come Mario Gozzini poco attratto dalle norme e molto suggestionato dal racconto delle vessazioni penitenziarie. Gozzini intendeva in modo sincero rendere residuale il carcere come pena (cfr. Id., 1988).

Per riformare un sistema, nel segno di una profonda umanizzazione e de-istituzionalizzazione, bisogna impedire che il decisore politico possa giustificarsi affermando che “non sapeva”. La sola voce, seppur urlata e sofferta, dei detenuti non basta. A partire dagli anni Novanta il racconto della vita dentro le carceri è stato prodotto da tutti quegli organismi istituzionali e non, nazionali e sovra-nazionali che hanno compiti di supervisione, ispezione, monitoraggio degli istituti di pena. Dunque, esponenti della magistratura di sorveglianza, ispettori del comitato europeo per la prevenzione della tortura, osservatori di Antigone e singoli parlamentari (in parte in osservanza delle loro prerogative legali di visita fino ad allora poco usate, in parte per l’esperienza della detenzione vissuta in prima persona o da amici-colleghi nei lunghi anni di tangentopoli) hanno aperto un’altra narrazione della vita in galera.

Gli avanzi della giustizia: diario del giudice di sorveglianza è un racconto di etnografia giudiziaria di Iginò Cappelli (1988), pioniere nella magistratura di sorveglianza insieme a Alessandro Margara, Franco Maisto e Giancarlo Zappa. Un libro straordinario che ha la forza dell’auto-biografia e la capacità della grande scrittura. Eravamo alla fine degli anni Ottanta e il giudice napoletano riuscì a mettere a fuoco quella detenzione sociale che ha sempre abitato il carcere, pur restando spesso invisibile ai media. Il sistema penale è fortemente selettivo sulla base del censo. Il carcere, che è l’esito estremo della giustizia criminale, ne è prova evidente. Solo partendo da questa consapevolezza sarà possibile rendere la vita dentro una vita che assomigli a quella normale. Dopo Iginò Cappelli anche Giancarlo De Cataldo (2006) con la sua scrittura coinvolgente e ritmata ha raccontato in un libro i suoi incontri da magistrato di sorveglianza con carcerati e carcerieri. Viene così aperto un primo squarcio nelle mura del carcere da parte di chi per mestiere lo ha potuto e dovuto vedere dentro. Bisogna avere visto per poter raccontare agli altri.

Gli ispettori del Comitato europeo per la prevenzione della tortura sono autorizzati a vedere quello che succede in tutti i luoghi di privazione della libertà. La loro prima visita in Italia risalente al 1992 fu raccontata in un libro curato da Adriano Sofri (1995). I rapporti e le risposte istituzionali alle osservazioni degli ispettori di Strasburgo hanno costituito un’occasione di conoscenza unica della vita disumana nelle prigioni, nelle caserme e nei commissariati di tutti i Paesi del Consiglio d’Europa e

dunque anche dell'Italia (cfr. A. Cassese, 1994). Il solo fatto che esperti di Paesi stranieri possano senza preavviso entrare nelle prigioni è una forma di erosione della sovranità punitiva dello Stato. Nel nome della lotta alla tortura vengono posti limiti al potere punitivo dello Stato. Limiti imposti in modo pubblico non sulla base dell'ermeneutica giurisprudenziale, ma in conseguenza dell'osservazione empirica⁴. Solo dopo avere visto quello che accade nei luoghi di reclusione si potranno fare raccomandazioni puntuali alle autorità competenti, si potrà farlo sapere agli altri, che a loro volta si potranno indignare. L'indignazione funziona da motore che può produrre una valanga.

Antigone nel 1998 ottenne le prime autorizzazioni ministeriali a visitare le carceri. L'intuizione fu proprio quella: bisogna avere visto per poter essere credibili nel racconto penitenziario. L'osservazione non è mai neutra. Condiziona l'oggetto osservato sempre che sia un'osservazione razionale, non emotiva, rigorosa, non urlata. L'Osservatorio sulle condizioni di vita nelle carceri italiane ha dunque quasi vent'anni di vita. In vent'anni ci sono state circa mille visite. Ogni volta che un osservatore va in carcere non per portare le mutande ai detenuti che ne sono privi ma per "vedere" quello che succede dentro quel carcere rompe simbolicamente un muro. Il lavoro di *advocacy* funziona solo se combinato con i media e con i nuovi media dell'era digitale. L'autorizzazione a visitare le carceri con le videocamere ha prodotto una conoscenza di massa delle carceri italiane. Il *webdoc insidecarceri* prodotto da Antigone⁵ ha messo in rete decine di video con immagini provenienti senza filtri da dentro le galere. Il quasi milione di visualizzazioni sul web è l'effetto di quella valanga di indignazioni individuali che a un certo punto ha favorito anche la presa di coscienza istituzionale e pubblica. Nessuno in Italia, e dunque nessuno che è al governo, può dire di non sapere in quanto tutti hanno potuto vedere. La condanna dei giudici europei nel caso Torreggiani del gennaio 2013, il discorso di Napolitano alle Camere dell'autunno del 2013, le riforme successive decise da Governo e Parlamento non sarebbero state possibili se non ci fosse stata la visualizzazione plastica della di-

⁴ I rapporti del Comitato europeo per la prevenzione della tortura, nonché le risposte dei Governi, sono pubblicati sul sito www.cpt.coe.int.

⁵ *Insidecarceri.it* è realizzato dall'agenzia giornalistica indipendente Next New Media in collaborazione con Antigone.

umanità prodotta dal sovraffollamento. Bisogna avere visto dunque per avere la forza morale da porre a fondamento credibile di una proposta di riforma che va nella direzione di una maggiore attenzione alla dignità e ai diritti fondamentali delle persone private della libertà⁶.

Anche singoli parlamentari – o per empatia, o per missione istituzionale o per esperienza diretta di prigionia – hanno contribuito al racconto carcerario dopo averlo visto dal di dentro. La legge li autorizza a farlo (cfr. art. 67 Ord. Penit.). Non sempre in passato era accaduto. A partire dagli anni Novanta, un po' per necessità e un po' per sensibilità, deputati e senatori hanno iniziato a varcare la soglia del carcere.

Dunque nonostante siano trascorsi sessantasette anni dal discorso di Piero Calamandrei, quelle parole restano profondamente attuali. Vedere, per Calamandrei, era il punto essenziale. Vedere oggi non è meno essenziale di quanto lo fosse ieri. L'opacità è rischiosa. La pena non è qualcosa che riguarda solo lo Stato. Il detenuto non è proprietà privata del suo custode.

⁶ L'attività dell'Osservatorio, oggi esteso anche agli istituti penali per minori, è sostenuta anche dalla Fondazione della Compagnia San Paolo.

Bibliografia

- Amato N. (1987), *Diritto, delitto, carcere*, Giuffré, Milano.
- Cappelli I. (1988), *Gli avanzi della giustizia: diario del giudice di sorveglianza*, Editori Riuniti, Roma.
- Cassese A. (1994), *Umano-disumano. Commissariati e prigionie nell'Europa di oggi*, Laterza, Bari.
- De Cataldo G. (2006), *Minima criminalia. Storie di carcerati e carcerieri*, Manifesto Libri, Roma.
- De Gennaro G. (2005), *La gestazione della riforma penitenziaria*, in *Rassegna Penitenziaria e criminologia*, n.2-3. pp. 15 e ss.
- Gozzini M. (1988), *Carcere perché, carcere come*, Ecp, Firenze.
- Hunt L. (2010), *La forza dell'empatia, Una storia dei diritti dell'uomo*, Laterza, Bari.
- Neppi Modona G. (1973), *Carcere e società civile*, in *Storia d'Italia*, Vol. V/2, Documenti, Torino, Einaudi, 1973, pp. 1903 – 1998.
- Ricci A., Salierno G. (1971), *Il carcere in Italia. Inchiesta su carcerati, carcerieri*, Einaudi, Torino.
- Sofri A. (1993), *Le prigionie degli altri*, Sellerio, Palermo.
- Sofri A. (1995), *Rapporto degli ispettori europei sullo stato delle carceri in Italia*, Sellerio, Palermo.



Sintesi dei lavori di gruppo



Gruppo di lavoro del Convegno Guardiamoci dentro
(Torino 25 Febbraio 2015)

IL SENSO DELLA PENA IN RELAZIONE AL QUADRO NORMATIVO
(Gruppo di lavoro coordinato da Giovanni Torrente)

Il recente disegno di legge delega presentato dal governo in materia di riforma della giustizia penale, come noto, prevede interventi sull'Ordinamento Penitenziario "per l'effettività rieducativa della pena". Da tale iniziativa nascono gli *Stati generali dell'esecuzione penale*, una consultazione pubblica fra esperti del settore, suddivisa sulla base della competenza di alcuni tavoli specialistici, che dovrebbe fornire indicazioni, pratiche e normative, sul futuro dell'esecuzione delle pene nel nostro paese.

È all'interno di tale contesto che il gruppo di lavoro che si è occupato delle possibili riforme normative ha discusso le opzioni di intervento nell'ottica di una riforma dell'Ordinamento Penitenziario. La discussione, in particolare, ha toccato uno degli aspetti fondativi della riforma del 1975: il rapporto fra condanna, rieducazione del reo e rispetto dei diritti soggettivi di quest'ultimo.

Come noto, la legge 354 del 1975 ha radicalmente optato verso un modello di pena di stampo trattamentale. In quest'ottica, il lavoro, l'istruzione, la formazione professionale del condannato non costituiscono dei meri diritti soggettivi della persona, ma divengono degli "elementi del trattamento", delle pratiche finalizzate a favorire un processo di mutamento del reo che dovrebbe condurlo ad un reingresso in società non caratterizzato dalla commissione di ulteriori reati. La responsabilizzazione del condannato si sarebbe dovuta realizzare, quindi, all'interno di un modello premiale dove, all'adesione al patto trattamentale corrisponde l'inizio di un percorso che può prevedere anche l'uscita anticipata dal carcere attraverso il sistema delle misure alternative.

A 40 anni dall'entrata in vigore di tale modello, diversi commentatori ne hanno evidenziato gli aspetti più critici, proponendo al contempo delle vie alternative.

In primo luogo, è stato osservato come la materiale applicazione del modello trattamentale all'interno delle carceri abbia favorito quei processi di infantilizzazione del detenuto da più parti evidenziati come un elemento di radicale criticità del sistema. L'adesione al modello trattamentale, trasferita all'interno delle forme di esercizio del potere disciplinare intrinseche al car-

cere, si è tradotta, nella prassi quotidiana, in una mera accettazione formale di procedure imposte dall'alto con l'unico obiettivo dell'uscita anticipata dal carcere. A fronte, quindi, di un progetto formalmente concordato fra operatori e detenuto si ha una prassi in base alla quale la possibilità di accesso ai benefici è condizionata all'adesione passiva alle regole – scritte e non – del carcere. La contraddizione, chiaramente, è fra la natura intrinseca della prigione, come istituzione totale escludente dal resto della società, e un obiettivo educativo che mal si concilia con le esigenze disciplinari di tale istituzione.

In secondo luogo, è stata sottolineata la natura selettiva di tale meccanismo, là dove, in presenza di opportunità limitate, tende a privilegiare coloro che dispongono di maggiori risorse, personali o relazionali. La fruizione di diversi benefici penitenziari è infatti condizionata al possesso di – seppur minime – risorse esterne in grado di supportare il condannato in un percorso di uscita dal carcere. Disporre di un alloggio, o di un lavoro, ad esempio, costituiscono ancora oggi elementi indispensabili per la fruizione delle principali misure alternative. Inoltre, l'accesso alle misure richiede che il detenuto disponga di abilità personali, volte a comprendere le prassi e i requisiti necessari per accedere ai benefici, di cui non sempre i condannati dispongono. Utilizzando il linguaggio dei sociologi della prigione, si tratta della “capacità di lavorarsi il sistema” che indirizza i percorsi di coloro che si trovano ad agire all'interno delle pratiche dell'istituzione totale. Ecco quindi che, nella materiale quotidianità, riescono ad accedere a tali misure coloro che dispongono di maggiori risorse, anche a prescindere dalla gravità del reato commesso o della pericolosità sociale dell'individuo.

Infine, è stato sottolineato come tale modello trattamentale, formalmente finalizzato alla prevenzione speciale del condannato, in realtà si riveli, dal punto di vista statistico, inefficiente, là dove i tassi di recidiva nel nostro paese, come in altri d'altronde, sono molto elevati¹.

A fronte di tali criticità, la proposta è quella di un ridimensionamento dell'enfasi trattamentale a favore di una prospettiva maggiormente incentrata sul rispetto dei diritti fondamentali del condannato. In questa prospettiva, ad esempio, il lavoro, la formazione, l'istruzione cessano di essere collocati all'interno di uno schema premiale, dove la partecipazione a tali attività costituisce la premessa per l'ottenimento di un beneficio, ma tornano all'interno della loro dimensione di diritti soggettivi sociali. In questo senso, si trat-

¹ Per una disamina del problema della recidiva degli ex detenuti, rimando all'articolo scritto con Daniela Ronco su questo numero monografico della rivista.

terebbe di riaffermare alcuni principi ribaditi dalla Corte Costituzionale, là dove afferma l'irragionevolezza di ogni limitazione nel godimento dei diritti fondamentali della persona non strettamente connaturata alla condizione di detenzione. La *liberazione* dei diritti soggettivi dall'ambito della contrattazione premiale permetterebbe, secondo questa prospettiva, di limitarne gli aspetti infantilizzanti, incidendo in definitiva anche sulla selettività nell'accesso. Tale mutamento di paradigma, peraltro, dovrebbe inserirsi all'interno di un quadro di riforme più generale che si fondi su almeno due condizioni di partenza:

- la radicale diminuzione del ricorso al carcere;
- la (parziale) sostituzione del sistema delle misure alternative con quello delle pene alternative, prevedendo per il giudice la possibilità di comminare le stesse in sede di condanna.

Naturalmente tale proposta non è stata esente da critiche. La più forte si fonda sul fatto che l'abbandono del modello istituito con la riforma del 1975 finirebbe con il privare il sistema italiano dell'elemento principale che ne testimoniava l'ispirazione progressista. In altre parole, si tratterebbe di "gettare il bambino con l'acqua sporca" privando il sistema della sua specificità più rilevante in nome dell'inefficacia del sistema. Inoltre, l'abbandono del modello trattamentale porterebbe con sé il rischio di lasciar spazio ad istanze di segno esattamente opposto rispetto agli ideali riformatori del 1975, a favore di una mera incapacitazione del condannato, così come realizzato nel sistema statunitense negli anni del *Mass Imprisonment*.

Non occorre sottovalutare il peso di tali obiezioni. Tuttavia, è altresì opportuno ricordare come la proposta giunge in un periodo storico caratterizzato da un'attenzione riformista nei confronti dell'universo penale. A partire dalla condanna dell'Italia da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per le condizioni inumane e degradanti delle sue carceri, ha avuto origine un processo di riforma del sistema che si è fondato anche su un clima culturale favorevole. Ecco quindi che quella a cui ci troviamo di fronte è un'occasione per molti versi simile a quella di quarant'anni fa. Si ritiene quindi opportuna l'apertura di un dibattito privo di paure sulle conseguenze di un'eventuale reazione, che muova dall'individuazione delle attuali storture per promuovere un modello di pena più conforme ai principi costituzionali ed alla giurisprudenza internazionale in materia di tutela dei diritti fondamentali dell'uomo.

VOLONTARI, COOPERATIVE, PERSONALE PENITENZIARIO:
COME LAVORARE INSIEME
(Gruppo di lavoro Coordinato da Anna Cellamaro)

La riflessione del lavoro di gruppo è partita dalle considerazioni dovute al fatto che, a quarant'anni dalla riforma penitenziaria, tutti gli attori coinvolti nell'esecuzione penale si trovano oggi di fronte a ripensare ad un *restyling* della riforma stessa. Per un reale cambiamento, tuttavia, occorre cominciare da un mutamento delle persone che operano all'interno del sistema. A livello personale, infatti, agiscono molti non detti, percorsi di riforma non condivisi e ci si è chiesti se esista veramente un'effettiva volontà di cambiare da parte di molti attori che fanno parte del sistema penitenziario. Ad esempio, sarebbe importante trovare unità di intenti tra gli operatori penitenziari e i volontari costruendo dei momenti di aggregazione, ma spesso si incontrano difficoltà anche culturali nel trovare approcci condivisi ai percorsi trattamentali. Importanti da questo punto di vista le attività di organismi di rete come ad esempio la Conferenza Nazionale del Volontariato della Giustizia che possono contribuire a cambiare i modelli di interazione con l'Amministrazione penitenziaria. Molto potrebbe fare la formazione congiunta, in cui anche gli assistenti volontari sono coinvolti nelle attività di aggiornamento professionale periodicamente organizzate dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. L'Ordinamento Penitenziario ha stabilito che il rapporto tra carcere e volontariato fosse di tipo individuale; negli ultimi anni tuttavia si sono sviluppate collaborazioni con l'associazionismo e questo è stato uno dei mutamenti più rilevanti avvenuto seppure a normativa invariata. Resta la questione di una maggiore comunicazione e di una conoscenza non occasionale tra i due gruppi di operatori. La pena è un fatto sociale e non esclusivo del carcere, per questo il volontariato esprime la partecipazione e la gratuità dell'impegno della società esterna ed è quindi una risorsa indispensabile per raggiungere gli obiettivi della riforma del 1975.

Si è constatato, inoltre, che questi cambiamenti in atto dovrebbero essere ricondotti ad una politica penitenziaria che dovrebbe, in primo luogo, indicare le linee sulle quali le azioni degli attori del sistema penitenziario dovrebbero indirizzarsi. Il cambiamento di questi ultimi anni, tra l'altro, ha fatto emergere forme di resistenza che per certi aspetti ci hanno portato a discorsi precedenti alla riforma stessa. Spesso in nome della sicurezza si è tornati ad atteggiamenti che vanno contro lo stesso spirito della riforma del 1975. Si tratta per lo più di elementi di arretratezza culturale.

Nei lavori del gruppo è emerso che per superare tali resistenze al mutamento è essenziale la funzione della direzione degli istituti penitenziari che sappia comporre i vari interessi e atteggiamenti in gioco in una *governance* complessiva in grado di fornire chiare linee organizzative. È necessario elaborare progetti d'intervento che leghino insieme tutte le parti che compongono il sistema. La cultura professionale ancora oggi prevalente negli operatori penitenziari teme l'affidamento da parte della direzione di responsabilità di risultato e le conseguenze che tale affidamento comporta. Si assiste spesso ad una non razionale utilizzazione delle risorse a disposizione, che certamente sono in diminuzione negli ultimi anni, ma sono anche spesso disperse in iniziative occasionali e frammentate. È necessario invece costruire modelli di intervento non legati all'occasionalità e alla personalità di singoli operatori.

Un altro tema affrontato è stato quello della magistratura di sorveglianza, ovvero quella figura istituzionale che dovrebbe essere garante della norma. Tuttavia, carenze di organico e un continuo *turn over* tra i magistrati di sorveglianza rendono problematico lo svolgimento di tale funzione. E non sempre i Garanti regionali e comunali dei diritti delle persone private della libertà personale sono in grado di supplire a tale fondamentale ruolo di garanzia giuridica.

Sulla questione delle risorse per il reinserimento dei detenuti, si è affermato che i fondi sociali europei dovevano servire per progetti di *start-up*, ma nonostante i finanziamenti siano arrivati in misura non certo irrilevante in molti casi non si è riusciti a mettere in piedi iniziative che fossero in grado di reggersi sulle proprie gambe una volta terminata la sovvenzione pubblica. In particolare, non si sono create reti produttive e di assistenza efficienti e quindi il sistema del reinserimento lavorativo non è pervenuto a maturità.

Le cooperative sociali del resto non sono un'impresa, non hanno come finalità quella dell'utile. Per il sistema carcere esse sono tuttavia un'opportunità e occorrono strategie per far sì che siano in grado di inserirsi con profitto nelle dinamiche competitive del mondo del lavoro. In questi anni il numero di detenuti avviati al lavoro è stato significativo e ragguardevole, ma sempre insufficiente rispetto ai grandi numeri della detenzione.

Altro tema che ha prodotto innovazione negli ultimi anni è quello della riforma del servizio sanitario penitenziario. Con l'introduzione del nuovo sistema dipendente dal Sistema Sanitario Nazionale, la mortalità in carcere non è diminuita, ma il cambiamento organizzativo ha modificato la cultura del carcere. Questo si è manifestato ad esempio anche nel linguaggio. Quando si parla di carcere, infatti, è necessaria una forma di igiene linguistica. Ci sono questioni semantiche nel cd. gergo carcerario: ad esempio la difficoltà

di comprensione di termini quali “tortura” che è stata rievocata dalla sentenza Torreggiani della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Tale sentenza ha di fatto proceduto ad un’operazione di riallineamento della situazione esistente al modello normativo dell’ordinamento penitenziario del 1975. Ci ha anche ricordato che esistono delle regole europee che dobbiamo rispettare. Uno dei componenti del gruppo di lavoro ha ricordato come recentemente ad un corso di formazione per operatori penitenziari avesse chiesto ai partecipanti se avessero letto il Regolamento di esecuzione del 2000, le Regole Europee del 2006, il Documento conclusivo della Commissione Ministeriale Palma: nessuno degli operatori presenti ha risposto affermativamente. Ciò indica anche una sottovalutazione dell’importanza del rispetto delle regole in generale. Principi come la dignità umana, il rispetto dell’autonomia individuale del recluso, la relazione umana sono tutte cose che si possono attuare solamente se si è compresa in profondità la finalità della norma.

Non occorre inventarsi delle nuove norme, ma sviluppare un nuovo atteggiamento di responsabilità nei confronti del rispetto delle regole, che peraltro deve essere introiettato da tutti gli operatori non solo dal livello dirigenziale. Quello che emerge è anche qui la paura, la paura dell’assunzione di responsabilità. Timore che si riferisce anche ai rivolgimenti strutturali complessivi. Bisogna premiare il coraggio individuale di assumersi responsabilità e ripartire dall’applicazione delle norme, il che è anche la miglior tutela della professionalità del singolo operatore. Garantire i diritti in modo strutturale e non episodico, il diritto di aumentare l’autonomia e l’espressione individuale della persona reclusa, il diritto di avere relazioni umane ricche e non troppo condizionate dal contesto detentivo. Si tratta peraltro delle migliori garanzie per gli operatori penitenziari di poter lavorare in un luogo pacificato e privo delle tensioni che si possono creare invece quando il carcere è lasciato all’arbitrio e ai conflitti di potere tra custodi e custoditi. Le parole-chiave sono: responsabilità, controllo, dialogo.

In conclusione, i punti emersi dal lavoro di gruppo possono essere così sintetizzati:

- necessità di una *governante*;
- osservanza e applicazione delle norme già in vigore;
- superare la frammentazione organizzativa e professionale, nell’ottica dell’approccio olistico alla persona reclusa;
- conoscenza della semantica del linguaggio carcerario e “igiene linguistica”;
- motivazione gli operatori stimolata dalla “convenienza” a lavorare in un luogo pacificato e privo di tensioni;

- lavorare insieme in un quadro di riferimento certo: l'ordinamento penitenziario;
- il rispetto della *governance* secondo l'assunzione, da parte di ogni singolo operatore, del principio della responsabilità personale.

LA PENA DEL NON LAVORO: AZIONI DI CONTRASTO (Gruppo di lavoro coordinato da Angelo Cappetti)

Le riflessioni del gruppo di lavoro sono partite dall'assunto fondamentale che ancora oggi un imprenditore che intenda localizzare in carcere il lavoro della propria struttura produttiva incontra resistenze oggettive e soggettive. Tale assunto dovrebbe essere superato diffondendo nella cultura degli addetti ai lavori, nonché del cittadino comune, la percezione che il carcere non può più essere un mondo chiuso in se stesso e autoreferenziale.

Andando oltre questa considerazione di tipo culturale, il gruppo ha indicato alcune proposte operative che potrebbero favorire il coinvolgimento degli imprenditori nei percorsi di reinserimento lavorativo delle persone in esecuzione penale.

Innanzitutto occorrerebbe fosse istituita un'anagrafe in cui raccogliere le informazioni relative ai detenuti che sono nelle condizioni di inserirsi senza difficoltà nel mercato del lavoro. Un'anagrafe di questo genere dovrebbe contenere dei dati sulla persona reclusa quali l'età, le sue specializzazioni/capacità lavorative, la pena a cui è sottoposto, etc.

Parallelamente occorrerebbe diffondere nel mondo dell'imprenditoria una conoscenza delle normative che agevolino l'assunzione di persone svantaggiate e le attività produttive "consentite" nel contesto inframurario.

Da quest'ultimo punto di vista, si è detto che certamente le attività manuali si apprendono più velocemente e si addicono probabilmente ad una platea più vasta di reclusi; ma è altrettanto vero che potrebbe emergere una forte richiesta di attività nel campo dell'informatica che potrebbero, peraltro, scontrarsi con il divieto dell'uso della rete che ancora oggi viene applicato all'interno degli istituti penitenziari. Il divieto ai detenuti di operare su internet rappresenta ancora una barriera forte e un limite molto rilevante allo sviluppo delle attività lavorative in carcere; limite peraltro non più accettabile oggi, quando esistono gli strumenti tecnici per garantire la

sicurezza e impedire un uso illegittimo della navigazione (ad esempio con specifici *firewall* facilmente caricabili su di un qualsiasi personal computer).

Alcuni componenti del gruppo hanno affermato di aver percepito da alcuni imprenditori la sensazione che sussistano “sacche di resistenza” nella cultura di alcuni operatori penitenziari (in particolare all’interno della polizia penitenziaria) rispetto al principio che al detenuto debba essere consentito di lavorare all’interno del carcere. Occorrerebbe, da questo punto di vista, agire per convincere gli operatori che il lavoro dei detenuti non è per loro una semplice seccatura, bensì un modo efficace per migliorare le condizioni di vita all’interno del carcere e dunque anche per facilitare il lavoro degli operatori stessi.

Un’altra criticità emersa nel lavoro del gruppo è quella relativa all’occasionalità del lavoro inframurario. Il sistema penitenziario pare non aver ancora assimilato l’idea che è necessario passare dal lavoro sporadico e a meri fini assistenziali, al lavoro sistematico e professionalizzante. All’estero esistono modelli di lavoro penitenziario che hanno queste caratteristiche di sistematicità e standardizzazione: ad esempio il modello tedesco che ha sviluppato molto i lavori agricoli e di allevamento del bestiame. Ma esistono anche in Italia esempi positivi, come quello del carcere di Bollate, a dimostrazione che quando ci sono risorse e progetti adeguati gli obiettivi possono essere raggiunti.

In merito alle attività lavorative si è detto che potrebbero essere sviluppate proprio i già citati lavori in agricoltura e nell’allevamento, con il rilancio di coltivazioni dismesse. Rispetto alla retribuzione occorrerebbe pensare a forme di calmieramento degli stipendi per i detenuti, in modo da rendere più appetibile per il datore di lavoro l’assunzione di questo tipo di lavoratori. Questa strategia potrebbe essere praticata proprio per i cd. lavori stagionali nell’agricoltura, il che potrebbe anche rappresentare un’operazione per la riduzione della piaga del lavoro nero.

Rispetto alle attività lavorative già oggi esistenti in carcere, un’esigenza emersa è quella di una più efficiente organizzazione del sistema penitenziario nei suoi rapporti con l’imprenditore. In particolare il fattore tempo appare essenziale. Ridurre i tempi troppo lunghi di certe attività burocratiche (pur necessarie), per sveltire le pratiche di controllo delle merci in entrata e in uscita dagli istituti; sollevare gli agenti da determinati adempimenti burocratici che potrebbero essere svolti da personale civile etc. Occorre in altri termini rendere il carcere più sensibile ai fattori tempo e rendimento economico, essenziali per un’impresa che voglia rimanere sul mercato.

Del resto quello di riuscire a stare sul mercato sembra essere il problema di molte cooperative sociali che già lavorano in carcere, ma permangono in

una condizione di estrema fragilità. A tal fine, sarebbe importante che tali cooperative disponessero di analoga lavorazione sul territorio immediatamente circostante all'istituto, in modo da ottimizzare la professionalità della manodopera "cresciuta" all'interno, costruendo in tal modo una continuità tra lavoro inframurario e lavoro esterno successivo al fine pena.

Ultimo tema trattato, ma non certo ultimo per la sua rilevanza, quello del potenziamento dell'istruzione scolastica della popolazione reclusa; dall'alfabetizzazione primaria alla scuola superiore professionale sino ad arrivare al livello universitario, essa potrebbe migliorare e qualificare professionalmente le prestazioni lavorative.

In conclusione, il tavolo ha sintetizzato nei seguenti punti le proprie considerazioni finali che potrebbero essere tradotte anche in proposte operative:

- Diffusione nel contesto carcerario di una cultura della rigorosa valutazione degli interventi anche nell'ambito dell'attività di reinserimento lavorativo.
- Massima attenzione alla fase immediatamente successiva alla scarcerazione e quindi alla possibilità di dare continuità all'esterno al lavoro inframurario.
- Coinvolgimento nei progetti dei decisori politici, soprattutto a livello delle amministrazioni degli Enti Locali, al fine di far entrare il carcere nelle politiche di formazione professionale e di accesso al mercato del lavoro delle persone svantaggiate.
- Potenziamento delle esperienze di lavoro in carcere che già esistono diffondendo all'interno dell'Amministrazione Penitenziaria le cd. *best practices*.
- Sviluppo all'interno degli istituti penitenziari di un modello organizzativo che sia in grado di non ostacolare e anzi di attrarre gli imprenditori privati disposti ad essere coinvolti nei processi di reinserimento lavorativo.

IL TERRITORIO COME RISORSA: A QUALI CONDIZIONI? (Gruppo di lavoro coordinato da Lucia Giordano e Joli Ghibaudi)

La prima sollecitazione nel gruppo di lavoro ha riguardato la funzione del carcere. In particolar modo si è evidenziato come sia innegabile che il carcere oggi produca marginalizzazione e quindi allo stesso tempo aumenti le diseguaglianze. In tale prospettiva, è stato citato il concetto di *detenzione*

sociale elaborata da Alessandro Margara proprio per sottolineare come di fatto il carcere svolga la prevalente funzione di contenere il disagio sociale.

Altro autore ricordato nel corso del dibattito sulla funzione e il ruolo del carcere oggi è stato Thomas Mathiesen, il quale mette in luce la grande contraddizione del carcere che non riesce a riabilitare le persone, ma produce dei disabili alla vita poiché produce un'azione di infantilizzazione nei confronti della persona, non rendendola più autonoma nella definizione dei propri bisogni. Gli esperti nel tavolo di lavoro hanno quindi concordato nel ritenere l'attuale sistema trattamentale non più sostenibile né dal punto di vista di prevenzione dei reati (la pena detentiva non rappresenta un deterrente per la recidiva dei reati), né dal punto di vista del significato simbolico da dare alla pena. L'Ordinamento penitenziario, la legge Gozzini, le Regole penitenziarie europee del 2006 vanno nella direzione di considerare il sistema penale un servizio pubblico e non un potere totalizzante; infatti la persona detenuta è sottoposta ad una limitazione della libertà personale, non ad una limitazione dei diritti civili. Per questa ragione si è evidenziato come non sia più accettabile che l'assistenza alle persone detenute o in misura alternativa, risponda sempre di più a logiche caritative e sempre meno a logiche di esigibilità dei diritti.

Affinché la pena sia coerente con il dettato costituzionale si invita a lavorare verso una nuova direzione nel creare all'interno del contesto sociale le condizioni e i presupposti necessari a far sì che il cammino di risocializzazione iniziato all'interno del carcere trovi espressione concreta in una ri-appartenenza attiva al contesto sociale. Riabilitare una persona significa ridarle dignità e riaccoglierla nel contesto della comunità locale. La parola centrale su questo tema è appunto *territorio* proprio perché la persona va considerata nella sua interezza a partire dal suo contesto di vita, dalla sua storia ed in particolare dalla considerazione degli elementi condizionanti la sua evoluzione.

Per restituire centralità al territorio, si è discusso sull'opportunità di dover superare il modello di comportamento dell'*homo oeconomicus* (secondo il quale si operano scelte utilitaristiche volte a curare per lo più i propri interessi) adottando invece il modello dell'*homo reciprocans* (secondo il quale si operano scelte cooperativistiche finalizzate a migliorare l'ambiente di vita). Come sostiene Luciano Eusebi: «il diritto penale dovrebbe rappresentare una chance per la persona condannata al fine di contrastare il rischio di fallimento di una vita e non meramente una pena fine a se stessa».

La seconda sollecitazione dei lavori ha riguardato il tema del programma trattamentale che viene proposto alla persona reclusa, ma che di fatto

non lo coinvolge pienamente; non consiste, come sarebbe auspicabile, in un progetto contenente la definizione di tipologia di percorso, di modalità, di strumenti finalizzati a permettere alla persona di affrancarsi dalla condizione di bisogno per ricostruire un proprio orizzonte di vita.

Strettamente connessa alla seconda è la terza sollecitazione che riguarda la delega all'esterno da parte del carcere della responsabilità del reinserimento. Il tempo della detenzione – sostengono gli esperti e i partecipanti al tavolo di lavoro – non dovrebbe essere tempo dedicato *al nulla*, ma dovrebbe rappresentare un'opportunità affinché la persona detenuta acquisisca consapevolezza degli aspetti che hanno determinato i suoi agiti e abbia la possibilità di pensare un proprio progetto di vita.

Carcere e comunità territoriale, quindi, sono parte dello stesso sistema sociale: la persona ristretta prima o poi tornerà a vivere nella comunità locale ed è fondamentale che i legami sociali non si spezzino anche in funzione della prevenzione della recidiva. È innegabile quanto il carcere, così strutturato, annulli l'identità della persona inducendola ad adottare dei meccanismi di adesività al sistema; di fatto si attiva nei confronti dello stesso una privazione di una reale partecipazione ed elaborazione di quanto accaduto. Si potrebbe quindi orientare il piano trattamentale verso la creazione di stimoli e strumenti educativi più adeguati nei confronti delle persone ristrette, considerando le diverse caratteristiche culturali e sociali di appartenenza, progettando una migliore proattività delle persone sia per permettere alle stesse di riconoscere ed assumere le proprie responsabilità, sia per rendere realisticamente fruibili i diritti di cittadinanza oggi quasi totalmente censurati. Occorre, inoltre, tenere presente che l'osservazione trattamentale può essere falsata dall'immagine di sé che la persona detenuta intende dare e che non necessariamente coincide con ciò che egli sente nel profondo.

In ultima analisi nei lavori si è sottolineato come nell'attuale sistema esista anche un frazionamento della presa in carico fra diversi enti istituzionali e non: tale condizione crea difficoltà oltre a produrre rischi di ripetizione di interventi sulla stessa persona. Se ne auspica, pertanto, il suo superamento attraverso l'adozione di un'etica della responsabilità che promuova l'estensione delle buone pratiche esistenti rispetto all'interazione sinergica di cittadine/i ed operatrici/operatori sociali, pubblici e privati. Prendere in carico le persone che terminano un percorso penale implica sostenere, a livello territoriale, un processo consapevole di cambiamento; ciò significa prendere in considerazione non solo la persona con le sue fragilità ed i suoi desideri, ma anche il suo spazio vitale e sociale prima, durante e dopo la carcerazione. In altre parole il carcere deve essere parte del territorio.

L'ultima sollecitazione invita a rivolgere nuovamente l'attenzione verso i bisogni delle persone ristrette. Si è rilevato come per le persone a fine pena vi siano sostanzialmente due tipi di problemi:

- soddisfare i bisogni primari, relativi alla necessità di avere una residenza, un'abitazione, un lavoro, un supporto alla salute e una accessibilità ai mezzi di trasporto;
- soddisfare i bisogni relazionali, riallacciando i legami affettivi, amicali, sociali e superare l'isolamento a cui ci si è dovuti adattare.

Preparare l'uscita dal carcere, quindi, implica la considerazione di molti aspetti, nonché tempo e concertazione fra più attori coinvolti. Il momento del fine pena va preparato e costruito con attenzione a partire dalla valutazione di condizioni quali il possesso di residenza (senza residenza non si può accedere ai servizi), l'aggancio ai servizi sanitari e sociali, l'iscrizione al centri per l'impiego, la necessità di una disponibilità economica per fronteggiare i bisogni più urgenti e gli spostamenti. Per molti può essere importante avere un punto di riferimento fuori dal carcere per contrastare ansie, crisi depressive, riallacciare le relazioni familiari ed i fili del legame con il territorio.

Il gruppo di lavoro ha infine avanzato alcune proposte operative:

- Predisporre percorsi trattamentali a partire dall'analisi dei bisogni relazionali della persona al fine di evitare l'interruzione dei legami affettivi familiari e sociali.
- Attivare percorsi formativi professionali volti a rispondere ai bisogni del territorio.
- Preparare l'uscita verificando il possesso/ favorendo il rilascio di documenti validi quali carta di identità, permesso di soggiorno, iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, iscrizione al Centro per l'impiego.
- Verificare il possesso di una residenza o facilitare l'iter burocratico per il suo ottenimento.
- Favorire l'aggancio con i servizi sociali e sanitari del territorio.
- Stipulare accordi con l'agenzia territoriale per la casa e/o con altri enti presenti sul territorio per reperire risorse abitative seppur temporanee per quanti ne sono privi.
- Realizzare momenti di sensibilizzazione della popolazione generale sul tema del carcere e del reinserimento sociale.

I dibattiti (La carcerazione delle famiglie)*

* **Dibattiti in corso:** Con questa rubrica la rivista intende porre l'attenzione su temi di stretta attualità che nell'ambito del sistema penale e penitenziario abbiano sollevato un dibattito tra il mondo accademico e l'universo degli operatori sociali e del diritto. In particolare, si darà spazio al confronto di ricerche empiriche che, con gli strumenti conoscitivi delle scienze umane (sociologia, antropologia, psicologia, storia etc.) applicate ai temi oggetto d'interesse della rivista, abbiano un contenuto non solamente conoscitivo, ma anche direttamente o indirettamente operativo. L'obiettivo della rubrica è infatti quello di far interagire il dibattito scientifico con le prassi e le culture professionali che agiscono nel mondo delle istituzioni e del sociale.



***La prisión y más allá:* los familiares de detenidos como partícipes involuntarios del proyecto resocializador**

Vanina Ferreccio

Abstract: *El presente artículo identifica las modalidades que la lógica premial, en tanto forma de gobierno de las prisiones, adquiere cuando los familiares de las personas detenidas se apropian de ella para explicar(se) el delito de quienes están detenidos y colaborar luego con su resocialización. No obstante la localización física y temporal que la privación de libertad supone, el gobierno de las relaciones en su interior resulta exportado a través de los múltiples canales de comunicación que la institución penal establece con sus entornos. Cercados por el temor que el dispositivo guerrero-defensivo de la prisión representa, los familiares devienen agentes involuntarios del proyecto resocializador, extendiendo así su alcance mucho más allá de sus confines territoriales.*

Keywords: *lógica premial, familiares, resocialización*

“los límites del cielo cambiaron”

Juan Gelman

1. Introducción

En un lejano texto de 1975, introduciendo el libro de Bruce Jackson que recogía autobiografías de presos norteamericanos, Foucault señalaba que la fuerza de la prisión, su formidable poder, radicaba en la “incesante capilaridad que la alimenta y la vacía; ella funciona gracias a todo un sistema de compuertas grandes y pequeñas que se abren y se cierran, aspiran, escupen, derraman, vierten, engullen, evacuan. Ella está ubicada en una maraña de entrecruzamientos, de anillos, de vías de retorno, de senderos que entran y salen. No es necesario ver en ella la altiva fortaleza que se cierne sobre los grandes señores de la revuelta o sobre una sub-humanidad maldita, sino la *maison* filtro, la *maison* de paso, el inevitable motel” (1975: 1).

Claro que toda la estructura de compuertas a la que se refiere Foucault está constituida y funciona a partir de los sujetos que allí se encuentran atrapados. Pero, dado el carácter difuso de estos márgenes – que no lo son – y de esta exclusión que se produce no en los límites del sistema, como recuerda Foucault, sino precisamente en su centro, resulta imprescindible re-definir

cuáles son los sujetos “allí atrapados”, quiénes son los que abren y cierran las compuertas, quiénes son los que habitan esa capilaridad.

Algunas pocas investigaciones sobre los familiares de las personas detenidas recurren a metáforas geográficas para especificar el espacio marginal que éstos ocupan o bien, cómo estas personas se encuentran en los “alrededores” de la prisión, algo que las investigaciones de Combessie (1996, 2004) denominaron el “perímetro sensible” de las prisiones. Sin embargo y aun compartiendo la metáfora geográfica¹, muchos de los discursos y acciones de los familiares de las personas detenidas nos obligan a un ejercicio de permanente re-posicionamiento o de tolerada deslocalización y marcado debilitamiento de los límites entre el *adentro* y el *afuera* de las prisiones dado que, la fuerza de su funcionamiento, parece radicar precisamente en las diversas hipótesis de reactualización de la prisión (o de sus lógicas de funcionamiento) que tienen lugar en espacios física y geográficamente alejados de la prisión pero que funcionan como apéndices² de ella.

Retomando la feliz comparación de Foucault, presentaré aquí tres de las *compuertas* que el discurso de los familiares permite identificar y a través de las cuales circula gran parte del poder de la institución y que, en medida no poco significativa, contribuyen a su funcionamiento cotidiano. De esta forma, el análisis que aquí presento por un lado se suma a la corriente que intenta captar el poder de definición que la prisión alcanza por fuera de sus muros, precisamente al identificar las relaciones o los canales por los cuales circulan las lógicas que la gobiernan y, por el otro, utiliza la noción de *campo* que diera Bourdieu, en particular aquello que se relaciona con los límites³ del mismo.

¹ Tanto es así que la recupero en el título de mi tesis “*La larga sombra de la prisión*. Etnografía de los efectos extendidos del encarcelamiento en Santa Fe, Argentina”, defendida en la Universidad de Padova, Italia.

² En cierta medida, también Comfort (2007, 2008) se refiere a los hogares de las personas detenidas como satélites de la prisión.

³ Trabajar con actores a quienes se supone afectados por las interacciones que tienen lugar al interior de un espacio determinado, supone una extensión del *campo* en términos de Bourdieu, en la medida que las posiciones en éste dependen de acciones que tienen lugar entre sujetos que se encuentran *firmemente* localizados, como los detenidos, y aquéllos otros que mantienen con éstos un ligamen cuyo significado y contenido varía a lo largo del tiempo. De acuerdo a Bourdieu (2010), la extensión del *campo* [de la prisión en este caso], depende de una serie de constataciones empíricas que permitirán captar hasta donde se extienden sus efectos, entendidos éstos como *efectos de campo*. Esto es, como efectos que inciden en la determinación de las posiciones objetivas al interior de éste.

De este *campo*⁴ formaron parte las personas detenidas en la cárcel masculina de Las Flores y en la unidad 4 de mujeres, durante el bienio 2011-2013 en que tuvo lugar el trabajo de campo, y también sus familiares: esposas, madres, hermanas, sobrinos e hijos de varones y mujeres detenidas a quienes pude conocer durante las visitas que semanal o quincenalmente realizaban a sus parientes detenidos y a quiénes, en un segundo momento, pude visitar en sus domicilios y lugares de trabajo. De hecho, los lugares en que los familiares esperan para ingresar a la visita de cada fin de semana, son uno de los puntos en que el *perímetro sensible* de las prisiones, como noción interpretativa y descriptiva, se revela particularmente útil: en tanto espacio “que mantiene a la prisión distanciada del mundo exterior, que la rodea de una zona de *no man’s land*, de una especie de *cordón sanitario*, redobla de alguna manera – a distancia y de manera difusa – la clausura material visible que constituye el muro de encinta. Constituida por y a través de un entrecruzamiento de relaciones más o menos ocultas entre la prisión y el exterior, no puede ser estudiada sino en función de las configuraciones particulares de los intercambios que, a lo largo de la historia, se han establecido a niveles diversos, entre cada prisión y su ecosistema socio-ambiental” (Combesse, 1996: 23).

Los familiares, durante el tiempo que les atribuye su condición de tales – porque esperan allí *como familiares de detenidos* y ese carácter, junto a otros elementos, condiciona la forma en que la institución se relaciona con ellos – habitan ese perímetro y la diferenciación que su condición y sus conocimientos específicos aportan, refuerza en cierta medida la clausura material de la prisión, a la vez que pone de manifiesto los infinitos canales por los cuales ésta circula y se extiende hacia el exterior.

2. Las compuertas de la prisión

Como indicara más arriba, el discurso de los familiares permite identificar al menos tres *compuertas* por las cuales circulan las lógicas que gobiernan la prisión y que suponen, en la configuración actual de las prisiones santafesinas, una suerte de reactualización de la premialidad típica a la que se encuentran sujetas las acciones de las personas detenidas, pero que, por efecto de los anillos, vías y senderos que de ella entran y salen, abarca sin

⁴ “Un campo es un campo de fuerzas al interior del cual los agentes ocupan posiciones que determinan estadísticamente sus tomas de posición sobre el mismo campo de fuerzas. Estas tomas de posición tienden, ya sea a conservar, ya sea a transformar la estructura de la relación de fuerzas constitutiva del campo”. (P. Bourdieu, 2010: 58).

dificultades a quiénes entran en contacto con los detenidos y con la institución.

Los relatos de estos familiares, pese a sus diferencias, comparten el mismo núcleo: el que hace de la cárcel un punto de definición de las trayectorias de vida que serán buenas si consiguen evitarla y no lo serán si el sujeto en cuestión termina encerrado. Es este el núcleo binario y de efectos esencializantes, alrededor del cual se despliegan los matices explicativos ensayados por cada uno de los familiares:

1) en primer lugar, encontramos a aquéllos familiares que conciben *la condena como una retribución necesaria* que reestablece el equilibrio entre el “bien” representado por la condena y todo el “mal” que la persona ha causado a otras a lo largo de su vida.

2) en segundo lugar, encontramos a aquéllos familiares –constituyen la mayoría – que independientemente del grado de mayor o menor culpabilidad del detenido, intentan *colaborar con la institución* porque intuyen – en ocasiones, con la certeza que se desprende de una larga e intensa socialización legal; en otros casos, de forma relativamente precaria y provisoria – que si incentivan el buen comportamiento de sus hijos o maridos detenidos, éstos tendrán menores conflictos con las autoridades y así sus vidas al interior de la prisión podrán ser más llevaderas. En algunos casos, como pasa con los hijos de *Susana e Irma*, son ellos mismos quienes les dicen explícitamente a sus madres de qué forma ellas pueden colaborar para no perjudicar sus vidas al interior de la prisión. Mención aparte corresponde a los familiares que no solo han interiorizado la importancia de los comportamientos de los detenidos sino que agregan a éstos el cuidado de sus propias conductas, y por este motivo reclaman, como en el caso de *Natalia*, que sus trayectorias de vida “en libertad” sean también valoradas como instancias de resocialización que garantizan un lugar post-prisional para los detenidos.

3) En tercer lugar, encontramos a aquéllos familiares – en general como producto de largas socializaciones carcelarias – que reinterpretan la lógica premial induciendo en sus parientes detenidos un comportamiento acorde al esperado. El tipo es cercano a la colaboración con la resocialización y, en última instancia, es esa la finalidad que el familiar persigue pero mantengo la diferencia en la medida que el familiar “en libertad” se apropia de la lógica premial y duplica así su efecto condicionante de la conducta.

Las páginas que siguen desarrollan esta tipología que gira en torno a un mismo núcleo: el de las conductas – de los detenidos antes del encarcelamiento; de sus familiares durante la detención – como merecedoras de un premio o una punición según se ajusten a lo normado como correcto (bien) o incorrecto (mal). La pregunta que emerge es ¿estamos aquí ante una ex-

tensión práctica de la *bouteille à mouches* de la que habla Pires⁵ (2008)? Digo “extensión” porque en este supuesto estaría referida ya no a la dificultad de los teóricos del derecho para *encontrar la salida* a la lógica punitiva dentro de la cual terminan todas las elaboraciones doctrinarias desde Kant hasta la fecha, sino a la voluntad con la cual los destinatarios de la acción represiva del estado, esto es los infractores y sus familiares, entran a la misma *bouteille* sin poder salir de ella⁶.

3. La regulación a través de la retribución

Pertenece a este primer tipo aquéllas situaciones explícitas en que un familiar o el propio detenido entienden la condena en términos que la acercan a la idea de “justicia universal”, y aquéllas otras en que el entorno inmediato – familiares y amigos – del detenido y/o él mismo, antes de la condena y por motivos diversos, considera que la culminación de su trayectoria vital tendrá lugar en prisión. Este primer tipo se acerca, sin guardar equivalencia, a las trayectorias de *engranaje* que distinguiera Chantraine (2011) para comprender los relatos de desafiliación.

En el caso de Santa Fe, la situación tipo que es más amplia de la definida por Chantraine, comprende una serie de relatos en que el dispositivo de la prisión se incorpora a la trayectoria biográfica como desenlace *ausplicable* en algunos casos y *probable* en otros.

4. Reestablecer el *orden perdido*

a) Eriselda y Hugo

Eriselda se agitaba hablando de la vida de su hermano e insistía en la sucesión de acciones moralmente condenables que él había realizado: el maltrato y los golpes a su esposa e hijos, el hecho de no haberse ocupado de ellos, no escuchar a sus hermanos cuando éstos le reclamaban sus tierras, las apuestas en las que perdía todo, las borracheras de los fines de semana, la in-

⁵ Con la expresión *bouteille a mouches* el autor se refiere a un instrumento, con forma de botella, que se utilizaba para atrapar moscas de manera sencilla : una vez que entraban a la botella, encontrándose en el fondo amplio de ésta, retomar el cuello angosto para salir de la botella les parece mas riesgoso que permanecer en el fondo donde terminan muriendo.

⁶ Para una completa referencia a la tesis de Pires acerca de la racionalidad penal moderna, ver *Histoire des savoirs sur le crime et la peine*. La rationalité pénale et la naissance de la criminologie, Larquier, 2008.

diferencia frente a la enfermedad de su esposa, la falta de consideración por la salud resquebrajada de su madre que padecía por la conducta de quien era su hijo mayor. *Eriselda* presentaba en toda su amplitud la descripción de una persona esencialmente cruel, acostumbrada a causar el “mal” a sus propios parientes para obtener beneficios, en la mayor parte de los casos cuasi insignificantes, lo que pretendía poner de manifiesto una suerte de “esencia” malvada y la insensibilidad de *Hugo*.

Eriselda [sonriendo avergonzada]: por eso es la primera vez que yo cuento esto, yo no soy de contar las historias de mi casa, porque él fue muy malo con mi mamá también, si, muy malo. Él fue muy malo con mi mamá y con mi papá se pegaban [llora], si, se agarraban los dos, teníamos que salir corriendo nosotros, ir a la casa de los vecinos porque se agarraban ellos y mi mamá salía corriendo, otra vez con nosotros, nos dejaba un poco por acá, otro poco por allá [llora], porque a mi hermana le pegaba mi papá y mi hermano le pegaba a él... Si, por eso me duele que él esté ahí en la cárcel, pero también *él se la buscó porque siempre fue muy malo con nosotros...* Como hijo, a mi mamá la dejó en la ruina, y con nosotros, nunca quiso darnos ni una vaca a nosotros porque según él éramos chicos y no sabíamos lo que eran esas cosas [...] entonces empezé a vender, a vender y decía “yo no les voy a dar nada a ustedes, nada de nada”. Nosotros antes, cuando vivíamos allá, él nos hacía mala cara, mi mamá se quedaba sin saber qué decir. Ahora nos llama porque dice que está arrepentido, arrepentido de todo, de todo lo que nos hizo a nosotros, él cambió, yo no se si para bien o para mal, ahora nos llama, está todo el tiempo preguntando por mi hermano el camionero que no le habla ni quiere saber nada con él.

Vanina: y tu hermana, ¿qué dice?

Eriselda: ella va a verlo, si. Dice que él ahora se hizo evangelista, le muestra la Biblia y le dice “yo voy a seguir lo que dice acá, voy a ser una buena persona, ahora se que me he comportado mal [...]”

En el esquema familiar de *Hugo*, entonces, aún cuando dos de sus hermanas decidan visitarlo, existe la creencia difundida de que la pena estaría reestableciendo una idea abstracta de justicia frente al sufrimiento que él había causado a su esposa, a sus hijos, a sus padres y a sus hermanas. No se trata de un sufrimiento familiar asociado a la comisión de delitos por parte de *Hugo* sino a una suerte de maldad insita en su forma de relacionarse con sus familiares. Esta forma de interpretar la conducta previa de *Hugo*, que se traducirá en un “abandono” por parte de los familiares que deciden no visitarlo ni pagarle un abogado, responde a una esencialización que va mas allá del delito que *Hugo* puede o no haber cometido, para considerar que éste ha sido una expresión más del “mal” que causaba a todos sus familiares y que resultará corregido o vengado

por la pena que como retribución re-equilibradora no es un “mal” sino precisamente su opuesto.

Muchos familiares rechazan la caracterización que el sistema penal hace de las personas detenidas no admitiendo el *surplus* de definición propio del sistema penal. Por esta razón, los hijos, hijas, hermanos, padres, madres y sobrinos detenidos siguen siendo para los familiares que han participado de esta investigación, las mismas personas que eran antes de la condena, sin que los rótulos que emanan del tipo penal por el que fueron condenados, sean aceptados⁷ por sus familiares.

Aún cuando pueda parecer contradictorio, el caso de *Hugo* no representa una excepción a esta actitud definida de los familiares de las personas detenidas. El sistema penal le atribuía a *Hugo* un delito que sus familiares no cuestionaban – dato que no resulta relevante en la consideración de la actitud que los familiares adoptan en relación a la desviación putativa (Lemert, 1967) o *surplus* de definición –, de hecho muchos de sus hermanos habían crecido viendo cómo su hermano lo cometía logrando eludir la persecución penal. La condena *moral* adicional que le atribuyen no se desprende del tipo penal ni de la sentencia judicial sino de la trayectoria de vida o del comportamiento de *Hugo* en relación con sus familiares más cercanos. Por esta razón, allí donde a primera vista parece presentarse una excepción, no hay más que una confirmación del escaso peso que la declaración penal tiene en la consideración que los familiares hacen del detenido luego de la condena.

Incluso después de una actitud fundamentalmente pasiva por la cual los familiares no han actuado para disputarle a *Hugo* aquello que consideraban suyo (las tierras o las vacas que sus padres dejaron en herencia) o reclamarle un mejor trato en relación con su esposa e hijos, conciben la intervención estatal desde un punto de vista trascendente, como si el delito perseguido penalmente fuera solo la “excusa legal” para condenar una acción deliberadamente “malvada” de él sobre su familia.

Los comentarios de *Eriselda* respecto a cómo ella y sus otros familiares conciben la intervención penal respecto de su hermano, ponen de manifiesto cómo esta familia parece haber depositado en el sistema penal la tarea de reequilibrar una suerte de orden que fue alterado por el comportamiento nocivo y *esencialmente* malvado de *Hugo* a lo largo de su vida. Estas consideraciones revelan el vínculo aún poderoso entre el derecho penal y la perspectiva religiosa, al menos en lo que ésta tiene de antecedente privilegiado de la noción retribucionista en materia penal (Pires, 2008: 190).

⁷ No se trata de una actitud en la que los familiares *cuestionen* el tipo penal o la conducta atribuida por el sistema penal pero no lo internalizan, de forma tal que el familiar acusado y luego condenado no resulta identificado con la etiqueta penalmente adscripta a él.

b) Jaime, Amanda y Alejandro

Cuando Anselmo⁸ – considerado en la investigación de Pires (2008) como el antecedente inmediato de Kant – en el siglo XI afirmaba la insuficiencia del perdón para reestablecer el orden alterado por el pecado, ponía su énfasis en el déficit o la debilidad que un “desorden no corregido” producía en la justicia (Pires, 2008: 192). A Anselmo le servirá para argumentar en torno a una *obligación de punir* de la que ni siquiera Dios podía librarse. Ahora bien, cuando *Jaime y Amanda*, padres de *Alejandro*, se lamentan por el encarcelamiento de su hijo, no lo hacen en función de la inocencia de éste o en razón de que éste no haya cometido el delito que se le atribuye sino en razón de la debilidad que esta falla del sistema premial (es decir, trascendiendo el sistema solo penal) acarreará en las conductas posteriores de su hijo.

No es que los padres de *Alejandro* atribuyan poca importancia a la inocencia de su hijo. Sino que ellos actúan dentro de la misma matriz de pensamiento premial que organiza la prisión, y la condena errada de una persona que se ha comportado bien durante toda su vida, pone de manifiesto la falibilidad del sistema. Entonces *Jaime y Amanda* se preguntan cómo hacer para que, una vez recuperada su libertad, *Alejandro* retome la “buena senda”, continúe con sus estudios y siga siendo un “buen hijo” después de haber experimentado que no le ha “servido” para evitar el destino de prisión que parece comprender, sin mayores diferenciaciones, a los jóvenes que viven en ese barrio.

Amanda: [...] encima te da una impotencia, una bronca, ver el tratamiento que tiene un chico de 18 años que no tomaba, no fumaba [...] Cuando él salga tiene todo el derecho de hacer la vida que quiera porque *él ha hecho una conducta*⁹ con 18 años, no ha tomado, no ha fumado, y se siente tan mal con todo lo que le ha pasado porque él sabe que no ha hecho nada. [...] es un ejemplo de hijo... por eso te digo que nos duele tanto, *la conducta que él tenía...*, imagínate que sabe coser a máquina, ¡hasta la ropa se cosía...!, todo lo que había que hacer lo hacía...

El derecho penal y su sistema de tipos penales resultan subordinados, en el discurso de estos familiares, a un sistema moral que se presenta como más poderoso o bien, de carácter ordenante: parece no tener lugar la apropiación

⁸ Anselmo o San Anselmo (1033-1109), teólogo autor de la teoría de la expiación que Pires (2008) considera antecedente de la teoría de la retribución de Kant.

⁹ Resalto la expresión “hacer conducta” utilizada por la madre para referirse al comportamiento de su hijo antes de quedar detenido, porque es la misma expresión que dentro de la cárcel describe el accionar de aquéllos que se comportan correctamente de acuerdo a las reglas institucionales a fin de obtener el “premio” de una buena calificación que, de alguna forma, les permita adelantar la obtención de la libertad.

de los atributos negativos aportados por ese sistema normativo para identificar/definir a quiénes cometen uno u otro delito y, en contrapartida, es escasa la importancia que pueda atribuirse a la declaración de culpabilidad o inocencia en relación con la demostración del buen funcionamiento del modelo premial. Es decir, en los términos de *Jaime* y luego también de *Amanda*, lo más difícil de esta situación no radicaba en el desconocimiento de la condición de inocencia – de hecho, la palabra no aparece en toda la entrevista con el matrimonio – sino en cómo esta condena y posterior encierro de un “buen chico” le hacía perder fuerza desincentivadora a la admonición paterna (“portáte bien para evitar la cárcel”) colocando en primer lugar el dato estructural del lugar de vida como determinante de un destino de prisión.

Amanda: [...] el otro día los amigos de *Alejandro* se fueron a practicar ahí a la cancha, ¿viste?, donde practican básquet porque en la escuela de ellos hacen básquet. Y resulta que los paró un policía y les empezó a decir de todo “negritos de mierda, boluditos, que esto, que aquello”. Del grupo de amigos de mi hijo hay uno que tiene 20 años, pero es chiquito de cuerpo y el policía le dijo “vos que tenés cara de nene, ¿cuántos años tenés?” “veinte” le dice el pibe, “¿y qué apellido tenés?” “Viano”, “ah, le dijo el policía, justo estoy buscando uno que es Di Viano, te puedo llevar a vos, total te *comés el garrón*¹⁰ y listo, te parece?” “no, no me parece, porque yo soy Viano y tengo el documento...”. Ellos llevan los documentos cuando van a jugar a la pelota, si, porque seguro que pasa un policía y mejor no tener problemas. Después otro de los amigos de mi hijo que estaba ahí se asustó porque tiene 15 años y el policía le dijo “¿y vos qué? ¿sos pelotudito?” “no” le dijo el chico, “¡no ves que sos un pelotudo!” y agarró y sacó el arma y la tiró a los pies del pibe para ver si el chico la agarraba y dice que le dijo “mirá, agradecé que tengo el seguro puesto, sino en cajón te volvés a tu casa”. Entonces ni se quedaron a jugar, se fueron volando, con lo que le había pasado al otro [a *Alejandro*] ¡qué se van a quedar! Es que si vivís en este barrio, no importa si se portan bien, a los pibes todo el tiempo los *levanta* la policía. Cuando me contaron yo me quería ir a pelear a la comisaría [sonríe amargamente], ¡son de terror! Siempre es la palabra de ellos contra la de uno...

Sin lugar a dudas este razonamiento excede la lógica premial de la prisión pero resulta activado frente a ésta y es la forma en que estos padres interpretan el encarcelamiento de su hijo inocente lo que pone de manifiesto en qué medida nos encontramos siempre dentro de la misma matriz de pensamiento: en el caso de los hermanos de *Hugo*, la intervención penal

¹⁰ “Comés el garrón”: expresión coloquial con la que se hace referencia a “soportar a sabiendas una injusticia”

resulta valorizada no por lo que ésta pueda aportar desde el punto de vista normativo o correctivo, incluso se produce una subestimación de la definición penal como culpable o inocente de un delito específico dado que *Hugo* era *ya culpable* para toda su familia debido a cómo se había comportado con cada uno de ellos aún cuando no hubiera cometido el delito de abigeato. La condena penal viene entonces a reforzar la condena moral de sus familiares reestableciendo así un orden cuyo equilibrio estaba alterado sin que *Hugo* se haya visto obligado a satisfacerlo antes de la punición. En el caso de los padres de *Alejandro*, la intervención penal que lo condena a prisión pese a ser inocente, da por tierra con el esfuerzo paterno de inducir a su hijo por el “buen camino” debido a que el resultado ha sido tan negativo como el de los amigos de *Alejandro* cuyos comportamientos, a diferencia de los de él, transcurrían en la calle.

Si bien en un caso el sistema penal actúa reestableciendo el equilibrio mientras que en el otro refuerza el peso relativo de la estructura material en que tienen lugar las trayectorias vitales, el telón de fondo es siempre el de una relación, de raigambre religiosa que se laicizó y generalizó durante el siglo XVIII (Pires, 2008), entre la conducta del hombre que altera el orden de la justicia universal y la necesidad/inevitabilidad de la punición que lo reestablezca¹¹.

5. Indicios concluyentes (o conocer el final desde el comienzo)

Ahora bien, la fuerza de atracción de este pensamiento matricial se observa también en las interpretaciones que los familiares de detenidos y los propios detenidos proporcionan de las trayectorias que los han conducido al encierro.

Dado el carácter de esta investigación en que he encontrado a las personas una vez que éstas o sus familiares habían sido “atrapados” por la red del sistema penal, sus consideraciones e interpretaciones fueron siempre *a posteriori*. Es decir, construidas a partir de la propia experiencia y adoptando una perspectiva sobre las propias vidas en términos evolutivos y cronológicos, algo que, de algún modo se hubiera evitado si hubiera adoptado aquí la perspectiva de la historia de vida en términos de Bertaux (2008).

Sin embargo, la reconstrucción en términos de *trayectoria* (ver también Chantraine, 2011) no es solo consecuencia – no buscada pero asumida – de la opción metodológica sino expresión de un especial modo de concebir las vidas de los sujetos de esta investigación, al menos en el período que aquí me interesa, como trayectos en los que pueden reconocerse diversas etapas.

¹¹ Cuando esto no sucede, como en el caso de *Alejandro*, queda demostrada la debilidad del sistema.

En este sentido, la cuestión etiológica, aunque ausente como pregunta explícita, se encuentra presente en la mayor parte de mis encuentros, tanto con los detenidos como con sus familiares, aspecto que aunque no desarrollo aquí atribuyo a dos tipos de motivos: por un lado, la influencia condicionante del contacto con el cuerpo tratamental de las prisiones en los que la pregunta por el motivo del delito y luego, de la “carrera delictiva” es de rigor¹²; por el otro, la necesidad de explicarse a sí mismos la propia desviación o la del propio familiar y, en algunos casos, demostrar al interlocutor – en este caso, a mí – que se había reflexionado acerca de esas motivaciones.

En esta sede la reflexión acerca de la etiología del delito, observada con el *seno di poi*, es decir, con la perspectiva que brinda el transcurso del tiempo y de las experiencias carcelarias sedimentadas, se presenta como un escenario más en el cual puede apreciarse, con nitidez, la forma en que la lógica premial despliega sus argumentos centrales.

a) Magui y Eli: “siempre fue nervioso”

La expresión que titula este apartado, hace referencia a un grupo de familiares que había visualizado tempranamente una suerte de “destino de prisión”, que no era reconducible a motivaciones vinculadas con la “mala vida”, sino que se refería a una característica emergente de la personalidad que emparentaba sus discursos con las antiguas explicaciones positivistas.

Sigo aquí en el terreno de la explicación etiológica pero siempre como espacio en el que tiene lugar una fuerte expresión de la lógica punitiva en la que parecen atrapados sea los teóricos de la pena (Pires, 2008), sea quiénes son sus destinatarios directos, es decir las personas detenidas y sus familiares. En este supuesto, el déficit por el cual las personas han alterado el “equilibrio universal” puede ser congénito o – como sugieren varios familiares – haberse provocado o inducido debido a medicación psicotrópica suministrada en la infancia a quiénes hoy están detenidos. Sin embargo, pese al grado de complejidad que este dato agrega, como si se tratara de mecanismos de pensamiento intercambiables o sustituibles, para estos familiares, el lugar de la “mala vida que conduce a la cárcel” viene a ser ocupado por el “carácter nervioso” que parece anticipar, ya desde pequeños, la desviación de esa persona, tornando previsible la situación de encierro.

En este supuesto, son *Magui* y *Eli*, hermanas de *Augusto* y *Cristian*, detenidos ambos en la cárcel de Las Flores, quienes intentan una explica-

¹² Muchos de los giros e interpretaciones de cuño psicológico que los detenidos hacen acerca de sus propias “elecciones” reconocen su origen en lo que Bourgois (2003) denominó “contactos psicologizantes” de las personas detenidas y, necesariamente también, de sus familiares.

ción del encierro de sus hermanos. Resulta notable en el discurso de estas hermanas, la profundidad y convicción con que establecen una relación casi directa entre los caracteres de sus hermanos y sus actuales condiciones de reclusión. Ahora bien, en este caso, no es que ellas se explicaran, mediante el carácter nervioso de ellos, los delitos que habían cometido sino, antes bien, la circunstancia de desembocar sus trayectorias vitales en una prisión. De una manera u otra, *Magui*, proveniente de la clase media-alta santafesina y poseedora de un capital relacional mas amplio de aquél al cual podía acceder *Elisa*, habitante de los barrios mas degradados de la ciudad y trabajadora precaria, habían “pensado siempre” que sus hermanos “terminaría(n) preso(s)” y para un diagnóstico de ese tipo no hacían mas que reducir las trayectorias vitales de *Augusto* y *Cristian* al momento en que sus madres, en un caso porque siendo alcohólica no podía ocuparse de su hijo pequeño, en el otro porque el médico del centro de salud barrial lo había indicado debido a las convulsiones que el niño padecía, decidieron suministrarle medicación psicotrópica y eso los había transformado en “chicos nerviosos” con los que la relación fue siempre tormentosa.

Magui: [...] lo que pasa es que siempre tuvimos esa diferencia, que él se maneja así y yo me manejo de otra manera. Entonces llamaba por teléfono, se enojaba, cortaba, gritaba, él me cortaba, yo le cortaba y así. Y bueno, cuando volví, el salió de ahí [de un centro de adicciones], lo vi más tranquilo, empezó a tener problemas con ella [con la novia]...la cuestión es que siempre tuvo ese tema, ¿entendés? Que resolvía las cosas de esa manera... violenta, rebelde, ¿entendés?, el no entiende que hay un límite. Y bueno, *terminó preso*, obvio y yo dije “bien hecho, me alegro” porque yo pensé “bueno, qué se le va a hacer, que aprenda, aparte él eligió...” [...] es que siempre había que perdonarle todo, digamos, si te levantaba la voz, si te gritaba...no es que ‘había que’ perdonarle, se lo perdonabas porque lo querías [acentúa la palabra], le das otra oportunidad, le das cuarenta mil oportunidades, eso es..., te cansás...ya te digo, cayó preso y yo dije “chau, que haga su vida, eligió, esa es su vida y listo”...mentira, después pasa el tiempo y otra vez el corazón manda y volvés a insistir...

Magui se debatía entre el cansancio que su hermano le había provocado durante la infancia y adolescencia – únicos períodos en que convivieron ya que después él ingresó a centros de re-habilitación a los que le siguió, casi sin pausa, la cárcel de Las Flores – y la responsabilidad materna que parecía haber afectado enormemente a los dos hermanos. En el caso de *Augusto*, una infancia marcada por una medicación que su madre le daba para conseguir que duerma parece haber determinado, al menos en la explicación que intenta *Magui*, una juventud violenta que lo condujo casi sin posibilidades de evitación, a la cárcel.

Magui: [...] una cosa que me contó una vez una tía es que mi mamá le daba gotas para dormir a *Augusto* cuando era chiquito, así ella podía dormir porque andá a saber qué es lo que andaba haciendo... Si yo tengo recuerdos [hace un gesto como si quisiera alejarlos], si yo pasé cosas, imagináte él que tiene unos años mas que yo, la memoria y los recuerdos... yo lo descubrí hace poco [en terapia] y se lo dije a él, la violencia que se vivía en mi casa, el novio de mi vieja que la golpeaba delante nuestro, la ahorcaba, la tiraba al suelo, delante nuestro... aparte a mi casa todo el tiempo venía la policía y la ambulancia por los quilombos que armaba mi mamá, alcohólica, borracha, entonces yo me dije “claro”, porque de algún lado viene toda la violencia que él tiene...

Sin embargo y pese a la interpretación que *Magui* ensaya, en su discurso se filtra continuamente la idea de la decisión/elección del “mal camino” por parte de su hermano y es por esa vía que su relato se encuentra con el de *Elisa*: en la dificultad para escindir aquello que si perteneciera al orden de lo biológico resultaría excusable y aquello que en cambio tiene que ver con la propia decisión y que, por lo tanto, los condena.

Elisa: mi mamá me dice ‘tenés que entenderlo por esto y por aquello...’. Si, todo bárbaro, pero nadie lo mandó a que haga las cosas que no tenía que hacer. El está preso desde los 14 [subraya la cantidad de tiempo que hace que su hermano está preso], catorce..., en Las Flores desde los 18, después salió, tenía una novia que era peor que él, entonces seguía su joda también. [...] Vos pensá que él repitió tres veces primer grado, por rebeldía, por el solo hecho de la rebeldía, por la conducta...

Elisa y su madre, *María*, viven en uno de los barrios más empobrecidos del extremo norte santafesino, un área que ha crecido mucho a partir del “asentamiento” de familias que no pueden acceder a otros terrenos ni tienen los fondos para pagar alquileres convencionales en zonas menos alejadas. Este panorama económicamente complejo, que derivó en la renuncia al trabajo por parte de *Elisa* y la realización de reemplazos en un supermercado del barrio como única fuente de ingresos, se sumaba al hecho de tener como vecinos a guardia-cárceles y policías que en diversas ocasiones habían manifestado su malestar ante las visitas con custodia de su hermano.

En un contexto de severa limitación económica dado que las dos mujeres y la hija pequeña de *Elisa* vivían del único salario de *María*, las demandas y los gastos que el hijo/hermano encarcelado representaba desde hacía 15 años, habían agotado la paciencia de su hermana, único sostén afectivo de una madre que, por otra parte, experimentaba un profundo sentimiento de culpa por la adicción y las conductas violentas de su hijo.

Elisa: [...] él cuando era chico estaba con tratamiento médico porque tenía convulsiones agresivas, violentas.

Vanina: pero eso ¿por qué?

Elisa: porque tuvo un problemita. No sabemos si fue cuando le hicieron la cesárea a mi mamá o cuando le pasaron la anestesia...

María [interrumpe a la hija y toma la palabra]: o cuando era chiquito e iba al jardín y se cayó del tobogán y estuvo casi una hora inconsciente y no me avisaron...es decir, me avisaron después. Bueno, el médico dijo que había unos nervios.... No se. Lo tuve que llevar al psiquiátrico. Ahí le hicieron un tratamiento. Cuando era más chico le daban unas gotas para los nervios y después yo vi que se dormía mucho con ese remedio. En el psiquiátrico el doctor Elías [lo nombra como si fuera conocido en Santa Fe] le dió otro tratamiento. Después me mandaron al hospital de niños y con eso andaba bien pero me lo planchaba¹³ mucho, se quedaba sentado en los cordones de la calle y no iba a clases, se quedaba dormido, era muy fuerte esa medicación. Entonces al final yo decidí no seguir el tratamiento. No sabía si seguirlo o no porque le tenía miedo a ese medicamento y además salía carísimo. Entonces le pregunté al doctor Elías qué iba a pasar cuando él sea grande y me dijo que se podía componer si era epilepsia, pero si era cuestión de nervios podía empeorar...

Vanina: ¿y ahora ya no tiene esos episodios?

María: a veces si pero le duran cinco minutos. Cinco minutos que es un *manejo de nervios* pero se puede controlar, antes no se podía controlar...

Entonces, nos encontramos con situaciones parcialmente similares, en las que la prisión se presenta como destino concreto que se desprende de un carácter violento. Tanto para *Magui* como para *María* y *Elisa* la relación se establece entre esa constitución psíquica, por momentos violenta, por momentos nerviosa y el encierro actual e incluso, como relata la madre de *Cristian*, muchos de los inconvenientes que él tiene durante el encierro pueden también atribuirse a este tipo de carácter. Así, la relación causal no resulta establecida entre el carácter del familiar y el delito, no es éste el que resulta explicado sino la *condena* como desenlace previsible de una trayectoria de vida signada por las dificultades para el auto-control que es lo que le sucede tanto a *Augusto* como a *Cristian*.

Pero esta hipótesis explicativa de la prisión en tanto desenlace “mas o menos” inevitable, no es privativa de los familiares sino que varios detenidos que participaron en esta investigación fijaban la mirada retrospectiva en las configuraciones “nerviosas” de sus caracteres como variable

¹³ “Me lo planchaba” quiere decir “me lo dormía”, “lo adormecía” [el medicamento]

extraordinariamente condicionante de la situación de encierro en que se encontraban.

b) Celeste

Celeste tiene 22 años y hace más de un año que se encuentra detenida en calidad de procesada. Cuando la detienen vivía sola con su hijo, *Lolo*, de 5 años quien al momento de la entrevista era motivo de disputa entre la abuela materna y los abuelos paternos porque también el papá de *Lolo* estaba detenido.

De hecho, yo había conocido la situación de *Celeste* después de las entrevistas con *Leandro*, su pareja mientras ella estaba en libertad y que después de detenida siguió con las visitas solo que de una prisión a la otra. Habían estado juntos desde que ella tenía 14 años y en el último mes habían puesto fin a su relación, según ella porque él había encontrado otra chica que lo visitaba en Las Flores y, además, porque él tenía temor de que a ella la condenen “con muchos años”.

En el relato que *Celeste* hace de su vida, la constitución nerviosa, o bien el hecho de “ser nerviosa” adquiriría un carácter notablemente condicionante de su actual situación de encierro. En efecto, su madre “auguraba” este destino, del mismo modo que ella hoy, advirtiendo en su hijo signos de “nerviosismo”, prevé para él un futuro igualmente complicado.

Celeste: [...] era sabido que tarde o temprano me iba a mandar alguna macana, porque yo era muy nerviosa. Siempre fue así. Todos decían que yo me iba a mandar alguna...

Vanina: ¿y por qué sos nerviosa?

Celeste: qué se yo, siempre fui así. Acá en la prisión empecé a ir al psicólogo pero mucho no ayuda, te dice lo que vos querés escuchar y nada más y el psiquiatra te manda pastilla, pastilla... te sienta y te dice cuántas pastillas tenés que tomar y nada más, no te pregunta ni cómo te caen ni nada... Ahora no estoy tomando nada. Hasta el mes pasado tomé. [...] me daban por el tema de los nervios, porque no podía dormir. Pero ahora no estoy tomando ms

Vanina: ¿y cómo te sentís..?

Celeste: no puedo dormir [finalmente nos reímos de la ironía]. Yo creo que es por los nervios. Mi vieja desde chica me decía que yo iba a terminar mal... Con mi hijo pasa lo mismo, es peor que yo. ¡No se cómo va a salir pobrecito! es muy nervioso... Y eso que yo traté de criarlo diferente de lo que me criaron a mí...

Vanina: ¿y qué sería diferente para vos?

Celeste: claro, porque a mí me prohibían todas las cosas, no me dejaban salir a ningún lado y yo al nene no lo crié de esa forma, yo nunca le pegué... no, jamás le pegué y siempre hacíamos lo que él quería hacer, él me pedía

permiso para algo y yo lo dejaba... Ahora está con mi vieja, pobre, ella no es así. Le deja hacer la mayoría de las cosas pero no tanto como conmigo. No quiero ni pensar cómo va a ser de grande: si yo terminé presa, andá a saber cómo termina él...

6. La regulación a través del temor

En algunos familiares más que en otros se presenta cierta característica que provisionalmente denominaré *observación y advertencia*. Se trata de una conducta, a veces dirigida hacia ellos mismos – particularmente, al momento de la requisita – y en otras ocasiones dirigida al detenido.

Esta conducta solo puede explicarse si se ponen en relación el temor que la institución carcelaria condensa y la interiorización de la lógica premial que atraviesa las condenas de sus familiares detenidos.

En otras palabras, sobre la estructura que esta lógica brinda, el temor de los familiares – que nunca es preciso sino que recae sobre un objeto amplio que tiende a identificarse con posibles acciones de los agentes penitenciarios – reinterpreta lo que éstos observan para, de alguna forma, colaborar ya no con la resocialización de los detenidos sino con la evitación de conflictos que puedan alterar el buen desarrollo de la condena.

En otro lugar¹⁴ me refiero a la capacidad regulatoria de este temor que obtiene, como consecuencia inmediata, el silencio y la falta de denuncia de los abusos del personal limitando así la explosión de conflictos y las represalias que éste puede tomar sobre los familiares del denunciante. La situación a la que aquí me refiero se ubica en el mismo contexto y guarda muchas similitudes con lo que sucede en las requisitas pero en estos supuestos de lo que se trata, explícitamente, es de la asunción por parte de los familiares del rol *ordenador* que la lógica premial ofrece y el re-direccionamiento de ésta hacia sus parientes encarcelados.

Pocas son las situaciones que ponen de manifiesto con tanta claridad el modo en que el temor (a las consecuencias negativas que se pueden dar en diversas áreas) acciona sobre estos familiares *obligándolos* a calzarse las *lentes carcelarias* e interpretar lo que allí sucede adoptando esa perspectiva específica y no otras.

En el interesante análisis que siguió a una compleja investigación realizada en diversas prisiones francesas y que involucrara a detenidos y al personal penitenciario, Chauvenet (2006: 373) sugirió la necesidad de correrse de los

¹⁴ “Familiares de detenidos y violencia institucional. Un estudio en la provincia de Santa Fe”. Ponencia presentada en el 54 Congress International of Americanist, Viena, julio de 2012.

esquemas clásicos de la sociología de la prisión para adoptar aquéllos que procedían de la filosofía política de la libertad y de su privación. El motivo de este desplazamiento radicaba en el modo en que la violencia que atravesaba las relaciones en prisión era vivida como una *obligación*. Según la autora francesa, las interpretaciones interaccionistas que sugieren la existencia de reglas o códigos de conducta entre los detenidos se basan en un “mundo carcelario construido por los mismos agentes sociales en situación y a partir de aquello que desde el inicio dan por descontado” (Chauvenet, 2006: 374). Esta perspectiva que puede ser válida para interpretar interacciones entre personas libres y autónomas, no lo es tanto para comprender la vida en prisión, ya que, como señala Chauvenet “es la privación de la libertad en sus consecuencias sociales la que ella silencia”. El esquema de la filosofía política, en cambio, sobre todo en sus elaboraciones sobre los regímenes despóticos, brinda una posibilidad de interpretación no solo novedosa sino apropiada a la comprensión de los roles que la violencia y el temor parecen cumplir al interior de la prisión.

Cuando los familiares de personas detenidas, tanto en la cárcel de varones como en la de mujeres, relataban – a veces con una dosis de ingenuidad difícil de comprender en el marco de largas socializaciones carcelarias – los consejos e indicaciones que daban a sus hijos o hermanos detenidos o la forma en que algunos de ellos entendían las acciones del personal penitenciario, por momentos se perdía de vista que se trataba de un familiar dado que la “frontera” entre su relato y el que podía provenir de un detenido parecía completamente desdibujada.

Cuando la persona con quién hablaba – como en el caso de *Osvaldo*, padre de *Alcides* – tenía una larga trayectoria de acompañamiento de familiares detenidos, mi hipótesis explicativa atribuía esa debilidad de la “frontera” a la socialización carcelaria o bien podía entenderse, *à la* Clemmer, como un caso más de prisionización “secundaria” (Comfort, 2007). La explicación, sin embargo, resultaba menos apropiada en los casos en que el familiar tenía contactos esporádicos, breves y aislados con el mundo carcelario y, sin embargo, se apropiaba igualmente de las “lentes carcelarias” e interpretaba sus propias acciones e interacciones con el personal a través del filtro específicamente premial de esas lentes.

¿Por qué eran esas lentes las que decidían calzarse?

Dado que los diversos tentativos de explicación desembocaban en el temor, la concepción de la prisión como régimen despótico cuyo principio ordenador por excelencia es el miedo, resultó un marco interpretativo adecuado de las acciones y representaciones de estos familiares. Vuelvo aquí sobre *Magui* y *Amanda*, y agrego los relatos de *Susana*, *Osvaldo* e *Irma*, madres y padres de detenidos, y el de *Silvia* que se encuentra detenida en la cárcel de mujeres.

a) Magui

La segunda vez que nos encontramos con *Magui*, la entrevista giró casi exclusivamente en torno a la requisa. En su caso, a diferencia de la mayoría de las mujeres entrevistadas, no había experimentado ningún tipo de violencia. Aún más, intercambiando comentarios con su sobrina y su cuñada, quienes también venían a visitar a *Augusto*, su hermano detenido, advertía de forma casi divertida, la facilidad con que alguna de ellas podría haber “ingresado” alguno de los elementos prohibidos, en especial droga. Pero *Magui* no estaba satisfecha con una explicación que dejara librado al azar la circunstancia de encontrar o no algo prohibido y había construido, con las demás mujeres de su familia que concurrían a la misma prisión y cuya pertenencia social era similar a la de *Magui*, una “racionalización” acerca del comportamiento de los guardia-cárceles con ella.

Magui: [...] si, la visita transcurre sin control..., la verdad es que no ves a nadie. No, no, la verdad que muy bien todo. Nunca sentí miedo ni nada por el estilo, aparte muy educados, todos, ¿viste?, muy bien. Salvo esa [empleada] que después terminó diciéndome “Disculpáme, no se lo tome a mal”, qué se yo...Entonces una vez pude hablar bien con una. Esa que yo hablé bien, el domingo siguiente fui y me dijo “vení” y casi no me revisó... pero yo también...Después hablábamos con mi sobrina “mirá, ni te revisó, acá podés...” me decía ella, hablando de lo que se puede entrar, ¿viste? Pero ¿sabés qué es eso? Ellos lo hacen porque hoy no me revisan, pero mañana sí me revisan, van haciendo así, ¿viste? [habla más lentamente], te van dando confianza, te van dando confianza, así, qué se yo...bien...una se confía y cuando te descuidaste ¡ahí te agarran! Ella [la empleada] también debe saber porque no es tonta esa chica, lo hace así porque así tiene que ser...

Vanina: ¿pero vos decís que es así porque lo viviste? ¿Alguna vez te requisaron distinto?

Magui: no, no. Yo creo que es por eso. No, hasta ahora siempre nos requisaron de la misma forma...bah, casi no te revisan.

Para *Magui* la requisa resultaba pensada por la administración penitenciaria como un procedimiento cuya intensidad iría en aumento, es decir que tendría un carácter progresivo aún cuando en el tiempo que llevaba, ella, su sobrina y cuñada visitando a *Augusto*, la requisa haya sido sustancialmente la misma.

b) Silvia

Muros adentro, durante el segundo año de su encarcelamiento, cuando el personal de requisa se había excedido en la revisión de su padre y hermano que venían a visitarla, *Silvia* había hecho una evaluación similar a la

de *Magui* entendiendo que el personal no había actuado correctamente al no considerar que ella había superado ya la fase de observación. Es decir, la interpretación de *Silvia*, detenida hace 5 años en la cárcel de mujeres de Santa Fe y la de *Magui* que visitaba a su hermano detenido hace dos años en la prisión de varones, tenían en común el hecho de creer que la requisita era un procedimiento minuciosamente programado, con finalidades específicas que iban mas allá de la simple individuación de elementos prohibidos, y que además guardaba relación con el comportamiento del detenido y la fase de la condena en que éste estuviera.

c) Osvaldo

A su turno, *Osvaldo*, el padre casi anciano de *Alcides*, le daba consejos a su hijo a partir de su propia interpretación de algo que éste le había contado. Luego, hablando con *Alcides*, éste recupera la explicación de su padre otorgándole valor explicativo del comportamiento de aquél agente.

Osvaldo: [...] él me dice “no me traigas tanto”, además dice que los otros que están en la cocina o en el casino [de oficiales] siempre le dan un pedazo de carne que él se cocina con otros compañeros. Entonces yo le digo “bueno, mejor, mejor, yo te voy a traer lo que pueda pero lo que quiero es que sigas así con el comportamiento que tenés, con la *conducta*, no se cómo se dice, teniendo la faz de confianza...”. El otro día me contó algo, yo no se si es cierto pero creo que sí: que lo mandaron a Coronda¹⁵ solo con el camionero... Yo le dije “¿sabés el valor que tiene eso para vos?! ¡La confianza que eso significa?! ¿Quién te va a mandar de acá a Coronda, solo, sin esposas, sin guardia, sentado al lado de un chofer en el camión a Coronda para llevar unos muebles?” Y ahí lo hizo muy bien él porque el chofer en un momento le dijo “vamos a parar así nos tomamos una cerveza” y él le dijo que no. Y yo le digo “está bien porque ese seguro que te estaba probando”. Si, dice que el camionero le decía “dale, dale, ¿que te hace una cervecita?”. Y yo le dije “si el chofer de todas formas se baja y quiere comprar una cerveza, vos decíle que no, que te hace mal, que vos comprás gaseosa”, “pero vos por las dudas no te metas” y él me dijo “no, no te preocupes, que ahora estoy avisado¹⁶”, “más vale”, le digo, “tenés que estar avisado ahora, tenés que haber agarrado experiencia”.

¹⁵ Coronda es una localidad que dista 60 km de la capital provincial y donde se está radicada la prisión mas grande de la provincia.

¹⁶ Avispado: estar “avisado” quiere decir estar “alertado”. En este caso, como se puede deducir del contexto, *Alcides* explica que ha comprendido como comportarse y no caerá nuevamente en algún tipo de “trampa”.

Del relato de *Oswaldo* emerge no solo la apropiación que hace de una suerte de patrón conductual que su hijo debe seguir para obtener valoraciones positivas por parte de la administración penitenciaria sino también la construcción sobre la base de algo que bien puede ser una fantasía de *Alcides*, es decir su relato acerca del viaje a Coronda. Aún cuando *Alcides* se lo haya contado a su padre con la intención, casi declarada, de convencerlo acerca de un giro de “recuperación” en su conducta, *Oswaldo* se abstrae de la condición real o inventada de la anécdota y señala de ésta el valor que la misma tendría en tanto “prueba” a la que el personal estaría sometiendo al detenido para evaluar si éste efectivamente había mejorado su conducta. *Oswaldo* no deja de señalarle el valor que esa prueba tiene en términos de obtener, por parte del personal, un margen de confianza cada vez mayor.

Ahora bien, de esta anécdota se desprende con claridad la escasa importancia que el padre atribuye al carácter real o ficticio del relato de su hijo: para él, lo importante es señalar la función pedagógica de la situación y las ventajas futuras de un comportamiento correcto por parte de su hijo.

Sin embargo, tanto en el relato de *Magui* como en el de *Oswaldo* (y su hijo) surge también otro aspecto que parece quedar oculto por aquello que es más evidente: esa suerte de *acuerdo tácito* sobre el *carácter teatral* de la vida en prisión. Y esto en dos direcciones, sea [el plano más inmediato] la que entiende que la vida cotidiana en el encierro no resulta suficiente para quienes evalúan la conducta y, por lo tanto, deben agregar situaciones simuladas en las que, como laboratorios, se revelan las intenciones verdaderas de los sujetos precisamente porque en esos momentos creen no estar siendo evaluados; como la que concibe la vida en prisión como atravesada por la obligación de “mostrarse diferente de lo que se es en la vida civil: [...] la cárcel es una representación, un teatro de sombras chinescas... se está obligado a tener una máscara para todo, todo el mundo juega un rol, se está obligado a tenerlo” (Chauvenet, 2008)

Puestos a reflexionar, tanto *Magui* como *Oswaldo* se refieren a indagaciones que el personal penitenciario haría para descubrir el “verdadero rostro” de los detenidos y de sus familiares. Este proceder, luego, no podría intentarse sino admitiendo que lo aparente es una simulación, algo fingido. Sin embargo, para revelar lo genuino – en este caso, el carácter confiable de *Alcides* que demostraría su “rehabilitación”; o el carácter confiable de *Magui* que no pretende ingresar elementos prohibidos a su hermano – esa misma administración penitenciaria pondría también en funcionamiento pequeños espacios de simulación, como el viaje a Coronda o la requisita light, destinados a revelar el carácter genuino de estas personas.

Ahora bien, estas *lentes* que la prisión proporciona pueden también ser funcionalizadas por los familiares en clave pedagógica: 1) a veces, intentan-

do que el detenido muestre una imagen “mejorada” de sí mismo o al menos demuestre comprender las consignas institucionales de funcionamiento durante los días de visita.

Susana: yo siempre le digo, cuando se aproxima la hora de salir y empiezan a decir [los guardias] “la visita, la visita”, si fuera por mi yo sería la primera en salir, para que a él no se le compliquen las cosas [se pone nerviosa mientras me cuenta]. Porque yo veo que si una hace todo a horario es mejor. Yo le digo “¿juntaste esto, juntaste aquello? así no te llaman la atención...”, si, en eso yo me pongo nerviosa, le pregunto siempre si juntó todo “para que cuando te toque a vos ya estés a mano” y él me dice “quedáte tranquila mamá, no importa si salgo último”, “no, le digo yo, vos no tenés que salir último, vos tenés que tratar de salir primero”, “bueno mamá, no te preocupes” “es que ahí adentro, todo depende de la *conducta*” eso es lo que yo le insisto.

2) Otras veces, distribuyendo una suerte de código moral que las demás mujeres que esperan para entrar deberían adoptar para “ganarse” el respeto del personal penitenciario.

Irma: [...] no se, Vanina, yo les enseño a ellas [las demás mujeres] a no contestarles [a las empleadas] porque si no los van a castigar a ellos. Hasta ahora, gracias a Dios, no hemos tenido problemas, nos tenemos que quedar calladitas nosotras. [...] Y después está el tema de la ropa que una tiene que llevar, no tiene que ser provocativa... Hay algunas mujeres que se quieren hacer las malas, quieren hacerse ver... y yo les digo que no, que no es el caso, porque si ellas [las empleadas] te dicen cómo vestirse es para hacerte respetar ahí adentro, les digo yo. Vos no podés entrar con una remera corta [señala la altura del busto] que muestra el ombligo, porque eso tienta a los hombres y ellas [las empleadas] tienen razón, porque si un preso las mira de otra manera o les hace una seña, a ellas no les va a gustar.

Susana: si, si, yo digo que todos nos tenemos que ubicar según el lugar al que vamos, no podemos ir vestidas como *locas*... Yo llevo mi vida acá, se dónde trabajo, se cómo me tengo que vestir para ir al trabajo... bueno, ahí es lo mismo. A mi no me perjudica porque yo se cómo tengo que manejarme pero otras mujeres parece que no tienen mucha idea...

Ahora bien, ¿qué es lo que opera en estos familiares – e incluso en los detenidos como *Alcides* o *Silvia* – para asumir que existe la obligación de demostrar la buena conducta, de actuar como si se estuviera en tren de recuperación, de jugar un rol pre-determinado, de someterse a una evaluación progresiva no declarada? ¿O bien, para adoptar, como si respondiera a una

decisión incondicionada, las lentes carcelarias y con ellas tratar de ordenar los comportamientos propios y ajenos? Lo que opera es, como en los regímenes despóticos, el miedo. Un miedo que es de tipo difuso pero que se relaciona, inmediatamente, con las represalias que el personal puede tomar con el familiar detenido.

Amanda: [...] a lo mejor vos vas por primera vez y no sabés qué es lo que se puede llevar y lo que no. Qué se yo..., esta bolsita por ejemplo, vos llegás y te la dejan pasar y cuando salís resulta que van, lo requisan al preso, lo castigan, le pegan, lo ponen en una celda mucho mas chica sin nada, ni agua...

Susana: yo tengo miedo, miedo de que por algo que yo haga mal, terminen tratándolo mal a él adentro o que se la agarren con él adentro...

Irma: nosotras tenemos que bajar la cabeza porque sino [...] por hacernos las malas somos nosotras las que perdemos: una porque lo castigan a él, otra porque nos suspenden a nosotras. A mi no, nunca me han suspendido pero en la cola muchas mujeres cuentan que te pueden suspender...

El temor que preordena sus conductas, el que hace de la prisión un espacio despótico en los términos de Montesquieu (1748, citado por Chauvenet, op.cit.), es a la vulneración que su familiar detenido, y por lo tanto impotente o desprovisto de instrumentos de defensa, pueda padecer como consecuencia de acciones de los familiares o de los mismos detenidos en sus relaciones con otros detenidos o con el personal. Cuando está directamente relacionado con el día de visita se lo suele nominar como “temor a las represalias” de que pueda ser víctima el detenido; cuando el familiar siente angustia y stress diario porque teme a lo que le pueda suceder “en cualquier momento”, los familiares suelen referirse a éste como “no sabés si al otro día te van a llamar para decirte que lo mataron o que está en el hospital”. En ambos casos se trata de temores al despliegue de algún tipo de violencia institucional o de los pares que pueda afectar la integridad física del detenido.

Ahora bien, sin lugar a dudas es en torno a este principio que se construye lo que Chauvenet (op. cit.) con mucha precisión denominó dispositivo guerrero-defensivo de la prisión, pero lo que surge con claridad del *campo* santafesino es el juego armonioso que se establece entre el principio del temor – que hace de la prisión un espacio despótico – y la lógica premial con la cual tanto los familiares como los detenidos orientan sus comportamientos.

Es decir, no se trata solo de adoptar conductas preventivas o protectoras frente a situaciones que causan temor, sino orientar esas acciones de forma tal que permitan evitar el agravamiento del castigo tal como éste es vivido por el detenido. Ese temor que la investigación de Chauvenet observa expandirse en las relaciones sociales constitutivas de la prisión, resulta funcionalizado por los familiares y los propios detenidos en térmi-

nos de la más elemental relación premial. *La sombra de la prisión* entonces, se expande ampliamente cooptando la mirada de quiénes desde afuera observan e intervienen en las relaciones estrictamente carcelarias – entre detenidos y entre el personal y los detenidos – con unas lentes, es decir con unos esquemas interpretativos y representaciones que no son más que la versión “en espejo” de aquéllas que gobiernan el interior de la prisión. De este modo, las fronteras entre el “adentro” y el “afuera” devienen cada vez más difusas.

7. Colaboración con la “resocialización”

a) Natalia

Durante los diversos encuentros con ella, la prisión de su marido parecía indisoluble de la vida familiar, del mismo modo que su fe religiosa filtraba y transformaba cada una de sus elecciones y concepciones acerca de la prisión, el sentido de la condena de su marido, el delito, la vida familiar e incluso su propia interpretación de nuestra entrevista como una suerte de intervención “divina” que permitiera dar a conocer cómo vive el encarcelamiento la familia de un detenido.

Es en la forma que adopta *Natalia* para visibilizar una realidad que ella entiende desconocida e ignorada por las autoridades penitenciarias y también por la “sociedad”, donde se pone de manifiesto la incorporación que había hecho de la organización premial característica de las prisiones argentinas, como clave interpretativa de valencia múltiple sobre todo en dos aspectos: el primero, referido a la atribución de la tarea resocializadora a la familia; el segundo, el reclamo de una consideración diferenciada que traduzca en los términos del proyecto individualizador de la pena, la diferenciación entre buenas y malas familias.

La visibilidad que *Natalia* reclama para las familias de los detenidos no es una visibilidad indiferenciada sino claramente circunscrita a aquéllas familias que se movilizan para ayudar al detenido. Como todo discurso estrictamente binario, el de *Natalia* resulta especialmente cruel en la medida que se vincula con aquélla primera diferenciación que hicieron varios de los detenidos entrevistados, entre quiénes tienen y quiénes no tienen familia: reformulando aquélla noción a partir de la cual se construyen las jerarquías al interior de la prisión, *Natalia* considerará que quién no tiene familia no tiene motivaciones por las cuales intentar “recuperarse” y, para ella, este es un dato que la administración penitenciaria, a través de su cuerpo de profesionales, debería considerar como variable de análisis para determinar las posibilidades del tratamiento.

No siempre el reclamo de visibilidad de una situación, en este caso genéricamente definida como “lo que viven las familias de los detenidos”, se

traduce en una visibilidad genérica sino que *premialmente* solo algunas familias son *merecedoras* de ésta y los criterios no hacen mas que *externar* la lógica carcelaria a las relaciones que tienen lugar por fuera del dispositivo carcelario.

Natalia: realmente hay que ayudar a los que se dejan ayudar y a los que quieren cambiar porque hay muchos que la pasan muy bien ahí: hay de todo, digamos, personas que no les gusta trabajar y ahí tienen comida y todo gratis...

En el caso de *Natalia*, la concepción meritocrática reclamaba la inclusión de los distintos tipos de familia en la definición de detenidos que pueden cambiar sus “formas de vida” una vez que recuperen la libertad y, en relación a ella como familiar, consideraba que esa misma concepción debía traducirse en un distinto trato, por ejemplo, en el momento de mayor exposición que es el de la requisa de las visitas.

Natalia: [...] tenés de todo en la cárcel: mujeres limpias, mujeres no tan limpias, pero es como te digo, parece que lo que vale ahí es la igualdad [adopta un tono irónico, como si estuviera molesta], es así y bueno, eso es lo que te lastima. Por eso te decía lo importante que sería que alguien profundice en los familiares porque allí tendrían un montón de respuestas sobre el preso. Vos has estado en la cárcel y sabés que ahí *tenés de todo*, todo tipo de familiar, está la que va realmente porque quiere contener al preso, hay un montón de casos diferentes, yo creo que cada persona es distinta, cada uno tiene su forma de pensar pero la policía [los penitenciarios] ¿qué hace? Trata a todos de la misma forma, sin hacer diferencias, nos meten a todos en la misma bolsa. Yo creo que para eso estudian porque no hay una forma en que ellos puedan conocerte, pero yo creo que sería bueno conocer a los familiares, ese es el trabajo que no se hace [...]. Si ellas [las asistentes] se tomaran un tiempo para hablar con el preso y otro tiempo para hablar con los familiares del preso, ahí se darían cuenta del vínculo familiar que hay afuera...

En esta línea de pensamiento, *Natalia* no solo reclama un trato diferenciado sino que además ofrece ejemplos de situaciones en las cuales, de haber existido un seguimiento minucioso de los familiares, el resultado que se podía esperar del detenido hubiera sido otro.

Es indudable que el razonamiento meritocrático que está en la base de la lógica premial no es exclusivo del dispositivo de la prisión. Pero sí lo es su incorporación como variable de ajuste para acordar o retrasar el otorgamiento de una libertad y, en segundo lugar, para diferenciar el trato que se acuerde a las familias. Mirando hacia delante, esta esposa de un detenido que visita la prisión hace siete años, reclama una extensión del control que

los profesionales de la cárcel – léase trabajadores sociales – ponen en marcha mediante las visitas domiciliarias; aspira a que el informe acerca de su mérito como esposa y persona trabajadora que puede sostener a su marido durante el periodo de la libertad condicional, e incluso el de sus hijas como adolescentes que necesitan la presencia de su padre, se incorpore al análisis para otorgar o denegar la libertad. Desde su perspectiva, la igualdad es una falacia injusta dado que algunas familias se preocupan y sostienen al familiar detenido mientras que otras no hacen nada. Es necesario, según *Natalia*, que estas diferenciaciones de tipo moral tengan una trascendencia material.

Natalia: el otro día yo pensaba que le habían dado la libertad a un chico que no tenía familiar, no tenía nada, no tiene nada y tampoco es de acá...le dieron las salidas, salió dos veces y después no volvió mas...y ¡obvio! ¿Para qué va a volver si no tiene nada por lo cual hacerlo? Es decir, no tiene ninguna obligación, no tiene familiares, no tiene trabajo, no tiene... ¿me entendés? En cambio la persona que tiene un por qué, un motivo para volver, para seguir, un motivo para pelearla, [...] esa persona lo va a intentar y lo va a tratar de hacer aunque sea por sus hijos, cuando está bien mentalizado, pero cuando no tienen un por qué...Entonces yo pensaba qué bueno que sería que haya alguna parte que los pueda ayudar, que lo pueda seguir al familiar porque te digo que es muy dramático lo que pasa por la cabeza, es decir, no te entra la espera, que alguien te pueda asesorar, orientar acompañar...

De esta forma, *Natalia* y otros familiares en su situación, se apropian del discurso resocializador e instrumentalizan a la propia familia como responsable primaria de las posibilidades futuras de “recuperación” del detenido. Ahora bien, éste es un movimiento que no solo adhiere al proyecto resocializador de las prisiones sino que al involucrar y priorizar a las personas con familia, excluye en el mismo gesto a aquéllos que “no tienen por quién luchar”, de manera similar a lo que sucedía con aquellas *mujeres sin familia* de la investigación que recuerda Bourdieu (1999), a las que les “falta algo” porque se han apartado de la norma-institución.

b) Susana

Sin embargo, las apelaciones a la presencia y el acompañamiento familiar como factor motivante de la recuperación de los detenidos, no solo está presente en el discurso de *Natalia* para quién, como acabo de señalar, el dato debería incluirse como criterio evaluador por parte del cuerpo profesional de la administración penitenciaria.

También otros familiares de detenidos, como *Susana*, se refieren a la familia en clave etiológica explicando de esta forma la conducta desviada de

algunas personas que “como no tienen a nadie afuera, parece que *quieren* estar presos”.

En este caso, *Susana* se refiere a *Ceferino*, un joven que vivía en San Javier y al que la unía un parentesco lejano. Todavía no lo había visitado en prisión porque para ella la visita seguía siendo, pese al transcurso de los años, un momento especialmente difícil.

Poco tiempo antes de invitarme a su casa, *Susana* había encontrado a *Ceferino* en la calle, sin nada para comer ni lugar en el que quedarse a dormir y le había dicho algo que *Susana* no podía olvidar: que extrañaba su vida en la cárcel.

Susana: [...] yo siempre le comento a mi hijo que había un pibe que venía acá y me decía: “usted sabe que yo no veo las horas de caer preso”, “preso, preso?!” le preguntaba yo porque no podía creer lo que me decía “pero ¿por qué?!” “porque yo afuera no tengo a nadie, no tengo ni mamá porque mi mamá es alcohólica y a nadie le interesa mi vida, no tengo ropa, no tengo zapatillas, no tengo para comer, no tengo para tomar un mate...” “cómo? Sos joven, tenés toda una vida por delante, buscáte un trabajo, no importa cuánto te paguen, no pidás ir a la cárcel” y hoy está preso y el también es *Carrizo*...

Vanina: ¿ah sí? Es de acá?

Susana: sí, la mamá vive en el Once [un barrio]. Una mamá bajita, ruienta, alcohólica es ella [...] si, ella es alcohólica y los hijos, vamos a decir la verdad..., ella no tiene ni idea de sus hijos. Es como que la mente no le sirve, vamos a decir, no sabe pensar. Y da una pena... Y el chico quería estar preso porque afuera no tiene nada.

Vanina: ¿dónde está?

Susana: en Las Flores. Me parece que está en el pabellón 6, por ahí está. [...] Yo le digo a mi hijo que pregunte cómo anda pero nunca me animé a ir a verlo porque yo lo conozco del barrio nomás.

8. Consideraciones finales

En este artículo desando un trayecto complejo en el que intento demostrar el alcance y la profundidad con que las lógicas que gobiernan la institución carcelaria y sus *lentes* resultan apropiadas por los familiares como por los detenidos, poniendo de manifiesto la manera en que éstas condicionan sus propias relaciones.

Los hitos que identifiqué en este trayecto son por lo menos tres: en primer lugar, aquél en el cual las conductas resultan subsumidas en el marco

de un fuerte retribucionismo que parecería explicar las dificultades de los familiares de las personas detenidas y de los mismos detenidos, para entender los conflictos y su resolución por fuera de lo que se ha denominado la racionalidad penal moderna. Para el análisis de las entrevistas en estos términos recupero la perspectiva estudiada por Pires (2008) que encuentra, en las elaboraciones religiosas pre-kantianas un argumento fuerte acerca de la *obligación* de la punición de la que *Eriselda, Jaime y Amanda* – para citar solo algunos de estos familiares – parecen no poder librarse.

Luego, la articulación entre este paraguas interpretativo y la lógica premial característica de las prisiones, al menos en la configuración argentina, pone de manifiesto la posibilidad de interpretar aquéllas trayectorias de desafiliación (Chantraine, 2004; Castel, 1997, 2008) en términos de anticipación del “destino” de prisión para amplios sectores subordinados de la sociedad.

En segundo lugar y estableciendo una comunicación necesaria entre la regulación de las conductas a través de la retribución y la marcada tendencia de los familiares a “colaborar” con la tarea resocializadora que la prisión propone, al menos en el plano discursivo; a través de la investigación que sustenta este artículo señalo al temor como principio regulador que parece funcionar en coordinación con aquél otro de la retribución y que hace de la prisión un espacio despótico en términos de Montesquieu (2003 [1748]) en el que abundan las reglamentaciones pero no los derechos ni los espacios comunes. Es la circulación del temor lo que regula las relaciones de los familiares entre sí – anulando así sus posibilidades de desarrollo –, de éstos con los detenidos, de los detenidos entre sí y con el personal y de los familiares con quienes administran la prisión.

Sin embargo, el aspecto interesante que aquí surge, tiene que ver con la dificultad para encontrar el camino de salida de la *bouteille a mosches* de la que habla Pires (op. cit.), precisamente por el juego simultáneo del temor y la lógica premial que traduce y re-interpreta cada una de las acciones de los familiares en su relación con la prisión y con quienes la habitan.

Referencias bibliográficas

Bertaux, Daniel (2003), *Storie di vita. La prospettiva etnosociologica*. Milano: FrancoAngeli.

Bourdieu, Pierre (2000), *La dominación masculina*. Barcelona: Anagrama.

Bourdieu, Pierre (2010), *Sul concetto di campo in sociologia*. Roma: Armando Editor.

Bourgeois, Philippe (2003), *En busca de respeto*. Buenos Aires: Siglo XXI Editores

Castel, Robert (1997), *La metamorfosis de la cuestión social*. Buenos Aires: Paidós

Castel, Robert (2008), *La inseguridad social*. Buenos Aires: Manantial.

Combessie, Philippe (1996), *Prisons des villes et des campagnes. Etude d'ecologie sociale*. Paris: Les Éditions de l'Atelier / Les Éditions ouvrières.

Combessie, Philippe (2004), *Relegations sociale des anciennes détenus. Analysis des logiques de la justice penale et des leurs effets*. En : J. Poupart (comp.) *Au-delà du système pénal: l'intégration sociale et professionnelle de groupes judiciarisés et marginalisés*. Québec: Presses de l'Université de Québec. pp. 134-167.

Chantraine, Gilles (2011), *Par-delà les murs*. Paris: PUF

Chauvenet, Antoniette (2006), "Privation de liberté et violence: le despotisme ordinaire en prison". *Deviance et Societé*, vol. 30 : 373-388.

Comfort, Megan (2008), *Doing time together. Love and Family in the Shadow of the Prison*. Chicago: The University of Chicago Press.

Ferreccio, Vanina (2014), *La larga sombra de la prisión. Etnografía de los efectos extendidos de la prisión en Santa Fe, Argentina*. Tesis de Doctorado, Departamento de Filosofía, Sociología, Pedagogía y Psicología Aplicada, Universidad de Padova, Italia.

Ferreccio, Vanina (2015), "Familiares de detenidos: exploraciones en torno a prácticas de equilibrio institucional en prisiones de Santa Fe, Argentina" en *Revista Espacio Abierto. Cuaderno Venezolano de Sociología*, n° 24 (1), enero-marzo, Universidad del Zulia, Venezuela.

Ferreccio, Vanina (2015), "El espacio corporal como espacio de sospecha. Los familiares de detenidos frente a la requisa corporal", en *Delito y Sociedad, Revista de Ciencias Sociales*, N° 39, Buenos Aires, Argentina.

Foucault, Michel (1975), "Preface". En : Bruce Jackson *Leurs prisons. Autobiographies des prisonniers américains*, Paris: Terre Humaine.

Gelman, Juan (2006), *Interruptiones 2*. Buenos Aires: Seix Barral.

Pires, Alvaro et al. (2008), *Histoire des savoirs sur le crime et la peine 2*. Bruxelles: Larcier.

La relazione incarcerata: rimanere padri dentro e oltre il carcere

Livia Cacialli

Abstract: *Se nel campo di studio delle scienze psicologiche è raro imbattersi in ricerche che prendano in analisi il tema della paternità, sicuramente è inusuale analizzare la relazione paterna contestualizzata all'interno della complessa realtà della detenzione carceraria. In questo articolo viene posta l'attenzione sul tema della paternità vissuta in condizioni di privazione e restrizione, proprie del carcere italiano. Dopo una breve analisi critica della definizione di carcere come luogo di reclusione, l'articolo riporta l'indagine realizzata alla Casa circondariale di Roma Rebibbia, soffermandosi sull'analisi di un gruppo di padri detenuti in misure alternative al carcere e di padri che hanno vissuto l'esperienza detentiva.*

Keywords: *paternità, pena, carcere, relazioni incarcerate*

1. Carcere, rieducazione e processo di infantilizzazione

Per iniziare partiamo da due definizioni di carcere. Carcere è “luogo in cui vengono rinchiusi, per ordine del magistrato o di altre autorità, le persone private della libertà personale” (Enciclopedia italiana Treccani); carcere è il luogo in cui scontare le pene che “non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato” (art. 27, terzo comma, Cost.).

La *ri-educazione* è un percorso intenzionale e responsabile che mira a raggiungere la realizzazione dell'uomo all'interno del complesso di norme sociali nel quale è inserito, scopo che non viene completamente raggiunto nel precedente processo di educazione.

Da tali definizioni deduciamo che l'istituzione penitenziaria, tramite la detenzione all'interno del carcere, avrebbe l'obiettivo di ricondurre il condannato (persona priva della propria libertà personale) all'interno dell'insieme delle norme sociali per realizzare la sua unicità. Riduttivo sarebbe, in questa sede, commentare in maniera parziale e schematica tale definizione. Ci soffermeremo invece sull'analisi dei processi comportamentali, relazionali e psicologici che si strutturano in un contesto di reclusione. L'ingresso del detenuto in carcere coincide con quella che Erving Goffman, sociologo canadese, alla fine degli anni Sessanta del Novecento definisce *spoliazione*. “La *spoliazione* è un rito in cui il detenuto si avvia a rischiare di perdere la sua identità per acquisirne una nuova, fino ad arrivare a perderla in modo

irreversibile, come accade in caso di condanne molto lunghe. La *spoliazione* è la perdita dei beni materiali che il detenuto possiede, ma in realtà segna l'inizio della perdita del sé, determinata *in primis* dalla rescissione dei legami affettivi, familiari e sociali: l'istituzione totale innalza una barriera tra l'internato e il mondo sociale esterno" (E. Goffman, 1968). Ancora, analizzando i processi di cambiamento che investono i condannati nel momento in cui divengono detenuti, è significativo soffermarsi su quello che, in termini psicologici, viene definito *processo di infantilizzazione*. In un convegno padovano sul senso della rieducazione penale, Roberto Bezzi, responsabile dall'area pedagogica del carcere di Bollate, ha definito il carcere come quel luogo che costringe il detenuto ad un ritorno forzato all'infanzia, come quell'istituzione che avrebbe il fine di reinserire nella società persone con un alto livello di responsabilizzazione e che invece, spesso, restituisce persone che, dopo anni vissuti all'ombra di un'istituzione che infantilizza, hanno l'età anagrafica di un adulto e la voglia infantile di recuperare in fretta il tempo perso in prigione. Per chiarire tale processo, basti pensare al sistema linguistico proprio del carcere italiano: un insieme di parole coniate sulla falsa riga di quelle utilizzate nei libri per bambini, dove i diminutivi hanno la funzione di ridimensionare il mondo rispetto alle proporzioni di un bambino. La giornalista Daniela De Robert (2006) *Sono proprio come noi* ci mostra, molto chiaramente, come in questo mondo in *-ino* (scopino, spesino, domandina, secondino) la responsabilità del detenuto sia bandita: ogni desiderio diventa una decisione presa da altri. Chiunque può decidere per il detenuto-bambino, tranne lui stesso a cui, al contrario, è permesso solo di presentare una *domandina* ed aspettare una *rispostina*. Come si può rimanere padre all'interno di questa realtà?

2. Oggetto della ricerca: la paternità detenuta

La ricerca sulla paternità detenuta ha avuto come obiettivo quello di indagare i fattori di rischio e di protezione, nella relazione padre detenuto-figlio, all'interno della realtà carceraria. Per fattori di rischio si intendono le caratteristiche, gli eventi o i processi che interferiscono con il percorso di crescita proprio di ciascun individuo. La ricerca individua come fattori di rischio, da un lato, il processo di idealizzazione che un genitore attua nei confronti del proprio figlio, creandosi un'idea ed un'immagine di quest'ultimo non necessariamente corrispondente alla realtà; dall'altro, la menzogna attuata e perpetuata nei confronti del figlio sulla condizione di detenzione, a cui consegue la perdita del riconoscimento, da parte del padre, della propria autenticità e quindi il mancato posizionamento nella sua storia come genitore. Per fattori di protezione si intendono, invece, caratteristiche, eventi o

processi che possono tutelare gli equilibri psicologici e comportamentali di un individuo esposto a situazioni di rischio. Tali fattori, che occupano una parte consistente nella ricerca in quanto considerati gli elementi su cui è possibile incidere positivamente, sono: la costituzione di una identità genitoriale che permetta al detenuto di essere padre anche nella non presenza quotidiana; il riconoscimento nel *soggetto padre* esistente grazie alla relazione e non esclusivamente all'azione biologica; il ruolo della madre intesa come ponte nella relazione tra padre detenuto e figlio.

La ricerca analizza in particolar modo la relazione tra padri detenuti (al momento delle interviste detenuti in misure alternative al carcere) ed i propri figli, partendo dalle conseguenze della detenzione sul sistema familiare, per arrivare alla constatazione di una realtà propria della detenzione: ciò che il sistema carcerario non potrà annientare è il diritto a rimanere padri.

3. Metodo di indagine. Oltre il carcere: un'intervista a padri detenuti in misure alternative

3.1 Le misure alternative al carcere

La ricerca si è basata sull'analisi dei dati risultanti da un'indagine sperimentale avvenuta su un gruppo di padri oggi detenuti in misure alternative o completamente liberi. L'indagine si sofferma sulla loro relazione genitoriale prima e durante il periodo di detenzione in carcere, e nel successivo periodo di detenzione in misura alternativa. L'utilizzo delle misure alternative, per ultimare lo sconto della pena, permette al detenuto di allontanarsi dalle dinamiche caratteristiche del carcere, e di attenuare, secondo il sociologo Donald Clemmer (1997), lo sviluppo della *sindrome di prigionizzazione*. La *prigionizzazione* è quel processo di erosione dell'individualità tramite cui il detenuto assume, in grado minore o maggiore, delle abitudini, degli usi, dei costumi propri dell'esperienza carceraria, attraverso un processo completo di assimilazione di norme e modalità, che lascia sempre più spazio alla *discultura*: la perdita totale dei valori che il soggetto possedeva prima della detenzione. I bisogni, i desideri e le esigenze personali del detenuto sono, così, annullati e sostituiti da altri, eteroindotti e più coerenti con le finalità dell'istituzione carceraria. Molti sono i detenuti che subiscono tale processo, pochi quelli che riescono a ribellarsi a tale omologazione. La possibilità o meno di sviluppare tale sindrome dipende solamente dall'individuo stesso e dalla qualità e quantità di relazioni con l'esterno che ha modo di mantenere. "Attraverso le misure alternative alla detenzione in carcere, ed in particolar modo attraverso l'affido ai servizi sociali, si è riscontrata una maggiore efficacia deterrente nei confronti della recidiva, una riduzione del danno da

prigionizzazione e la possibilità di contribuire a interrompere anche lunghe carriere criminali” (E. Santoro, R. Tucci, 2006, p. 82).

Per quello che concerne uno degli oggetti della ricerca, il rapporto padre-figlio, le misure alternative possono favorire tale relazione, permettendo al padre, non solo di allontanarsi da un ambiente infantile di sottomissione e di perdita della libertà e responsabilità personale, caratteristiche proprie del carcere, ma anche di riappropriarsi di un ruolo e di una consapevolezza genitoriale: elementi certamente favorevoli alla ricostruzione di una relazione con il proprio figlio. Certamente, però, non possiamo sottovalutare lo *shock* psicologico vissuto da chi esce dal carcere, soprattutto dopo lunghi periodi detentivi, per scontare la pena in altri ambienti. All’uscita dal carcere, l’individuo può provare un forte senso di incertezza, di inadeguatezza nel ricostruire un contatto diretto e continuativo con i propri figli: la propria famiglia è riuscita a sopravvivere anche senza la presenza di un membro, questo rende insicuri circa l’effettiva necessità del proprio ruolo. “Succede allora che la paura e lo smarrimento siano più forti della voglia di libertà” (D. De Robert, 2006). Sono stati persi molti pezzi di vita del proprio figlio; il padre deve ricominciare di nuovo ad essere padre, ed i figli abituarsi alla presenza di quest’ultimo.

Se un’analisi razionale non può non considerare la positività della condizione di misura alternativa al carcere, per quello che concerne le relazioni genitoriali, una più attenta valutazione non può non portare alla luce quelle che sono le numerose difficoltà della nuova condizione di vita. In particolare modo, dall’indagine effettuata, risulta che, nello specifico per gli arresti domiciliari, la condizione di reclusione all’interno della propria casa, non solo del detenuto, ma anche dell’intera famiglia, è un elemento di enorme disagio, difficoltà e malessere che porta spesso a situazioni di tensione e conflitto. Il detenuto agli arresti domiciliari non può avere contatti con nessuno, al di là della propria famiglia, la quale è sottoposta, dunque, alle sue stesse regole, non condividendone però la stessa condizione.

La ricerca si sofferma anche sull’analisi della condizione di semi-libertà, vissuta da molti dei padri soggetto dell’indagine. Durante la semi-libertà l’individuo vive fuori il carcere l’intera giornata, per ritornarvi la notte. Questa misura permette al padre, per un verso, di ritrovare una quotidianità insieme al figlio e di seguirlo nella crescita, per l’altro, però, non modificando il suo *status*, tale misura non può colmare il netto confine esistente tra l’essere libero e l’essere detenuto.

Per concludere, la ricerca si sofferma anche sulla condizione di semi-libertà ed i vari tipi di libertà alternativa (condizionale, vigilata, controllata e anticipata) vissute da padri detenuti. Certamente queste si rivelano le misure alternative maggiormente positive perché, rispetto agli arresti domiciliari ed ai permessi, permettono al padre detenuto di definirsi e sentirsi un individuo

quasi libero, condividendo una realtà ed una quotidianità con i familiari e permettendo un riavvicinamento reale, continuo e sicuro.

3.2 Metodo di ricerca e descrizione del campione di intervistati

L'indagine sperimentale svolta utilizza il metodo dell'intervista qualitativa ed è stata diretta ad un campione di dieci padri detenuti, al momento della ricerca, in condizioni di misure alternative al carcere o di libertà limitata. L'intervista qualitativa si è avvalsa dello strumento della narrazione che ha consentito ai soggetti intervistati di ripensare le proprie esperienze ricostruendo le azioni ed il senso, portare alla luce le intenzioni, le motivazioni, le opzioni etiche e valoriali in esse implicate, inscrivendole all'interno di una rete di significati culturalmente condivisi, riconoscendo ad esse continuità ed unità. L'intervista qualitativa, infatti, è flessibile: è uno strumento aperto, modellabile nel corso dell'interazione, adattabile ai diversi contesti empirici ed alle differenti personalità degli intervistati. Tale strumento offre la possibilità all'intervistato di essere protagonista della propria storia in quanto soggetto più competente dell'area da analizzare, ed all'intervistatore un ampio ventaglio di informazioni. La finalità di tale indagine è stata quella di comprendere e valutare i fattori principali che hanno contribuito a sviluppare l'identità paterna di un soggetto condannato a reclusione, e di indagare sui fattori protettivi che permettono di mantenere saldo un rapporto figlio-padre detenuto. La ricerca ha avuto anche l'obiettivo di fornire gli elementi per un'eventuale futura ricerca quantitativa.

Il *format* dell'intervista è stato strutturato in 31 domande aperte e tre domande chiuse. Per rispondere alle tre domande chiuse (relazione con il proprio padre; relazione con il proprio figlio prima e durante l'esperienza detentiva) sono state scelte delle scale di giudizio che hanno utilizzato la stessa lista di aggettivi. È stata impiegata la scala degli aggettivi utilizzata nell'intervista semi-strutturata IRMAG (Intervista per le Rappresentazioni MAterne in Gravidanza), proposta dal gruppo di Massimo Ammaniti (1995), unicamente come scala di riferimento, perché chiara e di facile comprensione ed utilizzo per gli intervistati. In luogo del differenziale semantico, l'intervista si avvale delle scale di giudizio *Molto, Poco, Per niente, Non so* lasciando la possibilità di aggiungere qualsiasi informazione ritenuta utile dall'intervistato.

L'intervista è stata suddivisa in sei aree: a) i dati sensibili dell'individuo; b) l'identità genitoriale; c) la famiglia d'origine; d) la relazione comunicativa con i propri figli nel periodo della detenzione; e) l'essere genitore al di fuori dal carcere (durante le misure alternative, a fine della pena); f) la progettualità futura. Il gruppo in questione era composto da dieci padri che, al momento dell'intervista, si trovavano in misure alternative al carcere o

condizione di libertà, con un età media di cinquantacinque anni, tutti di nazionalità italiana e con un titolo di studio variabile. Rispetto al proprio stato civile, più della metà del gruppo era separato, il resto era coniugato, cinque di loro avevano due figli, quattro di loro un solo figlio e uno di loro aveva tre figli. Rispetto ai reati commessi, l'indagine raccoglie, volutamente, solo informazioni generali.

4. Analisi dei dati

Il metodo utilizzato per l'analisi dei dati ottenuti dalle interviste si è avvalso di una lettura attenta dei contenuti con successiva rilevazione di differenze e similitudini e dell'individuazione di tre aree tematiche considerate critiche (cfr. V. Iori, A. Augelli, D. Bruzzone, E. Musi, 2012): la relazione con il proprio padre, gli aspetti contrastanti e gli aspetti che ritornano; la paternità detenuta, la responsabilità legata alla rottura di alcuni spazi relazionali e la possibile ricostruzione di quest'ultimi dopo l'esperienza detentiva; il ruolo della madre come elemento di supporto della relazione tra il padre in condizione detentiva ed il figlio.

4.1 La relazione con il proprio padre, gli aspetti contrastanti e gli aspetti che ritornano

Dall'analisi dei dati relativi al primo tema individuato emerge un dato comune a tutti gli intervistati: la mancanza di un ruolo affettivo, di presenza, di comprensione, vissuto all'interno della propria storia di figlio. Nella relazione successiva, instaurata con il proprio figlio, tutti gli intervistati riportano una definizione di sé distante, se non opposta, da quella del proprio padre, con particolare attenzione all'ambito dell'affettività e della comprensione. Aver avuto padri anaffettivi, punitivi, autoritari o eccessivamente esigenti, non determina automaticamente una reiterazione di tali comportamenti da parte dei padri in questione. Quasi tutti gli intervistati hanno evidenziato il percorso di responsabilizzazione svolto nei confronti dei propri figli per non ripetere gli errori dei propri padri: hanno saputo prendere atto delle ferite ricevute, dei torti subiti, delle scelte sbagliate e delle loro conseguenze. È grazie a tali percorsi che sono riusciti ad evitare di costruirsi un alibi per sottrarsi agli impegni relazionali del presente, e guardare realisticamente alla possibilità di essere e sentirsi padri. Per comprendere la storia di questi padri, e per dare un significato non giudicante al reato, è stato fondamentale capire come questi si siano vissuti come figli e quale sia stata storia con il proprio padre. Il metodo *trigenerazionale* ci permette di osservare quei fili che legano con debiti, miti e mandati familiari una generazione all'altra,

all'interno delle quali, ogni gesto acquista un valore relazionale. Per quanto riguarda l'indagine psicologica, il reato commesso può trovare il suo perché nei rapporti incompleti, anaffettivi, alcune volte vuoti, con il proprio padre. Non è infatti un caso che tutti i padri intervistati tendano a non ripetere, con i propri figli, quelle dinamiche che hanno caratterizzato il rapporto con il proprio padre.

4.2 La paternità detenuta, la responsabilità legata alla rottura di alcuni spazi relazionali e la possibile ricostruzione di quest'ultimi dopo l'esperienza detentiva

Rispetto al secondo tema individuato, gli intervistati definiscono il carcere come l'elemento minatorio della relazione con il proprio figlio. Da un lato, le caratteristiche spaziali proprie del carcere (l'organizzazione eccessivamente rigida di luoghi, tempi e contatti fisici) e, dall'altro, le caratteristiche proprie dell'atteggiamento paterno (il senso di responsabilità che implica un controllo costante non possibile a causa della detenzione, il senso di possesso nei confronti di un figlio che è lontano fisicamente, la presenza negativa) sono alcuni degli elementi che gli intervistati hanno evidenziato come problematici della propria condizione di detenuti. L'analisi dei dati relativi a tale tema vuole giungere ad una conclusione: il carcere rompe, divide e non permette al genitore di fare il genitore attraverso una serie di gesti, attenzioni, scelte che lo definiscono come tale, ma allo stesso modo non riesce a minare l'identità paterna, ciò che permette ad un padre di riconoscersi come tale. Il carcere è un'istituzione esterna al detenuto, immutabile, che come tale si avvale di strumenti ben definiti, atti a rompere, eliminare e spezzare qualsiasi legame affettivo necessario per superare l'esperienza detentiva. La possibilità di ciascun individuo di intraprendere un proprio percorso di responsabilità, superando gli ostacoli imposti dall'istituzione carceraria, permette di prendere in esame ed analizzare la propria storia e le proprie azioni, in modo che esse siano strumento di sostegno per la relazione genitoriale e per il superamento delle difficoltà immanenti alla condizione detentiva.

4.3 Il ruolo della madre come elemento di supporto della relazione tra il padre in condizione detentiva ed il bambino

Il terzo ed ultimo tema, emerso dall'analisi dei dati relativi alle interviste, è molto importante per comprendere come la madre, durante la detenzione, divenga una fonte di energia per il padre, elemento necessario al mantenimento dei legami relazionali con il figlio; un ponte per la condivisione della responsabilità genitoriale, di cui il padre si vede privato. La possibilità da

parte del padre di perseguire una relazione con il proprio figlio e di continuare ad esercitare una presenza affettiva nella vita di quest'ultimo, è relativa sia alla competenza paterna, sia al supporto materno che permette di mantenere viva e dinamica l'immagine del figlio nella mente del padre. All'interno di tale tema, l'analisi dei dati mira anche a comprendere in che modo e con quale intensità il processo di idealizzazione del padre relativamente al figlio, sopra descritto come fattore di rischio (che fissa l'immagine del figlio in un quadro ideale, dove la sua crescita è bloccata al momento dell'arresto), sia presente. La madre continua ad avere, anche in quest'ambito, un ruolo fondamentale: permettere al padre di vivere la crescita del proprio figlio attraverso i racconti di questa. Questo supporto materno permette al padre di accogliere i progetti dei figli, ammettendone anche i momenti di incertezza, disorientamento, indecisione, che caratterizzano la ricerca, contemplando anche la possibilità di errore ed insuccesso. Questo restituisce responsabilità ai padri ed aumenta le possibilità, da parte dei figli, di discontinuità con i vissuti paterni, di autodeterminazione e riconciliazione.

5. Conclusioni

L'obiettivo principale di questa ricerca è stato quello di comprendere e valutare l'importanza per un detenuto padre di sviluppare una propria responsabilità paterna grazie a quei fattori che abbiamo definito come protettivi: la relazione vissuta o immaginata con il proprio padre, la possibilità di accettarsi come detenuto per saper costruire una storia a cui il figlio possa appartenere, la capacità della madre di poter sostenere la relazione genitoriale. È tale responsabilità che gli permetterà di mantenere saldo un rapporto con il proprio figlio anche all'interno di un'istituzione ristretta e limitante come il carcere. La psicologia, nella sua analisi scientifica, attribuisce poca importanza al ruolo paterno nelle prime fasi di sviluppo del bambino (cfr. R. Bucci, V. Cristiano, V. Maloni, 2009); da Freud a Lacan, il padre è sempre stato definito un'ombra dietro la madre che, solamente dopo i primi anni di vita del bambino, comincia ad apportare il suo contributo nella storia del figlio, agendo una prima separazione dalla fusionalità, insita nella diade madre-figlio. È solo con l'avvento delle teorie sistemiche che la psicologia comincia a riconoscere l'importanza del padre come membro appartenente al sistema familiare: il ruolo paterno diviene complementare a quello materno nello sviluppo emotivo, affettivo e sociale del bambino. Nell'analisi della relazione padre-figlio all'interno del carcere italiano, la ricerca analizza due temi: il processo di infantilizzazione e di ri-educazione caratteristici dell'istituzione carceraria. Perdendo, quindi, il proprio ruolo paterno, la

propria responsabilità personale e genitoriale, il padre detenuto torna ad essere bambino, viene catapultato in un sistema educativo in cui sono le regole a scandire le giornate ed in cui l'individualità è bandita. I padri detenuti vivono una doppia distanza: quella fisica, determinata dall'allontanamento forzato, e quella affettiva, dovuta all'impossibilità di esercitare la propria funzione paterna. I figli devono riuscire a dare un senso a questa assenza, alla storia di vita del genitore detenuto, per potervi appartenere e aver la possibilità, un giorno, di differenziarsene. Per recuperare una dimensione affettiva tra padri e figli sono sicuramente necessari luoghi, tempi e attenzioni certamente non conformi a quelli presenti all'interno delle carceri italiane, spazi e tempi che possano permettere al genitore detenuto di essere ancora presente, e mantenere una continuità nel rapporto con il figlio.

Dall'analisi dei dati dell'indagine sperimentale emergono le possibilità reali che hanno i padri reclusi di poter affrontare i limiti e gli ostacoli propri del carcere, attraverso un uso differente degli spazi e dei tempi dell'incontro con i propri figli. Questa riflessione parte dalla convinzione che non sono gli strumenti messi a disposizione e i luoghi predisposti dal carcere, a sostenere la relazione, quanto ciò che essi rappresentano all'interno del rapporto padre-figlio.

È risultato evidente che la struttura carceraria, definita come istituzione atta alla rieducazione dei detenuti, non prevede ambiti di sostegno alla genitorialità. Tutti gli intervistati sottolineano quanto l'ambito emotivo e psicologico non trovi sostegno né prima, né dopo la detenzione in carcere. Particolarmente stigmatizzato dagli intervistati il contesto in cui avvengono i colloqui coi familiari nell'istituto penitenziario: tale sostegno non è previsto né per il figlio, rispetto al quale le modalità con cui avviene l'ingresso in carcere gli fanno riconoscere quello spazio come luogo della paura, né per il padre che, privo di figure professionalmente adeguate all'accompagnamento e alla rielaborazione dell'incontro, spesso costruisce un piano di propria responsabilità limitata nei confronti della famiglia.

Il carcere è un'istituzione che punisce, che non supporta, che indebolisce e toglie qualsiasi tipo di libertà, ma ci sono dei diritti che non dovrebbero essere scalfibili: il diritto a rimanere padri anche di fronte alla separazione forzata; il diritto all'affettività e all'educazione familiare, anche nella reclusione; il diritto alla verità anche se dolorosa.

Bibliografia

Ammaniti M. et al. (1995), *Maternità e gravidanza. Studio delle rappresentazioni materne*, Raffaele Cortina ed., Milano.

Bucci R., Cristiano V., Maloni V. (2009), *Uno, Nessuno e Centomila padri*, in *International Journal of Psychoanalysis and Education*, vol. I, n. 3.

Clemmer D. (1997), *La comunità carceraria*, in E. Santoro, a cura di, *Carcere e società liberale*, Giappichelli, Torino, pp. 210-225.

De Robert D. (2006), *Sembrano proprio come noi. Frammenti di vita prigioniera*, Bollati Boringhieri, Roma.

Iori V., Augelli A., Bruzzone D., Musi E. (2012), *Genitori comunque. I padri detenuti e i diritti*, Franco Angeli, Milano.

Santoro E., Tucci, R. (2006), *L'incidenza dell'affidamento sulla recidiva: prime indicazioni e problemi per una ricerca sistematica*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, n. 1, pp. 79-158.

Saggi



'MAI DIRE MAI': CONTRO L'ERGASTOLO, PER UNA PENALITÀ INQUIETA¹

FRANCESCA VIANELLO, Università di Padova

Abstract: *L'articolo descrive la pena dell'ergastolo ostativo come una forma di giustizia pre-moderna che nega l'umanità dei condannati e riproduce la pena di morte sotto mentite spoglie. Ripercorrendo la storia, in Italia, della campagna "Mai dire mai", attraverso cui gli ergastolani ostativi hanno chiesto la reintroduzione per se stessi della pena di morte, l'Autrice sostiene la tesi che, finché l'umanizzazione della pena non raggiungerà anche l'angolo più oscuro del sistema penale, sarà impossibile dare una nuova forma al campo della penalità.*

Keywords: *ergastolo ostativo, pena di morte, carcere, penalità.*

1. Il nocciolo duro della penalità

Il campo della penalità ha dimostrato nel tempo un'elasticità non comune: i suoi confini (mobili per l'appunto, cfr. Baratta, Pavarini, 1998) hanno saputo negli anni restringersi fin quasi alla sua dissoluzione – gli anni, ormai lontani, in cui la previsione generalizzata sembrava essere quella di “un'obsolescenza più o meno veloce dell'istituzione carceraria” (Melossi, 2001) – per poi tornare ad estendersi, ultimamente, quasi a dismisura. Un ricorso disinvolto al carcere – salutato come boom penitenziario (Re, 2006), come via occidentale al *gulag* (Christie, 1996) – ha investito l'intero impianto istituzionale dei Paesi occidentali, tanto che l'espressione che dipinge la nostra epoca più recente come caratterizzata dal passaggio “dallo stato sociale allo stato penale” (Wacquant, 2000) è diventata una sorta di mantra. Oggi, posti di fronte all'insostenibilità – per quanto interessanti più a quella economica che a quella umana (cfr. Grande, 2011; Anastasia, 2012) – delle ricadute di un simile sistema, nuovi osservatori sembrano pronti a ridiscutere l'opportunità di riconsiderare l'ampiezza

¹ Questo scritto è uscito in inglese sul numero speciale della Rivista Sicurezza e Scienze sociali, Franco Angeli, anno III, n. 2/2015, *Ultimate sanctions: life sentences, death sentences, and solitary confinement*, a cura di Robert Johnson and Susanna Vezzadini, con il titolo “*Never say never*”: *against the life sentence, in favor of an unsettled penalty*.

di quei confini. L'elasticità sembra giocare attorno ad un perno piuttosto solido e raramente posto in discussione: della pena, e della sua forma per eccellenza che è il carcere, non si può fare a meno. A fronte di ogni ipotesi di riduzione della penalità, intesa come area di estensione della criminalizzazione, a dispetto di ogni proposta di allargamento delle alternative alla detenzione, nelle stesse parole – spesso sconsolate e dette sottovoce – degli umanizzatori della pena e dei promotori dei diritti dei detenuti, esisterebbe sempre una (più o meno) piccola parte di esseri umani irrecuperabilmente pericolosi, per i quali il carcere rimane necessario.

I condannati all'ergastolo, la maggior parte dei quali rinchiusi nelle sezioni di Alta Sicurezza (AS) presenti nelle Case di reclusione del Paese, ben rappresentano questo nocciolo duro. Le (supposte) esigenze della difesa sociale e – in mancanza di una reale collaborazione con la giustizia – la loro (presunta) irrecuperabilità pongono gli ergastolani in una condizione che è comune solo a quella degli internati nelle case di lavoro, investiti a tempo indefinito dalle misure di sicurezza che scaturiscono dal c.d. “doppio binario”. Com'è noto il criterio del cd. “doppio binario” (comprensivo di pene e misure di sicurezza) differenziale conseguenze che il fatto-reato comporta per il soggetto: il soggetto imputabile sarà condannato ad una pena, l'individuo socialmente pericoloso ad una misura di sicurezza. Nei casi in cui si tratti di soggetto imputabile e socialmente pericoloso, gli saranno irrogate entrambe e la misura di sicurezza potrà essere estesa a tempo indefinito (estensione a cui ci si riferisce come “ergastolo bianco”). Al 31 dicembre 2014 gli internati in Italia risultavano essere 1.072.

Alla stessa data i condannati all'ergastolo erano 1.584, quasi tutti di nazionalità italiana (solo 86 gli stranieri), per la maggior parte provenienti dalle regioni del Sud. A dispetto della comune provenienza territoriale – e del principio di territorialità della pena – si trovavano rinchiusi nelle diverse Case di reclusione del Paese, 225 solo in Lombardia, 207 in Abruzzo. Ma anche, in ordine decrescente, in Toscana (154), in Sardegna (139), in Piemonte (139), in Emilia Romagna (125), in Lazio (112), in Umbria (104), in Veneto (93), solo le carceri del Trentino Alto Adige non ospitavano detenuti condannati a più di vent'anni di pena. Il numero degli ergastolani è quadruplicato negli ultimi vent'anni: meno di 300 nel 1992, nel 2005 sono 1.224, 1.788 nel 2010, fino agli attuali 1.584². Altre 2.000 persone scontano attualmente una condanna a più di vent'anni.

² Sulla flessione del numero degli ergastolani negli ultimi 5 anni potrebbe aver avuto un'influenza la sentenza della Corte Europea “Vinter e a. c. Regno Unito” intervenuta nel

L'etimologia della parola ci ricorda quanto l'ergastolo racchiuda in sé una visione arcaica della pena, che in molti considerano – e affermano essere – del tutto superata. Pena di schiavitù, del lavoro forzato e in catene, da una parte, e pena infinita perché destinata agli incorreggibili, dall'altra, essa sfida l'intera dottrina penalistica moderna: quella che proclama il superamento di ogni forma lesiva della dignità individuale e che afferma la finalità rieducativa di ogni pena. Con le note parole di Aldo Moro ai suoi studenti (1976): “un giudizio negativo, in linea di principio, deve essere dato non soltanto per la pena capitale, che istantaneamente, puntualmente, elimina dal consorzio sociale la figura del reo, ma anche nei confronti della pena perpetua: l'ergastolo, che priva com'è di qualsiasi speranza, di qualsiasi prospettiva, di qualsiasi sollecitazione al pentimento e al ritrovamento del soggetto, appare crudele e disumana non meno di quanto lo sia la pena di morte” (Moro, 1976, cit. in Anastasia, Corleone, 2009, 137).

Ripetutamente sopravvissuta ad ogni tentativo di superamento nelle diverse sedi di discussione (a partire dalla Commissione per la Costituente del 1946, passando per la Corte di Cassazione del giugno 1956, fino alla Corte costituzionale del 1974), la pena perpetua racchiude in sé il nocciolo duro della vendetta, le ragioni ultime della retribuzione come obbligo all'emendamento morale, la dimostrazione – nonostante tanto discettare – dell'accessorietà (collateralità, secondarietà) di ogni altra funzione della pena – non potendo servire né prevenzione né rieducazione.

Si sostiene, in Italia, che la pena dell'ergastolo di fatto non esista: a partire dalla riforma del 1962 (l. 25 novembre 1962, n. 1634, tesa a conformare anche la disciplina dell'ergastolo alle esigenze dell'art. 27 della Costituzione), anche l'ergastolano “ravveduto” è ammesso alla liberazione condizionale dopo aver scontato 26 anni di pena, 22 ove venga riconosciuto l'ordinario sconto di pena per buona condotta. La Corte Costituzionale, con il continuo richiamo all'ammissione degli ergastolani ai benefici penitenziari, ci pone di fronte al paradosso, già evidenziato da Luigi Ferrajoli (1992, 83), di una pena perpetua considerata legittima nella misura in cui non viene applicata. Eppure, continuano ad essere numerosi

2013 sulla compatibilità della pena dell'ergastolo a vita (*real life*) con l'art. 3 della CEDU: la Corte ha infatti decretato che una reale reclusione a vita senza possibilità di liberazione anticipata o di revisione si configura come un trattamento inumano e degradante (CEDU, sentenza 09.07.2013 n. 66069).

gli ergastolani che hanno superato il limite per l'accesso alla liberazione condizionale senza riuscire a goderne. Nel 2007, secondo fonti radicali (www.radicali.it), gli ergastolani con più di ventisei anni di pena già scontata erano quasi un centinaio (94 il 17 settembre 2007), di cui solo 29 in regime di semilibertà, gli altri ordinariamente ristretti. Di questi, più della metà (49) si trovavano in carcere da più di 30 anni (il massimo della pena temporanea prevista dal nostro ordinamento).

A ciò si aggiunge, a partire dal 1992 ma con effetto retroattivo (art. 4 *bis* dell'O.P. modificato con l. 356/92), l'emersione della figura del cosiddetto ergastolano ostativo (*life without possibility of parole*): chi, a causa della fattispecie criminosa oggetto della propria condanna, può accedere ai benefici penitenziari – e quindi alla semilibertà e alla liberazione condizionale – solo collaborando fattivamente con la giustizia – o dimostrando di non poter collaborare. Secondo le medesime fonti, circa due terzi degli attuali ergastolani (un migliaio) si troverebbero oggi in questa posizione: una condizione sotto osservazione da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, la quale contesta la legittimità dell'ergastolo senza possibilità di revisione (vedi nota 2).

Alla luce dei dati appena forniti, continuare ad affermare che “l'ergastolo in Italia non esiste”, oltre a costituire una posizione formalistica ed astratta, rischia di diventare una posizione colpevole. Esistono materialmente persone la cui prospettiva è quella di rimanere ristrette a vita, i cui certificati di detenzione, che si possono esibire, riportano quale “scadenza della pena definitiva” il 99.99.9999 (“fantasia creativa veramente spregiudicata” afferma Musumeci, 2010) e quale “scadenza termini” un vuoto. “Nel 9999” scrive Adriano Sofri “un visitatore (da questo o da un altro pianeta, non importa, e se la Terra ci sarà ancora sarà comunque un altro pianeta) chiederà a una creatura umana con la barba lunga di 8029 anni perché sia lì, e lui risponderà: ‘Nel 1970 avevo 19 anni [...]’” (Sofri, 2007) e l'ergastolo in Italia non esisteva.

Da un diverso punto di vista, e paradossalmente proprio perché se ne nega l'esistenza, è davvero possibile affermare che l'ergastolo in Italia non esiste. Una sostanziale indifferenza per la sorte di chi ne è investito si accompagna a campagne mediatiche che, distorcendo la realtà, denunciano la mancanza di certezza della pena, ricostruendo a proprio uso e consumo potenziali e immaginifiche vicende processuali tese a dimostrare che dal carcere, in Italia, si esce presto e facilmente (cfr. per tutti Travaglio, 2006). Carmelo Musumeci, che conosceremo tra poco, sostiene che l'ergastolo esisterà finché lo faranno esistere gli ergastolani

stessi. “Nella misura in cui il segreto è una delle forme più importanti del potere politico, la rivelazione di ciò che effettivamente succede, la denuncia che viene dall’interno è qualcosa di politicamente importante” (Foucault, 2011, 136).

2. La pena di morte viva

Gli ergastolani, il collettivo di cui Musumeci si fa portavoce, costituiscono una popolazione circoscritta rispetto alla realtà della carcerazione in Italia, come già accennato poco più di 1.500 persone rispetto alle decine di migliaia che riempiono le nostre prigioni. Per loro non vale la principale delle considerazioni che costituisce la base, per gli altri, dell’attuale critica alla prigione: un sovraffollamento limitato e inadeguato a legittimare gli appelli contro i trattamenti inumani e la tortura oggetto delle recenti ammende erogate dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Eppure essi stanno là, con la loro stessa esistenza, a spogliare la pena detentiva di tutti i suoi travestimenti. La loro esistenza infatti, una volta svelata, interroga con forza le nostre coscienze: quale retribuzione, quale rieducazione e, infine, quale prevenzione affermiamo di perseguire attraverso una pena infinita?

Sull’effettività della pena dell’ergastolo – come su quella di ogni altra pena – incide un numero di variabili tale da inficiare qualsiasi pretesa di corrispondenza oggettiva tra gravità del reato e gravità della pena (il regime detentivo applicato, il capitale sociale del condannato, l’accesso a misure alternative). Nel caso specifico dell’ergastolo ostativo si aggiunge la variabile concreta della durata della vita dell’individuo. Di fronte alla prospettiva di un “fine pena mai” possiamo discutere se sia vero, come sostiene Mosconi, che “l’afflittività della pena sia sostanzialmente tanto più elevata, quanto maggiore è la durata della vita della persona in stato di detenzione” (Mosconi, 2008, 18), o se invece la sofferenza di una pena senza fine non costituisca di per se stessa – al di là della sua effettiva durata – un’afflizione assoluta e non quantificabile: “La gestione di una quotidianità e di un ambiente deleteri, di una temporalità inaccessibile, ... fa dell’ergastolano un essere senza riferimenti e quindi a priori senza scopo” (François, 2002, 158; *traduzione nostra*): “Erano ergastolani. Non vivi e non morti. Non morti e non vivi. Tagliati fuori dal presente e dal futuro. Per gli uomini ombra il tempo non esisteva. Per l’Assassino dei Sogni gli uomini senza futuro erano solo corpi senz’anima” (Musumeci, 2010, 26).

Ma risulta in ogni caso evidente l'inapplicabilità del principio della retribuzione: che si tratti di un'afflittività non determinabile a priori perché dipendente dalle altre variabili già richiamate o che si tratti invece di un'afflittività non quantificabile, nessuna corrispondenza oggettiva sembra potersi dare tra la gravità del reato e quella della pena.

Quanto alla funzione rieducativa, essa è evidentemente al centro del dibattito sulla costituzionalità della perpetuità della pena: se costituzionalmente la pena deve tendere alla rieducazione del condannato, una simile funzione risulta ascrivibile all'ergastolo solo se si ritiene possibile separare la rieducazione dal reinserimento sociale, se si è disposti a ridurre la rieducazione ad "una pura questione di 'foro interno'" (Mosconi, 2008, 18) oggettivamente – ed ambigualmente – rilevabile solo nei termini di un mero rispetto della disciplina interna alla prigione. Questa è stata la discutibile tesi della dottrina italiana che fin dagli anni Cinquanta ha contribuito a salvare l'ergastolo, interpretando il concetto di rieducazione come rieducazione interiore dell'uomo realizzabile entro le mura dello stabilimento carcerario, come redenzione morale o "catarsi" non necessariamente finalizzata al recupero sociale (cfr. Bettiol, 1956; Virota, 1956; Messina, 1960). Essa appare oggi, anche alla luce delle interpretazioni e delle direttive europee, un'arrampicata sugli specchi: esse infatti richiedono esplicitamente che ai condannati, anche a lunghe pene, siano concesse prospettive realistiche di liberazione e risorse e strumenti per prepararsi all'uscita durante il periodo della detenzione (Consiglio d'Europa).

Venendo alla presunta proprietà preventiva della pena dell'ergastolo, va sottolineato come non sia mai stata provata alcuna correlazione tra rigidità della pena e andamento del fenomeno criminale, nemmeno se si considera il caso della pena di morte (cfr. Goisis, 2006). Se può darsi l'ipotesi di un qualche effetto deterrente della previsione di una pena in risposta ad un determinato comportamento, "esiste un considerevole accordo sul fatto che il valore della deterrenza non continua a crescere con l'aumento della punizione" (Irwin, 2009, 5). Con specifico riferimento ai condannati all'ergastolo vale inoltre la pena sottolineare un importante elemento aggiuntivo: la maggior parte di essi proviene da contesti sociali e culturali in cui a prevalere sono riferimenti motivazionali che non sono condizionati dalla minaccia di sanzioni (Mosconi, 2008), è stata arrestata in giovane età e, dopo aver trascorso come minimo 25 anni in carcere, è di fatto diventata una persona completamente diversa: "La verità è che chiunque essi fossero e qualunque sia il reato che hanno commesso, la

grande maggioranza degli ergastolani diventano persone completamente diverse dopo aver trascorso anni in prigione. Due cose inevitabilmente capitano loro. Primo, vengono rimossi dai contesti sociali che in molti e complicati modi avevano influenzato i loro orientamenti, valori e punti di vista e contribuito ai loro reati. Secondo, essi maturano. Oltre a questi due inevitabili cambiamenti, molti di loro intraprendono coscientemente una trasformazione nel modo di pensare, nell'orientamento e nella personalità. Questo li conduce a trarre vantaggio da ogni risorsa disponibile per prepararsi per una vita diversa una volta rilasciati. ... Grazie ai cambiamenti di cui fanno esperienza, la maggior parte degli ergastolani ... si trasformano in persone che costituiscono una minaccia minima alla sicurezza pubblica. ... Ciò nonostante, a causa della gravità dei crimini commessi 25 o più anni prima (normalmente omicidi), continuano ad essere considerati e trattati come pericolosi criminali” (Irwin, 2009, 2; *traduzione nostra*)³.

In realtà le proprietà dell'ergastolo, pena di schiavitù, portano alla luce la profonda arretratezza che continua a caratterizzare il dibattito sulla pena. Il cosiddetto processo di umanizzazione che avrebbe investito il campo, ripugnando la vendetta e riservando alla pena una qualche funzione di utilità sociale, non ha mai raggiunto la totalità dei soggetti cui la pena è destinata. C'è sempre qualcuno che sfugge alle potenzialità delle diverse funzioni su cui si legittima un'esecuzione penale moderna, “umana”, emancipata dalla neutralizzazione e dalla vendetta. Rimane sempre qualcuno che non è recuperabile, qualcuno che il corpo sociale non riesce a digerire. Ma la pena può essere umanizzata solo un po'? Può essere umanizzata solo per alcuni? La Giustizia umana può essere “un po' incinta”? Eppure questa sembra essere la soluzione adottata dalla totalità dei sistemi di giustizia penale che amano descriversi (e legittimarsi) come il risultato di processi di umanizzazione della pena: la predisposizione di circuiti differenziati per coloro che l'umanizzazione non è in grado di raggiungere, o per coloro che in fondo non sono considerati del tutto “umani”. “Ricomparsa la vecchia idea... secondo cui sono necessari due modi di punizione, perché in effetti esistono due classi di criminali, due

³ Secondo le statistiche del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, l'1,2% delle persone condannate per omicidio hanno commesso un altro omicidio dopo il rilascio. Solo il 10.8 % sono ritornate in carcere con una nuova condanna penale: si tratta in assoluto del più basso tasso di recidiva tra i condannati (cfr. Irwin, 2009, 2, nota 4). In Italia simili dati non sono purtroppo disponibili.

categorie sociali, psicologiche, psichiatriche – e perché no? biologiche, come pensano alcuni: da una parte i poveri diavoli e, dall'altra, i duri, gli irrecuperabili. Quelli di cui non si può fare niente, e di cui bisogna fare sì che non siano più niente. In teoria la legge e i tribunali conoscono soltanto una gradazione continua delle pene. Il sistema dei reparti di massima sicurezza permette di tracciare, nei fatti, quel solco tanto agognato tra buoni e cattivi criminali. Quelli che si correggono e quelli che si eliminano” (Foucault, 2011, 246).

Non è la pena che non può essere umana per tutti, sono gli autori di reati efferati che non sono considerati completamente umani. Ad essi, *di cui non si può fare niente*, vittime di un determinismo la cui biografia contiene già il crimine e “attaccati a vita” all'atto commesso (Salas, 2012, 175), è riservata la neutralizzazione. Si aggiunge quasi sempre anche la vendetta sociale: se la neutralizzazione può rispondere, in alcuni specifici casi, alle esigenze della difesa sociale, la seconda risponde ad un'esigenza sociale diversa, a cui evidentemente neanche la società contemporanea è in grado di rinunciare. Quella di (tentare di) espellere dal corpo sociale una parte di umanità in cui non vogliamo rispecchiarci, e che vogliamo punire per non essere riuscita a resistere a desideri e pulsioni che consideriamo profondamente riprovevoli ma che fanno parte integrante della complessità dell'essere umano: “La spinta alla punizione è (...) una reazione difensiva dell'Io contro i propri impulsi, allo scopo della loro repressione per conservare l'equilibrio spirituale tra forze repressive e forze represses. L'esigenza di punire il delinquente è contemporaneamente una dimostrazione rivolta verso l'interno per scoraggiare gli impulsi: ciò che noi proibiamo al delinquente, a questo voi anche potete rinunciare” (Alexander, Staub, cit. in Baratta, 1982, 48). La predisposizione di un circuito differenziato per coloro che l'umanizzazione della pena – con i suoi corollari di rieducazione e risocializzazione – non può raggiungere appare addirittura *un elemento necessario* per poter proseguire, con gli altri recuperabili, nella via dell'addolcimento della pena e della riabilitazione. “Se si vogliono accordare più facilmente i permessi di uscita, le libertà condizionata, le semi-libertà, bisogna allo stesso tempo limitare i rischi. E, per assicurare tanto il personale penitenziario quanto l'opinione pubblica, bisogna... dotare la prigione di un regime speciale e rinforzato per coloro ai quali queste facilitazioni non potrebbero offrire altro che occasioni di recidiva. È logico e ragionevole, non è vero? E, in ogni caso, questi reparti di massima sicurezza non riguardano che un pugno di furiosi...” (Foucault, 2011, 245-246).

A fronte della generale retorica sulla “umanizzazione della pena” – con i suoi corollari di celle aperte, sorveglianza dinamica e diritti dei detenuti – che ha investito recentemente il sistema penitenziario italiano impegnato ad evitare le multe erogate in ragione della condanna della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, vale la pena evidenziare la proposta, di estrema attualità, di un trasferimento dei detenuti dell’Alta Sicurezza – oggi per lo più ristretti in sezioni separate delle Case di reclusione che ospitano anche i detenuti comuni – in appositi istituti *isolati* (significativamente collocati nelle isole) a loro riservati.

“Il progetto di trasferire la sezione Alta sicurezza (che occupa un piano della casa di reclusione Due Palazzi di Padova ed ospita un centinaio di detenuti), fa tirare un respiro di sollievo (...). Il direttore del carcere... parla di un ‘progetto non imminente, al momento non c’è alcun atto ufficiale’... (Il sindacato), dal canto suo, vede con grande ottimismo il futuro del Due Palazzi dopo il trasloco della sezione Alta sicurezza. Allora si potrebbe diventare un carcere modello. E potrebbero essere incrementate le attività per i detenuti comuni, il lavoro, la partecipazione a corsi e attività, la frequenza a scuola. Tutte cose che hanno maggiori limitazioni in presenza di una sezione Alta sicurezza. ... Senza l’alta sicurezza si libererebbero molte risorse e molti uomini e il fatto che non ci sarebbe più differenza di trattamento e condizioni tra detenuti consentirebbe di allargare molto la partecipazione ad attività lavorative o ricreative” (Il Mattino di Padova, 7 gennaio 2015).

L’illusione è quella, già descritta, di un’espulsione dal corpo sociale che nega diritto di cittadinanza a chi compie crimini efferati per ripresentarsi purificato e finalmente “umano” a seguito dell’espulsione. Per i recuperabili l’ampliamento della “partecipazione ad attività lavorative e ricreative”; per gli altri, gli irrecuperabili, una *decente* pena di morte: “Creando un doppio circuito nelle prigioni, il reparto di massima sicurezza realizza il famoso sostituto tanto cercato alla pena capitale. Il giorno in cui la pena di morte sarà abolita o in cui sarà quantomeno caduta in disuso, con il reparto di massima sicurezza avremo ciò che permette di rimpiazzarla meglio: la reclusione indefinita e completa. Si lascia vivere ma in un tempo senza limiti e in un luogo da cui non si esce: una sorta di ‘asfissia cubica’. La distruzione quotidiana si sostituisce all’esecuzione. Questo sarebbe il vero sostituto alla pena capitale. La morte, che non si elimina così facilmente, sarà sempre presente: ma sarà il detenuto a infliggersela. Dopo tutto, essa non sarà una liberazione per il condannato e un sollievo per la coscienza degli altri? Questi ultimi, però, saranno

rassicurati che la cosa avvenga con tanta decenza e proprio per mano di colui che era colpevole” (Foucault, 2011, 247).

3. Racconto di un evento: la parola ai detenuti

Il principale obiettivo dell'esperienza del *Groupe d'Information sur les Prisons* – forse prima ancora della riforma della prigione – era quello di favorire la liberazione dalla *stigmatizzazione morale* imposta ai bersagli del sistema penitenziario: la loro parola, degna di essere ascoltata; la loro esperienza, degna di essere considerata; il loro vissuto, degno di essere assunto a testimonianza della materialità dell'incarceramento e della inumanità delle pene. La posta in gioco risultava altissima, alla luce che “l'informazione è una lotta”: “ottenere dai detenuti l'informazione – là dove la legge, la disciplina, il segreto, lo impedivano maggiormente – significava accreditare la veridicità della loro parola e, in ultima analisi, attribuire lo statuto di evento alla loro parola: una parola che da individuale, personale, singolare, diventa parola collettiva, politica, rivendicativa” (Defert, 2011, 29).

Nel 2003, quando Carmelo Musumeci si vede rifiutare la richiesta di permesso premio con la motivazione “inammissibile in mancanza di collaborazione con la giustizia”, molti degli ergastolani arrestati negli anni Novanta non hanno ancora maturato i termini legali per poter procedere a simile richiesta (prima del 1992 il numero dei condannati all'ergastolo era molto più contenuto, meno di 300). Non c'è alcuna consapevolezza, tra i condannati all'ergastolo ostativo, dell'impossibilità di uscire dal carcere anche dopo i 24 anni previsti dalla normativa. A dare la notizia ai compagni è Carmelo stesso, una volta costretto a realizzare sulla sua pelle che la sentenza della Corte costituzionale del 1974 (“quella che dice che l'ergastolo c'è perché non c'è” ci dice Carmelo) non tiene conto della realtà della sua condanna. Il Tribunale di sorveglianza (di Sassari), interrogato sulla legittimità di una simile preclusione dai benefici, cita un'altra sentenza della Corte costituzionale del 2003 che ribadisce la legittimità dell'ergastolo che “non c'è”, in quanto è sufficiente la collaborazione per potervi mettere fine.

Si tratta di una notizia difficile da diffondere, inizialmente gli ergastolani non ci credono. Lo sconforto poi è enorme. L'idea diventa quella di promuovere uno sciopero collettivo della fame ad oltranza: l'obiettivo far sapere quello che non si dice, che l'ergastolo in Italia esiste davvero. Ma

non è facile organizzare uno sciopero della fame in carcere fra ergastolani: devi scrivere da un carcere all'altro, i tempi si allungano tra l'invio di una lettera e la risposta, c'è il problema degli ergastolani sottoposti al regime del cosiddetto "carcere duro", il famigerato 41**bis**, con il relativo controllo della corrispondenza. Prima ancora delle barriere del ghetto, che è la prigione, qui si tratta di infrangere l'isolamento a cui sono condannati gli ergastolani ostativi. La prigione non separa solo i detenuti dal resto del mondo, ma, drammaticamente, anche i detenuti tra loro: nessuno spazio di riconoscimento reciproco, nessun ambito di azione collettiva. Ai tempi del sovraffollamento, il luogo della massima promiscuità rischia di diventare al contempo il luogo del massimo isolamento umano e sociale: "Così viene inoltre stabilito che il condannato sarà sempre un uomo solo. Può avere dei complici, o dei compagni di cella, ma solamente perché li ha incontrati... I loro ricordi possono tranquillamente incrociarsi o sovrapporsi, ma resteranno sempre i ricordi dell'uno o dell'altro. Non c'è quindi niente che essi possano mettere insieme in un solo e unico discorso, che sarebbe collettivamente il loro, e dove potrebbero dire di comune accordo non quello che hanno già vissuto, ma ciò che pensano oggi" (Foucault, 2011, 117).

Se una parola è considerata legittima essa è quella del racconto autobiografico, della denuncia in forma di storia di vita, della narrazione romanzesca, in perfetto stile criminologico positivista. Non importa che, come sottolinea in *Lifers* John Irwin (2009, 43) "la maggior parte degli omicidi, pur tragici e riprovevoli, siano piuttosto ordinari e comprensibili": no, "tu racconterai... i tuoi ricordi, dirai ciò che hai fatto, perché sei stato preso, come hai vissuto nella tua prigione, in quale misura sei evaso. Sarai più cattivo e singolare possibile" (Foucault, 2011, 117). La descrizione al singolare della delinquenza, così come quella relativa alla sofferenza della pena, scandaglia l'animo umano ma lascia intaccata l'anima sociale: quella che produce nel tempo una quantità costante di infrazioni, un *suitable amount of crime* (Christie, 2012), e, come risposta a queste, di sofferenza; quella che lega il crimine e la risposta al crimine al contesto sociale in cui maturano e vengono esercitati.

Questa evasione dal contesto appare essere una costante – nel nostro e negli altri Paesi – della letteratura criminologica positivista, che si riversa sul modello degli interventi riabilitativi, rieducativi, trattamenti in carcere. Irwin (2009), descrivendo gli innumerevoli programmi riabilitativi in cui si trovano coinvolti gli ergastolani detenuti negli Stati Uniti, afferma: "Devo sottolineare che tutti questi programmi si focaliz-

zano sulla correzione di deficienze individuali, per esempio le tendenze violente, la povertà cognitiva, l'incapacità di gestire la rabbia, la negazione delle conseguenze a breve termine del proprio comportamento, le carenze educative, la mancanza di competenze professionali. I programmi che analizzano la stratificazione sociale, lo status delle minoranze, il pregiudizio razziale, o altri fattori sociali che incidono sugli individui e possono essere stati determinanti per le loro storie criminali non vengono approvati. Per esempio, non ci sono programmi sulla storia degli Afro-americani o dei Chicanos né gruppi di studio marxisti o socialisti" (Irwin, 2009, 87; *traduzione nostra*).

Si tratta di una letteratura che ama indulgere nei dettagli della pratica del crimine, ma censura accuratamente ogni tentativo di discuterne la teoria: una teoria che immagina che devianza e criminalità siano attributi dei singoli e non il risultato di interazioni sociali (cfr. Goffman, 2003; Becker, 1987), che astrae il comportamento criminale dal contesto negando il ruolo giocato dai processi di definizione e di reazione sociale, di etichettamento e di criminalizzazione e dalla loro collocazione nelle relazioni di potere che caratterizzano una struttura sociale definita (cfr. Baratta, 1982; Mosconi, 1996; Sbraccia, Vianello, 2010).

C'è un aspetto, in particolare, che pare non essere tollerato: "non che un criminale riflettesse sul crimine, sulla questione politica del crimine, o facesse un'analisi che altri (criminali o no) potevano riprendere ed elaborare come un'opera comune" (Foucault, 2011, 119); né tanto meno, aggiungiamo, che egli discuta della falsa magnanimità della legge, della sua apparente umanizzazione, della sua enorme ipocrisia. Ed è proprio questo ciò che avviene: per la prima volta nel gennaio 2006, ad opera degli *enmurés vivants* – i murati vivi – della Maison centrale di Clairvaux, in Francia; e poi nel marzo 2007 quando più di 300 ergastolani nel nostro Paese con una lettera al Presidente della Repubblica, chiedono, provocatoriamente, che la loro pena dell'ergastolo sia tramutata in pena di morte. "Chiediamo la certezza della nostra pena, semplicemente, una data certa e sicura. Se il nostro recupero è impossibile perché continuare a vivere? Se il nostro recupero è impossibile e non meritiamo un'altra opportunità chiediamo che la nostra condanna all'ergastolo sia tramutata in una pena di morte" (carcere di Spoleto, giugno 2008).

Sostenuti dall'Associazione fiorentina Pantagruel, gli ergastolani di Spoleto scrivono una lettera al Presidente della Repubblica chiedendo che sia per loro ripristinata la pena di morte. Il giornale nazionale *La Repubblica*, seguito da altri quotidiani nazionali, offre grande risalto alla

notizia: in prima pagina si legge “Gli ergastolani: condannateci a morte. In 310 scrivono a Napolitano: ‘Meglio la pena capitale’”. Ha inizio così la campagna per l’abolizione dell’ergastolo denominata “Mai dire mai”, che richiama drammaticamente il “fine pena mai”, altrimenti indicato nelle sentenze degli ergastolani con l’infelice data già citata: 99/99/9999.

“‘Mai dire mai’, hanno intitolato gli ergastolani la loro campagna, non so se con sarcasmo o con la confidenza della disperazione, *spes contra spem*. Nella giustizia informatizzata la formula tricotante – Fine Pena Mai – che è stampigliata, marchiata, sulla cartella dell’ergastolano è mutata in un’altra: Fine Pena 99.99.9999” (Sofri, 2007).

La mobilitazione annuncia, a partire dal successivo 1 dicembre 2007, lo sciopero della fame degli ergastolani, a cui aderiscono, oltre ai 310, altri detenuti, associazioni, collettivi, esponenti politici, avvocati, sacerdoti, familiari di detenuti, cittadini comuni: “Abele digiuna insieme a Caino” si legge nelle lettere che arrivano alle redazioni dei quotidiani locali e nazionali. A distanza di otto mesi dal lancio della campagna avvenuto in maggio, in procinto di iniziare lo sciopero della fame, sono state raccolte più di 5.000 firme di sostegno e oltre 2.500 adesioni da parte di detenuti. Gli apprezzamenti per l’iniziativa provengono sia dal Capo dello Stato che da numerosi parlamentari. Il primo dicembre i detenuti a vita che annunciano l’astensione dal cibo sono in 755, di cui 40 decidono lo sciopero della fame ad oltranza. Si esclude la possibilità dell’alimentazione coatta e si garantisce a questi ultimi l’assistenza sanitaria per il monitoraggio delle condizioni di salute. Altre 8.000 persone – detenuti comuni, familiari, simpatizzanti – parteciperanno a staffetta, digiunando a loro volta per uno o più giorni.

“Non lasciamoli soli” invitano le associazioni in sostegno ai firmatari, chiediamo che “la discussione sulle proposte di legge per l’abolizione dell’ergastolo venga calendarizzata in Parlamento” (Associazione Yairaiha onlus). Il progetto di abolizione dell’ergastolo, già contenuto nella bozza di riforma della parte generale del Codice penale redatta dalla Commissione Pisapia e consegnata all’allora ministro Scotti, si inseriva in un pacchetto che prevedeva un’importante riduzione del ricorso alla pena detentiva e la promozione di sanzioni alternative in diverse forme. Fulcro della proposta, il progetto di abolizione dell’ergastolo derivava, per la Commissione, dalla sua assimilazione alla pena di morte: “l’ergastolo non è assimilabile alla reclusione, ma è più simile alla pena di morte” recitava la proposta, anticipando la provocatoria richiesta degli ergastolani ostativi.

Ma dopo l'indulto del 2006 e le polemiche che lo hanno seguito, dando vita alla più grande campagna di legge e ordine registratasi in Italia nel dopoguerra, il possibilismo dell'allora Guardasigilli Mastella era stato sostituito da un giustizialismo senza precedenti. Le aspettative mancate, insieme con l'inaccessibilità dello spazio pubblico, hanno posto gli ergastolani di fronte ad una via senza uscita: "non abbiamo nulla da perdere" affermano realisticamente "se non le nostre catene". Ad avere l'idea di una simile azione collettiva è Carmelo Musumeci, ergastolano ostativo detenuto a Spoleto, da poco laureatosi in Giurisprudenza con una tesi in Sociologia del diritto dal titolo "Vivere l'ergastolo". La sua storia più recente, già raccolta nel testo *Le patrie galere* da Anastasia e Gonnella (2005), è quella di "un uomo che ha rivendicato i suoi diritti", adendo ai tribunali nazionali e internazionali, facendosi portavoce delle proteste dei detenuti, scrivendo racconti e poesie. "Sono consapevole" scrive in una lettera diffusa in rete "che le cose non si ottengono solo con la speranza, ho deciso di fare qualcosa: non mangiare": sono sue le sue parole che hanno fatto velocemente il giro delle carceri e a cui ha fatto eco il sito dell'Associazione Pantagrue. È lui "il personaggio, Musumeci: il carcerato-sociologo che ha avuto l'idea" (*La Repubblica*, 1 dicembre 2007).

"L'idea mi è venuta una notte" scrive "mentre scrivevo un racconto dal titolo 'Notte da ergastolano'. Avevo acceso la radio e, combinazione del destino, sta trasmettendo una canzone triste di Fabrizio De Andrè: – Quando hanno aperto la cella era già tardi perché con una corda sul collo freddo pendeva Miché...". Fu una notte in cui "solo, addolorato, amareggiato", Carmelo si mise a pensare alla sua pena senza fine. "Pensai: l'ergastolo non offre nessuna possibilità, la pena di morte almeno offre la scelta di smettere di soffrire. Quella notte pensai seriamente di impiccarmi. Tagliai un lenzuolo, lo legai alle sbarre della finestra, salii sullo sgabello, mi misi il cappio al collo. ... Mi salvò la fame, decisi di andarmene all'altro mondo a stomaco pieno e mi feci un piatto di spaghetti, aglio, olio e peperoncino e dopo un bicchiere di vino cambiai idea e mi addormentai".

Il mattino successivo andò a correre al passeggio: "Eravamo in quattro che correvamo, tutti ergastolani. ... Fra un giro di cortile e l'altro parlavamo della nostra pena: – L'ergastolo ti fa morire dentro poco a poco – Più ti avvicini al traguardo più questo si allontana – Non siamo morti ma neppure vivi – L'ergastolo trasforma la luce in ombra... la vita in morte – La vita di un ergastolano è di una inutilità totale, non senso, aberrazione, sofferenza infinita...". Agli altri ergastolani: "L'ergastolo è

una morte bevuta a sorsi, perché non ci mettiamo d'accordo e smettiamo di bere tutti insieme? Passiamo parola agli ergastolani degli altri carceri, decidiamo tutti insieme di lanciare una campagna di sensibilizzazione sul tema dell'abolizione della pena dell'ergastolo che sostenga l'iniziativa parlamentare. Dichiariamo che siamo stanchi di morire un pochino tutti i giorni e quindi decidiamo di morire per una volta sola chiedendo che la nostra pena dell'ergastolo sia tramutata in pena di morte" (Musumeci, 2010).

La presa di parola collettiva da parte degli ergastolani interrompe la loro espulsione dal corpo sociale. Sono i morti (vivi) che parlano: "la parola che reclama un mutamento del sapere... è sgorgata dalla parte del non-sapere o di coloro che erano considerati come degli irresponsabili" (de Certeau, 2007, 34). Essi rivendicano la parola e spongono la loro vita in quanto oggetto di censura sociale. Attraverso il recupero di una parola dotata di senso riaffermano la qualità umana dell'atto criminale e attraverso la denuncia dell'ipocrisia – che condanna la pena di morte ma ammette l'ergastolo – svelano la dimensione politica della pena di morte viva. A riaffiorare è il carattere tremendamente umano non solo dei crimini efferati ma anche della risposta, altrettanto efferata, che a questi crimini continuiamo a dare. La lotta degli ergastolani porta alla luce la natura politica di questo prodotto umano che è il *fine pena mai*, che non è malattia, né condanna divina: "la pena dell'ergastolo è un'invenzione di non Dio, di una malvagità che supera l'immaginazione" (Musumeci, 2013), al punto che appare necessario sottolineare quella che è di fatto un'ovvietà: "un ergastolano la deve... alla decisione di altri esseri umani" (Sofri, 2007).

La richiesta di ripristinare la pena di morte fa riaffiorare, al di là della semplice denuncia, la dimensione politica dell'ergastolo, che implica anche l'ordine di ciò che può essere detto e ciò che non può essere detto; che riporta in superficie, con la violenza della provocazione, lo stretto e innegabile rapporto tra l'ergastolo e quella pena di morte che l'Italia si gongola di aver abolito. E ancora: per la prima volta una presa di parola comune là dove prima c'era solo il silenzio; la volontà di esporre la propria esistenza di non-vita come simbolo della contraddizione che attraversa tutta la prigione contemporanea. Una prigione che parla di rieducazione, di responsabilizzazione, di reinserimento sociale e allo stesso tempo può condannarti ad una pena infinita. Esattamente come – vale la pena di sottolineare la dimensione emblematica dell'ergastolo ostativo – tutta la prigione parla di rieducazione, responsabilizzazione, reinseri-

mento e può condannarti ad una pena alienante, deresponsabilizzante, che ti abbruttisce.

4. Una penalità inquieta

La pena dell'ergastolo a vita tradisce la propria appartenenza ad una giustizia arcaica e vendicatrice, di nessuna utilità sociale, che negando ogni prospettiva temporale alle persone che condanna rischia di porsi al di fuori del registro stesso della giustizia moderna. Essa riposa sul medesimo postulato su cui riposa la pena di morte, e ne conserva lo spirito: l'esclusione definitiva dal corpo sociale (Salas, 2012). Continuare a legittimarne la presenza all'interno dell'ordinamento penale significa di fatto resistere al tanto decantato processo di umanizzazione della pena, il quale non può che passare per l'idea che la qualità dell'essere umano non sia riducibile al reato commesso, che il cambiamento sia accessibile a chiunque, che "non è perché si è capaci del peggio che si è capaci solo del peggio" (Marchetti, 2002): "È necessario avere il coraggio di guardare a fondo nella realtà dei fatti e delle persone coinvolte anche nei crimini più efferati e devastanti, evitando di rimuovere l'orrore con la durezza della sanzione che allontana e definitivamente seppellisce. Emergeranno, tanto più se si eviterà l'opposta tendenza degli ingiustificati buonismi e perdonismi, situazioni certamente difficili e per molti aspetti inquietanti, ma restituite alla loro complessità, alle loro caratteristiche reali e più profonde, alla loro effettiva possibilità di evoluzione" (Mosconi, 2008, 30).

La presa di parola degli ergastolani costituisce, in questo senso, un'opera di svelamento che illumina l'ambiguità di un sistema di punizione che, pur richiamandosi ad una modernità penale, non rinuncia ai suoi aspetti più arcaici e vendicativi; che costruisce la sua legittimazione su di una "umanizzazione selettiva": concetto paradossale, quasi ossimorico, che oppone al carattere estensivo ed inclusivo della concezione umanitaria la necessità di un'esclusione, costruendola come un'espulsione perenne.

"La petizione di Clairvaux (*che fu modello per la lettera degli uomini ombra italiani*) costituisce un punto d'accesso privilegiato alla comprensione dell'epoca contemporanea relativamente alla prigione, o almeno a una parte di essa: ecco riapparire lo spettro dell'ergastolo a vita in un'istituzione che nondimeno afferma di voler concedere più diritti a coloro che mantiene rinchiusi. ... Attraverso la presa di parola collettiva, i de-

tenuti strappano la maschera dell'impostura, si impossessano dei valori rivendicati dal proprio Paese per intrappolare il governo nella sua stessa retorica, per dimostrare il fatto che l'etichetta universalista dei diritti dell'uomo nasconde un vero rapporto di forza tra due regimi giuridici contrapposti in materia di diritti fondamentali" (Chantraine, Bérard, 2007, 53-56; *traduzione nostra*).

L'ergastolo rappresenta il nocciolo duro e resistente di una penalità premoderna. Gli ergastolani, della cui mobilitazione abbiamo voluto raccontare in questo contributo, costituiscono un numero contenuto di individui rispetto alle decine di migliaia che riempiono le carceri del nostro Paese, spesso accusati di reati efferati e, nel caso degli ergastolani ostativi, compiuti in ragione dell'appartenenza a subculture criminali profondamente radicate e organizzate in poteri forti, il cui contrasto si presenta evidentemente come una priorità per ogni sistema sociale. Ciò nonostante, riteniamo che il trattamento loro riservato dal nostro ordinamento penale costituisca ad oggi la maggiore espressione del fallimento del tanto decantato processo di umanizzazione della pena che avrebbe progressivamente investito il campo della penalità. Come abbiamo cercato di argomentare la persistenza della pena dell'ergastolo, tradendo ogni funzione sociale demandata alla pena, costituisce un serbatoio di legittimazione per la mera neutralizzazione e la pura vendetta: la prima rievoca la figura premoderna del mostro naturale, biologicamente determinato e in quanto tale irrecuperabile; la seconda pretende di adottare un metodo altrettanto premoderno di reazione sociale che si concretizza nell'espulsione a vita dalla comunità di appartenenza.

La legittimità di entrambe viene sfidata dalla presa di parola degli ergastolani. Al di là della forma della punizione (l'abominio della pena perpetua contro una – abominevole – pena determinata nel tempo) nella loro presa di parola collettiva sono in gioco l'affermazione di un cambiamento possibile e la rivendicazione, di per sé rivoluzionaria, del fatto che il contravvenire alle leggi non implica la perdita del diritto di cittadinanza nella società di cui si fa parte: "Questo fatto ci interroga. Può essere dimenticato? E, se no, a quale revisione, a quale conversione siamo vincolati? In ogni caso è provocatore e rivelatore. Implica ed esige una scelta" (de Certeau, 2007, 39).

Angela Davis (2009), voce storica dell'abolizionismo penale negli Stati Uniti, denuncia come l'odierna critica al carcere sembri limitarsi a ripetere all'infinito che le prigioni non funzionano, a cercare di dimostrare perché non funzionano. Ma quando, all'inizio degli anni Settanta, la

critica radicale al carcere era riconosciuta come “un legittimo argomento di discussione” (cfr. Davis, 2000), tale prospettiva si trovava collegata ad un discorso più generale, relativo non solo all'inefficienza dell'istituzione ma anche alla produzione della legge e dell'ordine e alla necessità di una rivoluzione democratica alla quale tutti, detenuti compresi, sarebbero stati chiamati a partecipare (cfr. Davis, 2000). La reazione sociale contro chi contravviene alla legge positiva, se pare non possa prescindere da una qualche forma di stigmatizzazione sociale (cfr. Pavarini, 2006) – aspetto peraltro rispetto al quale non possiamo esimerci dal continuare a cercare le vie meno costose – non può arrivare fino al bando, alla censura fisica e morale, alla negazione della parola e della vita, perché la condanna non può implicare l'espulsione definitiva del condannato dal consesso civile.

Il fatto che neutralizzazione e vendetta assumano, nel caso degli ergastolani ostativi, il volto più presentabile del contrasto alla criminalità organizzata non deve trarci in inganno: tale contrasto non può riversarsi sulla severità della pena senza intaccare profondamente il principio – centrale alla concezione moderna della penalità – della responsabilità personale dell'azione penale. Possiamo ammettere che un individuo paghi – o paghi *infinitamente* di più di quanto richiesto dal principio retributivo – in relazione alle sole esigenze della sicurezza quando queste non riguardano nemmeno la sua personale pericolosità ma quella dell'organizzazione di cui avrebbe fatto parte (ventisei anni prima)? Può la pena “moderna” procedere a ritroso con queste ed altre eccezioni e con previsioni differenziate fino a tradire gli stessi principi su cui è posta e continuare, ciò nonostante, a definirsi tale? E se può farlo, a che costo? Quando la pretesa di collaborazione a fini investigativi genera l'ostatività ai benefici penitenziari perfino in presenza di “completa revisione critica del reato”⁴, non finisce per configurarsi a tutti gli effetti come una forma di tortura?

La verità è che la soluzione adottata dalla totalità dei sistemi di giustizia penale che amano descriversi come il risultato di un processo di umaniz-

⁴ L'analisi delle relazioni di sintesi predisposte dagli educatori per gli ergastolani ostativi evidenzia situazioni paradossali in cui il detenuto in questione può arrivare ad essere definito (citiamo): “persona completamente risocializzata e pronta ad essere reinserita nella società alla quale potrebbe apportare notevoli contributi anche alla luce del suo impegno sociale...” e ancora si evidenziano “regolarità della condotta, impegno profuso nelle attività trattamentali, completa revisione critica dei reati” accompagnati da documentata disponibilità di domicilio e lavoro. Le ipotesi trattamentali propongono quindi la liberazione condizionale o, in subordine, la fruizione di permessi premio: entrambe le ipotesi rimanendo precluse per l'ostatività del reato.

zazione della pena appare essere la predisposizione di circuiti differenziati per coloro che l'umanizzazione non è in grado di raggiungere. Dentro a questi circuiti si continua a realizzare una giustizia premoderna che nega ogni umanità alle persone che condanna e riproduce mimeticamente la pena di morte. Finché l'umanizzazione della pena non raggiungerà anche gli anfratti più oscuri di questi circuiti non ci sarà modo di dare forme radicalmente nuove al campo della penalità. I suoi confini continueranno ad estendersi o a ritrarsi attorno a quel perno inamovibile costituito dalla vendetta, dall'espulsione sociale e dalla morte inferta nelle sue varie forme.

Per quanto il sovraffollamento e le deprecabili condizioni di detenzione che investono l'intera popolazione penitenziaria portino comprensibilmente la maggior parte dei critici attuali della prigione ad occuparsi di quel 90% di detenuti considerato "recuperabili"⁵, non riteniamo che il reale processo di "modernizzazione" della pena possa realizzarsi attraverso l'ampliamento delle attività e il riconoscimento dei diritti di quel 90%. Riteniamo invece che esso passi necessariamente per la ricerca di un trattamento diverso nei confronti di quel nocciolo duro (stimiamo gli ergastolani ostativi a meno del 2%) attorno al quale continuano alternativamente a ritrarsi ed estendersi i confini mobili della penalità. Sul trattamento da riservare a quel nocciolo duro è necessario confrontarsi seriamente e lavorare ed il progresso ricadrà sulla penalità intera: una volta saltato il perno, l'elastico non avrà più presa e il campo intero sarà finalmente libero di ridefinirsi con altre forme.

"Stabilire che ogni pena, quale che sia, avrà un termine significa impegnarsi in un cammino di incertezza. (...) Significa fare della penalità un luogo di riflessione incessante, di ricerca e di esperienza, di trasformazione. Una penalità che pretende di avere degli effetti sugli individui e le loro vite non può evitare di trasformare continuamente anche se stessa. È bene, per ragioni etiche e politiche, che la forza che esercita il diritto di punire sia perennemente *inquieta*... non si senta mai troppo sicura di se stessa" (Foucault, 2011, 261).

⁵ Dal sito di *No Prison*: "Più del 90% delle persone che sono oggi in carcere, potrebbero essere ben diversamente responsabilizzate e controllate in libertà: attraverso opportunità pedagogiche ed assistenziali, attraverso modalità lavorative e formative, attraverso risposte economiche, attraverso opportunità risarcitorie" (consultabile su <http://www.noprison.eu/homepage.html>).

Riferimenti bibliografici

Alexander Franz, Staub Hugo (1948), *Il delinquente e i suoi giudici*, Giuffrè, Milano.

Anastasia Stefano (2012), *Metamorfosi penitenziarie. Carcere, pena e mutamento sociale*, Ediesse, Roma.

Anastasia Stefano, Corleone Franco (2009), a cura di, *Contro l'ergastolo. Il carcere a vita, la rieducazione e la dignità della persona*, Ediesse, Roma.

Anastasia Stefano, Gonnella Patrizio (2005), *Patrie galere. Viaggio nell'Italia dietro le sbarre*, Carocci, Roma.

Baratta Alessandro (1982), *Criminologia critica e critica del diritto penale. Introduzione alla sociologia giuridico-penale*, il Mulino, Bologna.

Baratta Alessandro, Pavarini Massimo (1998), *La frontiera mobile della penalità nei sistemi di controllo sociale della seconda metà del XX secolo*, in Dei delitti e delle pene, 1/1998, pp. 7-28.

Becker Howard S. (1987), *Outsiders. Saggi di sociologia della devianza*, Edizioni Gruppo Abele. Torino.

Bettiol Giuseppe (1956), *Sulle massime pene: morte ed ergastolo*, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, p. 555 ss.

Chantraine Gilles, Bérard Jean (2007), *Nous, les enmurés vivants*, in Vacarme, n.38, pp. 53-56.

Christie Nils (1996), *Il business penitenziario. La via occidentale al gulag*, Elèuthera, Milano.

Christie Nils (2012), *Una modica quantità di crimine. Società monoistituzionale e cultura della pena*, Colibrì Editore, Milano.

De Certeau Michel (2007), *La presa della parola e altri scritti politici*, Meltemi, Roma.

Defert Daniel (2011), *L'emergenza di un nuovo fronte: le prigioni*, in M. Foucault, *L'emergenza delle prigioni. Interventi su carcere, diritto, controllo*, lacasaUsher, Firenze, pp. 21-30.

Davis Angela Y. (2000), *The Prison: A Sign of Democracy?*, University of California Television (UCTV), in <https://www.youtube.com>

Davis Angela Y. (2009), *Aboliamo le prigioni? Contro il carcere, la discriminazione, la violenza del capitale*, Minimum Fax Roma.

Ferrajoli Luigi (1992), *Ergastolo e diritti fondamentali*, in Dei delitti e delle pene, 2/1992, pp. 79-87.

Foucault Michel (2011), *L'emergenza delle prigioni. Interventi su carcere, diritto, controllo*, lacasaUsher, Firenze.

Goffman Erving (2003), *Stigma. L'identità negata*, Ombre corte, Verona.

Goisis Luciana (2006), *Sull'efficacia deterrente della pena di morte: riflessioni*

sul dibattito statunitense, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, n. 4 pp. 1366-1402.

Grande Elisabetta (2011), *La Corte suprema degli Stati Uniti e l'ordine alla California di ridurre il numero dei prigionieri: humanitarism o humanitarism?*, in *Antigone. Quadrimestrale di critica al sistema penale e penitenziario*, n. 2-3, pp. 13-25.

Irwin John (2009), *Lifers. Seeking Redemption in Prison*, Routledge, New York.

François L. (2002), *La lecture-témoignage d'un condamné à perpétuité*, in AA.VV., *A plusieurs voix sur le temps infini des longues peines*, Mouvements, n. 19, pp. 158-161.

Marchetti Anne-Marie (2002), *Entretien avec Anne-Marie Marchetti*, in AA.VV., *A plusieurs voix sur le temps infini des longues peines*, Mouvements, n. 19, pp. 153-157.

Melossi Dario (2001), *Carcere, postfordismo e ciclo di produzione della "canaglia"*, in *Dei delitti e delle pene*, n. 1-2-3, pp. 95-110.

Messina S. (1960), *Il problema dell'ergastolo*, in *Scritti giuridici in onore di A. De Marsico*, vol. II, pp. 200.

Moro Aldo (1976), *La funzione della pena*, in Anastasia S., Corleone F., a cura di, 2009, *Contro l'ergastolo. Il carcere a vita, la rieducazione e la dignità della persona*, Ediesse, Roma, pp. 125-139.

Mosconi Giuseppe (1996), *La norma, il senso, il controllo*, Franco Angeli, Milano.

Mosconi Giuseppe (2008), *Il massimo della pena*, in *Studi sulla questione criminale*, n. 1, pp. 17-32.

Musumeci Carmelo (2010), *Gli uomini ombra e altri racconti*, Gabrielli Editore.

Musumeci Carmelo (2013), *L'urlo di un uomo ombra*, Edizioni Smasher, Messina.

Pavarini Massimo (2006), *La "lotta per i diritti dei detenuti" tra riduzionismo e abolizionismo carcerari*, in *Antigone Quadrimestrale di critica al sistema penale e penitenziario*, n. 1, pp. 82-96.

Re Lucia (2006), *Carcere e globalizzazione. Il boom penitenziario negli Stati Uniti e in Europa*, Laterza, Bari Roma.

Salas Denis (2012), *Abolir la prison perpétuelle*, Revuedu MAUSS, n. 40, pp. 173-184.

Sbraccia Alvise, Vianello Francesca (2010), *Sociologia della devianza e della criminalità*, Laterza, Bari Roma.

Sofri Adriano (2007), *Pensiero impopolare per il prossimo mio*, pubblicato il 27/12/2007 in <https://urladalsilenzio.wordpress.com>

Travaglio Marco (2006), *Conviene di più uccidere la propria moglie che divorziare*, esposto nella puntata di Anno Zero del 26/11/2006, rivedibile in <https://www.youtube.com>

Virota Italo (1956), *Costituzione e pena dell'ergastolo*, in *Rivista penale*, p. 106 ss.

Wacquant Loïc (2000), *Parola d'ordine: tolleranza zero. La trasformazione dello stato penale nella società neoliberale*, Feltrinelli, Milano.



È L'USO POLITICO DEL CARCERE CHE NE GARANTISCE IL PERPETUARSI

LIVIO PEPINO

Abstract: *L'Autore parte dall'interrogativo sulla persistenza del carcere nonostante il suo fallimento come strumento di lotta alla criminalità e alla devianza. La risposta viene trovata ripercorrendo la storia dell'uso politico dell'istituzione penitenziaria. Infatti, le prigioni come oggi le conosciamo cioè come risposta generalizzata a comportamenti devianti, non esistono da sempre; al contrario, la nascita dell'istituzione penitenziaria moderna ne rende esplicito l'uso politico che non sanziona i comportamenti criminali tout court, ma solo alcuni di essi e, per il loro tramite, la povertà e la marginalità sociale.*

Keywords: *carcere, storia, uso politico, etichettamento, marginalità sociale*

1. La domanda di fondo è «per quali ragioni il carcere, pur non risolvendo i problemi legati a criminalità e devianza, resiste imperturbabile a ogni critica e, anzi, si estende in tutto il mondo?». La risposta rinvia alla funzione sociale che le prigioni rivestono nelle nostre società. E, dunque, da lì occorre partire.

Tra le tante rimozioni che riguardano il carcere ce n'è una di carattere culturale, relativa al suo ruolo sociale aggiuntivo (e talora prevalente) rispetto a quello dichiarato di luogo *protetto* di sconto della pena. Parlo di «ruolo sociale aggiuntivo» per segnalare il perseguimento, attraverso il carcere e il suo concreto atteggiarsi, di un progetto politico generale che va oltre la semplice punizione dei cittadini autori di reati. È quel che si chiama *uso politico* del carcere.

Talora, in alcuni casi specifici, ciò è del tutto evidente. Abdullah Öcalan è custodito dal 1999, unico detenuto, nello stabilimento penitenziario dell'isola prigione di Imralinon già (o non tanto) per scontare una pena quanto per dare al popolo kurdo (e al mondo) un'immagine di sconfitta definitiva delle rivendicazioni di autonomia dalla Stato turco (e non è che uno degli esempi storici possibili, a cominciare da quello di Nicolas Fouquet, già ministro delle finanze di re Luigi XIV, segregato dal 1664 al 1680 nella fortezza di Pine-rolo trasformata in carcere *ad hoc* dopo essere uscito sconfitto nello scontro con Jean-Baptiste Colbert). Del resto il *raterium*, locale cantina adibita a

carcere di alcuni castelli piemontesi, era un simbolo del potere del signore feudale assai più che un luogo di detenzione. Ma ciò, lungi dall'essere un'eccezione, è una *regola*, occultata solo dal pensiero unico che depoliticizza la realtà presentando il carcere non come una istituzione contingente ma come il portato di una legge naturale (al pari della gravità o dell'invecchiamento delle persone con il passar del tempo) in forza della quale la commissione di un reato ha come conseguenza automatica la reclusione, per un periodo predeterminato o per sempre, in uno spazio limitato e protetto chiamato carcere o prigione.

Questa impostazione dovrebbe essere scalfita dalla semplice logica, che smentisce la *naturalità* del carcere, essendo evidente, nella più parte dei casi, la mancanza di ogni nesso razionale tra il fatto commesso e la segregazione in una struttura chiusa. Altre sono le conseguenze *naturali* dei fatti illeciti: la restituzione, anche coattiva, di quanto sottratto in caso di furto, il ripristino del bene violato in caso di danneggiamento, il ritiro delle false accuse in caso di calunnia e diffamazione e via elencando. Basti pensare al testo fondamentale della nostra cultura e lingua nazionale – la *Commedia* dantesca – nel quale la pena dei dannati, per tutti diversa e commisurata al male commesso, è determinata in base alla legge del contrappasso (per cui il male inflitto è proporzionale e contrario a quello inferto in vita). La *standardizzazione* della pena del carcere è, dunque, una costruzione artificiale priva, a ben guardare, di una qualsivoglia razionalità: ché fatti diversi dovrebbero avere risposte diverse (mentre il carcere è sempre uguale a se stesso salvo che nella durata) e coerenti (mentre non esiste alcun nesso logico, per esempio, tra un insulto, una detenzione di stupefacenti, un furto e la privazione della libertà). Eppure – miracolo del pensiero unico e della cultura da esso veicolata – tutti siamo convinti della ineluttabilità e della naturalità del carcere, tanto che nella stessa cultura abolizionista le pene diverse dal carcere sono definite *alternative*: il che evidenzia che il primo pensiero va al carcere salvo poi vedere come sostituirlo.

Per cogliere esattamente l'uso politico del carcere è necessario andare alla sue origini e verificarne gli sviluppi.

2. Le prigioni come oggi le conosciamo, cioè come risposta generalizzata a comportamenti devianti, non esistono da sempre. Al contrario sono relativamente recenti. Fino al sedicesimo secolo esse sono state utilizzate, e in misura limitata, come strumento per assicurare la presenza dell'accusato al processo o come strumento dell'inquisizione (laddove il carcere fu, inizialmente, *volon-*

tario, cioè richiesto dall'eretico a dimostrazione tangibile della sua volontà di conversione). Le prigioni che conosciamo sono, dunque, nate meno di 500 anni fa.

Prima di allora l'idea che la risposta al delitto fosse la chiusura del colpevole in uno spazio ristretto per un tempo più o meno lungo era semplicemente sconosciuta. Le pene erano altre, varie e talora crudeli e disumane: il risarcimento all'offeso integrato da una multa, il lavoro forzato (spesso in settori che oggi chiameremmo di pubblica utilità), la perdita di ogni diritto, la confessione sulla pubblica piazza, le pene corporali (dalla fustigazione in pubblico alla rasatura, dalla marchiatura alla mutilazione), l'esilio o il bando, la gogna, la privazione di funzioni pubbliche o di attività lavorative esercitate, nei casi più gravi la morte (spesso accompagnata da supplizi) e molto altro ancora.

Non erano pene *migliori* o più umane. Anzi talora erano esattamente il contrario. Ma non erano il carcere, che fece la sua comparsa nel secolo sedicesimo, il secolo della grande reclusione. Ovviamente si trattò di una comparsa graduale anche se c'è chi ne ha cercato la data di nascita, volta a volta fissandola a Londra intorno al 1550 (quando il re concesse ad alcuni esponenti del clero il palazzo di Bridewell «per accogliere colà i vagabondi, gli oziosi, i ladri, gli autori di reati di minore importanza») o ad Amsterdam nel 1596 (quando un ex convento venne risistemato in modo che «tutti i vagabondi, malfattori, lazzaroni e loro pari potessero essere colà rinchiusi a mo' di pena e potessero venir occupati nel lavoro per quei periodi di tempo che i magistrati ritenessero convenienti considerando i loro reati o misfatti»).

Qualunque sia la data di nascita ne è chiaro il periodo (di *incubazione* prima e di realizzazione poi): quello susseguente alla crisi del sistema feudale, iniziata nel XV secolo, quando la grande cacciata dei contadini dalle terre accrebbe a dismisura miseria e vagabondaggio e provocò, soprattutto nel secolo successivo, un fiorire di bandi, leggi e ordinanze dirette a colpire mendicanti e vagabondi con tanto di guardie *ad hoc*, a difesa delle città e finanche delle chiese. Esempio al riguardo, per precisione e concisione, una pagina di Karl Marx (tr. it. 1970, pp. 192-193): «Non era possibile che gli uomini scacciati dalla terra per lo scioglimento dei vincoli feudali [...] fossero assorbiti dalla manifattura al suo nascere con la stessa rapidità con la quale quel proletariato veniva messo al mondo. [...] Si trasformarono così, in massa, in mendicanti, briganti, vagabondi [...]. Alla fine del secolo XV e durante tutto il secolo XVI si ha perciò in tutta l'Europa occidentale una legislazione sanguinaria contro il vagabondaggio. I padri dell'attuale classe operaia furono puniti, in un primo tempo, per la trasformazione in vagabon-

di e miserabili che avevano subito. La legislazione li trattò come delinquenti volontari e partì dal presupposto che dipendesse dalla loro buona volontà il continuare a lavorare o meno nelle antiche condizioni non più esistenti».

La nascita della prigione ne rende esplicito anche l'uso politico: prima di tutto controllare poveri e vagabondi e poi, con l'inizio della rivoluzione industriale, disciplinarli al lavoro in fabbrica.

3. L'effetto dell'internamento e della segregazione è stato quello di etichettare i poveri come *classe pericolosa* (da perseguire e cacciare perché dedita al furto e a ogni genere di altri delitti). Ciò è rimasto fermo anche nei secoli successivi quando la funzione del carcere è diventata nuovamente – in epoca di esubero della manodopera destinata all'industria – uno strumento esclusivamente e prevalentemente di controllo e rimozione. Esplicito e illuminante un testo specialistico di fine Ottocento: Sono le classi operaie condensate nelle grandi città che offrono il maggior contingente alle carceri: l'insufficienza del lavoro, le maggiori esigenze della vita sproporzionate ai guadagni giornalieri, il vizio precoce, l'immoralità che si spande nei centri popolosi e il difetto d'istruzione costituiscono le cause principali di un male sociale che sembra ingigantisca col progredire dei tempi, doloroso contrasto con la civiltà dei secoli nostri... Gli operai che mettono in pratica il precetto della continenza sono rari: quelli che non hanno famiglia vivono con disoneste concubine, procreando figli che poi abbandonano nella via» (G. Bolis, 1871).

La situazione non si è modificata oggi, nonostante i filoni di pensiero che hanno ispirato il costituzionalismo contemporaneo e il sogno di eliminare la povertà e ridurre il carcere. È sufficiente guardare all'esperienza degli Stati Uniti d'America in cui si contano 2 milioni e 250 mila detenuti su 310 milioni di abitanti, pari a 738 ogni 100 mila, cioè uno ogni 138 abitanti (mentre in Italia siamo a uno ogni 1000). Ancora più significativo è il fatto che, mentre la popolazione americana è circa il 5 per cento di quella mondiale, la popolazione carceraria degli Stati Uniti è pari al 25 per cento di quella mondiale. Il che – non essendoci apprezzabili differenze tra la criminalità degli Stati Uniti e quella di stati consimili – dimostra come il ricorso alla carcerazione non è una risposta *oggettiva* alla criminalità ma lo strumento di una politica di organizzazione sociale. La cosa diventa ancor più chiara se si considerano, da un lato, la composizione della popolazione detenuta (costituita da neri per oltre il 50 per cento, con un terzo dei ventenni afroamericani in carcere) e, dall'altro, l'effetto incapacitante del passaggio in carcere che in molti

stati dell'Unione (tra cui la Florida) provoca l'esclusione dal diritto di voto (conseguenza istituzionale non irrilevante se si considera che, per tale via, hanno perso il diritto di elettorato attivo cinque milioni di americani e ciò in una situazione in cui, per esempio, le elezioni presidenziali del 2000 vennero vinte da Bush su Al Gore per una differenza di 537 voti in Florida).

In questo modo il carcere ha sempre più il ruolo di strumento per la creazione e il consolidamento di un doppio livello di cittadinanza, con diversità di diritti, funzionale a una organizzazione sociale fondata sulle differenze sociali.

4. Ma – si dice – il carcere esalterà pure tali differenze ma incarna pur sempre, prima di tutto e inevitabilmente, la risposta dello stato a una criminalità in continua crescita. L'affermazione è suggestiva ma smentita dai fatti sotto due profili.

Anzitutto non è vero che il carcere è una risposta *alla criminalità*. Basta, limitandosi al nostro Paese, leggere i dati sulla composizione della popolazione ristretta: in quella del 2013, il 43 per cento era detenuto per delitti contro il patrimonio o per violazioni della legge sulla droga e il 17,6 per cento per delitti contro la persona (comprensivi anche di lesioni e percosse), mentre per i reati contro l'economia pubblica (comprensivi anche delle frodi alimentari e simili) l'aliquota di presenze era dello 0,5 per cento ...; il 35,7 per cento dei detenuti presenti il 31 dicembre 2012 era costituito da stranieri e il 23,8 per cento da tossicodipendenti; dei presenti il 31 dicembre 2013 solo il 9,9 per cento aveva come titolo di studio la licenza media superiore e l'1,7 per cento la laurea, mentre gli analfabeti superavano il 2 per cento e si era fermato alla licenza elementare il 21,6 per cento.

E ciò benché la criminalità sia una categoria ampia, eterogenea e comprensiva di attori e protagonisti che nulla hanno a che vedere con poveri ed emarginati. C'è, anzitutto, la criminalità mafiosa che si nutre anche di esecutori *marginali* ma i cui interlocutori e la cui collocazione nella organizzazione sociale sono a tutt'altro livello. C'è la criminalità organizzata in genere, le cui fila – quantomeno – sono tenute da registi lontani le mille miglia dalla povertà. Ci sono i delitti che nascono, con sempre maggior frequenza e gravità, in ambito familiare, senza alcun collegamento con lo *status* sociale dei loro autori. Ci sono i crimini dei colletti bianchi (dai reati ambientali a quelli societari, dall'evasione fiscale alle frodi alimentari e via elencando) che – come è stato autorevolmente osservato da Amedeo Cottino (2005) – «producono maggiore sofferenza e morte di tutti i criminali comuni messi insieme», ma

raramente varcano le porte dei tribunali e quasi mai quelle del carcere. E c'è l'immenso arcipelago della corruzione pubblica, che è ormai *strutturale* nel sistema e sottrae ogni anno al Paese enormi risorse (70 miliardi di euro secondo una recente stima della Corte dei conti), che resta nella gran maggioranza sotto traccia, nonostante le periodiche e rumorose emersioni in sede giudiziaria.

Anche sotto questo profilo emerge una scelta univoca: il carcere non sanziona i comportamenti criminali *tout court* ma *alcuni* comportamenti criminali e, per il loro tramite, la povertà e la marginalità sociale.

5. Una seconda smentita viene dal confronto tra i dati delle presenze in carcere e quelli relativi all'andamento della criminalità. Le presenze in carcere sono cresciute, negli ultimi venticinque anni in maniera vertiginosa: dal minimo storico di 25.804 detenuti del 31 dicembre 1990 si è, infatti, passati a 47.709 al 31 dicembre 1996, 53.165 alla stessa data del 2000, 59.523 a fine 2005 e 67.961 al 31 dicembre 2010 (dopo che, alla fine dell'anno precedente, si era toccato il massimo storico di 68.258¹). Solo dopo il 2012 una serie di provvedimenti *tampone*, imposti dalle condanne in sede europea per il «trattamento inumano e degradante» di detenuti in conseguenza del sovraffollamento carcerario, ha ridotto gradualmente le presenze che, pur restando assai elevate, sono scese dalle 66.897 del 31 dicembre 2011, alle 65.701 di fine 2012, alle 62.536 di fine 2013 e alle 54.428 del 30 novembre 2014.

Triste necessità, si potrebbe pensare, ma pur sempre necessità, imposta dall'aumento dei reati. In realtà non è così. Proprio con riferimento ai reati che riempiono le nostre prigioni, si è verificata negli ultimi vent'anni in Italia – parallelamente all'aumento dei detenuti – una riduzione significativa e, in qualche caso, addirittura un *collo*. In particolare l'andamento dei furti denunciati per i quali l'autorità giudiziaria ha iniziato l'azione penale, dopo essere stato in (quasi) continuo aumento sino all'inizio degli anni Novanta (raggiungendo il picco nel 1991, con quasi tre milioni, pari a 3.400 ogni 100.000 abitanti), ha visto una diminuzione costante (salvo nel 1994 e nel 1999) fino a che, dal 2006, si è tornati a valori inferiori a quelli della metà degli anni Settanta. Ancora nel 2012 – secondo la rilevazione dell'ISTAT – il

¹ Tale entità di presenze rappresenta, in cifra assoluta, il massimo non solo degli ultimi decenni ma dall'inizio dello Stato unitario. La serie storica, partendo dai 47.457 detenuti del 31 dicembre 1863, evidenzia un superamento delle 50.000 presenze solo alla fine degli anni 1945 (63.364), 1927 (55.473), 1946 (50.890), 1948 (50.275) e 1947 (50.062).

numero dei furti denunciati, nonostante una lieve ripresa, si è fermato a 1.520.623, pari a 2.554 ogni 100.000 abitanti (a fronte di 1.460.205, pari a 2.404 ogni 100.000 abitanti, nel 2011). Lo stesso *trend* hanno avuto le rapine e, soprattutto, gli omicidi, su cui è utile riportare un passaggio del Rapporto sulla criminalità e sicurezza in Italia nel 2010, predisposto per conto del Ministero dell'interno da due studiosi certamente non appartenenti alla schiera dei cosiddetti *buonisti*: «L'analisi dell'andamento della criminalità in Italia negli anni più recenti presenta risultati sorprendenti. Molti reati sono diminuiti, alcuni anche sensibilmente, tanto che, per certi versi, si potrebbe quasi parlare di una vera e propria svolta silenziosa. Sono diminuiti gli omicidi. Mai, in questo Paese, se ne sono registrati così pochi come negli ultimi quarant'anni. Sono diminuiti i furti, mentre le rapine hanno subito un vero e proprio crollo (anche se restano reati ancora molto frequenti). (...) Da qualche anno ormai, l'Italia gode di una situazione di eccezionale tranquillità dal punto di vista degli omicidi. Nel 2009, infatti, è continuata la lunga parabola discendente, ormai ventennale, che ci ha avvicinati al valore più basso mai registrato non solo nella storia unitaria del nostro Paese, ma, per quanto le fonti a disposizione consentano di fare affermazioni di questo genere, in tutta la sua storia. Nel 2009, in Italia, si sono registrati 586 omicidi, ovvero 1 omicidio ogni 100 mila abitanti, un valore molto vicino allo 0,9 per cento che continua a costituire il valore più basso, registrato nel nostro Paese per tutto il quadriennio 1965-68 e nel biennio 1970-71. Solo pochi anni fa, però, la situazione era del tutto diversa. Nel 1991, infatti, l'Italia aveva sfiorato quota 2 mila omicidi, un tasso tre volte e mezzo più alto dell'attuale, e questa situazione era l'esito di una crescita iniziata molto lentamente all'inizio degli anni Settanta e poi più decisamente a partire dal 1981» (M. Barbagli, A. Colombo, 2010).

Restano ovviamente molti – troppi – reati e, con essi, ragioni profonde di preoccupazione ma i dati escludono che la crescita della paura e dell'insicurezza consegua a un corrispondente aumento dei delitti di sangue e di strada (cioè di quelli abitualmente associati alla povertà e alla marginalità sociale).

6. C'è un'ulteriore considerazione, apparentemente paradossale. La crescita del carcere si accompagna a una sempre più diffusa percezione della sua inutilità e alla quotidiana sperimentazione di interventi di risposta al reato più efficaci del carcere per la società e per i rei. Per un verso non sono più i soli abolizionisti storici a contestare il carcere. Ad essi si affiancano operatori di diversa estrazione e persino magistrati. Valga per tutti il caso

di Gherardo Colombo, per decenni pubblico ministero milanese impegnato in alcuni dei più rilevanti processi del Paese, che in un recente libro ha scritto: «Quando ho iniziato la carriera di magistrato ero convintissimo che la prigione servisse, ma presto ho cominciato a nutrire dubbi. Anche se non l'ho detto mai, ritenevo giusto, ad esempio, proporre che i giudici, prima di essere abilitati a condannare, vivessero qualche giorno in carcere come detenuti. Continuavo a pensare che il carcere fosse utile: ma piano piano ho conosciuto meglio la sua realtà e i suoi effetti. Se il carcere non è una soluzione efficace, ci si arriva a chiedere: somministrando condanne, sto davvero esercitando giustizia?» (Id. 2011).

Per altro verso, è ampiamente documentata la contrazione delle ipotesi di commissione di nuovi reati dopo l'esecuzione della pena in forma alternativa: una rilevazione del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria di qualche anno fa ha evidenziato che per chi sconta la pena con misure alternative la recidiva si ferma al 19 per cento, mentre sale al 68 per cento per chi sconta la pena all'interno del carcere (cfr. F. Leonardi, 2007). E ciò vale non solo per i reati bagatellari, ma anche per i delitti più gravi: è noto, infatti, che, per chiudere stagioni di crimini gravissimi, in diverse parti del mondo vengono seguite, invece della detenzione, pratiche di confronto e conciliazione sulla falsariga di quelle introdotte dalla Commissione per la verità e la riconciliazione del Sud Africa.

7. La conclusione è obbligata: l'invenzione del carcere e la sua espansione e generalizzazione dipendono in misura significativa (se non preponderante) da ragioni diverse dalla crescita della criminalità e dalla necessità di contenerla.

Individuare e combattere queste ragioni è il solo modo possibile per «liberarsi dalla necessità del carcere», come recitava un importante convegno tenutosi a Parma nell'ormai lontano 1984. Se non si individuano e aggrediscono queste ragioni la pena detentiva e le prigioni continueranno a espandersi a dispetto delle ripetute denunce e proposte di cambiamento (di recente rilanciate anche in libri importanti come V. Ruggiero, 2011; L. Manconi, S. Anastasia, V. Calderone, F. Resta, 2015, recensito tra l'altro nel presente numero; L. Ferrari, 2015).

Si apre, in tal modo, una riflessione su cui ho qui solo la possibilità di lanciare uno spunto. E lo faccio riprendendo un'analisi di qualche anno fa del recentemente e prematuramente scomparso Massimo Pavarini secondo cui il boom del carcere è dovuto «all'affermarsi di una nuova filosofia

morale, di un determinato *punto di vista* sul bene e sul male, sul lecito e sull'illecito, sul meritevole di inclusione o di esclusione» (Id, 2004, p. 415). Il carcere, oggi, è il baluardo e la garanzia di quella filosofia, di quel punto di vista e della organizzazione sociale che ne consegue. Esso, dunque, sta o cade con essa. E, per incidere sulla sua esistenza e le sue caratteristiche, occorre rimetter mano criticamente a quella filosofia e a quella concezione della società e dello Stato. Altrimenti – inutile illudersi – la realtà resterà immutata o peggiorerà ulteriormente.

Bibliografia

Barbagli M., Colombo A. (2010), *Rapporto sulla criminalità e la sicurezza in Italia*, Ministero dell'Interno, Roma.

Bolis G. (1871), *La polizia e le classi pericolose della società*, Zanichelli, Bologna.

Colombo G. (2011), *Il perdono responsabile*, Ponte alle Grazie, Firenze.

Cottino A. (2005), *“Disonesto ma non criminale”. La giustizia e i privilegi dei potenti*, Carocci, Roma.

Ferrari L. (2015), *No prison. Ovvero il fallimento del carcere*, Rubbettino, Soveria Mannelli.

Leonardi F. (2007), *Le misure alternative alla detenzione tra reinserimento sociale e abbattimento della recidiva*, in *Rassegna Penitenziaria e Criminologica*, n. 2, pp. 7-26.

Manconi, L., Anastasia S., Calderone V., Resta F. (2015), *Abolire il carcere*, con postfazione di G. Zagrebelski, ChiareLettere, Milano.

Marx K. (1970), *Il Capitale*, trad. italiana Editori Riuniti, Roma.

Ruggiero V. (2011), *Il delitto, la legge, la pena. La contro-idea abolizionista*, Edizioni Gruppo Abele, Torino.

Pavarini M. (2004), *Processi di ricarcerizzazione nel mondo. Ovvero il dominio di un «certo punto di vista»*, in *Questione giustizia*, n. 2-3.



Rubrica giuridica*

▫ **Rubrica giuridica:** Il diritto rappresenta tradizionalmente il quadro formale entro il quale si muovono tutti gli operatori del sistema penale e penitenziario. Questa accezione formalistica, tuttavia, rischia di far passare in secondo piano quegli elementi sociali, economici, culturali e politici che fanno del fenomeno giuridico un aspetto essenziale per comprendere la società stessa e le sue trasformazioni nel corso del tempo. In tale prospettiva, questa rubrica vuole dare spazio a letture giuridiche delle questioni trattate che tengano ben presente quello che i sociologi del diritto hanno chiamato diritto vivente, al preciso scopo di interessare una cerchia di lettori che vada al di là del ristretto pubblico dei giuristi.



Prison Law Clinic: la nascita di una clinica legale in materia penitenziaria

Maria Grazia Carnevale

1. La clinica del diritto

Nel 1935 Francesco Carnelutti notava con dispiacere che, a differenza del futuro medico, «il futuro giurista, finché rimane nell'università, al contatto di quel reale, il cui possesso è la meta ultima della sua cultura, non arriva mai» ed attribuiva la grave inferiorità della preparazione tecnica dei laureati in giurisprudenza proprio alla mancanza di «una clinica del diritto», ossia di un insegnamento che fornisse al discente «cognizioni ed esperienze» (F. Carnelutti, 1935). Oltreoceano, più o meno nello stesso periodo, la metafora della pratica medica veniva usata da Jerome Frank, noto esponente del realismo giuridico e convinto sostenitore della necessità della trasformazione delle *law schools* in *clinical lawyer schools*, dove far assistere gli studenti a «operazioni legali» vere e proprie (J. Frank, 1933). Negli Stati Uniti, infatti, la necessità di mettere in discussione il *case method*¹ e di superare i limiti di un approccio esclusivamente teorico allo studio del diritto portarono, agli inizi del Novecento, alla nascita delle prime *legal clinics*²: quest'ultime rivoluzionarono i metodi didattici allora in uso (S.

¹ Le Università statunitensi si contraddistinguono per l'adozione del cosiddetto *case method*, la cui introduzione si usa far risalire a Christopher Columbus Langdell nel 1870. Si tratta di un approccio che privilegia lo studio dei casi giurisprudenziali (di regola riprodotti nel nuovo genere letterario del *casebook*, un manuale contenente una raccolta di casi selezionati) al fine enucleare dagli stessi i principi dell'ordinamento. Tale metodo di insegnamento è perfezionato dall'interazione del professore con gli studenti, chiamati a operare un'analisi critica dei casi, spesso con variazioni ipotetiche (metodo socratico). Il *case method* viene accusato di non essere efficace e di non preparare gli studenti all'esercizio della professione proprio dal realismo giuridico.

² Le prime forme embrionali di cliniche legali risalgono alla fine dell'Ottocento, quando, in molte *law schools*, vengono istituiti, per iniziativa di alcuni studenti, i cosiddetti *legal aid dispensaries*, ovvero servizi di assistenza legale totalmente gratuiti e rivolti a persone non abbienti (W.V. Rowe, 1917). Ne deriva l'introduzione in via sperimentale dei *clinical programs* nella *University of Southern California* (1928) e, successivamente, nella *Duke University* (1931). Entrambi le esperienze sono attribuibili a John Bradway, figura chiave nella trasformazione delle *law clinics* da semplici strutture di volontariato a parte integrante del percorso accademico (J.S. Bradway, 1930a, 1930b). Dagli anni Sessanta in poi le cliniche legali hanno, parallelamente alla fioritura del *Legal Aid Service* e alla lotta alla povertà ingaggiata dall'amministrazione americana, una grande diffusione, incoraggiata dallo sviluppo dei *Critical Legal Studies*. Oggi, negli Stati Uniti d'America, quasi ogni *law school* integra nel proprio curriculum un *clinical legal program*. Per una storia dello sviluppo delle

Wizner, 2002) e soprattutto finirono per assumere una spiccata missione di giustizia sociale (G.S. Grossmann, 1974). La loro diffusione nel resto del mondo³ non costituisce, proprio per le loro caratteristiche⁴, l'ennesimo simbolo dell'egemonia culturale americana (R. Wilson, 2004)⁵, bensì la base di un movimento globale (*Global Clinical Movement*) che punta a responsabilizzare il ceto dei giuristi in tema di accesso alla giustizia (F. Bloch, M. Menon, 2011). Negli ultimi anni, molti Atenei italiani⁶, in linea con il Processo di Bologna⁷, hanno istituito in via sperimentale corsi di *clinical legal education*⁸.

cliniche legali in America cfr. M. Berry, J.C. Dubin&P.Joy (2000).

³ Le cliniche legali si sono diffuse tra gli anni Cinquanta e Settanta in Asia, a partire dagli anni Settanta in alcuni Paesi africani, negli anni Novanta nell'Europa Occidentale e Orientale. Attualmente alcuni networks permettono la trasmissione continua d'idee e di conoscenze a livello internazionale. Fra le principali associazioni, è utile ricordare la CLEA (*Clinical Legal Education Association*) che si occupa di promuovere la *clinical legal education* anche attraverso la *Clinical Law Review* (rivista creata nel 1994 e interamente specializzata nella ricerca di un approccio clinico all'insegnamento del diritto). È d'obbligo citare anche la *Global Alliance for Justice Education* (GAJE), la quale organizza ogni due anni un convegno internazionale sul tema. Essa si pone l'obiettivo di «realizzare la giustizia attraverso l'istruzione», perché ritiene che «la *clinical education* per gli studenti di diritto sia una componente chiave dell'educazione alla giustizia». Per maggiori informazioni si può consultare il sito: <http://www.gaje.org>. In ambito europeo svolge la stessa funzione di promozione della *clinical legal education*, attraverso il collegamento di studiosi e istituzioni interessati al tema, l'*European Network for Clinical Legal Education* (ENCLE). Per ulteriori approfondimenti si rinvia all'indirizzo www.encl.org.

⁴ Secondo Brodie (2009), i due pilastri del modello educativo fondato sulle cliniche legali sono appunto una «missione pedagogica», consistente nell'introdurre una metodologia di insegnamento nuova e antitetica rispetto al *case method* e l'intento di «insegnare giustizia sociale», facendo operare la clinica come strumento per garantire l'accesso alla giustizia di soggetti poveri.

⁵ Ci si interroga se l'esportazione della *clinical legal education* possa essere considerata un'altra forma di *legal imperialism* Wilson (2004) ritiene però che essa «*sells itself on its merits, not as a distinctly American version of legal education that is forced on unwilling recipients*».

⁶ Per una panoramica completa delle cliniche legali in Italia si rimanda alla ricerca (ancora in corso) di Clelia Bartoli, i cui risultati parziali sono stati di recente pubblicati: in Italia sono state censite 22 cliniche legali dislocate in 15 diverse città (Bartoli, 2015).

⁷ Il c.d. Processo di Bologna mira far convergere, dal 1999, i differenti sistemi d'istruzione superiore al fine di creare uno «Spazio europeo per l'istruzione superiore» (*European Higher Education Area, EHEA*). La *clinical legal education* s'inserisce in questo quadro come strumento atto a realizzare gli obiettivi che il Processo di Bologna tuttora persegue, ovvero un partenariato tra istituzioni pubbliche, la collaborazione tra docenti e studenti con una maggiore responsabilizzazione di questi ultimi, il superamento dell'autoreferenzialità dei singoli atenei, l'apertura degli stessi alla società e una loro maggiore interazione con il mondo del lavoro (D. Blazquez-Martín, 2011). Per ulteriori informazioni si rinvia all'indirizzo <http://www.bolognaprocess.it/>.

⁸ La *clinical legal education* viene definita come un'attività didattica che impiega metodi interattivi per l'insegnamento di specifiche abilità professionali nel campo del diritto (L. Hovhannisian, 2006). Quattro caratteristiche essenziali accomunano le diverse esperienze di *clinical legal education*. In particolare: a) lo sviluppo da parte degli studenti di abilità professionali; b) la trasmissione di valori professionali, quali la responsabilità pubblica e la giustizia sociale; c) l'applicazione

2. Prison law Clinic: una rivoluzione didattica

Infatti, a chi spetta il compito di mostrare il «caso vivo del diritto» (F. Carnelutti, 1935) allo studente, destinato a diventare un giorno un operatore giuridico, se non all'Università? Come realizzare, però, un progetto così ambizioso e rivoluzionare la formazione giuridica, dal momento che gli Atenei sono oggi alle prese con budget ridotti e finanziamenti in calo? Creare sinergie con enti e/o istituzioni esterne sembra essere una delle strade percorribili. Non a caso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma Tre, proprio grazie alla collaborazione dell'Associazione Antigone⁹ e dell'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione¹⁰, ha potuto inaugurare nel 2015 di una nuova clinica legale penitenziaria (*Prison Law Clinic*)¹¹ e dar vita, previa sottoscrizione di un protocollo d'intesa con la direzione della casa circondariale Regina Coeli di Roma¹², ad uno Sportello di informazione legale, denominato *Diritti in carcere*¹³ e totalmente gratuito, in materia di esecuzione penale e di

di un metodo di apprendimento basato sull'esperienza pratica (*learning by doing*); d) la valorizzazione dell'aspetto umano delle relazioni (G. Smorto, 2015). Inoltre «l'espressione "clinica legale" racchiude in sé diverse esperienze concrete, variabili in dipendenza del contesto di riferimento, delle scelte operate dalla singola università e delle particolarità della comunità locale alla quale il servizio finale è prestato» (G. Smorto, 2015).

⁹ L'associazione Antigone «per i diritti e le garanzie nel sistema penale» è nata alla fine degli anni ottanta nel solco dell'omonima rivista: è un'associazione politico-culturale a cui aderiscono prevalentemente magistrati, operatori penitenziari, studiosi, parlamentari, insegnanti e cittadini che a diverso titolo si interessano di giustizia penale. In particolare, Antigone promuove dibattiti sul modello di legalità penale e processuale del nostro Paese e sulla sua evoluzione; raccoglie e divulga informazioni sulla realtà carceraria; cura la predisposizione di proposte di legge e la definizione di eventuali linee emendative di proposte in corso di approvazione; promuove campagne di informazione e di sensibilizzazione su temi o aspetti particolari, comunque attinenti all'innalzamento del modello di civiltà giuridica del nostro Paese. Per maggiori informazioni si può consultare il sito: www.associazioneantigone.it.

¹⁰ Nata dall'intenzione di un gruppo di avvocati, giuristi e studiosi di condividere la normativa in tema d'immigrazione, l'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione ha, nel tempo, contribuito con suoi documenti all'elaborazione dei testi normativi statali e comunitari in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza, promuovendo nel dibattito politico-parlamentare e nell'operato dei pubblici poteri la tutela dei diritti nei confronti degli stranieri. Per maggiori informazioni si può consultare il sito www.asgi.it

¹¹ Il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma Tre annoverava già nella propria offerta formativa la Clinica del diritto dell'immigrazione e della cittadinanza, la Clinica legale in Diritto dei Minori e la Clinica legale in Diritto dei Risparmiatori. A tal proposito si rimanda all'indirizzo: http://www.giur.uniroma3.it/?q=cliniche_legali

¹² Il protocollo d'intesa è stato siglato nel 2014. Si ringrazia in particolar modo la Direttrice della Casa Circondariale Regina Coeli di Roma, la dott.ssa Silvana Sergi.

¹³ Per maggiori informazioni si rinvia al sito: <http://www.dirittincarcere.it>. È attiva anche una pagina facebook: Sportello legale «Diritti in carcere».

legislazione sull'immigrazione. Ben 26 studenti¹⁴, iscritti all'attività formativa *Diritti dei detenuti e Costituzione*¹⁵, ora divenuta un corso opzionale¹⁶ a tutti gli effetti, hanno potuto seguire le lezioni frontali ed affiancare tutor¹⁷ più esperti nell'attività di sportello in carcere. Per questo motivo la *Prison Law Clinic* ha assunto, quanto alla sua struttura, una forma ibrida, a metà strada tra l'*in-house clinic* o *field-work clinic*¹⁸ e l'*externship* o *field-placement clinic*¹⁹: all'interno della struttura universitaria avviene solo la formazione teorico-pratica, mentre lo Sportello opera direttamente nel noto istituto penitenziario. In particolare, si è adottato il seguente *modus operandi*: studenti e tutor entrano con cadenza settimanale a Regina Coeli, divisi in piccoli gruppi possono accedere a tutte le sezioni (compreso il Centro Diagnostico Terapeutico) e parlare con i detenuti che ne abbiano fatto richiesta tramite apposita domanda. Ribadito il proprio ambito di competenza²⁰, laddove ce ne fosse bisogno, si procede all'ascolto e,

¹⁴ Gli studenti che hanno aderito al progetto e deciso di continuare a farne parte sono: Flaminia Giaccaglia, Chiara Greco, Flavia Gasbarri, Laura Notaro, Lorenzo Palombi, Francesca Palumbo, Livia Perini, Ginevra Pizzonia, Alessandra Ricci, Martina Sacripanti, Clementina Salvi, Giulia Valentini.

¹⁵ L'attività formativa «Diritti dei detenuti e Costituzione», attivata nell'a.a. 2014/2015 e curata dal prof. Marco Ruotolo e dal dott. Patrizio Gonnella, si articolava in due moduli: uno di carattere teorico con lezioni frontali e uno di carattere pratico, con la partecipazione all'attività dello Sportello Diritti in carcere, riservato però solo ad alcuni studenti selezionati dopo una prova d'esame al termine del primo modulo. Era prevista l'attribuzione di 3 cfu.

¹⁶ Il corso (opzionale) «Diritti dei detenuti e Costituzione - Sportello legale nelle carceri» sarà curato sempre dal prof. Marco Ruotolo e dal dott. Patrizio Gonnella nell'a.a. 2015/2016: è prevista l'attribuzione di 7 cfu per un totale di circa 60 ore d'insegnamento.

¹⁷ I tutor (laureati, laureandi, dottorandi e dottori di ricerca in materie giuridiche, nonché avvocati specializzati in diritto penale e dell'immigrazione) hanno avuto il difficile compito di affiancare gli studenti e supervisionarne il lavoro. Hanno partecipato allo Sportello Diritti in carcere in qualità di tutor: Francesco Alessandria, Fabrizio Bergo, Maddalena Capponi, Paola Carone, Giulia Crescini, Ilaria Del Vecchio, Dario Di Cecca, Susanna Difrancesco, Salvatore Fachile, Lucia Gennari, Rosa Minici, Gregorio Moneti, Grazia Parisi, Tecla Prezezzi, Gennaro Santoro, Valentina Vitale. I coordinatori della *Prison Law Clinic* sono stati Maria Grazia Carnevale e Alessandro D'Ardia.

¹⁸ L'*in-house clinic* o *field-work clinic* si caratterizza per la sua collocazione all'interno di strutture universitarie, le quali si trasformano in uffici legali (G. Smorto, 2015).

¹⁹ L'*externship* o *field-placement clinic* si caratterizza per lo svolgimento delle attività della clinica legale all'esterno dell'università (studio legale, impresa o tribunale) (G. Smorto, 2015).

²⁰ L'ambito di competenza della *Prison Law Clinic* è limitato alle questioni attinenti il diritto dell'immigrazione e l'esecuzione penale in senso stretto. Soprattutto nella fase iniziale di avvio del progetto, la preoccupazione maggiore è stato il pericolo di una sovrapposizione con i difensori (d'ufficio o di fiducia): fin da subito, però, è stato chiaro a tutti che l'operatore dello sportello non deve e non può in nessun caso sostituirsi al legale incaricato, né interferire con le scelte difensive di quest'ultimo. Pertanto, si limita a fornire ai detenuti informazioni sui diritti delle persone private della libertà e sui modi per tutelarli, facendo riferimento unicamente a norme di legge e/o regolamenti. Per maggiori dettagli vedi la Relazione del I semestre di attività della *Prison Law Clinic* al

se il caso è di pronta e facile soluzione, si forniscono subito le informazioni più utili alla luce del dato normativo. Se, invece, il caso esposto richiede un maggiore approfondimento viene discusso collettivamente durante la riunione di *back-office* successiva all'attività di sportello, riunione nella quale si dividono anche compiti e adempimenti. Il lavoro di ricerca normativa e giurisprudenziale svolto nei giorni seguenti è finalizzato a dare una risposta adeguata ai bisogni del singolo detenuto; molto spesso si rende necessario il confronto con gli operatori penitenziari o con altre Amministrazioni (tra cui le Questure, le Aziende Sanitarie Locali, le Ambasciate e i Consolati...): ciò al fine di sollecitare chi di dovere a prendere gli opportuni provvedimenti o di verificare che il caso in questione non sia stato già preso in carico da altri. Quindi, il detenuto viene seguito e tenuto costantemente aggiornato sull'evolversi della situazione: a volte prima di ottenere l'aiuto concreto richiesto occorrono mesi, tempi dettati purtroppo dalla lentezza della burocrazia fuori e dentro il carcere.

Non è stato facile, almeno all'inizio, trovare un giusto equilibrio tra l'efficacia dell'insegnamento impartito e l'incisività del servizio reso, tuttavia l'essere una *specialization legal clinic*²¹ e il poter contare sulla supervisione di un *expertise* tecnico, altamente qualificato, fornito, oltre che dall'Università ospitante, dalle due associazioni partner dell'iniziativa, ha garantito la buona riuscita del progetto, soprattutto ha ridotto al minimo il rischio di errori da parte degli studenti, chiamati a mettere in pratica quanto appreso in aula. Si tratta, come nelle prime *law clinics* americane, di una vera e propria rivoluzione didattica, che mescola sapientemente l'insegnamento diretto a quello indiretto: le lezioni, da una parte, sono volte all'acquisizione delle competenze di base²², dall'altra, attraverso l'illustrazione e la discussione di casi e problemi reali, combinano teoria e pratica del diritto. Il docente, consapevole che «la problematicità (...) appartiene al sapere in quanto tale, e ne costituisce la stessa condizione» (M. Gentile, 1974), più che fornire soluzioni, cerca, attraverso un dialogo costante con l'allievo, di sollecitarlo ad imparare dall'esperienza (*learning how to learn from experience*). Il coinvolgimento nell'attività di sportello è il vero punto di forza pedagogico: i partecipanti alla clinica

seguinte indirizzo: <http://www.dirittiincarcere.it/materiali/relazioni-attivita-di-prison-law-clinic>.

²¹ La *specialization legal clinic*, all'interno del più vasto *genus* delle cliniche legali orientate prevalentemente al servizio, concentra la propria attività su di una particolare area del diritto, la quale può essere determinata da esigenze didattiche, dalla possibilità di assicurarsi un supporto economico da parte di una specifica istituzione o di avvalersi del supporto di una data associazione o organizzazione *no profit* o dalle necessità contingenti della comunità alla quale il servizio è rivolto (G. Smorto, 2015).

²² Il programma comprendeva, oltre ad una rilettura del diritto penitenziario alla luce della Costituzione, la trattazione approfondita dell'organizzazione penitenziaria, della vita in carcere, degli strumenti di tutela previsti dal diritto interno ed internazionale in favore delle persone private della libertà personale.

legale in materia penitenziaria sviluppano diverse abilità e competenze che vanno dalla gestione del colloquio con il detenuto all'individuazione dei fatti giuridicamente rilevanti, dall'elaborazione di strategie alla predisposizione di modelli per atti e/o istanze, dalle ricerche normative e giurisprudenziali al *problem solving*, senza però la possibilità della rappresentanza in giudizio. Sono bandite le simulazioni²³ e si mira all'acquisizione di un sapere esperienziale, frutto dell'applicazione del metodo del *learning by doing*²⁴, assai differente dal *learning by seeing* proprio invece del tirocinio²⁵ *post lauream*, dove prevalentemente si vede il professionista all'opera. La qualità della didattica ne guadagna almeno sotto tre punti di vista: innanzitutto, si impara a lavorare in gruppo e ci si abitua al confronto e al dialogo, stimolati dagli insegnanti e dai supervisori esterni a porsi domande più che a trovare risposte, mai paghi dei risultati ottenuti (G. Smorto, 2015). Si apprende un metodo di lavoro giuridicamente universalizzabile, perché come sostiene MacCormick (1985) le leggi che si imparano durante i propri studi sono mutevoli, ma non è così per le abilità di soppesarle e valutarle. In secondo luogo, si valorizza enormemente l'interdisciplinarietà (E. Rigo, 2015) contro la frammentazione e la parcellizzazione del sapere di cui è vittima oggi la cultura giuridica, addirittura si allarga l'orizzonte del giurista a prospettive sovranazionali. In ultima analisi, di pari passo, con la responsabilizzazione si realizza una progressiva specializzazione (G. Smorto, 2015), spendibile dopo la fine del percorso accademico, anche se non per forza orientata ai bisogni del mercato del lavoro. Senza scomodare Socrate e Platone si riscopre il valore del metodo dialogico e, allo stesso tempo, l'importanza speculativa dell'esperienza.

Vale la pena di soffermarsi su un altro aspetto: la *Prison Law Clinic* vede una maggiore partecipazione in termini di entusiasmo e dedizione rispetto all'insegnamento tradizionale del diritto, a riprova del fatto, come sostiene Tushnet che le cliniche legali hanno a che fare con «un'esperienza giuridica

²³ Nelle simulazioni lo studente non si rapporta direttamente con i clienti, ma studia e discute in classe i casi scelti dal professore, i quali possono essere sia fittizi sia tratti dalla realtà. Si tratta di un'esperienza senza rischi, poiché lo studente può commettere errori senza provocare dei danni, il che determina vantaggi sia sotto il profilo economico sia sotto quello organizzativo. Allo stesso tempo, questo beneficio costituisce anche uno svantaggio significativo perché lo studente è consapevole di lavorare su un caso fittizio e, pertanto, risulta meno responsabilizzato nella buona conduzione del lavoro (G. Smorto, 2015).

²⁴ L'espressione *learning by doing* di solito indica l'utilizzo di tecniche di insegnamento basate sull'esperienza. Cfr. B. Winkler (2010). Vedi anche L. Hovhannisian (2006). Da notare come alcune ricerche dimostrino che per gli adulti l'apprendimento è più efficace se effettuato attraverso tecniche di tipo esperienziale (M.S. Knowles, 1997).

²⁵ Chiunque voglia accedere alla professione di avvocato deve aver svolto un tirocinio della durata prestabilita dalla legge presso lo studio di un avvocato, o l'ufficio legale di un ente pubblico o un ufficio giudiziario. Il tirocinio forense è attualmente disciplinato dal d.l. n. 1 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2012.

non strutturata» (M. Tushnet, 1984), con le persone e le emozioni (P. Maharg, C. Maughan, 2011). Ciò è dovuto sia al fatto che analisi e ricerche sono volte ad aiutare persone in carne e ossa secondo il modello della *live-client* o *real-client legal clinic*²⁶, sia alla particolarità del contesto di riferimento, una casa circondariale. Gli studenti coinvolti hanno, molto spesso per la prima volta nella loro vita, la possibilità di entrare in un carcere e di verificare quali sono effettivamente le condizioni di detenzione nel nostro Paese: cambiano radicalmente la loro percezione della realtà carceraria, prima fatta di stereotipi e *clichés*, e lentamente sviluppano, proprio a partire dall'esperienza dello Sportello, una coscienza critica nei confronti del sistema giuridico. La clinica legale diventa allora un vero e proprio trasformatore sociale, più utile di mille campagne di informazione e sensibilizzazione: la conoscenza, prodotta collettivamente all'interno degli atenei torna a vantaggio della comunità e dei soggetti più deboli al suo interno (L. Cruciani, 2012a, 2012b)²⁷ e instaura legami di solidarietà politica e sociale (M.R. Marella, E. Rigo, 2015). Non solo l'Università assolve alla propria Terza missione²⁸, secondo i dettami dell'Anvur, ma fa sì che «l'educazione del giurista» comprenda tanto la competenza tecnica quanto una tensione morale e politica, da far valere soprattutto nei momenti di crisi, come auspicato da Scarpelli (1968).

²⁶ La *live-client* o *real-client legal clinic* è una tipologia di clinica legale che si caratterizza per la trattazione di casi reali e rende lo studente direttamente responsabile nei confronti dei clienti (G. Smorto, 2015).

²⁷ Alcuni Autori ritengono che le cliniche legali siano «positive artefici di quella che è stata definita una “pratica del comune” e costituiscono il mezzo per affrontare almeno parzialmente il problema dell'accesso alla giustizia e dei suoi costi» (L. Cruciani, 2012a). Vedi anche L. Cruciani (2012b) e M.R. Marella (2011).

²⁸ Per Terza missione, si deve intendere l'insieme delle attività con le quali le università entrano in interazione diretta con la società, fornendo un contributo che accompagna le missioni tradizionali di ricerca (nella quale si interagisce prevalentemente con le comunità scientifiche) e di insegnamento (nel quale si realizza una interazione con una frazione particolare della società, gli studenti). Attualmente, si distinguono due forme possibili: a) terza missione di valorizzazione economica della conoscenza; b) terza missione culturale e sociale. Nel primo caso, la Terza missione ha l'obiettivo di favorire la crescita economica, attraverso la trasformazione della conoscenza prodotta dalla ricerca in conoscenza utile ai fini produttivi. Rientrano in quest'ambito la ricerca conto terzi, i rapporti ricerca-mondo delle imprese, e la gestione di strutture di intermediazione e di supporto, su varie scale, etc. Nel secondo caso, vengono prodotti beni pubblici che aumentano il benessere della società. Tali beni possono essere: a) ad alto contenuto culturale tramite operazioni realizzate anche in collaborazione con il territorio, nei suoi vari organismi di riferimento: poli museali, scavi archeologici, divulgazione scientifica, organizzazione di mostre, esposizioni, concerti, conferenze e letture, etc.; b) A valore educativo attraverso progetti regionali, nazionali ed internazionali con scuole di vario ordine e grado, senza dimenticare la formazione continua, l'educazione degli adulti, il *long life learning*; c) all'orientamento più strettamente sociale tramite consulenze volontarie rivolte alla comunità per individui e gruppi marginali e/o in difficoltà. Per maggiori informazioni consulta il sito <http://www.anvur.org>.

3. Prison Law Clinic: una riflessione sul bisogno di tutela in carcere

Fin dalla loro prima comparsa negli Usa le cliniche legali si sono fatte portatrici di istanze di giustizia, in particolar modo hanno consentito a soggetti svantaggiati di far valere i loro diritti, costituendo un innegabile progresso sociale (M. Cappelletti, B. Garth, 1978). L'esperimento della *Prison Law Clinic* di Roma Tre, proprio a partire dai bisogni dell'utenza di riferimento, spinge ad alcune riflessioni sul tema dell'accesso alla giustizia in Italia, nonché su presunti vuoti di tutela in materia carceraria.

Innanzitutto, chi si è avvalso del nostro servizio? Lo sportello «Diritti in carcere» dal 18 febbraio al 22 luglio 2015 ha preso in carico 186 casi individuali, con una media di circa 37 casi nuovi al mese: 140 domande, pari al 75,26% delle richieste totali, provenivano da cittadini stranieri²⁹ e riguardavano tanto la materia dell'immigrazione (rilascio e/o rinnovo del permesso di soggiorno, protezione internazionale), quanto l'esecuzione penale. Ciò avviene non solo perché i detenuti stranieri vogliono sanare la loro situazione, spesso irregolare, ed evitare così l'espulsione, una volta usciti dal carcere, ma perché, a causa delle notevoli barriere linguistiche e culturali, non riescono a comunicare, ad avere contezza della loro posizione processuale, a contattare le loro famiglie o i loro legali. Occorrerebbe investire risorse, oltre che sulla multiculturalità dei servizi offerti in carcere, sulla formazione del personale penitenziario, tenuto ormai a conoscere altre lingue straniere e a districarsi nel complicato mondo della legislazione sull'immigrazione.

In secondo luogo, per quale motivo i detenuti, sia italiani sia stranieri, si rivolgono allo *Sportello Diritti in carcere*? Ci troviamo in una casa circondariale³⁰ e il pensiero di chi è in attesa di giudizio (in primo o in secondo grado o ancora in Cassazione) corre sempre alle indagini o al processo in corso, cui riserva energie e risorse. Ne deriva che molti aspetti della vita in cella come il diritto alla salute (l'accesso alle cure, la tossicodipendenza e/o l'abuso di sostanze stupefacenti, il disagio psichico...), i trasferimenti in altre strutture, i colloqui e/o le relazioni con i familiari, passino in secondo piano rispetto alla strategia processuale. Se, come ci ha insegnato Duncan Kennedy (2004), la gerarchizzazione delle discipline nelle università ha un significato politico, allora la sottovalutazione del diritto penitenziario da parte delle scienze penalistiche ci parla di una clientela marginale e poco redditizia. Tuttavia nel nostro Paese la difesa è un diritto

²⁹ In Italia, nell'ultimo ventennio, secondo i dati forniti dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, la presenza dei detenuti nelle carceri è quasi raddoppiata: la percentuale di stranieri sul totale della popolazione detenuta è passata dal 15% al 36% circa, con un aumento in termini assoluti di detenuti stranieri presenti nelle carceri italiane pari a circa il 500%.

³⁰ La casa circondariale, in quanto istituto di custodia cautelare, risente nella propria organizzazione e gestione della funzione che la legge penitenziaria le assegna in via primaria (art. 60 dell'Ord. Pen.): si registra, infatti, una minore attenzione al trattamento.

costituzionalmente garantito (art. 24)³¹ e l'istituto del patrocinio a spese dello Stato³² consente anche ai cittadini non abbienti di essere rappresentati in giudizio. Il problema è semmai la qualità della difesa tecnica così ottenuta, come evidenziato dalla recente riforma della difesa d'ufficio (d.lgs. n. 6/2015), tesa ad assicurare idonee garanzie in ordine alla competenza in materia penale e alla professionalità del difensore d'ufficio, nonché la continuità ed l'effettività del servizio prestato³³. Del resto, Uberto Scarpelli (1968) osservava che «i compiti dei giuristi non sono compiti assolvibili da poche forti individualità (...) ma sono compiti dell'intera classe professionale», chiamata nella sua interezza a sostenere e a vincere le battaglie per la libertà e la giustizia.

Bibliografia

- Bartoli Clelia (2015), *Le cliniche legali in Italia*, in *Voci*, 3, 1, pp. 11-13.
- Berry Martin, Dubin Jon C., Joy Peter A. (2000), *Clinical Education for This Millennium: The Third Wave*, 7, *Clinical L. Rev.*, pp. 1-75.
- Blázquez-Martín Diego (2011), *The Bologna Process and the Future of Clinical Education in Europe: A View from Spain*, in F.S. BLOCH (a cura di), *The Global Clinical Movement Educating Lawyers for Social Justice*, Oxford University Press, Oxford, pp. 121-133.
- Bloch Frank, Menon N.R. Madhava (2011), *The Global Clinical Movement*, in Bloch Frank (ed.), *The Global Clinical Movement. Educating Lawyers for Social Justice*, Oxford University Press, Oxford.
- Bradway John S. (1930a), *Legal Aid Clinic as a Law School Course*, 3, *S. Cal. L. Rev.*, pp. 320-332.

³¹ L'art. 24 Cost. così recita: «Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari». Tale articolo enuncia il diritto alla tutela giurisdizionale annoverato dalla Corte Costituzionale tra i diritti inviolabili dell'uomo, che la Costituzione garantisce all'art. 2. Cfr. sent. Corte Cost., 17 aprile 1965, n. 98, consultabile all'indirizzo <http://www.cortecostituzionale.it>.

³² L'istituto del patrocinio a spese dello Stato è attualmente disciplinato dal d.P.R. n. 115 del 2002.

³³ La Corte Europea dei Diritti Umani, con la sentenza 27.4.2006 – caso Sannino contro Italia – ha condannato l'Italia proprio per il sistema della difesa di ufficio ed in relazione alla sostituzione del difensore assente con quello designato ex art. 97, comma 4 c.p.p. Va sottolineato il binomio inscindibile tra effettività del diritto di difesa e continuità nella difesa infatti la Corte rileva che la nomina di un avvocato non è idonea a garantire di per sé l'effettività dell'assistenza difensiva all'imputato e ribadisce che le autorità nazionali sono obbligate ad intervenire per assicurare all'imputato una difesa e una rappresentanza tecnica effettiva. La sentenza in questione è consultabile sul sito: <https://www.giustizia.it>.

- Bradway John S. (1930b), *The nature of a Legal Aid Clinic*, S. Cal. L. Rev., 3, pp. 173-180.
- Brodie Juliet M. (2009), *Little Cases on Middle Ground: Teaching Social Justice Lawyering in Neighborhood-Based Community Lawyering Clinics*, Clin. L. Rev., 15, pp. 333-385.
- Cappelletti Mauro, Garth Bryan (1978), *Access to Justice: The Worldwide Movement to Make Rights Effective. A General Report*, in Cappelletti Mauro, Garth Bryan (eds), *Access to Justice. A World Survey*, vol. 1, book I, Giuffrè, Milano.
- Carnelutti Francesco (1935), *Clinica del diritto*, in Riv. dir. proc. civ., I, pp. 169-175.
- Cruciani Luca (2012a), *And Justice for All. Accesso alla giustizia e law clinics come pratica del comune*, in Riv. crit. dir. priv., pp. 307-340.
- Cruciani Luca (2012b), *Sperimentare il comune nelle facoltà di diritto: le law clinics*, in Marella Maria Rosaria (a cura di), *Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni*, Ombrecorte, Verona, pp. 301 e ss.
- Frank Jerome (1933), *Why not a Clinical Lawyer-School*, U. Penn. Law Rev., 81, pp. 907-923.
- Kennedy Duncan (2004), *Legal Education and the Reproduction of Hierarchy. A Polemic Against the System*, New York University Press, New York.
- Knowles Malcolm L. (1997), *Quando l'adulto impara. Pedagogia e andragogia*, FrancoAngeli, Milano.
- Gentile Marino (1974), *Breve trattato di filosofia*, Cedam, Padova.
- Grossmann George S. (1974), *Clinical Legal Education: History and Diagnosis*, J. Legal Educ., 26, pp. 162-173.
- Hovhannisian Lusine (December 2006), *Clinical Legal Education and the Bologna Process*, in PILI Papers, n. 2, pp. 3-20.
- MacCormick Neil (1985), *The Democratic Intellect and the Law*, in Legal Studies, 5, 2, pp. 177-183.
- Maharg Paul, Maughan Caroline (2011), *Affect and Legal Education. Emotion in Learning and Teaching the Law*, Ashgate, Farnham.
- Marella Maria Rosaria (2011), *Il diritto dei beni comuni. Un invito alla discussione*, in Rivista Critica del Diritto Privato, pp. 103-118.
- Marella Maria Rosaria, Rigo Enrica (2015), *Cliniche legali, commons e giustizia sociale*, in Parolechiave, n. 53, pp. 181-194.
- Rigo Enrica (2014), *Diritto dell'immigrazione e cultura giuridica. Il ruolo delle cliniche legali e i paradossi dell'integrazione*, in Caggiano Giandonato (a cura di), *I percorsi giuridici per l'integrazione. Migranti e titolari di protezione internazionale tra diritto dell'unione e ordinamento italiano*, Giappichelli, Torino.
- Rowe William V. (1917), *Legal Clinic and Better Trained Lawyers – A Necessity*, Ill.L.Rev., 11, pp. 591-618.
- Scarpelli Uberto (1968), *L'educazione del giurista*, Cedam, Padova.
- Smorto Guido (2015), a cura di, *Clinica legale. Un manuale operativo*, Next, Palermo.

- Tushnet Mark (1984), *Scenes from the Metropolitan Underground: A Critical Perspective on the Status of Clinical Education*, in *George Washington Law Review*, Vol. 52, pp. 272-279.
- Wilson Richard (2004), *Training for Justice: The Global Reach of Clinical Legal Education*, *Penn St. Int'l L. Rev.*, 22, pp. 421-431.
- Winkler Barbara (2010), *Relazione al Seminario Imparare facendo. Cosa sono le cliniche legali e perché vale la pena di introdurle nelle Facoltà di Giurisprudenza*. Università degli Studi di Brescia, 13 maggio 2010., reperibile al seguente link: http://www.bollettinoadapt.it/old/files/document/7297REL_BW_21_05_10.pdf.
- Wizner Stephen (2002), *The Law School Clinic: Legal Education in the Interests of Justice*, *Fordham L. Rev.*, 70, pp. 1929-1937.



RECENSIONI*

L. Manconi, G. Torrente, *“La pena e i diritti. Il carcere nella crisi italiana”*, Carocci, Roma 2015, Euro 17,00.

La fase più acuta della “perenne emergenza” carceraria italiana è oramai alle nostre spalle. Grazie alla spada di Damocle della sentenza Torreggiani, com’è noto, il legislatore è riuscito a ridurre il sovraffollamento carcerario ad una “normale patologia”, oltre le vette che nel 2010 avevano portato a sfiorare la cifra di quasi 70mila detenuti in un sistema che potrebbe e dovrebbe ospitarne molti meno (e la cifra di 49mila posti, indicata dall’amministrazione penitenziaria per il 2015, si sa, pecca di inguaribile ottimismo). A questo dato indiscutibilmente positivo, sia pure ottenuto attraverso provvedimenti emergenziali incapaci di incidere sulle cause strutturali del sovraffollamento, rischia però di accompagnarsi una meno piacevole perdita di attenzione da parte dell’opinione pubblica su quello che avviene oggi nelle carceri italiane. Bene hanno fatto dunque Luigi Manconi e Giovanni Torrente a descrivere e analizzare, anche per un pubblico di non specialisti, “la crisi del modello penitenziario italiano” e allo stesso tempo l’impatto della recente crisi economica su questo modello, e in particolare sul rispetto dei diritti fondamentali delle persone condannate a una pena detentiva.

Il senatore Manconi ha di recente proposto al pubblico italiano anche un altro volume, scritto con Stefano Anastasia, Valentina Calderone e Federica Resta, nel quale ha articolato una «ragionevole proposta per la sicurezza dei cittadini», ovvero quella di *Abolire il carcere* (Chiarelettere, 2015). Se in questo ultimo testo il piano è quello, assolutamente “non utopistico” ma chiaramente normativo, di riflessione sulle opzioni per superare il “carcerecentrismo” che affligge il sistema penale italiano (e non solo), *La pena e i diritti* ha invece il merito di entrare nelle carceri italiane attraverso gli strumenti della ricerca sociale, con un uso accorto degli strumenti quantitativi e della letteratura empirica a disposizione di chi vuol cercare di capire cosa sta succedendo attualmente nei nostri istituti di pena, e con l’obiettivo, forse meno ambizioso ma non meno importante, di individuare riforme attuabili *qui e ora*, ovvero nell’ambito di un “concreto possibile” (p. 239).

* **Recensioni:** La rubrica recensisce lavori teorici e ricerche empiriche che affrontano il tema del carcere, della giustizia penale e, più in generale, del controllo sociale. In conformità con i principi che ispirano l’associazione Antigone, particolare attenzione verrà riservata a testi in grado di promuovere un dibattito sui modelli di legalità penale e sulla loro evoluzione; sull’evoluzione delle realtà carcerarie e giudiziarie nel nostro e negli altri Paesi; sulle trasformazioni dei modelli del controllo sociale nella società contemporanea. A fronte dell’estesa produzione su questi temi, verranno privilegiate opere che, di qualsiasi ispirazione e provenienza, collettive o monografiche, si dimostrino aperte al confronto e ispirate da una visione critica della realtà.

Sotto questo profilo, il contributo di Torrente, che da tempo dirige l'Osservatorio di Antigone sulle condizioni detentive e ha una consolidata esperienza con le cifre e i protagonisti del sistema carcerario, si è rivelato prezioso e complementare allo slancio riformatore di Manconi: il volume ha infatti sia il merito di mettere in fila sia le diverse prospettive teoriche che hanno cercato di spiegare il fenomeno globale dell'aumento dei tassi di incarcerazione (cap. II), sia quello di offrire una sintesi quantitativa dei principali dati disponibili sull'universo dell'esecuzione penale italiana, senza per questo rinunciare a una prospettiva critica e a proporre ipotesi "forti" circa l'interpretazione di quegli stessi dati.

Le serie storiche presentate, frutto di una rielaborazione dei dati raccolti dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria dai primi anni '90 ad oggi, permettono di sfatare molti luoghi comuni presenti nel dibattito pubblico e di confermare con chiarezza alcune linee evolutive da tempo note agli addetti ai lavori: dall'aumento parallelo della popolazione detenuta e di quella sottoposta a misure alternative (cfr. il grafico a p. 108 e i *caveat* sulla differenza dei rispettivi dati raccolti dal DAP); l'inarrestabile aumento della percentuale di stranieri detenuti, frutto non di una maggiore propensione alla devianza dei migranti, come affermato anche da alcuni sociologi italiani, bensì della "doppia selettività" dei sistemi di controllo sociale (cfr. p. 119); i fenomeni di *net widening* connessi alle insistenti riforme della legislazione sugli stupefacenti, ambito in cui continuiamo a registrare un clamoroso ritardo rispetto alle normative più avanzate e ispirate al principio della riduzione del danno; e infine l'uso abnorme dello strumento della custodia cautelare in carcere, connesso in maniera significativa e inquietante con il fenomeno dei suicidi (cfr. p. 177), nonché vero e proprio pilastro della crisi dei penitenziari italiani, poiché in grado di offrire agli stessi oltre un quinto degli utenti (cfr. p. 96).

Queste trasformazioni hanno influito anche sull'applicazione di norme decisive dell'ordinamento penitenziario, rimaste formalmente invariate ma svuotate di senso dalla nascita un vero e proprio "diritto speciale dell'esecuzione penale" (p. 123): basti pensare all'inapplicabilità, sia pure per ragioni diverse, di molte misure trattamentali e/o rieducative sia agli stranieri sia ai detenuti in attesa di giudizio, due categorie che come detto costituiscono altrettanti assi portanti del nostro sistema carcerario.

Dopo l'analisi dei dati complessivi del "modello penitenziario italiano", il libro presenta due approfondimenti specifici, dedicati rispettivamente ai tassi di suicidio e autolesionismo (cap. 3) e a quelli di recidiva (cap. 4): in entrambi i casi, si lascia apprezzare la già ricordata accortezza metodologica, che parte da un'analisi approfondita della letteratura internazionale sull'argomento, ricavandone variabili ed ipotesi da applicare ai dati messi a disposizione dall'amministrazione penitenziaria italiana (tema ricorrente nel libro è infatti la penuria di ricerche italiane indipendenti sul carcere, dovuta a una cronica mancanza di finanziamenti). Se nel caso dei suicidi, tuttavia, né i dati nazionali, né quelli relativi ai tre studi di caso proposti si lasciano facilmente interpretare (poiché l'ipotesi causale proposta, relativa ai momenti di crisi dell'organizzazione carceraria, richiederebbe maggiori approfondimenti), nel caso della recidiva gli autori propongono un'ipotesi normativa forte e *prima facie* suffragata dai dati: il minor tasso di recidiva tra le persone ammesse alle misure alternative rispetto a quelle detenute sembra offrire "una seria indicazione verso la

riduzione dell'ambito applicativo del carcere" (p. 221). In proposito, l'opinione di chi scrive è che l'effetto "criminogeno" del carcere può essere confermato in molti modi, e il sostegno verso condivisibili politiche di riduzione della pena detentiva può conseguentemente essere rafforzato anche attraverso analisi quantitative come quella proposta: ma nel caso specifico della recidiva soltanto un ulteriore sforzo qualitativo può far prevalere il presupposto implicito adottato dagli autori (la maggiore efficacia risocializzante delle misure alternative rispetto a quelle detentive) rispetto ad altre possibili interpretazioni che gli stessi autori correttamente propongono (ovvero, che il minor tasso di recidiva sia invece ricollegabile alla precedente "selezione" di coloro che sono ammessi alle misure alternative).

In conclusione, il libro propone una riflessione sulla "moralità della pena" che ci riporta a quanto si diceva all'inizio, sulla necessità di accompagnare le proposte normative, anche le più radicali, a una ponderata riflessione sui dati provenienti dall'universo carcerario: e non si possono qui che condividere sia l'urgenza di rafforzare la ricerca sociale italiana sul carcere, soprattutto sul piano qualitativo (che è l'unico in definitiva in grado di "far parlare" anche i dati quantitativi proposti nel libro), sia quella particolare prospettiva "politica" che invita a prendere atto della "consumazione" della finalità rieducativa *in concreto*, e a ottenere risultati immediati per la vita delle persone sottoposte alla privazione della libertà di movimento, *anche* attraverso il rilievo puntuale e minuzioso del contrasto tra la realtà della pena e i principi costituzionali e sovranazionali posti a tutela della dignità umana. Obiettivo che, in definitiva, e in attesa che la prospettiva di abolire il carcere si abbassi fino ad essere a portata di mano, è l'unica cosa che conta per una ricerca sociale che non intenda fermarsi all'inevitabilità dell'esistente.

Ivan Pupolizio

Luigi Manconi, Stefano Anastasia, Valentina Calderone, Federica Resta, *Abolire il carcere. Una ragionevole proposta per la sicurezza dei cittadini*, postfazione di Gustavo Zagrebelski, Chiarelettere, Milano, 2015, euro 12,00

È un libro audace fin dal titolo, perché è proprio con una provocazione, ovvero l'esortazione ad "abolire il carcere", che il volume si presenta al lettore. Gli Autori lo sottotitolano "una ragionevole proposta per la sicurezza dei cittadini" che muove dall'intento di abbandonare la centralità "tolemaica" del carcere (p. 69) per ricordarci che, in Italia, sanzioni non carcerarie sono possibili.

Nella prima parte, essi spiegano perché il carcere non costituisce un efficace strumento sanzionatorio, di riduzione del tasso di criminalità e, al contrario, presenta tassi elevatissimi di recidiva. Dai dati dell'Osservatorio delle misure alternative del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, ad esempio, emerge come il tasso di recidività sia tre volte superiore tra chi sconta la pena in regime inframurario (68,45%) rispetto a chi la sconta con misure alternative (19%). Ma se il carcere

non produce l'effetto di ridurre la criminalità, allora a cosa serve? È possibile farne a meno? Gli Autori lo sostengono fermamente ed aggiungono che esso "a dispetto delle sue promesse, non dissuade nessuno dal compiere delitti, rieduca molto raramente e assai più spesso riproduce all'infinito crimini e criminali, e rovina vite in bilico tra marginalità sociale e illegalità, perdendole definitivamente" (p. 4).

Abolire il carcere ha il pregio di inserirsi in un campo di produzione letteraria decisamente poco inflazionato in Italia: quello del cd. abolizionismo carcerario. Inoltre, lo fa muovendo da un presupposto teorico specifico, ovvero partendo da un approccio critico. Forti e convinti dei loro dati empirici, gli Autori "osano" promuovere una teoria che non trova attenzione critica nel dibattito italiano. Come affermato dallo storico Lawrence Stone, oggi le carceri sopravvivono semplicemente perché ormai dotate di una vita istituzionale propria, quasi indipendente dai dati di realtà, che consente di sopravvivere a dispetto della schiacciante evidenza della loro scarsa funzionalità sociale.

Ma il carcere non è sempre esistito e, come ci ricorda David Garland, "l'esistenza stessa di un sistema penale induce a trascurare la pensabilità di soluzioni alternative e a dimenticare che le istituzioni sono convenzioni sociali che non rispondono a un ordine naturale". Ed è forse di fronte a questa crisi dell'intera concezione penale moderna che si inserisce l'analisi critica degli Autori.

Il primo sentimento con cui ci si avvicina ad un testo abolizionista è certo quello di sospetto, ma agli Autori va dato il merito di illustrare con estrema chiarezza e semplicità la tesi che si può fare a meno del carcere e questo non tanto per la devianza dai suoi stessi principi fondanti, ma soprattutto perché non garantisce affatto la sicurezza dei cittadini. È vero l'esatto contrario: contribuisce in maniera rilevante a creare un sentimento di insicurezza collettiva. L'uso indiscriminato della cella e la poca duttilità dell'istituzione penitenziaria alla complessità dell'intervento preventivo sulla devianza la rende naturalmente inappropriata ad esercitare gli scopi che essa stessa si prefissa nei confronti dei criminali. "Il carcere è lo stesso per chi vi finisce per aver rubato un pacco di wafer e per Bernardo Provenzano" (p. 9).

Abolire il carcere è un libro che ha non solo il merito di essere diretto, franco e comprensibile da un pubblico composto tanto di tecnici della materia, quanto di cittadini comuni, ma anche quello di andare contro la dilagante facilità con cui il populismo penale risponde alle ansie dell'opinione pubblica attraverso la comoda reazione del "mettiamo tutti in galera".

Nonostante il fatto che ad una prima impressione il punto di vista trattato possa sembrare financo eretico nella sua provocatorietà, tuttavia, gli Autori non fanno che trattare il carcere "così come si tratta qualunque prodotto umano e sottoporlo a un test di validità. E i criteri fondamentali sono le quantità di bene e di male prodotte. In altre parole, il carcere produce bene se risponde allo scopo per il quale è stato creato. Produce male, se non raggiunge il fine al quale è destinato e se determina danni che superino i benefici ottenuti" (p. 11).

Il testo, quindi, nasce da un punto di vista pragmatico e realista, ancorato alla realtà, pur non perdendo di vista i fondamenti teorici del fenomeno che descrive e critica. Dall'osservazione realistica emerge netta la sensazione che il carcere non solo non è adeguato al perseguimento del suo scopo, ma è anzi dannoso per la sicurezza dei cittadini. Ed è da questo assunto che si muove per presentare un de-

calogo per l'abolizione immediata del carcere. Dieci proposte che compongono un programma minimo di modifiche al sistema penale "carcerocentrico" per sostituirvi sanzioni diverse dalla mera detenzione in cella e per assicurare maggiore sicurezza alla collettività.

Questo volume apre di certo una sfida: ripensare il sistema penale per giungere all'abolizionismo carcerario *tout court*. Ma sebbene il carcere non sia sempre esistito, sopprimere quest'istituzione che appare così imprescindibile e connaturata alla nostra società non significa eliminare pene e sanzioni. Anzi. Il decalogo delle dieci proposte è uno spunto prezioso per indirizzare energie e risorse verso l'abolizione della pena detentiva e per ricordarci, ancora una volta, che il nostro ordinamento conosce una grande varietà di pene non detentive che si rivelano di certo più efficaci della mera afflizione che comporta la reclusione in cella.

In conclusione, è ammirevole la scelta degli Autori di adottare in modo rigoroso una prospettiva chiara e priva di retorica, un testo che ha la forza di arrivare a tutti e non solo a chi si occupa di carcere e che ha il potere di sfatare la falsa idea che l'abolizionismo sia un'utopia inconcludente.

Perla Arianna Allegri

Stefano Anastasia, Manuel Anselmi, Daniela Falcinelli, *Populismo penale: una prospettiva italiana*, CEDAM, Padova, pp. 122, euro 15,00.

Il principale contributo, a livello internazionale, sul tema del *penal populism*, apriva con una considerazione dell'autore sul diffuso utilizzo del termine, entrato ormai nel bagaglio di senso comune delle politiche del nuovo millennio, a fronte di una scarsa considerazione su cosa il populismo penale sia realmente (John Pratt, "Penal Populism", 2007). Se questo vuoto è stato in parte colmato sullo scenario internazionale da alcuni lavori di rilievo pubblicati sulla scia del noto volume di Pratt, una *prospettiva italiana* risulta ancora poco sviscerata.

Un primo rilevante pregio del volume in oggetto consiste dunque nello sviluppare una riflessione approfondita sulle origini e sulle implicazioni di un concetto di cui tutti abbiamo una qualche idea, ma che, nella maggior parte dei casi, si ferma al livello del senso comune.

Il testo si apre con l'inquadramento, ad opera di Manuel Anselmi, della nozione di *populismo penale* nel più ampio concetto di *populismo*, inteso sia come ideologia che come strategia nonché come stile discorsivo o politico. Il primo capitolo introduce in questo senso una pericolosa peculiarità del populismo penale rispetto al populismo in generale: il suo essere maggiormente distaccato dal ruolo del leader o del movimento politico e di delinearci invece più come espressione di "tendenze collettive che resistono all'ascesa e alla caduta di singoli movimenti politici ma che determinano delle profonde distorsioni anti-democratiche su una parte del sistema istituzionale ed amministrativo, nella fattispecie di quello giuridico" (p. 3).

In tal senso esso rischia di avere effetti ancor più duraturi del populismo in generale, in quanto espressione di quell'intreccio tra sfera politica, mediatica e giuridica che è alla base dello stesso stato di diritto. È per questo, e il volume lo mette bene in luce, che il problema non può essere considerato meramente politico, né, tanto meno, meramente giuridico. Il bersaglio numero uno delle politiche populiste di stampo penale è infatti il *garantismo* penale, nella sua massima che prescrive di punire soltanto *ciò che si fa* e non *ciò che si è* (ed ecco emergere il collegamento con il *diritto penale del nemico* e con quello *emergenziale*, anch'essi sviluppatisi a braccetto con la demagogia populista). Le riflessioni sul populismo penale e sul garantismo – qui il rimando al pensiero e agli scritti di Luigi Ferrajoli è d'obbligo – risultano quindi inevitabilmente tra loro intersecate (se non sovrapponibili) in molti aspetti, in quanto entrambe focalizzate sul rapporto tra politica e giustizia e, nello specifico, tra l'esercizio del potere e la tutela dei diritti fondamentali.

Un ulteriore pregio del testo consiste nell'inserire la riflessione su questo tema in un contesto ben più ampio che tocca i vari capisaldi della filosofia e della sociologia giuridica, su tutti il classico tema del rapporto tra il giudice e la legge: che rapporto c'è, in particolare, tra interpretazione della norma e populismo? Non è soltanto il potere esecutivo a poter mostrare un'indole populista, ma altresì quello giudiziario e la riflessione di Daniela Falcinelli si sviluppa intorno alle recenti affermazioni della Corte Costituzionale e della Corte EDU in materia. È nella Costituzione, in particolare, che troviamo la *garanzia* contro la deriva populista.

L'Autrice offre chiavi di lettura altrettanto stimolanti sulle funzioni della pena e sull'elaborazione del reato di tortura in Italia, in entrambi i casi utilizzando la lente del populismo penale. *In primis*, si interroga sulla misura in cui esso ha dimostrato i suoi effetti sulla legislazione in tema di esecuzione penale e, ancora una volta, sulle pronunce delle più alte Corti nazionali e internazionali sul tema. La proporzionalità delle pene, l'irretroattività, l'umanità (attraverso uno dei suoi principali termometri: il livello di sovraffollamento) sono i principali bersagli delle logiche populiste, su cui spesso le corti sono chiamate ad esprimersi. L'Autrice riporta poi il dibattito in divenire del reato di tortura in Italia, a partire dalla pronuncia sul caso Cestaro c. Italia, ripercorrendo le diverse ondate emotive che hanno influito sulle varie formulazioni del reato che si sono succedute.

Gli effetti del populismo penale sul sistema di controllo coattivo in Italia sono invece oggetto del saggio conclusivo di Stefano Anastasia. L'Autore offre una riflessione sull'intreccio tra il *continuum* penitenziario, che, in chiave foucaultiana, allarga la visuale a tutti i luoghi e meccanismi di disciplinamento e le derive populiste connesse all'uso simbolico del diritto e ai suoi effetti sui condannati. I mutamenti quantitativi e qualitativi della popolazione condannata nel nostro Paese a partire dagli anni '90 vengono analizzati attraverso la lente della deriva populista: la versione italiana della *War on Drugs*, le politiche sull'immigrazione e l'inasprimento delle pene per i recidivi sono i tre elementi che più hanno contribuito all'incarcerazione di massa e che meglio rappresentano la punizione del tipo di autore, anziché del reato, pienamente aderente alla logica populista.

Nel *Governing Through Crime*, per riprendere la felice espressione di Jonathan Simon, sta tutta la forza dell'uso simbolico – e populista – dell'intreccio tra diritto e politica, volto ad acquisire consenso a seguito dello "sgretolamento del modello

sociale protettivo che era stato del welfare europeo della seconda metà del Novecento” (p. 122).

Daniela Ronco

Roberto Cammarata, Letizia Mancini, Persio Tincani (a cura di), *Diritti e culture. Un'antologia critica*, Giappichelli, Torino, 2014, Euro 21,00.

Il volume collettaneo rilegge il discorso sui diritti umani alla luce delle nuove sfide lanciate dal multiculturalismo al sistema di tutele elaborato dalla *Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo* del 1948. Le riflessioni di taglio interdisciplinare proposte dai curatori del volume, corredate da un solido apparato bibliografico, ambiscono a superare la dialettica conflittuale tra la vocazione universalistica dei diritti e le istanze particolaristiche delle culture. Nel mutato scenario globale, l'irriducibile eterogeneità di valori e tradizioni religiose, le diverse visioni del mondo e della dignità umana, pur ponendo inediti quesiti sulla legittimità degli standard occidentali, non negano *ut sic* la possibilità di definire un nucleo incompressibile, consapevolmente minimalista, di diritti universali, compatibili con un regime di pluralismo morale. In questa prospettiva è possibile ipotizzare un nuovo paradigma fondato sul dialogo interculturale e sulla feconda osmosi tra diritti e culture. Questo modello avrebbe il pregio di evitare due pericoli incombenti sul sistema dei diritti umani: da un lato, impedirebbe all'universalismo di declinarsi come forma di imperialismo morale, livellatore della ricchezza delle diverse civiltà; dall'altro, precluderebbe alla frammentazione delle prospettive culturali di ergersi contro l'elaborazione concettuale della categoria dei diritti umani, di un codice universale dell'uomo in quanto uomo.

La continua ricerca di un punto di equilibrio tra diritti e culture costituisce il *fil rouge* che lega i saggi delle antropologhe Ellen Messer e Sally Engle Merry, del giurista indiano Upendra Baxi, del sociologo del diritto Boaventura De Sousa Santos e dello studioso di bioetica buddista Damien Keown. Da angolature e con argomenti diversi, infatti, i cinque contributi che formano il volume convergono nell'offrire una forma di riconciliazione della dottrina dei diritti umani con la multiforme varietà delle culture.

L'antologia si apre con lo *Statement on Human Rights*, un documento redatto nel 1947 dall'*Executive Board* dell'*American Anthropological Association*, sotto la guida di Melville Herskovits. Si tratta di un contributo indirizzato alla Commissione ONU che si stava occupando della stesura della *Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo*. Lo *Statement*, nell'avanzare critiche alle pretese universali della *Dichiarazione*, ha anticipato per molti versi alcuni snodi problematici dell'attuale dibattito internazionale sul tema. In particolare, i limiti connessi ad una Carta dei diritti umani eurocentrica, il cui baricentro valoriale, saldamente ancorato nella cultura occidentale, finisce per ignorare le istanze dei popoli, presentandosi quindi inadatto alla piena realizzazione della personalità di vasti settori della popolazione mondiale, a cui è negato il diritto di vivere secondo i dettami della propria cultura.

Allo *Statement* seguono i saggi di Ellen Messer e di Sally Engle Merry. Il primo, descrive la parabola storica che dal dopoguerra ad oggi hanno compiuto la scienza

antropologica e le ricerche etnografiche. Riconoscendo i limiti connessi al pesante “fardello del relativismo culturale”, Messner valorizza il ruolo dell’antropologia “nell’analisi interculturale di concetti locali che riguardano i diritti umani quando penetrano nel gergo e nella *governance* locali” (p. 36) e ne riconosce l’importante funzione di ricostruzione storica delle “condizioni nelle quali i diritti si espandono o si contraggono” (*ibidem*). Il secondo, invece, tenta una conciliazione tra antropologia e diritti umani attraverso una lettura critica del concetto di cultura, spesso frainteso perché considerato “statico”. Secondo Engle Merry, l’apprezzamento della validità di tutte le culture non deve paralizzare la critica morale di quelle pratiche che, a qualsiasi latitudine, violano la dignità umana. Le culture, infatti, non vanno intese come realtà pietrificate ma come mondi vivi, fluidi, permeabili al cambiamento.

Degno di nota, per profondità argomentativa e chiarezza discorsiva, è il saggio di Upendra Baxi. Il giurista indiano, presidente della *Indian Society of International Law* e figura di spicco della corrente di studi nota come *Subaltern Studies*, traccia un sentiero teorico originale ed interessante: inserisce i diritti nella traiettoria della sofferenza, vero comune denominatore dell’esperienza umana, oltre ogni possibile varietà di fedi, ideologie, ordinamenti giuridici. La fine dei “monopoli narrativi” e l’impatto della postmodernità non cancellano infatti l’onnipresenza del soffrire, che forse resta, nell’attuale contesto post-ideologico, il solo “linguaggio comune dell’umanità”. L’asse centrale della proposta di Baxi sta nel rifondare la missione dei diritti umani contemporanei al fine di “dare voce alla sofferenza umana, per renderla visibile ed alleviarla” (p. 79). Per certi versi, le sue riflessioni riecheggiano le preoccupazioni di Isaiah Berlin quando sosteneva, dopo il dramma dell’Olocausto, la necessità di un codice morale giustificato non tanto dalla ragione quanto dalla comune memoria del male e del dolore. Riportando in primo piano la sofferenza umana come canone ermeneutico, il saggio coglie anche i rischi insiti in quel “paradigma alternativo” che va emergendo su scala mondiale: una versione *market friendly* delle tutele che rischia di vanificare le conquiste storiche del movimento progressista dei diritti umani e di precluderne ogni sviluppo futuro. Futuro che, per lo studioso indiano – parafrasando Karl Marx – incontra le migliori condizioni solo quando “l’umanità sofferente riflette e l’umanità pensante soffre” (p. 133).

Anche Boaventura De Sousa Santos nel suo saggio riprende il tema della sofferenza, ma lo declina alla luce delle teologie politiche, pluraliste o rivelazioniste, presenti sullo scenario globale. Da questo osservatorio egli auspica un costante “dialogo tra diritti umani e teologie progressiste per sviluppare pratiche di emancipazione realmente interculturali e maggiormente efficaci” (p. 177), nell’ambito di una concezione post-laicista dei diritti umani. E propone, infine, il modello dei “diritti umani contro-egemonici” (p. 176), di quei diritti frutto di rivendicazioni, spesso ignorate, dei movimenti popolari che si oppongono alla globalizzazione, alle logiche capitalistiche e all’occidentalizzazione.

Chiude l’antologia il contributo di Damien Keown che, in chiave comparativistica, esplora la compatibilità della dottrina dei diritti umani di matrice occidentale con la filosofia buddhista. Il problema sollevato dallo studioso riguarda l’assenza, in molte realtà asiatiche, del concetto giuridico di diritto soggettivo. Assenza che complica la condivisione di un codice globale dei diritti umani in un contesto culturale totalmente diverso dal nostro. Keown conclude che nel buddhismo sia possibile

parlare di diritti umani solo facendo leva sull'idea di *Dharma*, una sorta di legge universale naturale che regola ciò che è retto e dovuto in ogni contesto e sotto ogni prospettiva.

Angelo Pio Buffo



NOTE SUGLI AUTORI

Perla Arianna Allegri, dottoranda in Sociologia del diritto presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino.

Angelo Pio Buffo, dottorando di ricerca in Scienze Giuridiche presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Foggia.

Livia Cacialli, laureata in Psicologia presso l'Università La Sapienza di Roma.

Maria Grazia Carnevale, dottore di ricerca in Diritto Europeo presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Roma Tre.

Vanina Ferreccio, Dottore di Ricerca in Scienze Sociali presso l'Università degli Studi di Padova, insegna Sociologia Generale presso l'Università Nazionale del Litorale, Santa Fe, Argentina.

Patrizio Gonnella, presidente Associazione Antigone, dottore di ricerca in Diritto europeo presso l'Università Roma Tre.

Guido Neppi Modona, già professore ordinario di Diritto Penale presso l'Università di Torino e già Giudice alla Corte Costituzionale.

Mauro Palma, Vicepresidente del Consiglio per la Cooperazione penalistica (PC-CP) del Consiglio d'Europa, Presidente onorario Associazione Antigone.

Livio Pepino, magistrato, già Presidente di Magistratura Democratica e direttore di "Questione Giustizia".

Ivan Populizio, ricercatore presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Bari.

Daniela Ronco, assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino.

Giovanni Torrente, assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino.

Francesca Vianello, ricercatrice di Sociologia della devianza presso il Dipartimento di Filosofia, Pedagogia e Psicologia Applicata (FISPPA) dell'Università di Padova.



Regole redazionali rivista Antigone – Edizioni Gruppo Abele 2013

Le proposte di contributo devono essere inviate alla redazione di *Antigone. Quadrimestrale di critica del sistema penale e penitenziario* in formato elettronico (usando le estensioni .doc o .rtf) tramite il seguente indirizzo di posta elettronica: *rivista@associazioneantigone.it*.

La redazione valuterà in prima istanza i contributi pervenuti, verificandone la qualità scientifica e l'originalità del testo, nonché il grado di presumibile interesse per i lettori della *Rivista*.

Ogni contributo sarà valutato anonimamente da due studiosi competenti per materia tratti da una lista di nomi predeterminata dalla redazione della *Rivista*. A tale scopo, gli autori devono predisporre due pagine iniziali: la prima contenente nome, cognome, affiliazione accademica o di altro tipo, indirizzo di posta, telefono, e-mail e ruolo professionale; la seconda contenente il solo titolo del contributo.

Gli autori riceveranno un parere scritto sul loro contributo entro tre mesi dalla sua ricezione da parte della redazione. Qualora il contributo fosse accolto per la pubblicazione, gli autori riceveranno una copia omaggio del fascicolo contenente il loro contributo.

Ciascun articolo non dovrà eccedere le 70.000 battute (spazi inclusi), note e riferimenti bibliografici inclusi. L'autore dovrà altresì preparare un *abstract* di circa 1000 battute, comprensivo delle parole chiave (da tre a cinque) ritenute significative, che verrà pubblicato nella *Rivista* all'inizio dell'articolo e nel riassunto finale del numero della *Rivista*.

STRUTTURA

- I titoli dei paragrafi devono essere numerati, ordinati secondo un criterio di progressione numerica e senza eccedere le tre sotto-sezioni (es. 3.1; 3.2; 3.3).
- Eventuali tabelle o grafici devono essere numerati progressivamente con l'indicazione del titolo e della fonte. Essi vanno inviati alla redazione con files separati rispetto al testo e devono essere in bianco e nero.

REGOLE GRAFICHE

Grassetto

- Il titolo dell'articolo e quelli dei paragrafi vanno in grassetto e senza il punto di chiusura.
- Non sono ammessi nel testo il grassetto e il sottolineato.

Corsivo

- Il corsivo va utilizzato per le parole o le espressioni in lingua straniera (compreso il latino): es. *prima facie*, *screening* etc., e quando si vuole enfatizzare un termine.

Virgolette

- Le virgolette servono esclusivamente per le citazioni e non per enfatizzare determinate parole o passaggi espositivi (in questo caso si usi il corsivo).
- La gerarchia tra caporali e virgolette è: « " ' ' " ».

Citazioni

- Le citazioni quindi vanno sempre racchiuse tra virgolette caporali « » (che si digitano con alt+174 e alt+175).
- Nelle citazioni i passaggi omissi vanno segnalati con tre puntini tra parentesi tonde: «nel caso in cui (...) la questione».
- Le citazioni degli autori vanno collocate prima del segno di interpunzione, es.: «... nella collaborazione con il sistema penitenziario» (E. Santoro, 2000).

Acronimi

- Gli acronimi vanno indicati con l'iniziale maiuscola e le altre lettere in maiuscoletto, senza spazi né punti tra le lettere, es.: ONU (e non O.N.U.); CSM (e non C.S.M.).

Organi

- Per designare organi in linea generale si deve indicare maiuscola solo la prima iniziale (es. Corte costituzionale, Cassazione penale, Unione europea, Comunità europea, Centro identificazione ed espulsione, Ministero dell'interno etc.).
- Lo stesso vale anche per gli organi che vanno riportati in altre lingue (es. Centres des rétention administrative, Immigration removal centres etc.)

Anni

- Inserire gli anni completi e mai apostrofati. Scrivere "negli anni Novanta del Novecento/del XX secolo", "oppure negli anni Novanta" (mai '90; mai '900 o 1900 oppure Ventesimo secolo)

Leggi

- Curare l'omogeneità nei criteri di citazioni di leggi o sentenze, tanto nel testo che nelle note.
- Se si cita una legge con il nome con cui è conosciuta è sufficiente nominarla senza virgolette e senza corsivo (es. la legge Turco-Napolitano).
- Scrivere "la legge n. 129 del 2011", con la "l" minuscola, e la "n" puntata, oppure "la legge n. 129 dell'8 ottobre 2011 (mai "la legge n. 170 promulgata nell'ottobre del 2010", mai "la l. n.170/2011").
- L'indicazione specifica di articoli di norme deve essere abbreviata nella forma: art. 10, c. 5, l. n. 368/2001.
- Quando necessario si possono utilizzare le seguenti abbreviazioni:
 - circ. = circolare
 - cc = codice civile
 - Cost. = Costituzione
 - cp = codice penale
 - cpc = codice di procedura civile
 - cpp = codice di procedura penale
 - dl = decreto legge
 - ddl = disegno di legge
 - disp. att. = disposizioni di attuazione
 - dir. = Direttiva (es. dir. 99/70/Ce)
 - d.lgs = decreto legislativo
 - d.lgt = decreto luogotenenziale
 - dm = decreto ministeriale
 - dPcM = decreto del presidente del Consiglio dei ministri
 - dPR = decreto del Presidente della Repubblica
 - l. = legge
 - l. fall. = legge fallimentare
 - ord. = ordinanza
 - racc. = raccomandazione
 - r.d. = regio decreto
 - reg. = Regolamento
 - ris. = risoluzione
 - Tratt. = Trattato
 - t.u. = Testo unico
- Le sentenze vanno citate in modo da garantirne l'individuazione:
 - es.: Cass., sez. I, 29 ottobre 1993, n. 10748.
- Ove si voglia indicare la rivista su cui è stata pubblicata o commentata, far seguire gli estremi della rivista (preceduta da "in" e seguita dal numero di pagina o di colonna):
 - es.: Cass., sez. un., 29 ottobre 1993, n. 10748, in *Foro it.*, 1327.

Maiuscole

- In generale si usa l'iniziale maiuscola per tutte le parole che hanno valore di nome proprio, inclusi soprannomi e pseudonimi (il Re Sole), denominazioni antonomastiche (la Grande Guerra), nomi di secoli, età, periodi storici (il Novecento, il Secolo dei Lumi, l'Età dell'Oro, gli anni Venti, la Controriforma, il Medioevo), la prima parola dei nomi ufficiali di partiti (Partito comunista italiano, Partito laburista), nomi di edifici e monumenti (la Casa Bianca, Palazzo Chigi).
- I seguenti nomi per distinguerli dai loro omografi: Paese, Stato (ma: colpo di stato); Legge, Scienze (intese come facoltà universitarie, ma anche Facoltà di Legge, ma non legge come atto legislativo), Chiesa, Camera dei deputati, Camera dei Comuni, Gabinetto.
- I nomi delle associazioni vanno indicati con l'iniziale maiuscola (no caporali, no corsivo).

Minuscole

- I nomi indicanti cariche, titoli etc. (il presidente della Repubblica, il ministro del Tesoro, don Bosco, il marchese di Carabas, il professor Rossi), i nomi di religioni, correnti, ideologie, movimenti etc. (cristianesimo, buddhismo, marxismo), nei nomi geografici, gli aggettivi che indicano l'appartenenza geografica, culturale o politica di un territorio e che non fanno parte del nome ufficiale (America latina, Asia sovietica), indicazioni topografiche cittadine: via Mazzini, piazza San Giovanni, rue des Rosiers (ma Jermyn Street, Soho Square).

Alcuni esempi tipici o dubbi	
Maiuscola iniziale	minuscola iniziale
Stato/Paese	nazione
Stato sociale	ente locale/enti locali/ente pubblico
il Comune di Torino	i comuni della provincia
il Ministero degli Affari sociali	il ministro Tizio
Prefettura/e	servizi sociali

Parole composte

- normalmente i prefissi si uniscono alla parola che precedono senza tratto breve, tranne quando il suffisso finisce con la stessa vocale con cui inizia la parola (es.: anti-imperialista, semi-illetterato);
- il prefisso "auto" generalmente viene unito alla parola che precede senza tratto breve, tranne che nel caso di "auto-aiuto" o davanti alle parole che iniziano con "o" (es.: auto-organizzazione).

Alcuni esempi tipici o dubbi		
tratto breve	parole unite	parole separate
auto-aiuto	autoformazione	parola chiave
ricerca-azione	multietnico	gruppo classe
bottom-up	psicofisico	problem solving
top-down	socioeconomico	
anti-islam	socioculturale	
	postraumatico	
	antinfiammatorio	
	neoliberale	
Emilia-Romagna		
Trentino-Alto Adige		Friuli Venezia Giulia

Espressioni redazionali

nda (tutto minuscolo, in corsivo)
 cfr. (iniziale minuscola, tondo, puntato)
 Id. (iniziale maiuscola, tondo, puntato)
Ivi (iniziale maiuscola, corsivo)
Ibidem (iniziale maiuscola, corsivo)

Note a piè pagina

- I riferimenti alle note a piè di pagina, così come le citazioni degli autori, vanno collocate prima del segno di interpunzione, es.:
 - ... nella collaborazione con il sistema penitenziario¹.
 - oppure: ... nella collaborazione con il sistema penitenziario (E. Santoro, 2000).
- Le note vanno ridotte al minimo, quindi occorre lasciare in nota solo le spiegazioni, mentre ad esempio i riferimenti a sentenze, articoli di normative italiane o europee etc., vanno spostati tra parentesi nel testo.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Nel testo

- I riferimenti alle opere dovranno essere effettuati tra parentesi tonde secondo il sistema "autore/data", con l'iniziale del nome che precede il cognome, es.: (L. Ferrajoli, 1990) oppure (L. Ferrajoli, 1990 e 1998)
- Le lettere a, b, c, andranno utilizzate per distinguere le citazioni di lavori differenti di un medesimo autore pubblicati nel corso dello stesso anno, es.: (L. Ferrajoli, 1990a; 1990b).
- Nel caso sia effettuata una citazione tra virgolette del testo si aggiungerà il numero della pagina citata (es. L. Ferrajoli, 1990, p. 234).
- Si precisa che il sistema di citazione autore/data consente comunque di utilizzare le note a piè di pagina quando la nota contenga un testo in cui si sviluppa un tema collaterale all'esposizione principale.

Nella bibliografia

- Tutti i riferimenti effettuati nel testo dovranno essere elencati alfabeticamente (con indicazione del cognome e nome dell'autore), e in dettaglio, nella bibliografia alla fine dell'articolo, utilizzando lo stile seguente:
- **Opere:** Ferrajoli Luigi (1990), *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Laterza, Roma-Bari.
 Nel caso di più libri dello stesso autore nello stesso anno:
 Ferrajoli Luigi (1990a), ...
 Ferrajoli Luigi (1990b), ...
 Per libri antichi citati su riedizioni più recenti citare l'anno dell'edizione originale:
 Beccaria Cesare (1764), *Dei delitti e delle pene*, ed. 2003, Feltrinelli, Milano.
- **Curatele:** Ceretti Adolfo e Giasanti Alberto (1996), a cura di, *Governo dei giudici*, Feltrinelli, Milano.
- **Articoli contenuti in opere collettive:** Salento Angelo (2009), *Pierre Bourdieu. La socioanalisi del campo giuridico*, in Giuseppe Campesi - Ivan Populizio - Nicola Riva (a cura di), *Diritto e teoria sociale. Introduzione al pensiero socio-giuridico contemporaneo*, Carocci, Roma, pp. 131-164.
- **Articoli contenuti in riviste:** De Leonardis Ota (2009), *Verso un diritto dei legami sociali? Sguardi obliqui sulle metamorfosi della penalità*, in *Studi sulla questione criminale*, IV, 1, pp. 15-40.
- **Siti internet o quotidiani:** occorre precisare l'indirizzo o la testata con relativa data, es.: in *La Stampa*, 12 dicembre 2003, oppure: in www.ristretti.it.
 È necessario verificare l'esattezza dei siti riportati e in fase di scrittura del testo rimuovere il collegamento ipertestuale, affinché non rimangano in azzurro e sottolineati.